Fonti del diritto svizzero

Edite dalla Fondazione per le fonti giuridiche della Società svizzera dei giuristi

Sezione XVIII

Le fonti del diritto del Cantone Ticino

Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen

Namens des Schweizerischen Juristenvereins herausgegeben von dessen Rechtsquellenstiftung

XVIII. Abteilung

Die Rechtsquellen des Kantons Tessin

LE FONTI DEL DIRITTO DEL CANTONE TICINO

A. Diritto statutario

I. Ordini di Dalpe e Prato (1286 – 1798)

a cura di Mario Fransioli

con la collaborazione di Luisa Cassina Andrea a Marca

SCHWABE VERLAG · BASEL 2006

Elaborato con l'aiuto della Fondazione Friedrich-Emil-Welti, Berna, e dei Cantoni Ticino e Berna

Pubblicato con il contributo della Fondazione Friedrich-Emil-Welti, Berna, del Patriziato di Dalpe, dell'Ente turistico Pro Dalpe e del Comune di Prato Leventina

Tiratura: 300

Numero del volume:

Layout: Heidi Garbereder, Roetgen Stampa: Ediprim AG, Biel/Bienne Rilegatura: Buchbinderei Grollimund AG, Reinach Numero di pubblicazione: 97 ISBN 978-3-7965-2280-2

Indice sommario

Presentazione del Prof. Dott. Pio Caroni	VII
PREMESSA	IX
INTRODUZIONE DI MARIO FRANSIOLI	XI L LI LIII
Avvertenza di Luisa Cassina	LV LV LVI
INDICE DEGLI ORDINI	LXI
ORDINI	1
I. Vicinato	1 1 41
II. Degagna	81 81 127 189
III. Vicinanza	221 221
GLOSSARIO	251
Indice analitico	263

Seite 6 bleibt frei

Presentazione

Mentirei se dicessi che questo volume, che presento con gioia pari al sollievo che ne provo, colma finalmente una grave lacuna dei nostri studi ed offre risposte attese da tempo. Già perché si sa che le lacune (non solo quelle della legge, che interpellano preferibilmente il giurista) vengono in realtà inventate ed evocate quando tentiamo di legittimare le nostre ricerche. Voglio dire: raramente preesistono alle nostre riflessioni, più spesso "sopravvengono" giustificandole o comunque corroborandole. Ma anche senza aspirare a tanto (o forse proprio per questo), la pubblicazione degli ordini di Dalpe e Prato in questa sempre ancora prestigiosa collana ha dei meriti, che è opportuno non tacere.

Anzitutto adempie un voto: quello formulato nel settembre del 1990 nella presentazione del volume di Elsa Mango-Tomei dedicato ai formulari notarili. Quel volume, uscito nel 1991, inaugurava (finalmente) la sezione ticinese delle "Fonti del diritto svizzero". Presentandolo auspicavo che non restasse "isolato nel tempo e nello spazio". Oggi l'auspicio si avvera e ne sono molto lieto. Tanto più che nel frattempo già si lavora ad un prossimo volume, il che sembra garantire una seppur fragile continuità.

Secondariamente questa raccolta ha il merito di offrire uno spaccato di rara autorevolezza dell'economia (ma in realtà non solo di quella) di una comunità alpina fra il Medio Evo e la fine dell'ancien régime. Questa autorevolezza le viene sia dall'eccezionale arco temporale che copre (e che sarebbe stato facile prolungare, facendolo confluire nel presente, ma solo violando le direttive adottate dalla collana), che dalla singolarità dei problemi che questa comunità alpina dovette affrontare, appunto non limitati all'economia alpina (fatta anzitutto di allevamento, pastorizia e sfruttamento delle risorse comunitarie), ma comprensiva anche di attività ed opportunità indotte, massime dell'esercizio della someggiatura, tali comunque da mettere a dura prova, persino da sconvolgere, gli equilibri tradizionali. Come avevo io stesso tentato di mettere in evidenza qualche anno fa, occupandomi degli statuti dei somieri di Osco del 1237 ed interpretandoli nell'ottica dell'inevitabile unità di soma et alpis et vicanale.

In terzo luogo questi "ordini" illustrano con rara concretezza il concetto di diritto consuetudinario, anche questo va pur ricordato. A dispetto del loro nome non sono "leggi", non comunque nel senso generalmente assunto da questo termine, che rinvia notoriamente ad esperienze e riflessioni del XVII e XVIII secolo. Risultano dunque non tanto da una imposizione autoritativa, ma derivano dalle cose, dall'ordine oggettivo loro sotteso, che i membri della comunità non istituiscono, ma più o meno tacitamente e consapevolmente riconoscono, ed al quale perciò si adeguano. Anche quando dirimono conflitti, queste "norme" confermano in realtà situazioni che magari non tutti condividevano, ma alle quali tutti ugualmente si conformavano: certi com'erano che le disparità e gli antagonismi una loro logica (magari perversa) quand-même

VIII Presentazione

l'avessero. L'origine consuetudinaria di queste regole va poi sottolineata anche perché conferisce loro una trasparenza ed una credibilità sconosciute alle leggi moderne. Se dunque vengono periodicamente reiterate, come documenta la presente raccolta, non per rimuoverne la latenza o per auspicarne un'osservanza più capillare, quanto in ossequio ad una continuità e quindi per ribadire un'ovvia efficienza.

E finalmente va detto che raramente gli ordini di una comunità alpina sono stati trascritti, glossati, spiegati da un curatore così competente come Mario Fransioli. Storico delle comunità leventinesi, appassionato frequentatore di archivi locali, grande conoscitore dell' economia alpina, delle sue leggi come anche del suo lessico, corona felicemente con quest' opera un impegno di lunga data. La Commissione per le fonti giuridiche della Società svizzera dei giuristi, nel cui nome vergo questa "Presentazione", ne é ampiamente consapevole e lo ringrazia. Così come ringrazia i più giovani ma non meno fervidi collaboratori Luisa Cassina e Andrea a Marca per il loro preziosissimo intervento conclusivo.

Berna, aprile 2004

Prof. Dott. Pio Caroni

Premessa

Questa raccolta comprende gli ordini dei due vicinati di Dalpe e di Cornone, quelli delle tre degagne di Dalpe e Cornone, di Prato e di Fiesso, e per finire quelli della vicinanza di Prato Leventina, appunto costituita da queste tre degagne, a cominciare dal XIII secolo fino al 1798.

Siccome il testo degli ordini in certe parti può presentare problemi di interpretazione, le considerazioni dell'introduzione, inevitabilmente sintetiche, dovrebbero facilitarne la comprensione. Alcuni ordini sono divenuti incomprensibili, sia per l'intrinseca difficoltà tecnica dovuta alle mutate condizioni delle attività, di quelle agricole e di quelle legate al traffico in primo luogo, sia per l'aspetto linguistico talora arduo da decifrare anche a causa dei termini caduti in disuso o che con il trascorrere del tempo hanno subito delle variazioni di significato. Salvo eccezioni, non vengono date indicazioni ricavate da altri documenti anche se provenienti dagli stessi archivi.

Con il loro linguaggio essenziale gli ordini costituiscono una testimonianza diretta e concreta del vissuto quotidiano dei nostri villaggi e costituiscono una fonte importante per lo studio del diritto e della lingua, tanto più interessante in quanto la documentazione parrebbe pressoché completa specialmente per le comunità dalpesi dei secoli XVI–XVIII.

Come appare dal relativo elenco, gli archivi consultati, grazie ai rispettivi documenti, danno una sicura conferma sulla struttura organizzativa delle antiche comunità viciniali leventinesi e sulle loro competenze, che risultano documentate dall' abbondanza delle norme raccolte in un ambito giurisdizionale ristretto, ciò che permetterà agli studiosi una migliore comprensione della storia non solo della vicinanza di Prato Leventina e dell' antico comune di Leventina, ma di riflesso anche quella delle comunità alpine fondate sulla duplice componente della proprietà collettiva accanto a quella privata.

L'estensione temporale degli ordini qui presentati riguarda l'epoca dei canonici milanesi, dei duchi di Milano, i Visconti e gli Sforza, e per finire il lungo periodo del baliaggio di Uri. L'ambito della raccolta si conclude nel 1798 con la fine dell'ancien régime e l'avvento dell'effimera Repubblica Elvetica una e indivisibile.

L'opera comprende l'elenco di tutti gli ordini in sequenza cronologica separati per ogni tipo di comunità viciniale, dal vicinato alla degagna alla vicinanza.

Sono ormai passati tanti anni da quando, ancora ragazzo, cominciai a interessarmi agli enti patriziali, trascrivendone gli ordini e riscoprendo così l'antica organizzazione viciniale della Leventina anteriore al XIX secolo, usufruendo in particolare della meritoria opera d'inventariazione e regesto attuata dal dott. Vittorio Francesco Raschèr e dai suoi collaboratori del Centro di ricerca per la storia e l'onomastica ticinese dell'Università di Zurigo.

X Premessa

Sono pure passati tanti anni dal casuale incontro con il prof. dott. Pio Caroni, appena nominato ordinario all'università di Berna, incontro che segnò una svolta decisiva nella raccolta degli ordini di Dalpe e Prato. Infatti egli, conosciuto il mio progetto, ne approvò il piano, mi spronò e guidò con tatto e amichevole autorevolezza fino alla presente pubblicazione. A lui vada, primo fra tutti, la mia profonda riconoscenza. Senza i suoi incoraggiamenti e senza il costante sostegno durato decenni, quest'opera non avrebbe potuto essere portata a compimento. Oltre all'aiuto di tipo operativo, il prof. Caroni si è adoperato per farmi avere il consenso della Commissione delle fonti del diritto della Società svizzera dei giuristi e un contributo finanziario da parte della Fondazione Friedrich-Emil-Welti, da lui presieduta.

Ringrazio i presidenti, i segretari, i parroci per aver messo a disposizione il materiale d'archivio a Dalpe e a Prato, nonché tutti coloro che mi hanno favorito l'accesso agli altri archivi.

Ringrazio il dott. Vittorio Francesco Raschèr per le trascrizioni delle pergamene più antiche e, dopo il suo pensionamento, il dott. Paolo Ostinelli per l'aiuto nella verifica dei testi degli ordini.

Rivolgo un pensiero riconoscente alla memoria del prof. Dino Jauch, direttore della Divisione della cultura del Dipartimento dell'istruzione, prematuramente scomparso, che seppe trovare la soluzione adeguata per l'assunzione temporanea dei due collaboratori, e ringrazio pure il direttore dell'Archivio di Stato, dott. Andrea Ghiringhelli, cui devo tra l'altro l'organizzazione logistica.

Durante i ripetuti colloqui con il prof. Caroni nel Ticino, a Berna e in particolare a Zurigo, era presente anche il responsabile amministrativo e scientifico della collana, il dott. Martin Salzmann, che pure ringrazio per la gentilezza e l'aiuto.

Per finire, ma non ultimi, ricordo i due collaboratori, senza l'apporto dei quali difficilmente il testo avrebbe potuto uscire. Ringrazio con sincera gratitudine la lic. phil. Luisa Cassina per la trascrizione al computer dei miei dattiloscritti e per la successiva impegnativa verifica condotta con perizia e diligenza sugli originali di tutti i testi. Esprimo pure viva gratitudine al dott. Andrea a Marca, cui debbo l'oneroso allestimento del complesso indice analitico.

Mario Fransioli

Introduzione

Cenni di storia della Valle Leventina

Come altre valli di ambedue i versanti della catena alpina, anche la Leventina ha la sua preistoria, finora incentrata soprattutto sui ritrovamenti di Freggio, frazione di Osco, dell'inizio del secolo XX e su quelli di Dalpe venuti alla luce nel 1955–58. Risalgono grosso modo al V secolo avanti Cristo. Si tratta dei Leponti, tribù celtica facente parte della cosiddetta civiltà di Golasecca,¹ località posta all'estremità inferiore del Lago Verbano, che ha dato una ricca suppellettile caratteristica dell'epoca, paragonabile a quella del periodo La Tène sviluppatasi nell'Altopiano svizzero.

Dell'epoca romana sono ben note le tombe di Madrano, frazione di Airolo, che hanno fornito un numero significativo di reperti del II/III secolo dopo Cristo, tra i quali vanno segnalati quelli provenienti dal nord o dal sud delle Alpi,² a testimonianza che già allora i contatti attraverso i valichi alpini sussistevano in modo rivelatore: alludo alla coppa ornata confezionata dal vasaio di nome Cibisus, il quale aveva il suo laboratorio di produzione nei pressi di Strasburgo; da ricordare poi il pentolino firmato da un artigiano del Centro Italia, da cui provenivano vasi di ceramica rossa che a quel tempo avevano una larga diffusione.

Nel 1995 gli scavi archeologici eseguiti durante i lavori di restauro all' interno della chiesa parrocchiale di Airolo, dedicata ai santi Nazaro e Celso, misero alla luce la sequenza evolutiva completa della storia costruttiva di quella chiesa dal V/VI secolo, cioè dall' epoca ancora pagana ai giorni nostri. Una successione assolutamente inedita dell' introduzione e dell' evoluzione in una dozzina di tappe della cristianizzazione attraverso le fondamenta di un edificio sacro. Ciò ha destato grande interesse tra gli studiosi, attirati dalla novità della successione completa dei resti in cima a una valle a 1200 metri di altitudine al centro della catena alpina. Un importante ritrovamento questo ancora in fase di studio, che porterà elementi nuovi per la conoscenza della storia del Ticino, della Leventina in particolare e del mondo alpino in generale.

In questa sintesi si sorvola sulle vicende del primo medioevo, peraltro ancora poco note per quanto attiene alle valli dell'Alto Ticino, tralasciando di occuparci dei Longobardi e dei Franchi. Per trovare una notizia storica riguardante la Leventina bisogna accennare ad Attone da Giornico, vescovo di Vercelli (Novara), arcicancelliere del regno italico e signore delle valli lepontiche. Nel

Margarita PRIMAS, Die südschweizerischen Grabfunde der älteren Eisenzeit und ihre Chronologie, Basel 1970.

Fulvia BUTTI RONCHETTI, La necropoli di Airolo-Madrano. Una comunità alpina in epoca romana, Bellinzona 2000; I Leponti tra mito e realtà, a cura di Raffaele C. DE MARINIS e Simonetta BIAGGIO SIMONA, Locarno 2000.

XII Introduzione

948 dispose per testamento che alla sua morte queste valli passassero ai canonici della chiesa maggiore di Milano, i quali di conseguenza vennero detti conti-canonici. Essi esercitavano in Blenio e Leventina la piena sovranità temporale e spirituale: nominavano i magistrati in loco, presiedevano le assise giudiziarie, riscuotevano le decime e i tributi tipici dell'epoca feudale. A differenza degli altri feudatari, non si ingerivano nelle lotte per la conquista del potere e nella politica espansionistica di modo che il loro è ritenuto un dominio tranquillo a lungo ricordato nei secoli.

Si omettono pure le vicende per il possesso della Leventina, non ancora ben chiarite, che nel XII/XIII secolo videro coinvolte anche famiglie feudali d'oltralpe. Verso la fine del XIII secolo è la potente casata dei Visconti di Milano ad entrare in scena. Che cosa la spingeva ad interessarsi di un territorio alpino poco abitato e scarsamente dotato di risorse naturali? La sua importanza come corridoio di transito e il dominio sulle vie che portavano al nord delle Alpi.

Il forte governo dei duchi milanesi, ben organizzato ma accentratore, coinvolto negli eventi bellici, cioè nelle lotte con gli altri piccoli e grandi signori interessati alla regione, era piuttosto mal sopportato dai vallerani dell' Alto Ticino, i quali guardavano con sospetto all' estensione verso il valico del San Gottardo delle mire dei potenti duchi milanesi, temendo i balzelli e i soprusi di qualche loro rappresentante nella valle.

Nel 1403, con il giuramento della Leventina a Uri e Obvaldo, fu la volta dei Confederati e, fatalmente, si arrivò agli scontri risolutori. Dapprima con la battaglia di Arbedo del giugno 1422, persa dalle truppe dei cantoni confederati. La valle ribelle tornò nuovamente sotto il dominio dei duchi milanesi. Nel 1439 Uri si riprese la Leventina, che gli venne definitivamente riconosciuta dagli Sforza, succeduti ai Visconti, con la pace conclusa dopo la battaglia di Giornico combattuta il 28 dicembre 1478, nella quale i leventinesi svolsero un ruolo determinante.

Al dominio ducale milanese seguì quindi quello urano, in una certa misura voluto e cercato dai leventinesi stessi, da tempo orientati verso i vicini d'oltre Gottardo, la cui politica non era caratterizzata dall'esosità che a torto o a ragione veniva attribuita al ducato milanese, e mirava anche all'ottenimento di condizioni favorevoli per le relazioni commerciali verso sud.

L'archivio ideale

Va precisato subito che un archivio così definito non esiste da nessuna parte. In altre parole nessun archivio tra quelli sparsi in Leventina, relativi alle varie comunità dell'antica struttura viciniale, può essere definito ideale per via dei vuoti più o meno consistenti che vi si riscontrano, dovuti alle più svariate cause, facilmente intuibili. In linea generale l'archivio ideale dovrebbe contenere le parti e le rubriche corrispondenti a ogni singola competenza e ciò a partire

Introduzione XIII

Seite 29 cartina geografica

XIV Introduzione

dal momento in cui la consuetudine basata sulla trasmissione orale è andata scomparendo per lasciare il posto alla documentazione scritta su pergamena e carta. Lo stesso codice può servire, e nella realtà serve, per raccogliere e trasmettere più argomenti. Non è infatti pensabile che ci sia tutta una serie di libri, uno per ogni competenza: sarebbe una biblioteca, uno spreco per un ente che non ha mai disposto di un locale per l'archivio.

Che cosa non si troverà mai in un archivio dalle nostre parti? Per esempio i conti degli alpi o meglio delle bogge oppure, salvo eccezioni, quelli relativi all'organizzazione dei trasporti o dei somieri.

Per qualche incombenza, non soggetta ai turni tra i vicini (console della mercanzia, stimadore, misuratore) non era necessario tenere un apposito registro, ma bastavano una o due pagine a complemento della memoria da trasmettere, come quella per la designazione della roda del toro.

Per circostanze varie, inutili da precisare, è ovvio che non si troverà mai una separazione netta tra i documenti di un archivio rispetto a quelli di un altro. Nell'archivio di un vicinato si potranno trovare documenti della rispettiva degagna o della vicinanza o viceversa, e allo stesso modo in mani private capiterà di trovare documenti riguardanti uno o più enti pubblici. Non si dimentichi inoltre che gli archivi non erano ordinati e conservati in una casa appartenente alla comunità, ma si trovavano nelle "cassette" o negli scrigni di volta in volta custoditi a casa dai consoli, responsabili di tutta la documentazione attinente all'uno o all'altro degli enti viciniali nel periodo in cui erano in carica. La documentazione della vicinanza di Prato era contenuta in un cassone a tripla serratura, le cui tre chiavi erano custodite dai consoli delle tre degagne.

Un'altra cosa fondamentale da tenere presente è il fatto che erano in molti a dover scrivere nei registri a nome della comunità, per cui si spiegano le imprecisioni, le confusioni e nei casi più gravi le omissioni, il disordine, la trascuratezza.

Va detto che il rispetto delle competenze e la relativa ripartizione, oltre che l'osservanza degli ordini, costituivano il miglior requisito per la stabilità delle comunità viciniali. Grazie all'esperienza acquisita è per me facile dare un'occhiata a un ordine o a un documento, qualunque esso sia, e stabilire immediatamente a quale ente appartiene: vicinato, degagna o vicinanza. È molto importante poter distinguere le caratteristiche degli ordini, poiché ciò facilita la comprensione degli ordini stessi e della rispettiva evoluzione. Per coloro che vivevano e operavano nell'ambito dell'organizzazione viciniale ciò era agevole e non sorgevano problemi di sorta. I problemi, per contro, vengono posti agli studiosi che non sempre riescono a districarsi nell'apparente complessità delle norme e confondono un ordine di un vicinato con quello di una degagna, uno della degagna con uno della vicinanza e così via. Ciò genera incomprensioni nell'interpretazione dei documenti. Di fronte a una norma la prima domanda da porsi è da quale ente emana, a quale comunità va attribuita: al vicinato, alla degagna, alla vicinanza?


Introduzione XV

Se non avessi allargato la ricerca al resto della Leventina, a qualche ente viciniale in particolare, ricerca che mi ha permesso di scoprire i segreti della struttura organizzativa, non avrei potuto comprendere il funzionamento degli enti facenti capo a Dalpe e ciò per diversi fattori: innanzi tutto la mancanza, talvolta, di chiarezza; nella suddivisione dei vari livelli e poi il relativo disordine degli archivi, di quello patriziale in primo luogo, attribuibile più che a fattori umani all'assenza di una casa comunale e all'abbondanza di materiale non sempre classificato, così che talvolta non si potevano distinguere in modo certo le attribuzioni agli archivi o alle classificazioni precedenti, eliminate o rimescolate o, per meglio dire, assorbite in quello "nuovo" del patriziato a partire dal XIX secolo. Pure la ripartizione non sempre attenta dei documenti verificatasi all'atto dello scioglimento della vicinanza di Prato, avvenuta nel 1866 al termine di una lunga e dispendiosa lite, contribuì a creare una certa confusione e dispersione di documenti.

In un certo senso è stato per me un viaggio di andata e ritorno, da Dalpe agli altri villaggi della Leventina, sempre ben inteso riferito ai rispettivi archivi, in modo tale che il "rientro" a Dalpe mi ha consentito di comprendere meglio la struttura organizzativa e la relativa documentazione. Così hanno potuto essere redatte le tabelle delle competenze.

Organigramma della vicinanza di Prato

La parrocchia o cura si San Giorgio di Prato comprendeva lo stesso territorio della vicinanza di Prato fino al 1640, anno della fondazione della parrocchia di San Carlo di Dalpe, il cui territorio corrispondeva a quello della degagna di Dalpe e Cornone.



XVI Introduzione

Tavola delle competenze

Vicinato <i>di Dalpe</i>	Degagna	Vicinanza
Competenze riguardanti un solo villaggio o terra	Competenze comuni a due o più villaggi o terre	Competenze relative all'insieme dei villaggi costituenti la vicinanza
DALPE risp.CORNONE	DALPE E CORNONE INSIEME	TUTTA LA VICINANZA DI PRATO
Nomine	Nomine	Nomine
 - console del vicinato - saltari - curatori o tutori dei minorenni - commissione del fuoco - commissione di pacificazione 	 console della degagna rappresentanti dell' esecutivo della vicinanza Consoli delle bogge 	- console della vicinan- za - consiglieri - uomini di ragione (giudici) - usciere ("veibel")
Competenze -animali riproduttori (toro, becco, ariete) -galline, oche -acqua, fontane -fuoco (scale, visite alle case, guardia notturna) -mulino -forno -pozze per il lino e la canapa -attrezzi d' uso comune: orobio, misure -faura -saltarescia -tensa -traso -lavori comuni -cappellania scolastica -sorveglianza festiva e protezione dei prati e dei campi -pulizia di piazze e fontane	Competenze -alpi (costituzione de funzionamento delle bogge, manutenzione delle cascine e sentie- ri) - maggenghi -pascolo delle pezze comuni -fieno di bosco -boschi della degagna - gestione dei diritti di soma - manutenzione estiva e invernale delle strade principali - fracce e ripari - tenuta dell' estimo - trappole per i selvatici - controlle del bestiame - lavori communi - (contingente militare)	Competenze - partecipazione agli organi della comu- nità di valle (parla- mento, consiglio di valle, ragione) - esecuzione degli ordi- ni superiori - coordinamento - boschi della vicinanza - taglie e modalità di in- casso ripartizione - lavori comuni - chiesa parrocchiale

Introduzione XVII

Statuti e ordini

Nel Medioevo con il termine statuti s'intendeva l'insieme delle disposizioni scritte che regolavano il governo di un comune o il funzionamento di una corporazione di mestiere. Ordine significa legge, norma in senso generico. In pratica questi due termini, ambedue derivanti dal latino e usati per lo più al plurale, sono sinonimi.

Nella Leventina gli statuti erano applicati in tutta la valle e contenevano norme che oggi sono suddivise tra i vari codici. Quelli che attualmente si conoscono sono stati voluti dal cantone sovrano di Uri, cui la Leventina appartenne come baliaggio per tre secoli e mezzo senza interruzione, dal 1439 al 1798. Sempre nella Leventina, almeno nel periodo di sudditanza da Uri, gli ordini sono emanazioni degli enti locali minori: vicinanze, degagne e vicinati.

Così come la comunità di valle aveva i suoi statuti costituenti un insieme di norme del tipo di quelle che oggi sono raccolte nei codici civile, penale, di procedura e delle obbligazioni, ogni ente viciniale – anche il più piccolo – aveva i suoi regolamenti chiamati con il termine unico e generico di ordini. Essi contenevano precise disposizioni sui diritti, sui doveri e sugli oneri dei vicini in ambito locale. In particolare stabilivano i modi di godimento dei beni di uso comune (boschi, pascoli, acqua), prescrivevano norme di polizia sulla sorveglianza contro i pericoli d'incendio e sul servizio di guardia contro i malfattori, i vagabondi e i danneggiamenti dei beni altrui. Inoltre essi regolavano gli oneri comunitari e quelli individuali, giungendo a toccare la sfera privata e professionale in un modo così incisivo e diverso da quello attuale da apparire spesso incomprensibili e inaccettabili se misurati con il metro dell'odierna mentalità. Infatti, questi ordini davano alla comunità la competenza di decidere il numero massimo di capi di bestiame bovino, caprino, ovino ed equino, di limitare il numero di galline e di oche, di stabilire quando e dove il bestiame privato poteva pascolare, quando falciare i prati o il fieno terzuolo, quando tenere il bestiame in stalla, quando e come si doveva ammucchiare e spargere il letame sui prati. Si trattava di restrizioni intese ad assicurare un trattamento equo delle singole famiglie e, nel contempo, la migliore protezione possibile della comunità nell'ambito dei difficili e delicati equilibri ambientali delle regioni di montagna. Da parte mia mantengo la distinzione tra statuti e ordini così come risulta chiara e netta nella documentazione d'archivio, pur riconoscendo che tale suddivisione non ha grande influenza, non sussistendo in pratica nessuna possibilità di confusione tra gli statuti del comune di valle e gli ordini viciniali. È peraltro più importante, ai fini della comprensione della storia, riconoscere da quale ente emanano gli ordini presi in esame, poiché ciò può determinare l'interpretazione e specialmente l'inserimento nell'organizzazione locale e negli eventi in esame.

¹ Vedi MDT, Sezione indici, Bellinzona 1991, pp. 14 sg.

XVIII Introduzione

È chiaro che si possono paragonare solo ordini corrispondenti fra di loro. Si possono confrontare gli ordini dei vicinati fra di loro, quelli della degagna con quelli di un'altra degagna e così quelli di una vicinanza con quelli di un'altra vicinanza. Chi non si attiene a questa regola basilare corre il rischio di commettere errori di comprensione e di interpretazione non irrilevanti.

Per quanto riguarda gli statuti della Leventina, il paragone può essere effettuato nell'ambito delle edizioni succedutesi attraverso i secoli. È inoltre logico il confronto con statuti di altre comunità di valle. Purtroppo i primi statuti, adottati sotto il dominio milanese e nel primo periodo di quello urano, sono andati persi. ¹ Ciò costituisce una grave lacuna che si spera di eliminare un giorno grazie ad approfondite ricerche d'archivio.

È da rilevare che gli ordini, soprattutto se scritti da gente comune del luogo, sono privi dell' ingombrante bardatura di tipo notarile, costituita da frasi ripetitive che caratterizzano gli ordini e gli statuti che si rifanno ai ridondanti modelli medievali, progressivamente abbandonati.

Non c'è soluzione di continuità nel passaggio dal dominio milanese a quello urano. A questo proposito mi basta citare l'esempio degli ordini di Varenzo,² una terra della vicinanza di Quinto, gli unici pervenutici in forma scritta unitamente a quelli di Fontanedo,³ pubblicati nella rivista Materiali e documenti ticinesi (MDT).

Sono ordini tipici di un vicinato che nell'epoca successiva, urana, mantengono totalmente le caratteristiche di una piccola comunità di villaggio, riscontrabili per tutta la durata della struttura organizzativa a livelli, cioè fino agli albori del XIX secolo, quando molte prerogative del vicinato passarono via via in modo pacifico e naturale al nuovo comune politico istituito nel 1803.

Anche se in modo meno appariscente, si ritrova la stessa situazione nel campo degli ordini della degagna e in quelli della vicinanza, per il semplice fatto che la struttura organizzativa si mantiene intatta, segno evidente della sua forza e stabilità. C'è solo da registrare la graduale codificazione scritta, in sostituzione dell'uso consuetudinario che, com'è logico e naturale, si ritrova principalmente e più a lungo nelle piccole comunità di villaggio, meno soggette alle influenze innovatrici, soprattutto esterne.

Relativamente tardi si è palesata l'opportunità o la necessità di scrivere le norme, che prima si tramandavano per via orale secondo la consuetudine. La normativa minuta sul funzionamento delle bogge, che non si trova scritta da nessuna parte, costituisce tuttora un bell'esempio fondato sulla consuetudine.

Gli statuti di Leventina risultano citati per la prima volta nel 1353. Vedi Materiali e documenti ticinesi, Serie 1: Leventina (MDT Lev.), p. 291, nr. 238.

² MDT Lev., pp. 1643–1651, regesto aggiunto XIII (1451, ma l'originale è della prima metà del XIV secolo) e pp. 1697 sg., nr. 861 (1451.XII.21).

³ Ordini di Fontanedo di Campello in MDT Lev., pp. 315 sg., nr. 261 (19.VIII.1358).

Giuseppe CHIESI, Lodrino. Un comune alpino nello specchio dei suoi ordini (secoli XVII–XIX), Lodrino 1991, p. 21.

Introduzione XIX

Penso si possa considerare l'ordinazione sovrana della metà del XVI secolo come il punto d'inizio per l'adozione scritta degli ordini che hanno definito la sistemazione della struttura organizzativa completa della Leventina; ma è peraltro certo che sia gli statuti di valle sia gli ordini esistevano già prima, da secoli addirittura, anche se in modo non organico, come è dimostrato proprio dagli ordini delle due degagne di Dalpe e Cornone (1286) e di Prato (1287), i più antichi del Ticino in assoluto, per quanto attiene agli alpi.

Circa la struttura organizzativa delle comunità della valle è da ritenere come dato acquisito e inoppugnabile che essa era completa e omogenea, cioè ben distinta nelle sue varie componenti. Se così non fosse, sarebbe in contraddizione con sé stessa e in contrasto con i principi applicati in seno al comune di Leventina da parte di tutti i suoi organi, sia a livello legislativo e più ancora a livello esecutivo e giudiziario. Bisogna poi ammettere che l' uniformità operativa è indispensabile in quest' ambito. Del resto gli statuti stessi confermano questa situazione di partenza che, col tempo e con la giurisprudenza, è andata modificandosi, anche se in modo non significativo nonostante il passaggio dall' ambito ducale milanese a quello urano. Tra le degagne le modifiche sono avvenute in modo forse più marcato, dato che queste comunità erano le più sensibili alla congiuntura del momento e alle sollecitazioni imposte dall' esterno, cioè dal potere economico al sud e al nord delle Alpi.

Va pure messa in conto l'autonomia concessa dal sovrano, che si manifestava in modo più evidente e continuo a livello di vicinato, e se ne comprende subito il motivo. Taluni studiosi dimostrano di non avere le idee chiare in proposito quando affermano che Uri concesse dei privilegi al baliaggio leventinese, cioè la facoltà di adottare norme in modo autonomo circa il pascolo, il carico e lo scarico degli alpi, la tensa, le restrizioni riguardanti la semina e la raccolta, l'uso del forno comune, il fuoco nelle pigne, la raccolta del fogliame e del fieno selvatico, l'inizio della fienagione ecc. Tutto questo nel suo insieme non si può certo definire un privilegio graziosamente concesso. Questa facoltà, caso mai, è una facilitazione riservata al sovrano stesso e non viceversa, poiché in questo modo esso acquisisce ordine e stabilità tra i suoi sudditi senza nessun impegno da parte sua, ma con grande suo vantaggio. I privilegi sono ben altra cosa.

Per capire gli ordini non basta la lettura di tutti quelli che sono disponibili, bensì serve conoscere l'ambiente, l'organizzazione e anche gli ordini che non si trovano in loco, nel caso specifico a Dalpe, ma all'interno della vicinanza, oltre a quelli che, dispersi negli archivi leventinesi, indicano le attività che si svolgevano in valle e che evidentemente erano note e praticate anche a Dalpe e a Cornone.

Non sono solo gli ordini che documentano le attività degli abitanti di un tempo, bensì anche tutto quanto si trova accennato nei documenti più disparati e reperibili dove meno ci si aspetta. Nel corso del Cinquecento Uri introduce l'obbligo della codificazione scritta a tutti i livelli. Purtroppo manca il documento scritto originale che molto probabilmente costituiva una delle prime

XX Introduzione

ordinazioni sovrane decretate dal governo del canton Uri e destinate al baliaggio di Leventina. Per fortuna conosciamo il tenore di questo importante atto grazie al regesto redatto da Carlo Francesco Zberg (Altdorf 18.XI.1754 -Faido 5.II.1805), benemerito parroco di Faido dal 1784 sino alla sua morte e membro del primo Gran Consiglio ticinese, che dalla comunità faidese ricevette l'incarico di inventariare e regestare i documenti dell'allora vicinato di Faido, incarico che portò brillantemente a termine, raccogliendo la sua provvidenziale fatica in un grosso volume che impreziosisce l'archivio del patriziato di Faido facilitandone la consultazione unitamente al dettagliato registro allestito dal CRT di Zurigo. Se l'originale è andato perso, oltre al regesto dello Zberg rimane la traduzione ottocentesca della sentenza emessa dal consiglio dei Quindici d'Urania il 29 gennaio 1547, dalla quale emerge chiaramente che la Superiorità ha scritto a tutte le vicinanze e degagne di Leventina di mettere in scritto tutti li loro ordini per cautela di tutti. La data è sconosciuta ma si può affermare che tale decreto, da situare nel periodo fra il 1540 e il 1545, coincida con l'inizio del diritto scritto generalizzato del baliaggio leventinese. Questo documento conferma quanto supponevo da tempo, cioè l'esistenza di una decisione "di partenza", che impose l'allestimento di ordini uniformi per una definizione delle competenze concesse a tutte le vicinanze della Leventina.

Non è detto che sia la prima in assoluto, questa decisione dei Quindici di Uri, che costituisce la volontà sovrana di regolamentare nel suo stesso interesse. Infatti Uri, prima o poi, non poteva non prendere una decisione come questa, che riduceva il lavoro amministrativo, rendendolo più facile e meno oneroso in tempo e costi, anche per i giudici. La definizione tempestiva delle competenze dei vari enti e la conoscenza da parte dei vicini interessati, oltre che da parte dei funzionari del regime, avrebbe agevolato anche il decorso della giustizia.

Io sono convinto che le competenze fossero già state definite anche in precedenza: dai leventinesi stessi in base alla loro esperienza? dai milanesi? Resto della ferma opinione che l'organizzazione fosse già completa e determinata quando gli urani presero la Leventina.

Tra le prime comunità a ottemperare alla prescrizione urana bisogna annoverare proprio la degagna di Dalpe e Cornone, con gli ordini adottati nell'assemblea convocata il 4 maggio 1545 nella stalla di Morengo, situata in mezzo ai prati fra Dalpe e Cornone.²

La semplicità e l'uniformità delle norme conosciute da tutti ne favorivano da un canto la comprensione e di conseguenza l'autocontrollo da parte del singolo individuo, che in tal modo era meno portato alla trasgressione; gli riusciva anzi più facile offrire una spontanea collaborazione per un ordinato andamento della vita comunitaria. D'altro canto il deterrente del controllo esercitato

La traduzione ottocentesca è opera dell'avvocato di Airolo Luigi Müller (APatr Faido, cart. 55)

Vedi ordine nr. 250.

Introduzione XXI

individualmente e collettivamente dai vicini, nel loro stesso interesse, favoriva il conseguimento dello stesso obiettivo di ordinata stabilità.

Con l'avanzare del tempo e con il variare delle situazioni, prima fra tutte quella determinata dall'incremento demografico del Settecento, la regolamentazione si fece però sempre più articolata e dettagliata. L'aumento della popolazione doveva perlomeno ostacolare l'importanza della consuetudine orale portando all'accentuazione e alla restrizione normativa. Per contro la diminuzione del numero degli abitanti, conseguenza dell'emigrazione, o le mutate condizioni verificatesi per esempio nell'Ottocento, hanno portato verso un progressivo allentamento nell'osservanza delle prescrizioni.

I rapporti tra la comunità e i propri membri

Questa tabella non tiene conto della divisione tra le varie comunità, per cui si deve far capo alla tavola delle competenze.

Cosa riceveva il vicino dalla comunità

L'usufrutto o godimento dei beni comuni quali:

- -il pascolo da casa, del maggengo e quello del traso autunnale;
- i pascoli alpini;
- -il bosco per la legna da ardere,
 e d'opera, il fogliame per lo strame
 e il fieno di bosco;
- il forno, il mulino, la pesta, la segheria, la fornace e le pozze da macero:
- -l'acqua (le fontane e le ronge);
- gli attrezzi (le misure e l'orobio);
- le trappole per gli animali selvatici. La ripartizione dei proventi dei boschi e dei pedaggi.

La sorveglianza dei campi, dei prati e a protezione contro gli abusi, dal fuoco e dai malfattori.

La tutela degli orfani.

La scuola.

Prestiti di denaro.

I trasporti speciali.

Cosa dava il vicino alla comunità

Le prestazioni e i lavori comuni quali la costruzione e la manutenzione di chiese, di cascine, dei mulini, dei forni (per il pane e per la calce), delle siepi e delle porte (cancelli), dei sentieri, dei ponti, degli acquedotti (ronge e canói, ossia i tubi di legno), delle fontane e dei ripari (fracce).

L'assunzione di funzioni amministrative quali il console, il tutore, il saltaro ecc.

L'assunzione di funzioni esecutive come i compiti di sorveglianza o il mantenimento del toro.

La partecipazione alle assemblee, alle cerimonie religiose ricorrenti e votive.

Il pagamento delle taglie. Il servizio militare.

Mario Fransioli, Per una ricerca sulla demografia dell' Alta Leventina, in Scrinium, a cura di Giorgio Cheda e Augusto Gaggioni, Locarno 1976, pp. 99–112.

Lavori comuni

Ogni vicino (un membro valido per ogni famiglia) doveva prestare gratuitamente la sua opera per lavori ricorrenti o straordinari della durata di una, due o più giornate di lavoro a favore della comunità (vicinato, degagna, vicinanza o parrocchia), lavori quali:

- costruzione e manutenzione di sentieri, ponti e carali;
- costruzione e manutenzione di canali e acquedotti;
- pulizia e concimazione dei pascoli e degli alpi;
- trasporto di materiale (sabbia, pietre, piode, calce);
- approntamento di legname da costruzione (tronchi, travi, assi) per le cascine degli alpi.

Abitato

I nuclei abitati dei villaggi di montagna leventinesi, di quelli della vicinanza di Prato in particolare, avevano una struttura globale compatta, con le case addossate le une alle altre, in tanti casi unite. Anche le stalle, quelle da casa, cioè quelle adibite a fienili e ricovero per il bestiame sfruttate durante la stagione invernale, erano incorporate nel nucleo, preferibilmente al margine inferiore dell'abitato, anche se non v'era una regola fissa. Non c'erano abitazioni isolate al di fuori dell'abitato, e nemmeno nei suoi immediati dintorni, nel rispetto di una regola non scritta, ma tenacemente fatta rispettare. Solo nel corso dell'Ottocento, soprattutto dopo la costruzione della strada cantonale, gli abitati di Rodi e di Fiesso cominciarono a occupare quello spazio che in precedenza era inviolabile, soggetto alla sorveglianza e alle autorizzazioni della comunità, attenta a non farsi togliere spazio prezioso specialmente fra le case e lungo i sentieri e le carali, ben inteso sempre nelle immediate vicinanze degli abitati. \(\)

Case

Dalpe, che non è mai stato colpito da incendi o da calamità naturali, offre un bell'esempio di villaggio montano dalle case multiple, quelle tradizionali per intenderci, costruite con il basamento e la parte posteriore in pietra e con la sovrastruttura a castello in travi di larice e con il portico antistante, almeno quelle più antiche. La maggior parte di esse era bifamiliare, ma ce n'erano parecchie (esistono tuttora) condivise da tre, quattro e persino cinque famiglie.

Su questo specifico argomento rimando a Mario Fransioli, Il vicinato di Airolo. Gli ordini del 1788, Airolo 1994, pp. 13–15.

Introduzione XXIII

Per contro le case tutte in pietra ancora esistenti sono le più recenti, costruite soprattutto nei primi decenni del XIX secolo, molto probabilmente in sostituzione di altre antiche di legno. Mi pare superfluo ricordare che villaggi siffatti potevano generare tra gli abitanti, costretti a vivere e lavorare in spazi esigui, ulteriori motivi di complicazioni e anche di screzi, come pare di rilevare qua e là negli ordini, che in taluni casi prescrivevano l'obbligo tassativo della delazione nel nome della salvaguardia dei beni del singolo e di quelli comuni.

Questa situazione ha avuto nel passato delle conseguenze importanti legate alle limitazioni imposte dagli ordini stessi e alle difficoltà della vita quotidiana, condizionata dalla contiguità di gente e animali, che dovevano convivere con il frazionamento e la dispersione delle parcelle, tali da causare una perdita di tempo supplementare e una conseguente diminuzione del reddito, oltre a spreco di energia.

Assemblee

In passato, quando il cimitero di Dalpe occupava il sagrato attorno alla chiesa e non c'era ancora quella che sarebbe diventata la casa comunale, era la Piazzetta sotto la chiesa che, dopo la messa, ospitava le assemblee e altre ri-unioni.

Dal canto suo il vicinato di Cornone si serviva del porticato antistante l'oratorio di San Rocco. Talvolta ci si serviva di un porticato privato, della stüa del console, di una stalla o anche di un prato.

Per le assemblee della vicinanza, sempre tenute a Prato, ci si serviva del vasto porticato annesso alla chiesa di San Giorgio o, dopo il divieto imposto dall'autorità ecclesiastica, si usava l'apposito slargo della mulattiera, di facile accesso, sotto la chiesa di Prato, denominato Piazza della vicinanza, tuttora visibile.

Nuovi vicini

Poiché le risorse, in primo luogo quelle collettive, erano limitate, le comunità cercavano fatalmente di non allargare la cerchia dei beneficiari, limitando per quanto possibile l'accesso ai vantaggi, reali o presunti, derivanti dall' appartenenza all'uno o all'altro dei tre livelli di comunità viciniale. In altre parole il diritto di vicinato era circoscritto ai discendenti in linea maschile dei vicini residenti in loco. In questo caso si parlava di vicinato integrale o intero. Tuttavia esistevano eccezioni importanti che consistevano nell'attribuire il diritto di vicinato anche alla donna che, pur essendo maritata, era l'ultima erede in seno alla famiglia paterna. Si parlava allora di vicinato femminino, definito anche mezzo vicino, caso previsto dagli statuti di Leventina e inserito anche

XXIV Introduzione

negli ordini specifici di qualche comunità. In quest'ultima categoria gli ordini più dettagliati erano quelli della degagna di Fichengo. 1

I minori

Quando moriva un padre di famiglia con figli minorenni a carico (e ciò succedeva abbastanza spesso), in ossequio a una precisa norma degli statuti di Leventina i capifamiglia del villaggio riuniti in assemblea erano tenuti a designare un curatore entro otto giorni dalla morte, se il padre non aveva già provveduto ad indicare una persona di sua fiducia.² Ogni terra, cioè ogni vicinato, come si può riscontrare nei rispettivi archivi, aveva il suo Libro dei minori sin dal Seicento, in certi casi già nel Cinquecento, nel quale si possono leggere la verbalizzazione della designazione del curatore e la registrazione dei rendiconti biennali della sua amministrazione attraverso le iscrizioni effettuate dal console pro tempore o da un suo incaricato, che attestavano l'avvenuta presentazione dei conti all'assemblea dei vicini e la relativa approvazione.

Verso la fine del XVII secolo o nel corso del XVIII in Leventina è invalsa una nuova procedura, più sistematica e in pratica più snella, con la quale si rinunciava alla presenza di tutti i vicini convocati in assemblea per ricorrere a un più o meno ristretto numero di delegati, i cosiddetti deputati dei minori, che una volta eletti dall'assemblea e dopo aver prestato il giuramento prescritto restavano in carica per un lungo periodo, di solito fino alla morte.

Negli archivi dei due vicinati di Cornone e di Dalpe si trova la documentazione abbastanza completa e ordinata dei rendiconti dei minori di ben tre secoli, dal 1576 al XIX secolo, allestiti secondo un ben collaudato schema. Talvolta ci si imbatte in una registrazione più dettagliata comprendente anche l'inventario dei beni immobili e, più raramente, di quelli mobili. Le iscrizioni avvengono sempre per mano di uomini dello stesso vicinato dei minori, mai in ogni caso da parte del o dei curatori, siccome parte interessata. Non ho fatto una ricerca specifica sui rendiconti dei minori, né è mai stata effettuata da altri, tuttavia posso affermare di conoscerne un buon numero attraverso un sommario esame dei registri di alcuni vicinati leventinesi. Ebbene ciò che mi stupisce è che, dopo i tragici fatti del 1755 e il successivo giro di vite con l'imposizione del nuovo statuto di valle, più restrittivo, in pratica non c'è stata continuità, sia nell'allestimento degli inventari sia nella registrazione dei rendiconti delle curatele.

Infatti, dopo la nota ordinanza del 28 giugno 1754, gli inventari vennero eseguiti nel modo prescritto per lo più nei primi mesi del 1756, ma poi – come

¹ ADeg Fichengo, Calpiogna, li. 2 (1751).

Mario FRANSIOLI, Documenti inediti sulla rivolta leventinese del 1755, in Carte che vivono. Studi in onore di don Giuseppe Gallizia, a cura di Dino JAUCH e Fabrizio PANZERA, Locarno 1997, pp. 145–158.

Introduzione XXV

detto – tutto tornò apparentemente come prima, così che gli inventari particolareggiati della sostanza immobile del 1756 restarono unici.

Dagli inventari del 1756 risulta che le curatele di Dalpe erano ben 18, quelle di Cornone 6, per un totale di 24, un numero ragguardevole se si pensa che nel 1745 gli abitanti di Dalpe erano 254 e i fuochi 54!

Non tutti coloro che erano sottoposti a tutela erano fatalmente poveri. C'erano infatti le famiglie che, oltre ai beni situati in paese, possedevano alberi di castagno a Giornico o più lontano ancora. In un caso essi erano addirittura 36, una bella selva non c'è che dire. Ciò costituiva un indubbio elemento di ricchezza se si considera l'importanza determinante che le castagne avevano assunto nel passato per l'alimentazione umana.

Litigiosità o lotta per il pane?

Si potrebbe scrivere la storia dei litigi relativi al pascolo comune delle tre terre (Dalpe, Faido, Gribbio) o delle quattro terre (Dalpe, Faido, Gribbio, Chiggiogna) o quella relativa al godimento del bosco delle stesse tre e quattro terre. Più impegnativa quella sui rapporti tra Prato, Fiesso e Dalpe attraverso i secoli all' interno della vicinanza di Prato.

Oggi è difficile comprendere l'accanimento per qualche lembo discosto di pascolo, ma si deve pensare alle difficoltà di chi doveva riempire la mangiatoia delle proprie bestie, che a loro volta contribuivano al sostentamento della famiglia. Prima di valutare e giudicare, questa situazione è da tener sempre ben presente. Solo allora si può capire la lotta secolare degli antenati per lo spazio vitale, volta a tenere il più lontano possibile i confini della propria terra.

Il tempo e i soldi impiegati nel XIX secolo per stabilire la linea di confine tra Prato e Dalpe dalle parti di Scimadorél o più ancora per il possesso della sconosciuta Löita Bella dove oggi passano soltanto camosci e cervi, ma più nessuna capra e più nessuna mucca (non pensiamo al fieno di bosco), a noi fa rincrescere e fa scuotere il capo. Per noi è difficile capire, più difficile ancora giudicare, perché – si dice – i tempi e le situazioni sono cambiati. Ma questa è storia che non va giudicata con il nostro metro. Non solo quelli di Dalpe, di Prato o di Fiesso ma tutti quelli che in ogni paese dovevano vivere delle magre risorse agricole disponibili, per di più non sempre garantite per il variare delle annate, oltre che per l'alto numero delle bocche da sfamare, sapevano cosa poteva significare un gerlo d'erba, un mazzo di fieno in più o in meno, una bracciata in più o in meno nella mangiatoia, una mattinata o una cena in più o in meno al pascolo per le proprie bestie, per quelle della propria terra.

XXVI Introduzione

L'importanza del giuramento

Nel 1284 ebbe luogo la vertenza tra la vicinanza di Prato, in pratica i vicini di Cornone, e la terra di Faido, per la questione dei confini nel territorio di Plana Silva. Le parti contendenti, su istanza del console della vicinanza di Prato, elessero tre vicini di Faido e promisero, impegnando tutti i propri beni, di accettare il loro operato e di attenersi in perpetuo a quello che i delegati designati avrebbero stabilito. I tre uomini di Faido, impegnati a dichiarare la verità, prestarono solenne giuramento toccando il Vangelo e stabilirono i confini del territorio di Faido nella zona di Pianaselva (Plana Silva). Sono i confini che conosciamo oggi e lungo i quali sono poi sorte le siepi. Questo è un esempio tipico di come si risolvevano talvolta le vertenze nel lontano passato medievale, ricorrendo cioè a testimoni della parte avversa chiamati a giurare.

Per quanto attiene al territorio dalpese abbiamo altri due esempi, ambedue ancorati nei documenti e riflessi nella situazione territoriale di fatto, ma intrisi di tradizione e di leggenda. Il primo riguarda il tribolato confine tra l'alpe di Geira e quello dell' alpe La Piota fissato dal parroco di Chironico su proposta dei vicini di Dalpe e Cornone, così dice la tradizione raccolta a Gribbio e comprovata dai documenti, mentre il secondo caso è quello relativo ai confini del corte di Pian da Lèi tra l'alpe di Morghirolo e quello di Croslina nell'alta Val Piumogna.

L'estimo

Con estimo si intendeva l'insieme dei beni fondiari posseduti da ogni famiglia: campi, prati, orti, noci, castagni, ... il cui valore di stima era debitamente registrato nel Libro dell'estimo tenuto costantemente aggiornato. L'unità di misura dell'estimo in Leventina era la catta, suddivisa in mezzi e in quarti, corrispondente a un determinato valore, che poteva variare nel tempo. Il numero di catte di ogni famiglia, tante o poche a dipendenza della consistenza dei beni posseduti, serviva per stabilire alcuni oneri nei confronti della comunità, principalmente per imposte e tasse diverse, rode¹ o turni per le prestazioni quali la carica di saltaro e per i lavori comuni, per la roda del toro, del caprone, del montone e per eventuali altri oneri comunitari.²

Le prime attestazioni di estimo, risalenti al tardo XII secolo o all'inizio del XIII secolo (Milano 1211, Pavia 1228) presentano numerose oscurità nei criteri

Ottavio Lurati porta numerose attestazioni per dimostrare che il termine roda ha il costante significato di richiesta di lavoro obbligatorio e gratuito fatta dall'autorità ai privati per servizio pubblico (Ottavio LURATI, Dialetto e italiano regionale nella Svizzera italiana, Lugano 1976, pp. 60 sg.).

Nella Leventina le abitazioni sembra non venissero inserite nell'estimo.

Introduzione XXVII

di valutazione dei beni, peraltro molto variabili da un comune all'altro.¹ Nel comune di Leventina l'estimo è probabilmente stato introdotto nel Trecento. La prima citazione riguardante la vicinanza di Prato è del 1397 quando l'allora podestà di Leventina ne conferma i due stimadori pubblici in carica: Zanus dictus Bianchus de Prato et Jacobus de Canova de Cornono.² Nel periodo del baliaggio sottoposto a Uri l'organizzazione rimane identica. Ogni singola vicinanza elegge due stimatori che rimangono in carica praticamente a vita, ma devono essere approvati dal balivo che deferisce loro il giuramento.

Il Libro dell' estimo della vicinanza di Faido dell' anno 1700 illustra in modo esaustivo, anche se permane qualche dubbio d' interpretazione, la suddivisione delle proprietà tra le diverse terre della vicinanza, indicando il tipo di ogni fondo (campo, prato, orto) e l' ubicazione, molto utile per la toponomastica, in modo tale da avere un quadro dettagliato dei beni fondiari. Sarebbe molto interessante e istruttivo esaminarlo congiuntamente a un altro libro dell' estimo, quello della vicinanza di Giornico, gli unici due (a mio sapere) di tutta la Leventina ancora disponibili e compilati in modo completo. Purtroppo le esigenze di questa introduzione non mi permettono di addentrarmi in un esame minuzioso di questi strumenti di conoscenza assolutamente inediti, ormai rimossi dalla memoria collettiva.³ Mi limito a riportare qualche particolare desunto dalla documentazione della vicinanza di Prato, ancorché scarsa per il periodo in esame antecedente al 1800, non tralasciando qualche accenno alla situazione di altre località.

L'anno 1678 nel mese di aprile in Fiesso.

La gieneralle deghania di Fiesso hanno fatto magioranza di far fare di novo il loro estimo della loro deghania et far preciar tuti li fondi cioue pratti et campi et che siano preciati per il giuramento et anno deputato a far tal estimo li Signori Consiglier Gio. Giambone, Gio. Scolar, Antoni Sartor et il Console Pietro Bacho et me sotto scrito Giuratto Carlo Monte et che quello che da noij sud.ti sara fatto per il giuramento di tener per ratta et fermo et valido per anni dieci a venire cosi lestimo di detta dughania montano et sono Catte ottanta et tre quarti dico Catt n^o 80 q 3.

Item noij sud.ti habiamo fatto et ordinato che chi per lavenire vendera posesioni che siano alla valuta de scudi 30 devino pagar un quart di estimo sina a scudi 65 devino essar solo obligati à pagar un quart di estimo et esendo una vendita di piu soma dalli scudi 65 sina a scudi 120 pagara meza Catta di estimo,

Storia d'Italia, vol. VI, Comuni e signorie nell'Italia settentrionale. La Lombardia, diretta da Giuseppe GALASSO, UTET, Torino 1998, p. 423.

² MDT Lev., p. 619, nr. 425 (1397.IX.8).

Sull'estimo vedi Emilio Bontà, Anzonico, Bollettino Storico della Svizzera italiana (1950), p. 193 e (1951), p. 93.

XXVIII Introduzione

et se la vendita pasara de scudi 120 sina a scudi 165 pagara quarti tre di estimo, et se la vendita sara di piu soma de scudi 165 sina alli scudi 220 pagara una Catta et cosi seguitando alla ratta della vendita se sara davantagio ma se si vendera in mancho soma de scudi 30 non sia obligato a pigliar verun estimo stando che mezz quart non si puo fare pero facendo qualche patti in fra il venditore et compratore siano validi per tal estimo. Jo Carlo Monte ho scrito.

Questo documento del 1678 della degagna di Fiesso,¹ quasi contemporaneo alla convenzione di comunella del 1672, sembrerebbe contraddire le disposizioni allora in vigore in materia di rinnovo dell' estimo e pone qualche interrogativo. Avanzo l'ipotesi derivante dalla situazione della degagna di Fiesso, senza dubbio la più attiva nell' ambito dei trasporti e dove si concentravano preferibilmente i vicini provenienti dalle altre due degagne o da altre vicinanze. È chiaro che questa di Fiesso è una decisione unilaterale, presa forse nell' intento di spingere la vicinanza di Prato ad agire per aggiornare l'estimo in un periodo verosimilmente caratterizzato da molti trapassi di proprietà tra i vicini delle tre degagne, soprattutto in quella di Dalpe e Cornone e naturalmente in quella di Fiesso.

Dalla documentazione esistente negli archivi locali e in quello dell' Arcidiocesi di Milano (Fondo Tre Valli) sappiamo che l'estimo era sottoposto periodicamente a revisioni parziali o totali nell'ambito delle singole vicinanze, le sole competenti a decidere in merito. Così ad Airolo la lista dell'estimo vien fatta dai vicini da dieci anni in dieci anni, mentre a Prato l'estimo lo fanno ogni sette anni in circha et questo è per anticha consuetudine.²

Nella descrizione dei beni inventariati più che la superficie contava in primo luogo il valore di stima del singolo terreno. Dalla somma di tutti i beni si otteneva poi l'importo globale posseduto da ogni famiglia, importo che nell'elenco finale riassuntivo veniva poi computato in catte. Mentre a Biasca la singola catta (denominata tacca) corrispondeva a una determinata superficie, nella Leventina la catta assumeva un determinato valore in denaro espresso in scudi al corso della moneta locale. Finora ho trovato una sola indicazione anteriore al 1800 che fornisca il valore preciso della catta: 400 scudi relativo all'anno 1709. Verso il 1850, quando il sistema di valutazione era ancora

¹ ADeg Fiesso, li. 3, p. 41v (1678.IV).

Archivio arcivescovile, Milano, Fondo Tre Valli, vol. 59/271, Airolo 1639; vol. 54/213, Prato 1602. Nello stesso secolo troviamo però anche una delegazione di 12 uomini che comoda li bastoni del estomo per 12 anni (APatr Dalpe, cart. 109, 19.VI.1635).

³ Nel 1810 le catte della vicinanza di Prato erano così suddivise: degagna di Dalpe 234 ¹/₄ (46%), Prato 139 ¹/₂ (27,4%), Fiesso 135 ³/₄ (26,6%), per un totale di catte 509 ¹/₂ di superficie agraria (APatr Prato). Nel 1640 le catte della vicinanza di Prato erano 340 (Martirologio nuovo di Prato, 1640, p. 142. L'originale si trova in Archivio di Stato, Bellinzona, Fondo Brentani).

⁴ Pari a 25'708 metri quadrati. Cortese informazione del prof. G.P. Rossetti.

Introduzione XXIX

largamente usato, nella vicinanza di Prato la catta rappresentava un valore censuario di 600 scudi.¹

Questo fatto porterebbe a concludere che, ferma restando la superficie dei terreni, era il valore che veniva adattato all' eventuale rincaro in occasione delle revisioni periodiche attuate da ogni singola vicinanza. La questione per me resta comunque aperta, non avendo compreso bene il meccanismo del calcolo delle catte, che mi sembra variare da vicinanza a vicinanza e anche nel tempo. Per la stima si tiene conto tra l'altro dell'altitudine dei terreni e della loro maggiore o minore distanza dall'abitato.

Figure indispensabili per l'allestimento dell'estimo erano in primo luogo i deputati o periti componenti la commissione di stima (denominazione mia) designata dalla degagna. Nell'ambito delle sue competenze circoscritte al territorio degagnale, essa collaborava con i due stimatori della vicinanza, persone giurate che avevano l'ultima parola in materia di contestazione. Solo in casi eccezionali si ricorreva al misuratore, una specie di geometra ante litteram, raramente menzionato nei documenti.

Il pagamento delle taglie non interessava solo le comunità della struttura viciniale, ma riguardava anche la parrocchia, un'istituzione molto antica ben radicata e ben compenetrata, come si sa, con quelle della struttura viciniale.² Le taglie e i relativi oneri venivano registrati nel Libro novo della chiesa [parrocchiale] di San Giorgio di Prato allestito nel 1639, la cui pagina iniziale offre un'efficace sintesi sugli obblighi dei vicini verso la parrocchia.³

Non ritrovandosi quasi più, per l'antichità del libro vecchio, il conto delli pegni de censi, livelli, Calonica, luminera et altri fitti appartenenti tanto alla Chiesa Parochiale di S. Giorgio di Prato, quanto alli beneficij Curati di essa Chiesa, la vicinanza di detto luogo d'ordine de Superiori, ha elletto alcuni huomini a riveder li detti pegni, con autorità anche di farne metter di novo, con utilità però della Chiesa, il che da detti huomini è stato posto in essecutione.

Laonde essendosi in questa parte adempita la mente de Superiori, gl'huomini di detta Vicinanza di Prato hanno pregato me infrascritto Notaro a voler scrivere il presente libro nuovo, nel quale si contengono tutti li Censi, livelli, Calonica, luminera, et fitti aspettanti tanto alla detta Chiesa di S. Giorgio, quanto alli Beneficij Curati di essa Chiesa: avertendo però, che se bene tutta la Calonica della suddetta Vicinanza è scritta a questo libro; niente di meno ve n'è di due sorti, una si chiama Calonica di libro, et l'altra Calonica di bastone; per questa differenza, che la Calonica di libro è soma di tanti dinari, et si paga

Sulla causa amministrativa in grado d'appello tra Prato e Fiesso contro Dalpe, Tipografia Veladini & Co., Lugano 1857.

Paolo OSTINELLI, Il governo delle anime. Strutture ecclesiastiche nel Bellinzonese e nelle Valli ambrosiane (XIV–XV secolo), Locarno 1998.

³ AParr Prato, li. 8.

⁴ Bontà, Anzonico (vedi nota nr. 3 a p. XXVII).

XXX Introduzione

un sesino per ciaschuna Livra; et volendo alcuno debitore riscuotere o liberarsi bisogna sborsare una lira per ciascheduno sesino, che pagava di fitto.¹

La Calonica di bastone è la somma de tanta stara di biada, et si paga per ogni staro sesini 5, et volendo alcuno debitore scuotere bisogna sborsare Lire 1 per ogni sesino; talche per ogni staro viene a sborsare Lire 6. Li debitori poi che pagano in questo libro per commodita de lettori sono posti in lista nel seguente foglio, acciò si possa ritrovar con maggior facilità il partito d'ogn'uno. Si deve anche avertire, che tutti gli partiti del libro vecchio sono trasportati a questo libro nuovo, né si potrà più alcuno servir del libro vecchio, eccetto per vedere quale fosse la Calonica di libro, et quella di bastone.

Il bosco

Allo scopo di evitare confusioni nell'interpretazione degli ordini conviene dare qualche breve informazione di carattere generale sul bosco, che un tempo non veniva definito con gli stessi termini e con gli stessi intenti di oggi.² Prima del XIX secolo per bosco si intendevano solo le agglomerazioni di conifere di proprietà collettiva; infatti le piante decidue nel loro insieme e la boscaglia non venivano considerate bosco, anche perché solitamente costituivano una superficie limitata ai margini del territorio lavorato, tra i prati magri molto estesi ma sempre falciati per necessità ogni anno.

Il bosco come tale era suddiviso in faure e boschi di mercanzia, cioè boschi il cui legname poteva essere destinato alla vendita. Nel XIX secolo è invalso il criterio di suddividere i boschi in categorie a seconda della loro qualità e dell'ubicazione:

- le faure intoccabili (impropriamente dette boschi sacri);³
- i boschi di prima classe, di seconda classe ecc., così precisati nei primi regolamenti patriziali e passati al vaglio della competente autorità alla luce delle nuove leggi federali e cantonali che hanno limitato alquanto l'autonomia di cui godevano le precedenti comunità viciniali in materia di sfruttamento dei boschi.
- Un sesino per ciascuna lira data in prestito, che corrisponde al tasso del 5%. Sesino, moneta del valore di 6 e successivamente di 8 denari coniata da numerose zecche italiane fra il XIV e il XVII secolo (Salvatore BATTAGLIA, Grande Dizionario della Lingua Italiana, vol. XVIII, UTET, Torino 1996, p. 789); sesin, moneta di poco valore, mezzosoldo (Francesco CHERUBINI, Vocabolario milanese-italiano, Milano 1839).
- ² Sul bosco vedi Mario FRANSIOLI, Dalpe. Storia e immagini di un villaggio alpino e dei suoi dintorni, Dalpe 2002, pp. 50, 238.
- ³ Lurati, Dialetto e italiano, p. 159. Vedi anche la voce bosco sacro, Dizionario storico della Svizzera, vol. II, Locarno 2003, p. 556.

Introduzione XXXI

Le faure esistenti nel territorio della vicinanza di Prato, ripartite fra le varie comunità, dimostrano che l'antica classificazione dei boschi era simile a quella delle altre comunità leventinesi. Per quanto riguarda i due abitati di Dalpe e di Cornone, la peculiarità delle rispettive faure consisteva quasi unicamente nel fatto di costituire una riserva di legname, mentre era invece assente la funzione di bosco protettore, predominante altrove, poiché i due villaggi non avevano la necessità impellente di essere protetti contro gli scoscendimenti e le valanghe. Perciò il loro aspetto saliente, considerata la relativa estensione, era la disponibilità di legname d'opera da destinare ad uso interno, per servirsi di un'espressione introdotta nei regolamenti patriziali dell'Ottocento, che indicava il legname di qualità adatta per soddisfare le esigenze dei singoli vicini, i quali erano in ogni momento e per ogni evenienza certi di poter disporre di tutto il legname di cui abbisognavano praticamente quasi senza restrizioni, sempre naturalmente nell'ambito delle richieste fondate sull'effettiva necessità debitamente accertata. Ciò risulta chiaramente anche dalla raccolta degli ordini. Come conseguenza di tale situazione fortunata appare evidente anche la disponibilità di legname destinato alla vendita, il cosiddetto legname di mercanzia. Risulta documentato dai tagli rilevabili dai rispettivi contratti di vendita. Spiace che dai conti della degagna e della vicinanza non si possano desumere elementi utili sull'impiego dei capitali ricavati dalle vendite.1

Terreni privati

Si sa che il terreno pianeggiante favorisce l'uso del carro e perciò viene eliminata o limitata la necessità di costruire stalle (o rustici) entro un raggio relativamente ristretto dall' abitato, riducendo quindi in modo drastico il numero di edifici da adibire per la raccolta e lo spargimento del letame o per riporre il foraggio, la cui quantità è determinata dall' altitudine e dalla durata della stabulazione invernale. Infatti più si va in alto più aumenta la superficie da falciare per il mantenimento di una mucca; in altre parole se al piano per una mucca occorre una determinata superficie per produrre il fieno necessario, in montagna la superficie aumenta di molto, e aumenta pure il lavoro per ottenere la stessa produzione.

Un'azienda agricola piccola e frazionata

In agricoltura, in molte regioni d'oltralpe si verifica una situazione caratterizzata da una fattoria con un ampio terreno circostante, ubicata in modo indipendente sia rispetto alle altre aziende, sia rispetto al nucleo abitato.

Al tempo del baliaggio per i tagli dei boschi occorreva l'autorizzazione preventiva dell'autorità urana, che prelevava una percentuale sul ricavo lordo.

XXXII Introduzione

A Dalpe e a Cornone, come in tutti gli altri villaggi montani delle valli ticinesi, ogni contadino doveva possedere, in genere come proprietario, più stalle (meglio sarebbe dire parti di stalla) e un numero più o meno grande di appezzamenti prativi, quasi sempre piccoli (specialmente quelli migliori), ripartiti nelle varie località della zona prativa situata attorno al villaggio. In altre parole il contadino (e lo erano tutti) possedeva una stalla, o parte di una stalla nel villaggio (detta stalla da casa, técc da c'è), e altre nei rispettivi luoghi dove deteneva un certo numero di parcelle che producevano un quantitativo di fieno sufficiente per un periodo limitato di tempo, al massimo per un mese o poco più: dunque una a Cléuro, per esempio, una a Vidrésc', una a Val o in Campian e via di seguito. In aggiunta a queste proprietà il nostro contadino-tipo possedeva una cascina-abitazione, spesso in comproprietà, e alcuni piccoli prati nel maggengo di Piumogna. Questi ultimi gli permettevano di ricavare fieno supplementare per il consumo invernale, da trasportare al villaggio con la slitta.

La stalla era sempre di piccole dimensioni, e raramente era posseduta per intero: quasi sempre solo metà o una frazione più piccola, una quèdra, un cilandro o ancora meno. Di conseguenza la ripartizione del fienile (la parte superiore, zórint) e dei posti del bestiame al piano terra (zótint) era complicata e poco razionale. Lo sfruttamento della stalla vera e propria per il bestiame poneva poi dei problemi pratici in quanto doveva essere occupata dai rispettivi proprietari in modo da non intralciarsi, quindi per periodi successivi e non contemporaneamente, cosa che sarebbe stata quasi impossibile, nonostante il numero ridotto di bestie.

Esempi di frazionamento dei terreni

A complemento dell' erba brucata al pascolo, alle mucche lattifere tenute a casa durante la stagione dell' alpeggio e prima di salire al maggengo, si metteva nella mangiatoia una buona gerlata di erba fresca, che si falciava in Quartinasc, zona prativa umida e grassa e quindi precoce, che si estende sotto le case di Dalpe fino al torrente Piumogna, u Tasin, come viene denominato nella parlata locale. Una zona poco adatta alla coltivazione e al fieno, ma che permetteva un provvidenziale sfalcio ripetuto per parecchie volte durante l'estate.¹ La superficie globale approssimativa di questi prati da erba dalpesi era di 25'000 metri quadrati, suddivisi in 150 piccole parcelle di 165 metri quadrati ciascuna in media, una superficie esigua che dà l'idea del frazionamento quale era attorno al 1950 alla vigilia del raggruppamento dei terreni.²

¹ Come anche nella zona sotto l'abitato di Cornone.

² Un'altra prova del fitto frazionamento nella zona di Quartinasc è data dalla presenza dei termini di confine resi visibili con un bastoncino o con una pietra. Ne ho contati ben 400.

Introduzione XXXIII

Un'altra zona di appezzamenti dalla superficie molto ridotta era fatalmente quella campiva pianeggiante di Campagna a sud dell'abitato, che ben si prestava a ogni tipo di coltivazione, in particolare a quella dei cereali come è dimostrato dalla presenza della fitta schiera delle rascane. Se la zona di Quartinasc fu un esempio di frazionamento di appezzamenti prativi destinati alla produzione di erba fresca da foraggio, quella di Campagna invece fu un esempio di frazionamento spinto dei campi coltivati a segale e a patate.

Durante l'epoca del dominio urano ci fu qualche tentativo di combattere il fenomeno del frazionamento dei terreni indubbiamente penalizzante. Mi sono noti quello (proposto a titolo personale) del parroco di Airolo all'inizio del Seicento e quello ufficiale del governo urano intimato nel 1790 attraverso un'ordinanza sovrana alle vicinanze leventinesi. Un tentativo valido in teoria, ma che non poteva avere alcun successo in pratica per tutta una serie di motivi fondamentali. Infatti fu totalmente ignorato, e non poteva essere altrimenti: era contrario ai principi sanciti dagli statuti di Leventina e ben radicati nella popolazione per quanto riguardava la dotazione dei figli e soprattutto la ripartizione dell'eredità, che doveva avvenire in modo equo fra tutti i figli, i campi soprattutto, secondo i principi dell'antico diritto romano e non secondo quello del maggiorasco germanico.

C'era poi tutta una serie di ostacoli di natura pratica che rendeva impossibile l'applicazione del principio, in sé ottimo, volto a impedire il frazionamento dei terreni prativi e soprattutto di quelli campivi. Ne cito alcuni: le diversità orografiche e di fertilità dei terreni con le relative difficoltà di lavorazione, dovute anche all'assenza di strade praticabili, alla concimazione non omogenea, alla lontananza dall'abitato e dai pascoli con i problemi relativi posti dall'osservanza dovuta agli ordini viciniali. Non da ultimo contava anche l'esposizione al sole.

I campi

Oltre agli appezzamenti prativi, ogni famiglia, chi più chi meno, possedeva qualche campicello ove coltivare per il proprio consumo patate, segale, orzo, avena, talvolta anche frumento, in epoca più vicina alla nostra; nel passato più lontano anche rape, lino e canapa. I campi erano concentrati nei terreni pianeggianti adiacenti agli abitati, in quelli più ricchi di terra e di humus, lavorati e concimati a lungo attraverso i secoli e perciò più fertili, più facili da lavorare, più vicini e meglio sorvegliati. Però non tutti i terreni pianeggianti erano lavorati a campo; bisognava rispettare anche le esigenze della rotazione. Proprio perché erano ubicati nei pressi degli abitati, i campi non potevano essere grandi, poiché la superficie coltivabile era piuttosto limitata e per forza di cose ripartita fra tutte le famiglie. Non era nemmeno immaginabile che tutta la zona dei campi migliori, denominata a Dalpe proprio Campagna apparte-

XXXIV Introduzione

nesse a poche famiglie o addirittura a una sola. Una cosa assurda, almeno per il passato. Solo qualche mente distratta o poco informata, qualche burocrate da tavolino, poteva concepire e propugnare da noi l'assegnazione di parcelle grandi, adatte per una lavorazione "razionale" con l'aratro e quindi più redditizia. Si è dovuto attendere la fine dell'agricoltura tradizionale con la definitiva eliminazione della campicoltura. Nei lontani tempi passati non si sarebbe potuto attuare il raggruppamento generale dei terreni quale è stato concepito e realizzato negli anni Cinquanta del XX secolo.

I pascoli

A proposito del pascolo, bene comunitario di importanza primordiale, va detto che esso si può classificare in tre categorie distinte: il pascolo ubicato nei pressi del villaggio (pascolo da casa); il pascolo del maggengo; e il pascolo dell'alpe.

Il pascolo collettivo effettuato d'autunno sui prati di proprietà privata – il traso – non rientra nelle categorie citate, per ognuna delle quali vigeva un diverso sistema di sfruttamento.

Il territorio giurisdizionale di una vicinanza leventinese, costituita da otto-dieci o più villaggi o terre, è così suddiviso:

- 1) in basso, sul fondovalle o sui terrazzi dei versanti, si trovano i villaggi, ognuno dei quali è attorniato dai prati e dai campi privati. Ad ogni villaggio corrisponde il suo vicinore;
- 2) sopra i villaggi ci sono i monti o maggenghi o cassinarésc con i rispettivi prati privati e i pascoli;
- 3) più in alto stanno gli alpi, gestiti con il sistema delle bogge.

Il vicinore (visnéi) è il territorio giurisdizionale, la saltarescia di un vicinato. Oltre alla zona dei terreni privati e al bosco protettore o riservato (la faura), esso comprende il pascolo da casa, separato e distinto da quello del maggengo e dell'alpe, frequentato dal bestiame bovino custodito di solito dal rispettivo proprietario, il quale lo riconduce alla sera nella stalla principale situata nel villaggio.

I termini maggengo, monte, cassinarésc in Leventina sono sinonimi, e indicano la stazione intermedia tra il villaggio e l'alpe ove il bestiame e i rispettivi proprietari soggiornano nei mesi di maggio/giugno e settembre/ottobre, cioè prima del carico degli alpi e dopo il loro scarico.

Il pascolo comune o pezza comune è un appezzamento di proprietà pubblica che, per circostanze varie qui non esaminate, non ha potuto essere attribuito di comune accordo all'una o all'altra delle parti interessate. Nel corso dei secoli, forse già anteriormente alla divisione generale degli alpi avvenuta nel 1227, le pezze comuni pascolive, per ovvi motivi, sono state progressivamente eliminate, specialmente quelle appartenenti alla giurisdizione di due vicinanze.

Introduzione XXXV

Per tornare alle suddivisioni cui si è accennato, occorre dire che si riscontrano tutte le combinazioni di pezze o pascoli comuni: tra villaggio e villaggio, cioè tra vicinore e vicinore; tra villaggio (vicinore) e maggengo; tra maggengo e maggengo; tra maggengo e alpe; tra vicinore e alpe; tra alpe e alpe.

Anche nei boschi si possono riscontrare le pezze comuni. Le liti circa i confini e le pezze comuni, mosse da interessi contrastanti facilmente intuibili e comprensibili sono state tante e tali da riempire gli archivi. Gli archivi locali conservano infatti molti documenti riguardanti le controversie avvenute nel corso dei secoli, sin dal Medioevo, circa i confini giurisdizionali, confini che ora sono pressoché tutti definiti nell'ambito del registro fondiario definitivo, mentre sono pochissimi i casi tuttora in sospeso.

La campagna situata attorno a Dalpe, in rapporto a quella di altri villaggi di montagna, ha una superficie più vasta e omogenea, relativamente più comoda e più facile da lavorare. Il dislivello tra il punto più alto e quello più basso supera di poco i 200 metri (si va da 1100 a 1300 m.s.m.), per una superficie prativa globale che al tempo degli ordini era di 200–250 ettari. Di questo bisogna tenere conto sia per la genesi degli ordini che per le trasgressioni. È pure da considerare il facile accesso ai vasti pascoli da casa (denominati In Sü e In Sgiü) e al maggengo in Val Piumogna, che dista 20–30 minuti. Da tener presente inoltre la conformazione e la disposizione dei coltivi tra i due villaggi di Dalpe e di Cornone, per i quali in pratica non c'è soluzione di continuità e vige anzi la commistione tra i beni delle rispettive famiglie dovuta a fattori ereditari e familiari, nel senso che famiglie di Dalpe sono proprietarie nel territorio di Cornone e viceversa, senza che questo fatto crei situazioni di conflitto dovute alle due differenti saltaresce, almeno nelle questioni derivanti dalla lavorazione dei terreni e dal pascolo.

I maggenghi

In primavera si saliva sul maggengo di Piumogna dopo che era stato dichiarato aperto da un' assemblea che decideva una volta sentiti i tre consoli, quello della degagna e quelli dei due vicinati. Ciò avveniva al più tardi verso il 10 giugno. Nel periodo da San Giovanni Battista fino alla fine di giugno nei tempi passati il pascolo era vietato sugli alpi. Il loro carico avveniva il primo luglio, giorno in cui il maggengo doveva essere abbandonato, poiché veniva dichiarato tenso, cioè chiuso al pascolo allo scopo di preservare l'erba ricresciuta per il periodo successivo allo scarico degli alpi, fissato al 15 settembre.

Gli alpi

Fino all'inizio del XII secolo tutti gli alpi della valle appartenevano al comune di Leventina, che ne gestiva lo sfruttamento in una con le comunità viciniali della

XXXVI Introduzione

valle. Come è noto il comune di Leventina comprendeva allora anche buona parte del versante destro della Riviera e, forse, in precedenza, anche quello sinistro. Poi avvenne quella che si è soliti definire la divisione degli alpi,¹ la cui prima tappa venne conclusa nel maggio 1227 con l'assegnazione di ogni singolo alpe a una delle vicinanze costituenti l'allora comune di Leventina. La divisione venne attuata verosimilmente nel rispetto di alcuni criteri che si possono così sintetizzare: equità, prossimità, consistenza demografica delle vicinanze e compensazione. Quest' ultima si verificò per esempio con l'attribuzione di alpi della Val Bedretto alle vicinanze della Media e Bassa Leventina, le quali, per ragioni geografiche e orografiche, non ne avevano a sufficienza, mentre i relativamente pochi vicini della Val Bedretto, ricca di alpi, ne avevano ben oltre il loro normale fabbisogno.

Nella parte bassa della Val Piumogna, fin dopo il 1880, l'alpe di Geira (o Gera) circondava pressoché totalmente il territorio del vicino maggengo. Fare il pastore in Geira era un lavoro impegnativo che non dava tregua, sia per le compenetrazioni territoriali tra prato e pascolo, cioè tra maggengo e alpe e le rispettive modalità di sfruttamento, sia per la presenza dei pascoli comuni e delle siepi, insolitamente lunghe queste ultime e complicate, tali da doverle rimettere in sesto ad ogni primavera e soprattutto da tenere d'occhio durante il pascolo nel tempo dell'alpeggio.

Le divergenze riguardanti la delimitazione del pascolo tra maggengo e alpe e persino tra pascolo da casa e alpe perdurarono a lungo tra il XIV e il XVIsecolo, cioè fino alla definizione concordata in via bonale o sancita in via giudiziaria.

Una zona relativamente vasta della Val Piumogna porta il nome di Préi Médéi, toponimo rivelatore dell' origine della zona prativa, perlomeno dell' uso iniziale che ne facevano i vicini della vicinanza di Prato utenti del maggengo di Piumogna. Si tratta di prati piuttosto comodi, a bassa altitudine (1400 m.s.m.), che in origine dovevano costituire un grande appezzamento di proprietà comunitaria che, si suppone, i vicini godevano dopo essere stati bonificati in seguito a una lunga azione collettiva nell'ambito dei lavori comuni promossi dalla degagna di Dalpe e Cornone. L'assegnazione ai singoli vicini doveva avvenire a turno o all'incanto per un determinato periodo prefissato e limitato nel tempo. Secondo l'uso consuetudinario, alla scadenza di ogni turno, gli appezzamenti venivano riassegnati e così si andò avanti per generazioni e generazioni già a partire dal Medioevo. L'unica memoria che rimane è proprio solamente legata al termine divenuto toponimo, che ne spiega inoppugnabilmente l'origine e la destinazione. A un certo momento, se ne è perso completamente il ricordo, gli appezzamenti (lavorati e falciati ogni anno) sono divenuti di proprietà privata a tutti gli effetti. Nel 1935 il patriziato di Dalpe li acquistò e li ridusse a pascolo come parte integrante del vicino alpe di Geira, nel quale erano

MDT Lev., pp. 32–35, nr. 9 (1227.V.23). Karl MEYER, Blenio und Leventina von Barbarossa bis Heinrich VII, Luzern 1911 [trad. it. Blenio e Leventina da Barbarossa a Enrico VII, Bellinzona 1977].

Introduzione XXXVII

già stati incorporati i Prati di Geira (1883) e il Prato della Monda (1919), situati più o meno alla stessa altitudine.

La storia degli alpi della vicinanza di Prato è caratterizzata dai fatti qui sotto elencati, applicando un criterio cronologico non rigoroso e incompleto. Essa prende avvio dall' atto di divisione generale degli alpi per concludersi agli inizi del XIX secolo. Per le questioni di dettaglio si rimanda agli ordini che riflettono l' evoluzione storica, a prescindere dalla conoscenza dell' uso consuetudinario per quanto concerne il funzionamento delle bogge, elemento indispensabile per il buon governo dell' alpe ben noto a tutti i vicini boggesi. 1

- 1227 Divisione degli alpi. Alla vicinanza di Prato vengono globalmente attribuiti i tre alpi della Val Piumogna (Geira, Lambro, Morghirolo) e quelli sopra Prato e Fiesso (Cadonico, Tremorgio) con i rispettivi corti. Anche il piccolo alpe di Pesciora nella Val Bedretto è assegnato alla vicinanza di Prato.
- 1229 Si procede a una prima suddivisione interna alla vicinanza: la degagna di Dalpe e Cornone rinuncia al corte di Campolungo e agli alpi di Tremorgio e Pesciora a favore delle altre due degagne.²
- 1284 Sono sfruttati i pascoli più alti della Val Piumogna, quelli sopra il lago di Morghirolo (i più alti del Ticino), contesi fra la degagna di Dalpe e Cornone e la degagna di Gribbio appartenente alla vicinanza di Chironico.
- 1323 Divisione interna alla vicinanza di Prato riguardante gli alpi e i maggenghi assegnati alle due degagne di Prato e Fiesso.³
- XIII–XV secolo La degagna di Dalpe e Cornone riscatta alcuni diritti privati sugli alpi della Val Piumogna.
- XVI secolo Definite in sede giudiziaria le questioni fra la degagna di Dalpe e Cornone e quella di Gribbio riguardanti i confini fra Geira e La Piotta, e quelli fra Morghirolo e Croslina.
- 1534 Nella nuova divisione interna circa il godimento degli alpi sopra Prato, la degagna di Dalpe e Cornone sceglie di avere Figiocco e Cadonighino (Cadoni Piccolo) così che a Prato spettano Cadonico (Cadoni Grande) e Campolungo.
- 1545 Sancito il criterio di assegnare il diritto d' alpe esclusivamente ai viciniboggesi che svernano il bestiame bovino con il fieno prodotto nei prati della giurisdizione (saltarescia) degagnale, vietando quindi l'acquisto o la produzione di fieno da importare a Dalpe-Cornone.
- XVI–XVII secolo I vicini dalpesi residenti in loco sono preoccupati dal numero dei loro convicini trasferitisi nelle altre due degagne, soprattutto in quella di Fiesso, dove a un certo momento risiedono ben 27 vicini

L'autore di queste note ha in preparazione la redazione scritta di tale regolamento basato sulla tradizione orale ancora viva attorno al 1950.

² MDT Lev., pp. 43 sg., nr. 13 (1229.VI).

³ MDT Lev., pp. 150–152, nr. 119 (1323.VIII.29).

XXXVIII Introduzione

dalpesi evidentemente allo scopo di meglio usufruire dei vantaggi offerti dalla strada di transito del San Gottardo. Sull' alpe di Morghirolo vengono estivati anche i cavalli unitamente alle bestie bovine.

- XVII secolo A metà circa del secolo gli alpi della Val Piumogna vengono ceduti in affitto a valmaggesi per un periodo limitato. Ne nascono contestazioni per motivi sconosciuti.¹
- 1672 Convenzione di comunella *conclusa fra le tre* degagne *della* vicinanza *di Prato*.

Già nel Medioevo, se sussistevano proprietà o diritti di pertinenza privata nell'ambito dei pascoli alpestri (retaggio forse di antiche situazioni di tipo feudale?) era cura delle comunità locali di riscattarli per renderli di dominio comunitario e perciò inalienabili. Così la degagna di Dalpe e Cornone nel Trecento riscattò diritti privati² attinenti all' alpe di Geira, del quale si può dire che diventò totalmente dalpese verso la fine del Quattrocento, a prescindere dalle controversie con la degagna di Gribbio circa i confini degli alpi La Piotta e Croslina concluse in via bonale o giudiziaria nei secoli XV e XVI.

La convenzione o atto di comunella del 1672

In base agli ordini del 1545 un vicino di Dalpe o di Cornone che andava ad abitare fuori dalla degagna poteva godere dei diritti connessi all'appartenenza alla propria degagna solo in ragione dei beni privati che egli possedeva a Dalpe o a Cornone. Infatti quelli che aveva fuori dalla degagna, anche se entro i confini della vicinanza, cioè a Prato o a Fiesso, non entravano in considerazione per il godimento del maggengo o dell'alpe. Questi ordini, di importanza primordiale, furono riconfermati nel 1604 e nel 1613 dal consiglio di Leventina e sono poi andati perduti, così si diceva, o più semplicemente ignorati, forse per effetto della peste del 1630 che deve aver influito sull'andamento della vita comunitaria.

Soprattutto nel XVII secolo, ma già in precedenza, parecchi vicini dalpesi avevano portato la loro residenza fuori dalla degagna, a Prato e a Fiesso, taluni vendendo magari i beni che possedevano a Dalpe o a Cornone: campi, prati, stalle e forse anche la casa. Tra i motivi vanno citati, in ordine di tempo, lo spostamento della mulattiera sul versante opposto della valle e, più ancora, la costruzione della nuova strada, quella cosiddetta urana, attraverso la gola del Monte Piottino e la conseguente apertura del Dazio Grande nel 1561 che spinsero ancor più i somieri a stabilirsi sul fondovalle. Nel 1670 ben 27 vicini dalpesi con le relative famiglie, un numero impressionante, se paragonato al

² Un esempio lo troviamo in MDT Lev., p. 371, nr. 297 (1368.I.13).

È forse in seguito ai litigi sorti in margine a questi fatti che gli statuti di Leventina del 1656 vietano tassativamente di fitare via gli alpi alli Valmagioni?

Introduzione XXXIX

numero degli abitanti stabili, dimoravano a Prato o a Fiesso. Essi continuavano tuttavia a usufruire dei beni comuni come i loro convicini abitanti a Dalpe, cosa che generava preoccupazioni e contestazioni.¹ Il ritrovamento, avvenuto nel 1670, degli ordini citati, provocò un colpo di scena poiché, in base a questi, i vicini dimoranti fuori della degagna venivano a perdere i diritti legati al vicinato paterno. Nacque allora una violenta lite tra i vicini abitanti a Dalpe e quelli abitanti di là dall'Orello (oltre il dosso che separa Dalpe da Prato). I primi volevano il rispetto degli ordini, mentre i secondi ne contestavano la validità, in quanto non più in sintonia con i tempi. Portata la causa davanti ai tribunali vallerani, questi proposero una transazione, nel senso che gli ordini del 1545 dovevano essere osservati in avvenire e che i forensi o forestieri potevano conservare il vicinato con i relativi diritti. Ma ambo le parti non riconobbero questa sentenza e ricorsero all' istanza superiore. Infine, dopo due anni di laboriose trattative, si venne a un accordo definitivo. I degagnesi di Dalpe-Cornone fecero queste tre proposte:

- 1. mettere nuovamente in comunella tutti i beni della vicinanza, come nei tempi antichi;
- 2. oppure deputare due uomini per degagna, incaricati di ripartire il bestiame delle singole degagne a seconda della capienza degli alpi;
- 3. oppure stare agli ordini del 1545.

La prima proposta trionfò. Quindi nel 1672 si arrivò all' atto di comunella fra le tre degagne. Ecco cosa si legge in merito in una sentenza del 1758:

Mentre la generale vicinanza di Prato composta di tre dugagne e teritori, cioè Prato, Fiesso e Dalpe avendo per molti anni, e volte, e per varie cagioni tra esse loro litigato specialmente a causa delli vicinati trasportati da una degagna all'altra per la proprietà, godimento e giurisdizione delle alpi, monti e pascoli e boschi, ed essendo finalmente tutte e tre le suddette degagne ormai stanche, à persuasione di vari signori d'Urania, amanti della pace e del bene di loro sudditi, si sono rissolti ad una vicendevole pace ed unione l'anno 1672 con mettere in perpetuo tutte le loro respettive alpi, monti, pascoli, boschi e visinari, senza eccezione ne riserva alcuna in fraterna comunella, ed universale ugualità di giurisdizione e comune godimento ed utilità ed usufrutto.²

Questa comunione di beni durerà fino alla scissione della vicinanza in patriziato di Prato e patriziato di Dalpe, sancita nel 1866 al termine di una lunga e dispendiosa lite.

Invece di scindere la degagna esistente di Dalpe e Cornone in due nuove distinte degagne, cioè la degagna di Dalpe e Cornone in Monte e la degagna di

Già nei secoli precedenti erano parecchi i vicini dalpesi che dimoravano a Fiesso o a Rodi pur continuando a usufruire dei diritti di godimento nella degagna di cui erano originari, in particolare quelli relativi agli alpi. Forse permaneva vivo il ricordo dei due fratelli de Rodigo che avevano ben dodici figli maschi (APatr Dalpe, perg. 61 (1567.VIII.18).
 APatr Dalpe, cart. 356 (1758.VI.3).

XL Introduzione

Dalpe e Cornone in Piano, *come fecero le* degagne *della* vicinanza *di Faido, in particolare quella di Osco, i dalpesi escogitarono una soluzione diversa in una con la* vicinanza *di Prato adottando nel 1672 la* convenzione di comunella.¹

Parallelismi tra il diritto d'alpe e il diritto di soma

Oggetto	Diritto d'alpe	Diritto di soma
Proprietà o gerenza	Degagna	Degagna
Luogo	Alpe	Longerio: tratto di strada riservato a ogni vicinanza da una sosta all' altra
Ente	Boggia	Corporazione o gruppo di somieri o mulattieri
Responsabile	Console della boggia	Partitore (o Teiler ad Airolo) Console della mercanzia
Compiti principali	Assunzione degli alpigiani, pe- satura e ripartizione dei latticini in proporzione della produzione, conto spese e relativo incasso in proporzione dei capi di bestia- me. Pagamento del salario al personale	Responsabile delle merci in transito, del peso delle some o carichi; far rispettare i turni tra i somieri. Deve collaborare con il forlettaro
Durata	Un anno, rieleggibile	Tempo indeterminato per il console, per il forlettaro durata del contratto d'appalto
Aventi diritto	Vicini di una degagna, denominati boggesi	Vicini di una degagna disposti a prestare servizio come somieri
Condizioni	Iscrizione (boggiamento) delle	Possedere animali da soma (cavallo, bue, mulo). Iscrizione presso il responsabile entro una data prestabilita
Periodo	Una stagione d'alpeggio o più	Un anno intero al minimo

Altrove in Leventina, come ad Airolo e a Quinto, vennero applicate altre soluzioni, cui ho già avuto modo di accennare (vedi Mario Fransioli, Momenti di storia airolese, in AA.VV., Airolo: il borgo ai piedi del San Gottardo, da secoli luogo di passaggio fra il nord e il sud delle Alpi, Bellinzona 1992, pp. 77–158).

Introduzione XLI

Oneri Manutenzione di pascoli, sentie- Per tutti i vicini: manutenzione

funzionamento della boggia

ri, cascine, spargimento di leta- della mulattiera, interratura me. Per i lavori comuni possono (spargimento di terra o sabbia) essere chiamati tutti i vicini. durante l'inverno. Solo per i so-Oltre alle norme scritte degli or- mieri: versamento di una quota dini, i boggesi devono rispettare per ogni soma portata; obbligo il regolamento non scritto sul di trasportare malati e poveri. Sono riservate le condizioni d'appalto con il forlettaro

Diritto Ereditario, inalienabile Ereditario, inalienabile

Rendiconto Il console redige il pastorescio, Modalità note solo per qualche approvato dai boggesi: non è degagna; i rendiconti annuali,

sottoposto all'approvazione delsalvo eccezioni, non erano depola degagna e quindi non si trova sitati nell'archivio. La vicinanza nell' archivio della degagna di Prato conserva solo qualche

conto sommario

Proventi Ripartizione dei prodotti dell'al- Ripartizione del provento netto pe fra i rispettivi boggesi fra i vicini della degagna

I trasporti

A giudicare dalla sola raccolta degli ordini pervenuti fino a noi, sembrerebbe che l'esercizio della someggiatura da parte dei dalpesi, cioè dai vicini della degagna di Dalpe e Cornone, sia stata cosa di poco conto. Infatti in tutta la massa degli ordini via via adottati se ne trovano pochissimi che trattano dei trasporti, sebbene uno sia assai significativo. 1 Ma le cose non stanno così, come si cerca di evidenziare con la sintesi qui di seguito. L'antica mulattiera del San Gottardo durante i primi tempi dell'apertura attraversava il territorio dalpese, dove sussistono tuttora resti ben visibili. A metà circa del XIV secolo il tratto dalpese, tutto sul versante destro della valle, venne abbandonato e il nuovo tracciato da Faido al Piottino fu spostato sul versante sinistro per decisione dell'autorità sotto la spinta dei principali utenti, i mercanti d'Alemagna e quelli di Milano.² Infatti l'arbitrato del 1396, sancito dopo un lungo litigio che vide coinvolte le due vicinanze contigue di Faido e Prato, tenne nel debito conto le difficoltà del superamento della gola del Monte Piottino lungo il versante destro a causa del forte dislivello tra Faido e il pianoro di Dalpe e Cornone, e della conseguente perdita di tempo che comportava. Lo spostamento del percorso dal

Si tratta dell'ordine nr. 254 (1600. VII. 9).

Mario FRANSIOLI, Il superamento delle difficoltà naturali. Il caso del Piottino, Il nostro paese 222 (ottobre 1994). Vi sono riportate anche altre indicazioni bibliografiche dettagliate. Sullo stesso argomento, in particolare sull'antico ponte medievale di Cornone, vedi FRANSIOLI, Dalpe, pp. 87 sg., e Giorgio BELLINI, Le vie storiche al Piottino, Berna 1990.

XLII Introduzione

versante destro a quello sinistro, e soprattutto l'attribuzione del longerium a favore della vicinanza di Faido, ebbero sul piano locale notevoli conseguenze per i secoli successivi: la vicinanza di Faido vide di molto incrementati i benefici diretti e indiretti derivanti dalla strada, a scapito di quella di Prato e specialmente della degagna di Dalpe e Cornone, ormai quasi completamente tagliata fuori dal traffico.

L'arbitrato del 1396 esplicò per lungo tempo i suoi effetti negativi per la vicinanza di Prato, tant' è vero che i rapporti con quella di Faido alla fine del Settecento e anche all'inizio dell'Ottocento si conformavano ancora alle sue decisioni iniziali.

Sull'esercizio dei trasporti lungo la Leventina rimando per brevità all'esauriente articolo apparso sulla rivista Archivio Storico Ticinese. 1 Qui aggiungo alcune notizie inedite fondate sulla documentazione reperibile negli archivi leventinesi, compresi alcuni ordini, che contribuiscono a rendere più completa la conoscenza del problema. L'articolo 63 degli statuti del 1656 e l'articolo 53 degli statuti del 1755 chiariscono le modalità generali del diritto di soma in quanto attribuiscono tale diritto a ognuna delle vicinanze leventinesi.

Parrà strano che sono più numerosi, sempre nell'ambito della documentazione d'archivio, non in quello degli ordini, gli accenni alla strada che non quelli agli alpi. Ciò è dovuto alla maggior sensibilità dell'autorità urana pressata dagli utenti vicini e lontani interessati al buon funzionamento della strada, sia per gli eventi straordinari dovuti a frane, alluvioni, valanghe, nevicate, cadute di massi e di alberi ecc., oltre che ben inteso agli eventi del mondo politico ed economico al sud e al nord delle Alpi. Contrariamente a quanto si possa pensare, sono infatti numerosi i documenti, soprattutto cartacei, che trattano questo tema, disseminati negli archivi delle comunità poste lungo la strada di transito e riguardanti un periodo di alcuni secoli che giunge fino agli albori del nuovo Cantone Ticino all'inizio dell'Ottocento. Si tratta di documenti, quasi tutti inediti, contenenti i rendiconti di qualche degagna, sebbene siano poche purtroppo le modalità di trasporto di merci e di persone malate o povere che ci vengono fatte conoscere. Altri riguardano litigi e i relativi accordi fra le varie comunità, decreti, sentenze, nomine dei consoli della mercanzia, lamentele, lavori diversi di manutenzione della strada, concessione di supplementi di dazio o di pedaggio, animali da soma, ripartizione delle spese e altro ancora, magari sotto forma di una osservazione inserita in un altro contesto. Tutto materiale che logicamente non può essere ospitato in questa sede, ma che darebbe un contributo probante alla comprensione di questo tema vitale per l'economia della valle.

Pio CARONI, Sull'importanza della someggiatura nell'economia alpina preindustriale, Archivio Storico Ticinese 84 (1980), pp. 511–523.

Introduzione XLIII

A norma di statuto il diritto di soma era concesso a tutti i vicini di una vicinanza e in sottordine di una degagna. Bastava che gli interessati possedessero un animale da soma e si impegnassero per un anno almeno a prestare servizio lungo il tratto di strada che competeva alla vicinanza nel rispetto delle norme.

In pratica tuttavia tale diritto veniva esercitato da relativamente pochi somieri, il cui numero variava con il variare della congiuntura economica e, naturalmente, con la situazione personale e familiare del somiere stesso. Quindi non v'era un impegno corporativo o ereditario, anche se in pratica contava l'esperienza e il patrimonio familiare (stalle, terreni e cavalli).

L'interessato che disponeva di tutti i requisiti doveva iscriversi presso il responsabile, detto partitore o console della mercanzia, presente in ogni vicinanza. L'animale doveva ottenere l'approvazione da parte di un'apposita commissione che lo esaminava e ne valutava la capacità di garantire il servizio: non si accettavano cavalli malandati o ammalati.

A titolo esemplificativo, allo scopo di documentare la situazione della vicinanza di Prato, che purtroppo non risulta se non in misura minima dalla raccolta degli ordini pervenutici, riporto gli ordini adottati a Faido, che non lasciano dubbi circa lo svolgimento di questa attività così importante per la Leventina e sulla quale sono noti in modo particolare gli ordini di Osco, Chiggiogna, Quinto e Bedretto, tutti pubblicati dalla rivista MDT.

La tabella da me allestita a suo tempo (prima della scoperta degli ordini di Faido e di qualche altro documento) circa il parallelismo tra il diritto d' alpe e il diritto di soma conserva il suo valore: devo solo apportare qualche modifica di poco conto ed è per questo che l'ho ripresa in questa sede.

In qualche relazione di viaggio dei secoli passati si indicano le soste della Leventina, da quella sul San Gottardo a quelle del Dazio Grande (o Piottino), di Faido, di Giornico. A queste che erano le più note si devono aggiungere le altre, minori se vogliamo e meno attrezzate, ubicate in ogni degagna del fondovalle toccata dalla strada, come quella di Chiggiogna per esempio, la cui stazione di servizio consisteva probabilmente in un semplice capanno di legno le cui funzioni erano quelle di ospitare il forlettaro che riscuoteva il forletto. Veniva inoltre data la possibilità di contattare per eventuali reclami o pretese il console della mercanzia, operante in ogni vicinanza, funzionario designato dagli stessi vicini o dai somieri in attività, con mansioni di controllo e organizzative, la principale delle quali doveva essere quella di coordinatore del gruppo dei somieri.

Î E vietato] rompere il Taulazo della nostra vicinanza di Chigiogna, o prendere fuori delle balle dal detto Taulazo (APatr Chiggiogna, li. 4, p. 43 (1794). Il tavolaccino a Lucca in Toscana era uno dei funzionari preposti alla riscossione delle gabelle alle porte della città BATTAGLIA, Grande Dizionario, vol. XX, pp. 773 sg.).

XLIV Introduzione

Non erano solo i somieri, cioè coloro che operavano personalmente, a beneficiare della strada, bensì tutte le famiglie delle degagne interessate, che si ripartivano i proventi finanziari netti derivanti dal transito di merci, persone e bestiame lungo la mulattiera del San Gottardo. È chiaro che anche gli oneri, come i benefici, ricadevano non solo sui somieri, bensì su tutti i fuochi membri della degagna. Infatti i dalpesi partecipavano, come i vicini delle altre due degagne di Prato e di Fiesso, alla manutenzione della strada principale secondo le modalità stabilite in via ordinaria e straordinaria. Così vediamo i dalpesi lavorare e pagare per i ripari (le fracce) lungo le sponde del fiume Ticino nel territorio di Fiesso, non solo, ma pure per i ripari al ponte sul Ticino a Faido, cioè nel territorio di un'altra vicinanza. Quest'ultimo onere, assai pesante, richiedente l'intervento ordinario ogni anno e in via straordinaria dopo le alluvioni, sappiamo che venne riscattato solo nel 1842 mediante il pagamento ai faidesi di una somma non indifferente. Per contro l'obbligo sopra il Piottino dalla parte di Fiesso ebbe termine con la costruzione della carrozzabile vent' anni prima.

Ecco quello che disponevano gli ordini per i somieri della vicinanza di Faido: 1

1583 alli 6 de zenaro

Copia di ordini fatti per li Vicini dela Vicinanza de Faydo obligati sia li loghery de la mercantia in Faydo et fatti per la magioranza de detti Vicini. Existente Console Jacomo Bertramo si come detto Console et altri de detti Vicini hanno protestato.

Prima che niuno de detti obligati in essi loghery habbia a menare via niuna soma che non sia sortita et segnata per il Console sotto pena del giuramento come anche li sotto seguenti capituli.

Item che niuna persona facia sortire dela mercantia da esso Console salvo se ha il suo cavallo in stalla zoe alla terra, et partendose via de casa et sortendo some che tale sia via de casa, ne sia senza.

Item che niuna persona de ditti obligati habbia a vendere il suo cavallo obligato per tale mercantia, et volendolo vendere da qui a magio proximo, lo possa vendere, ma però in termino de uno mese alhora seguente, habbia a ricomprarne un altro. Et passato magio et vendendolo sia casso del logherio per tale anno.

Item che ogni persona obligata nel logherio sia tenuta a dare segurtà secondo l'ordine de Signori.

Item che secondo che il detto Console comandara ogni persona sia obligata a spazzare et nettare le strade nove in monte et ancora tagliare la giazza, secondo che li sera comandatt.

¹ APatr Faido, cart. 178 (1583.I.6).

Introduzione XLV

Con termino che se alcuno che sia obligato in detto logherio voglia andare fora overo alcuni de novo volessero intrare dentro questo possino fare in termine de giorni quindeci seguenti doppo il secondo di de Zenaro, nel quale sono stati fatti ditti ordini, quali caduno debbe osservare. Sotto pena del suo giuramento.

Et per examinare li cavalli sono deputati Gotardo Cataneo, detto Console dela mercantia et Antonio Giocar servidore.

Con tutte tre le sue degagne di Fiesso, Prato e Dalpe, la vicinanza di Prato partecipava all'organizzazione dei trasporti e così pure la vicinanza di Faido, con le tre degagne di Osco, Tarnolgio e Fichengo. La vicinanza di Prato e quella di Faido erano le uniche fra le otto vicinanze leventinesi a partecipare con tutte le loro componenti, mentre delle altre vicinanze solo qualche degagna usufruiva dell'organizzazione. In effetti, forse soltanto la metà della trentina di degagne leventinesi sfruttavano il diritto di soma o di trasporto almeno nei secoli XVI–XVIII. Erano poste lungo il fondovalle, mentre erano solo due quelle poste sui versanti: quella di Dalpe e Cornone e quella di Osco, ambedue ubicate alla stessa altitudine sui rispettivi terrazzi, oltre che dirimpettaie, la prima sul versante destro e l'altra su quello sinistro, tutte due affacciate sulla gola del Monte Piottino. Dal conteggio resta fuori la vicinanza di Bedretto, che pure era interessata in quanto usufruiva delle possibilità offerte dai passi di San Giacomo e della Novena. Da parte mia ho qualche dubbio solo sulle degagne di Giornico e di Airolo. Per le altre sono certo dopo aver consultato i rispettivi documenti d'archivio.

Pur essendo attribuito per statuto il diritto di esercitare la soma lungo la strada del San Gottardo a tutti i vicini leventinesi alla stessa stregua del diritto d'alpe, in realtà il suo esercizio era limitato da vari fattori di carattere pratico facilmente intuibili, primi fra tutti la lontananza dalla strada di transito e le scomodità conseguenti nel raggiungere le soste o stazioni di cambio degli animali da soma e delle merci.

All'interno della vicinanza di Prato sono anche da segnalare le contese che verso la fine del XVI secolo, soprattutto dopo la costruzione della strada urana e del Dazio Grande, opposero le tre degagne fra di loro, in particolare quella di Dalpe e Cornone contro le altre due, per la difesa del diritto di someggiatura. Le degagne di Fiesso e di Prato, in forza del maggior numero dei loro vicinisomieri, discesi in buon numero da Dalpe, e per la loro favorevole posizione sulla strada del San Gottardo, tentarono di estromettere i vicini degagnesi di Dalpe e Cornone operando in modo da limitare e privarli addirittura di quel fondamentale diritto. Nella perorazione dei loro diritti, i dalpesi, oltre che degli statuti di Leventina, si avvalsero della testimonianza scritta ottenuta dal loro console presso la vicinanza di Airolo, il cui ordine relativo alla someggiatura costituisce per me il documento più rappresentativo circa l'applicazione del diritto di soma nella Leventina. Vale perciò la pena di accennarvi, dato che l'unica copia superstite è conservata proprio nell'archivio patriziale di Dalpe.

XLVI Introduzione

L'ordine qual tengono nella loro vicinanza nel condur le merchantie¹ del lor logar ossia che le some vengono tirate a sorte fra tutti a roda siano essi poveri o ricchi affinché ognuno sia partecipe dell'utile e del danno e poiché per ordinazione particolare li bove non possono tirare le some da metà maggio a san Gallo [16 ottobre], durante l'estate si assegnano le some a quelli che possiedono cavalli; d'inverno da s. Gallo a metà maggio a quelli che hanno buoi.² Nel caso che uno sia impedito a trasportare la soma, la fanno sortir ad altri, di modo che trattano tutti da boni vicini et fratelli, cioè quei che sono vicini della vicinanza; per ogni soma si lascia un soldo alla vicinanza per mantenere le strade et breghe della vicinanza.

Il tribunale di Leventina³ sentenziò che la merchantia delli logharij dovesse essere attribuita per un terzo a ognuna delle tre degagne, confermando sia l'antico uso sia l'ordinazione urana. Dopo il ricorso in appello contro la sentenza leventinese, in seconda istanza il tribunale urano⁴ respinse il ricorso e confermò la sentenza di Faido del balivo e dei giurati. Subito i degagnesi di Fiesso chiesero al tribunale urano di interpretare e confermare i loro ordini vecchi concernenti la spartizione delle some e il relativo diritto di trasporto, ciò che avvenne tempestivamente ancora nello stesso mese con la conferma della sentenza precedente.⁵

Nella vicinanza di Prato solo nel Settecento inoltrato si trovano alcuni rendiconti sintetici riferiti ai trasporti, il che costituisce una prova sicura dell'esistenza e dell'attività dei somieri locali, presumibilmente stazionati nella sola degagna di Fiesso sul fondovalle, sebbene a beneficiarne fossero tutte tre le degagne. Ben più dettagliati i conti delle degagne della vicinanza di Faido, redatti da qualche scrivano o notaio residente a Faido (mancano invece quelli di Osco). Dal 1636, per oltre un secolo, documentano in modo circostanziato l'attività dei somieri locali, grazie ai conti annuali diligentemente trascritti. Fatto che sembra contraddire almeno in parte quanto riportato nella tavola delle competenze. Conosco i conti della degagna di Fichengo⁶ e quelli della

APatr Dalpe, cart. 75 (1601.I.15). Il documento è riportato in Mario FRANSIOLI, Cronologia dell'ospizio del San Gottardo, 1976, p. 70 (dattiloscritto depositato presso l'archivio parrocchiale di Airolo).

Devo correggere l'idea errata che ho contribuito in qualche modo a diffondere a proposito dell'alternanza tra l'uso dei cavalli in estate e quello dei buoi durante l'inverno. In realtà il 16 ottobre, per la salita e la discesa dal Passo del San Gottardo, entravano in scena i buoi che trainavano le slitte, con o senza neve. Non è infatti pensabile che ogni anno per il 16 ottobre ci fosse già la neve lungo la Tremola. L'alternanza, specificata dallo stesso ordine, era voluta con l'intento di garantire equità di trattamento tra i vari possessori degli animali adibiti al trasporto.

APatr Dalpe, cart. 76 (1601 I.16). Fransioli, Momenti di storia airolese, p. 123.

⁴ APatr Dalpe, cart. 77 (1601.III.2). Vedi l'ordine nr. 254 della presente raccolta(1600. VII. 9)..

⁵ APatr Dalpe, cart. 78 (1601.III.30).

⁶ ADeg Fichengo, Calpiogna, li. 1.

Introduzione XLVII

degagna di Tarnolgio, questi ultimi conservati in un archivio privato. Sono documenti preziosi, tanto più preziosi poiché, a mio sapere, sono gli unici a noi pervenuti dagli archivi di tutta la Leventina e comprendenti un lungo periodo.

Diamo ora qui di seguito un esempio di conto dei trasporti:1

1770 adi 27 magio in Prato

Notta distinta del spendio² fatto il Signor Consigliere Felice Danz per la strada francescha come segue:

In prima spesso per le fragie [ripari] giornatte 24	lira 40: –
Itim spaze di carello pagato	lira 42: –
per la condotta de sassi e sabia per detto carelo pagato lira	
Milano	60: –
per [liberare] la strada da neve e giazo lira	120: –
per le due visite ed le due giornate del Signor Consigliere in	
tutto lira	42: –
per 4 giornate in lavoro della strada lira	8: -
Soma: Il spendio de due anni scorsi lira Milano	312: –
Per le solite spese giudiziarie	26: –
Più al console la giornata d'oggi	<u>3: -</u>
	341: -

Il forleito di due anni Lire Milano	432: -
detrato	_341: -
Resta Lire Milano	91: –
Scorta vechia	143: 9
Resta Lire Milano	234: 9

Per quanto riguarda il trasporto dei poveri e degli ammalati, un altro documento inedito qui parzialmente riportato, consistente in una sentenza emessa il 1° giugno 1618 dal tribunale di Leventina, ne illustra in modo chiaro le modalità.

Concerne la vertenza che oppone i vicini di Giornico ai vicini delle due terre di Bodio e Pollegio facenti parte tutti della stessa vicinanza di Giornico.³

Riguarda in particolare la Bassa Leventina ma riflette fedelmente, è da credere, la situazione vigente in tutta la valle nel XVII secolo. Affermano i vicini di Giornico che per alcuni anni passati si conduceva la mercanzia per il nostro

¹ APatr Prato, cart. 149 (1770.V.27).

² Sinonimo di spesa.

^[...] per il condure et menar poveri amalati quali non sanno andar da se stessi, APatr Bodio, cart. 43 (1–4). Da questo documento si desume che le altre terre o degagne della vicinanza di Giornico non erano interessate al trasporto. Ciò è comprensibile per le terre della Traversa, ma non per Personico che pure si trova sul fondovalle.

XLVIII Introduzione

Paese per ordine de logeij in logeij, mentre ora si conduce per forletto cioè direttamente per conto dei mercanti. A quel tempo ne havevano maggior utile che al presente, ancorché percepiscano la terza parte del forletto, che tuttavia non basta per pagar li agravi sia per mantenimento de strade et menar poveri amalati come [pure] molte altre spese quali ànno. Perciò chiedono che le altre due terre, beneficiarie dei due terzi delle entrate del forletto, contribuiscano in proporzione. I consoli e i rappresentanti dei vicini di Bodio e Pollegio, che pure anno grande danno per mantenimento de strade et poveri viandanti amalati, chiedono che Giornico aiuti le altre due terre a fraggiar acciò che l'aqua del Tacino non guastasse le strade [...] e le peschiere.

Il tribunale decreta: 1. I poveri devono essere condotti di terra in terra. 2. Quelli de Polegio abbino per loro mercede per ciascun povero fina a Boijd soldi 13 et quelli de Boijdt fina a Giornicho altri soldi 13 et quelli de Gior.co fina a Faijdo per loro conduta de poveri soldi 39 per povero et per volta. Parimente nell condur in giù, quelli de Gior.co fina a Boid soldi 13 per povero et volta et quelli de Boijdt fina a Polegio altri soldi 13 per ciaschun povero et volta et quelli de Polegio per il simile fina a Biascha altri soldi 13 et per questi sopra nominati agravi et spese si piglij fuori dell comunall forleijdto avanti part et quello che avanzara abbino puoi a compartirlo conforme all' loro solito. Caso pero che la mercantia ritornasse et si conducesse per ordine de logeij in logeij che puoi si abbi di usitar conforme all'anticho solito nell condur li poveri.

Poveri e alimentazione

Dai pochi documenti ottocenteschi disponibili recanti le liste del boggiamento (mancano totalmente per i secoli precedenti) si rileva che il numero medio dei capi bovini e caprini posseduti dalle famiglie dalpesi era assai limitato, tale da chiedersi come facessero a sopravvivere, tenuto conto che le mucche lattifere diminuiscono progressivamente la produzione di latte fino a cessarla del tutto nei due mesi precedenti il parto, mentre le capre ne producono di regola per 7–8 mesi al massimo. Dovevano essere parecchie le famiglie che rimanevano prive o quasi del latte prodotto dal proprio bestiame in modo particolare durante i mesi invernali. La perenne disponibilità di latte e soprattutto di burro e formaggio da parte dei contadini di montagna costituisce un luogo comune sempre ben radicato. Per quanto possibile si cercava di riservare la produzione commerciabile per lo smercio allo scopo di ottenere un po' di denaro liquido per gli impellenti bisogni della famiglia, che spesso al posto del latte intero doveva accontentarsi del siero, quando era disponibile. Il burro fresco quasi mai compariva in tavola. Bisogna ricordare inoltre che le provvidenziali patate, che hanno scongiurato lo spettro della carestia, sono giunte nei nostri villaggi solo verso la fine del Settecento, com'è documentato dagli stessi ordini dei due vicinati di Dalpe e Cornone.1

¹ Vedi ordine nr. 116.

Introduzione XLIX

Accuse infondate

Circa l'accusa di esosità che i mercanti della città rivolgevano ai somieri di montagna, bisogna ricordare che il contadino di montagna doveva lavorare di più per produrre lo stesso quantitativo di fieno destinato al mantenimento di una mucca o di un cavallo; doveva perciò disporre di una maggiore superficie di prato, aveva maggiori oneri di spostamento in orizzontale e in verticale, doveva avere più stalle per riporlo a differenti altitudini, doveva correre maggiori rischi, doveva fare più fatica; infatti non poteva usare il carro come in pianura dove c'era maggior concorrenza e migliori condizioni di mercato.

A causa della scarsità degli elementi di giudizio, oggi è difficile quantificare l'apporto della strada nell'economia della valle, anche se doveva essere notevole considerando anche l'indotto. Possiamo però affermare che nella Leventina ogni famiglia, quelle del fondovalle soprattutto, era partecipe direttamente o indirettamente dell'attività legata ai trasporti lungo la strada del San Gottardo. Ogni degagna infatti suddivideva tra i fuochi che la componevano la parte che le spettava del ricavo annuale del forletto. Se in famiglia c'era un somiere che lavorava con la sua bestia da soma o da tiro, essa ne aveva le entrate dirette provenienti a seconda dell'attività svolta più o meno regolarmente secondo l'andamento dei traffici da e per il San Gottardo. Se in famiglia non c'era un somiere restava quella piccola parte proveniente dal forletto, e quel tanto o poco derivante dalle attività indotte: locanda, erba e fieno alle bestie da soma e a quelle in transito, vettovaglie, accompagnatori, lavori di manutenzione, ospitalità, vendita diretta ai passanti.

L Introduzione

Fonti

Sono stati consultati i documenti conservati presso i segrenti archivi:

Archivio patriziale di Dalpe (comprendente l'archivio del vicinato e quello della degagna):

Archivio del vicinato di Cornone (presso l'archivio patriziale di Dalpe);

Archivio comunale di Dalpe;

Archivio parrocchiale di Dalpe;

Archivio degagnale di Prato;

Archivio patriziale di Prato;

Archivio degagnale di Fiesso;

Archivio parrocchiale di Prato;

Archivio comunale di Prato;

Archivio privato Agostino Stefani, Prato.

Inoltre, altro materiale presso:

Archivio storico di Giornico;

Archivio storico di Quinto;

Archivio arcivescovile di Milano, Fondo Tre Valli;

Archivio degagnale di Fichengo (Calpiogna);

Archivio di Stato del Cantone Ticino, Bellinzona;

Archivio diocesano di Lugano;

Archivio parrocchiale di Chironico;

Archivio parrocchiale di Faido;

Archivio patriziale di Chiggiogna;

Archivio patriziale di Faido;

Archivio patriziale di Gribbio;

Archivio patriziale di Osco;

Archivio patriziale di Piotta;

Archivio plebano di Biasca;

Altri archivi privati e pubblici della Leventina.

Introduzione

Bibliografia

LI

- BEFFA F., Vocabolario fraseologico del dialetto di Airolo, Bellinzona 1998.
- BOGNETTI G.P., Studi sulle origini del comune rurale, Milano 1978.
- BONTÀ E., La saltarescia e il bastono, Bollettino Storico della Svizzera italiana 1951, pp. 91–99.
- BONTÀ E., Il comune rustico (Anzonico), Bollettino Storico della Svizzera italiana 1950, pp. 191–197.
- BROGGINI R., Gli ordini di Osco, Rivista Patriziale Ticinese 30/1–2 (1976), pp. 5–16, 30–47.
- CALDELARI C. e G. GALLIZIA, Il fondo Tre Valli svizzere dell'archivio arcivescovile di Milano, estratto da Archivio Storico Ticinese, Bellinzona 1964.
- CARONI P., Sull' importanza della someggiatura nell' economia alpina preindustriale, Archivio Storico Ticinese 84 (1980), pp. 511–523.
- CHIESI G., Lodrino, Un comune alpino nello specchio dei suoi ordini (secoli XVII–XIX), Lodrino 1991.
- FRANSIOLI M., Dalpe. Storia e immagini di un villaggio alpino e dei suoi dintorni, Dalpe 2002.
- Fransioli M., Il baliaggio di Leventina, in La giustizia popolare, a cura di M. Fransioli, Locarno 2001, pp. 207–221.
- Fransioli M., Documenti inediti sulla rivolta leventinese del 1755, in Carte che vivono. Studi in onore di don Giuseppe Gallizia, a cura di D. Jauch e F. Panzera, Locarno 1997, pp. 145–158.
- Fransioli M., La struttura organizzativa della Leventina, in Atlante dell'edilizia rurale del Ticino: Valle Leventina, a cura di G. Buzzi, Trevano 1995, pp. 419–430.
- FRANSIOLI M., Il vicinato di Airolo. Gli ordini del 1788, Airolo 1994.
- FRANSIOLI M., Momenti di storia airolese, in AA.VV., Airolo: il borgo ai piedi del San Gottardo, da secoli luogo di passaggio fra il nord e il sud delle Alpi, Bellinzona 1992, pp. 77–158.
- Fransioli M., Aspetti dell' organizzazione degli enti viciniali della Valle Leventina prima del 1800, Rivista Patriziale Ticinese 202–203 (1991), pp. 15–32.
- Fransioli M., Per una ricerca sulla demografia dell'Alta Leventina, in Scrinium, a cura di Giorgio Cheda e Augusto Gaggioni, Locarno 1976, 99–112.
- Fransioli R., Prato Leventina nelle carte medievali e nella tradizione, Bellinzona 1985.
- GEMNETTI G., Villaggi di Leventina, Bellinzona 1938.
- I Leponti, ossia memorie storiche leventinesi del padre Angelico, 2 voll., a cura di R. CATTANEO, Lugano 1874 (ristampa anastatica: Lugano 1975 e 1990).
- Il Medioevo nelle carte, a cura di G. CHIESI, Bellinzona 1991.
- LURATI O., Terminologia e usi pastorizi di Val Bedretto, Basilea 1968.
- Materiali e documenti ticinesi (MDT), Centro di ricerca per la storia e l'onomastica ticinese dell'università di Zurigo, Bellinzona 1975–.

LII Introduzione

MATHIEU J., Eine Agrargeschichte der inneren Alpen: Graubünden, Tessin, Wallis 1500–1800, Zürich 1992.

- MERZ F., Gli alpi del Canton Ticino, Soletta 1911.
- MEYER K., Blenio und Leventina von Barbarossa bis Heinrich VII, Luzern 1911 (trad. it.: Bellinzona 1977).
- OSTINELLI P., Il governo delle anime. Strutture ecclesiastiche nel Bellinzonese e nelle Valli ambrosiane (XIV–XV secolo), Locarno 1998.
- POZZI-MOLO E., L'amministrazione della giustizia nei baliaggi appartenenti ai cantoni primitivi: Bellinzona, Riviera, Blenio e Leventina, Bellinzona 1953
- RIGOLO G., Scandaglio historico dell' antico contado lepontico, Bellinzona 1886 SCOLARI G., Patriziato e pratiche sociali: strategie di rivitalizzazione di un ente secolare, Prato Leventina 2000.
- VISMARA G., A. Cavanna e P. Vismara, Ticino medievale. Storia di una terra lombarda, Locarno 1990.
- Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana (VDSI), Lugano poi Bellinzona 1952-.

Introduzione LIII

Abbreviazioni

ADeg Archivio degagnale
APatr Archivio patriziale
AParr Archivio parrocchiale

Arch Storico Prato Archivio storico Prato (comprende i documenti

provenienti dagli archivi delle degagne di Prato e Fiesso, del patriziato e della parrocchia di

Prato).

AVic Archivio del vicinato

AStef Archivio privato Agostino Stefani

cart. cartaceo li. libro

MDT Materiali e documenti ticinesi

perg. pergamena

S libro Stefani (senza segnatura e senza titolo)

presso AStef.

sg. seguente

ST Segno del tabellionato

VDSI Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana



Avvertenza

Criteri di trascrizione

Per la presente edizione sono stati trascritti gli ordini dei vicinati di Dalpe e di Cornone, della degagna di Dalpe e Cornone, di quella di Prato o di Mezzo e di quella di Fiesso nonché della vicinanza di Prato, risalenti a un periodo compreso tra il 1286 e il 1798. È tuttavia importante tener presente che gli ordini in quanto tali non decadono con la creazione della Repubblica elvetica e la successiva nascita del Cantone nel 1803 e nemmeno con la progressiva trasformazione dall'antica vicinanza al comune moderno. Fino alla metà dell'Ottocento, al contrario, gli ordini continuano a essere emanati dalle assemblee dei vicini sovrapponendosi così alle risoluzioni comunali. La scelta di interrompere la loro edizione al 1798 si spiega allora con l'esigenza di rispettare i criteri editoriali della collana delle Fonti del diritto svizzero.

Per i criteri di trascrizione si è tenuto conto innanzi tutto delle linee direttive emanate dalle Fonti del diritto svizzero, integrandole ai criteri solitamente impiegati per l'edizione di fonti documentarie; si veda pertanto: Normalisation internationale des méthodes de publication des documents latins du moyen age (2^e édition), in: Bulletin philologique et historique, année 1976, pp. 9–54; A. PETRUCCI, L'edizione delle fonti documentarie: un problema sempre aperto, in: Rivista Storica Italiana, anno LXXV, fasc. I, 1963, pp. 69–80; G. CENCETTI, Progetti di unificazione delle norme per la pubblicazione delle fonti medioevali, in: Atti del convegno di studi delle fonti del medioevo europeo in occasione del 70° della fondazione dell'istituto storico italiano, Roma 1957, pp. 25–34; A. PRATESI, Una questione di metodo: l'edizione delle fonti documentarie, in: Rassegna degli Archivi di Stato, XVII, 1957, pp. 312–333; Norme per i collaboratori, in: Archivio Storico Ticinese, 39, Bellinzona 1969, pp. 451–454; Norme redazionali e sistemi di trascrizione delle citazioni originali, in: Materiali e Documenti Ticinesi, MDT, serie I, Regesti di Leventina, fasc. I, 1975, pp. 13–15.

Gli ordini sono stati trascritti integralmente, in successione cronologica e suddivisi per ente viciniale rispettando fedelmente l'ortografia, mentre per quanto riguarda la divisione logica delle parole, l'accentazione, l'apostrofazione, i segni di interpunzione e l'uso delle maiuscole e delle minuscole sono stati adottati i criteri moderni. Per esigenze di comprensione sono poi state sciolte le abbreviazioni. Inoltre:

- j -i j è sempre sostituita da i. i -y come nell'originale.
- *u v u utilizzata solo come vocale e v come consonante.*
- exparentesi angolari per la ricostruzione di parole o porzioni di testo mancanti a seguito di lacerazioni, fori o tracce di piegature.

LVI Avvertenza

[] parentesi quadre per lettere o parole aggiunte a integrazione del testo, per la collocazione degli ordini e per la numerazione dei differenti segmenti delle pergamene.
[...] parentesi quadre con puntini di sospensione per porzioni di testo omesse perché non rilevanti o di impossibile lettura.
**** asterischi in linea orizzontale per gli spazi lasciati in bianco nell'originale.

Caratteri tipografici:

tondo medio (corpo 12) per le fonti edite.

corsivo medio (corpo 12) per i diversi contributi (presentazione, intro-

duzione, avvertenza e testi introduttivi alla

trascrizione e per il glossario).

tondo grassetto (corpo 12) per i titoli originali degli ordini ripresi dal testo

o dalla rubrica.

corsivo grassetto (corpo 12) per i titoli aggiunti agli ordini perché mancanti

nel testo e per la datazione degli ordini.

corsivo piccolo (corpo 9) per l'apparato scientifico successivo alle perga-

mene o ai cartacei e per le note alfabetiche.

maiuscoletto medio (corpo 12) per le voci del glossario e i nomi degli autori delle opere menzionale nell' avvertenza.

Descrizione dei materiali

Segue la descrizione dei libri contenenti gli ordini pubblicati; la loro numerazione corrisponde a quella degli archivi locali.

Vicinato di Dalpe

Libro 1: APatr Dalpe, li. 1, senza titolo (1576–1646), 32 x 21, legatura del XX sec. in cartone, 60 ff.

Foliazione moderna a matita.

Alla copertina fa immediatamente seguito un indice dattiloscritto inserito al momento della legatura.

Gli ordini non costituiscono un corpus unitario, sono stati trascritti da differenti mani senza una successione cronologica e compaiono alternati ai rendiconti dei curatori dei minori e ad alcune note di vario genere. Alcuni ordini compaiono anche nel libro 1.1.

Libro 1.1: APatr Dalpe, li. 1.1, senza titolo (1613–1723), 30 x 31, legatura del XX sec. in cartone con fogli di pelle incollati, forse provenienti dalla copertina originale, 63 ff.

Foliazione moderna a matita.

Alla copertina fa immediatamente seguito un indice dattiloscritto inserito al momento della legatura.

Avvertenza LVII

Gli ordini non costituiscono un corpus unitario, sono stati trascritti da differenti mani senza una successione cronologica e compaiono alternati ai rendiconti dei curatori dei minori e a note di vario genere in particolare relative a multe, contravvenzioni e debiti. Alcuni ordini compaiono anche nel libro 1.

Libro 4: APatr Dalpe, li. 4, senza titolo (1724–1860), 36 x 19, legatura del XIX sec. in pelle, 140 ff.

Foliazione moderna a matita; numerazione coeva delle pagine fino a p. 100 e foliazione da f. 101 a f. 188 imprecisa (f. 108 e 178 ripetuti, f. 181 tralasciato).

Gli ordini non costituiscono un corpus unitario, sono stati trascritti da differenti mani senza una successione cronologica e compaiono assieme ai rendiconti dell'amministrazione del vicinato e ai rendiconti dei curatori dei minori.

Vicinato di Cornone

Libro 1: AVic Cornone, li. 1, senza titolo (1661–1834), 21,5 x 16,5, legatura del XIX–XX sec. in cartone con incollata probabilmente parte della copertina originale, 106 ff. di cui 55 bianchi (2, 6–7, 31–39, 60–94, 96–103).

Foliazione moderna a matita; la foliazione coeva inizia con il f. 1 al f. 8 della foliazione moderna.

Il libro contiene: f. 1r una nota relativa alla benedizione della campana da parte del reverendissimo Monsignor Federico Borromeo cardinale e arcivescovo di Milano avvenuta nella chiesa di Faido il 17 luglio 1613; ff. 3r—4r la rubrica (a f. 3r Tavola delli ordini); f. 5r la rubrica con l'elenco dei vicini che versano l'elemosina del venerdì santo (f. 5r Nomi di queli che pagano in elimosina venerdì santo); f. 8r il preambolo degli ordini del 1661; ff. 9r—30v gli ordini del 1661 con aggiornamenti e aggiunte posteriori di altre mani; 39v—47r l'elenco dei vicini che versano l'elemosina del venerdì santo (f. 39v Seguita quelli che pagano fitti per la elimosina del venerdì santo et del calende di maggio); 47v—59v ordini; f. 95v, 104v—105r, 106r—v note varie.

Libro 2: AVic Cornone, li. 2, senza titolo (1576–1754), 21 x 15,5, legatura del XIX–XX sec. in carta con incollata probabilmente parte della copertina originale, 84 ff.

Foliazione moderna a matita; la foliazione coeva inizia con il f. 1 a f. 7 della foliazione moderna e presenta alcune lacune (49–57, 60–61, 64); da f. 1 a f. 6 il margine destro dei fogli è ritagliato a formare una sorta di rubrica non compilata.

Il libro contiene: f. 6r una nota relativa alla benedizione della campana da parte del reverendissimo Monsignor Federico Borromeo cardinale e arcivescovo di Milano avvenuta nella chiesa di Faido il 27 luglio 1613; ff.7r—44v rendiconti dell'amministrazione del vicinato e rendiconti dei curatori dei minori; f. 45r ordini; ff. 46–65v rendiconti; 66r–74r ordini; 74r–83v rendiconti; 84r–v ordini.

LVIII Avvertenza

Degagna di Dalpe e Cornone

Libro 222: APatr Dalpe, li. 222 (non figura nel registro dell'archivio), senza titolo (1724–1855) 19,5 x 15, legatura probabilmente coeva senza copertina, 39 ff. di cui 9 bianchi (46, 82, 90, 96, 113–116, 119).

Foliazione moderna a matita; la foliazione coeva inizia con il f. 42 al f. 1 della foliazione moderna e termina con il f. 121(= f. 39 della foliazione moderna); i ff. 51, 56, 59, 64, 69–70, 73, 75–80, 83–89, 91–95, 98–103, 105–112, 117–118 sono stati asportati; mancano anche i primi 41 fogli, di cui i fogli da 35 a 41 costituiscono il cartaceo 389 dell'APatr Dalpe (vedi sotto).

Gli ordini non costituiscono un corpus unitario, sono stati trascritti da differenti mani senza una successione cronologica e compaiono assieme ai rendiconti dell'amministrazione del vicinato.

Cartaceo 389: APatr Dalpe, cart. 389, senza titolo, (1705–1732) 19,5 x 15, fascicolo sciolto (frammento del libro 222), 7 ff.

Foliazione moderna a matita; la foliazione coeva inizia con il f. 35 al f. 1 della foliazione moderna e termina con il f. 41(=f.7) della foliazione moderna).

Gli ordini non costituiscono un corpus unitario, sono stati trascritti da differenti mani senza una successione cronologica.

Libro 2: APatr Dalpe, li. 2, Libro nel quale si contiene tutti li ordini della comunittà di Dalpe e Cornone ricopiatti ed remodernatti da altri suoi libri (1785–1857) 28,5 x 20, legatura del XIX–XX sec., 138 ff. di cui 60 bianchi (46–132, 136–138).

Foliazione moderna a matita; la foliazione coeva inizia con il f. 3 al f. 1 della foliazione moderna e termina con il f. 51 (= f. 41 della foliazione moderna).

Il libro contiene: f. 1r il preambolo degli ordini del 1785; f. 1v la rubrica (f. 1v Rubrica deli ordini descriti in questo libro); ff. 2r–45v gli ordini del 1785 con aggiornamenti e aggiunte successive di altre mani, ff. 133v–135v decreti dei landfogti; tra il 136v e il f. 137r è inserito un foglio con il Giuramento che deve prestare il console della degana di Dalpe e Cornone.

Degagna di Prato o di Mezzo

Libro S: AStef, senza segnatura, senza titolo (1655–1750), 19,5 x 16, legatura verosimilmente coeva in pelle con copertina pergamenacea molto danneggiata, 101 ff.

Foliazione moderna a matita; la foliazione coeva inizia con il f. 2 al f. 5 della foliazione moderna e si interrompe con il f. 22 (= f. 25 della foliazione moderna).

Il libro contiene: f. 1r-v note varie; f. 2r-v il preambolo degli ordini del 1655; ff. 3r-4r la rubrica (f. 3r Rubricha delli ordini del presente libro); 5r-44v ordini del 1655 con aggiornamenti e aggiunte successive alternate a rendiconti

Avvertenza LIX

dei curatori dei minori; 45v–101v rendiconti dell'amministrazione della degagna e rendiconti dei curatori dei minori.

Libro 3: Arch Storico Prato (ADeg Prato), li. 3, Libro degli ordini della degagna di Prato (1739–1856) 19,5 x 16, legatura del XX sec. con copertina in cartone, 132 ff. di cui 11 bianchi (1–2, 6–8, 60–62, 68, 116, 121)

Foliazione moderna a matita.

Il libro contiene: ff. 3r-4v la rubrica; f. 5r una nota incompleta; f. 9 r il preambolo degli ordini del 1739; 9v-59v gli ordini del 1739 con aggiunte successive di altre mani; 63v-132r rendiconti dei curatori dei minori e note dell'amministrazione della vicinanza; f. 132v ordine.

Degagna di Fiesso

Libro 3: Arch Storico Prato (ADeg Fiesso), li. 3, Libro degli ordini della general degagna di Fiesso (1679–1692), 29 x 20, legatura del XX sec. in cartone, 89 ff. di cui il f. 1 bianco.

Foliazione moderna a matita; la foliazione coeva inizia con il f. 1 al f. 4 della foliazione coeva, si interrompe con il f. 31(= f. 31 della foliazione moderna) e presenta delle lacune in corrispondenza dei ff. 7, 11 e 29.

Il libro contiene: f. 2r il preambolo degli ordini del 1679; f. 3r–v la rubrica degli ordini; ff. 4r–34v gli ordini del 1679 con aggiornamenti e aggiunte successive di altre mani; 35v–89v note dell'amministrazione della degagna e rendiconti dei curatori dei minori.

Libro 4: Arch Storico Prato (ADeg Fiesso), li. 4, Libro degli ordini della general vicinanza¹ di Fiesso (1723) 20,5 x 17, legatura del XX sec. in cartone, 24 ff.

Foliazione moderna a matita; la foliazione coeva inizia con il f. 3 al f. 1 della foliazione moderna e presenta delle lacune in corrispondenza dei ff. 1–2, 21–22.

Il libro contiene esclusivamente gli ordini della degagna di Fiesso non è datato ma è ipotizzabile che sia una trascrizione rielaborata di ordini precedenti eseguita nel 1723; è possibile che si tratti di un corpus unitario da cui sono andati persi il preambolo e la rubrica. Ai singoli ordini sono stati aggiunti degli aggiornamenti successivi.

Libro 6: Arch Storico Prato (ADeg Fiesso), li. 6, Libro degli ordini dei vicini di Fiesso, (1783) 21 x 17, legatura del XX sec. in cartone, 92 ff. di cui 67 bianchi (1, 27–92).

Foliazione moderna a matita; la numerazione delle pagine coeva inizia con la p. 1 al f. 3v della foliazione moderna e termina alla p. 46 (= f. 26r della foliazione moderna).

¹ Si intenda general degagna.

LX Avvertenza

Si tratta di una copia del libro 3 contenente gli ordini del 1679 eseguita nel 1782 e sottoscritta da Francesco Maria Fransioli publicho landscriba. Gli ordini (ff. 3v–26r) sono preceduti dal preambolo (f. 2r) e dalla Tavola de' loro ordini (ff. 2v–3r).

Vicinanza di Prato

Libro 1: Arch Storico Prato (ADeg Fiesso), li. 1, Libro di ordini della general vicinanza di Prato (1672–1796), 21 x 17, legatura del XX sec. in cartone, 141 ff. di cui 56 bianchi (1, 6, 83–135, 141).

Foliazione moderna; la foliazione coeva sul verso dei fogli inizia con il f. 1 al f. 7 ν della foliazione moderna e termina al f. 71 (= f. 77 ν della foliazione moderna).

Il libro contiene esclusivamente gli ordini della vicinanza di Prato; si tratta di una copia redatta verosimilmente nel 1789 e sottoscritta dal landscriba Francesco Maria Fransioli. Ai ff. 135v–140r figura la Tavola delli ordini.

LXI Avvertenza

Indice degli ordini

I. I.1	Vicinato	1 1
1.	Alna 1600 agangia 2	1
2.	Alpe, 1600 gennaio 2Boggiamento, 1603 gennaio 1	2
2. 3.		2
3. 4.	Noda, [1603 gennaio 1] Legname, [1603 gennaio 1]	2
4. 5.		2
<i>5</i> . <i>6</i> .	Cavalli, [1603 gennaio 1]	3
0. 7.	Prima roda, [1603 gennaio 1]	3
8.		3
o. 9.	Salario del console, 1612	3
9. 10.	Capretti, 1613 gennaio 1	4
10. 11.	Capretti, [1613 gennaio 1]	4
	Vitelli, 1613 gennaio 1	4
12. 13.	Consolaria e saltarescia, 1613 gennaio 1	5
13. 14.	Lavori comuni, 1616 gennaio 1	5
14. 15.	Fienagione, 1617	5
	Bestie nei prati, 1618	6
16. 17.	Maiali, [1618]	6
	Acqua, [1618]	
18. 19.	Guardia festiva, 1619 gennaio 1	6 6
19. 20.	Cavalli, 1619	7
20. 21.		7
21. 22.	Vitelli, 1620	7
22. 23.	Capretti, [1620]	8
23. 24.	Divisione degli alpi, 1622 gennaio 1	8
24. 25.	Condanna del bestiame, 1625 gennaio 1	8
25. 26.	Recinzioni, [1625 gennaio 1]	8
20. 27.	Lavori comuni, 1626	9
27. 28.	Fuoco, 1627 gennaio 1	9
29.	Fontane, [1627 gennaio 1]	9
30.	Maiali, [1627]	10
31.	Fienagione, 1627	10
<i>32</i> .	Tenso, [1627]	10
<i>33</i> .	Pecore, [1627]	11
34.	Roda delle capre, 1628 gennaio 1	11
35.	Pellegrinaggio ad Einsiedeln, 1629 novembre 11	11
<i>36</i> .	Roda delle capre, 1631 maggio 3	12
<i>37</i> .	Boggiamento, 1631 giugno 11	12
<i>38</i> .	Roda delle capre, 1631	12
<i>3</i> 9.	Pecore, 1632 gennaio 1	13
40.	Boggia di settembre, 1634 gennaio 1	13
41.	Boggiamento, 1634 maggio 1	13
42.	Roda di capre, capretti, pecore e vitelli, 1636 gennaio 1	14

Roda del toro, 1724 dicembre 31

28

28

28

29

29

86.

87.

88.

89.

90.

Indic	re degli ordini	LXIII
91.	Becchi, 1729 dicembre 31	29
92.	Roda delle vacche, 1731 luglio 6	30
93.	Becchi, 1731 dicembre 31	30
94.	Roda del toro, 1741 dicembre 31	30
95.	Faura degli ontani, 1746 dicembre 31	31
96.	Lavori comuni, 1751 dicembre 31	31
97.	<i>Traso, 1753 dicembre 31</i>	32
98.	<i>Faura, 1753 dicembre 31</i>	32
99.	Nuovo vicino, 1754 gennaio 5	33
100.	Nuovo vicino, 1754 gennaio 5	33
101.	Roda del toro, 1755 dicembre 31	34
<i>102</i> .	Roda delle capre, 1758 novembre 31	34
103.	<i>Ravare</i> , 1758 novembre 31	34
104.	Acqua, 1759 dicembre 31	35
<i>105</i> .	Consolaria, 1759 dicembre 31	35
106.	Fuoco, 1759 dicembre 31	36
107.	<i>Toro</i> , 1759 dicembre 31	36
108.	<i>Capretti</i> , 1763 dicembre 31	36
109.	Consolaria, 1767 dicembre 31	36
110.	Traso vietato, 1768 dicembre 31	37
111,	Chiave del mulino, 1768 dicembre 31	37
112.	Fuoco, 1777 dicembre 31	37
113.	Fuoco, 1777 dicembre 31	38
114.	Saltarescia e roda dei becchi, 1779 dicembre 31	38
115.	Stadere, 1779 dicembre 31	38
116.	Patate e rape, 1781 settembre 19	38
117.	Sterle, 1784 dicembre 31	39
118.	Guardia festiva, 1786 dicembre 31	39
119. 120.	Ponte di Dalpe, 1787 maggio 20	39 40
	Carale, 1792 dicembre 31	
121.	Toro e grazia, 1798 dicembre 31	40
I.2	Vicinato di Cornone	41
122.	Preambolo degli ordini dell' 8 maggio 1586, 1586 maggio 8	41
123.	Vicini che si trasferiscono, [1586 maggio 8]	41
124.	Boggia "rotta", [1586 maggio 8]	42
125.	Stima, [1586 maggio 8]	42
126.	Roda delle capre, [1586 maggio 8]	42
127.	Convocazione, [1586 maggio 8]	42
128.	Bestiame lasciato libero prima di chiamare la roda, [1586 maggio 8] .	42
129.	Boggia di settembre, [1586 maggio 8]	43
130.	Boggia di settembre, [1586 maggio 8]	43
131.	Saltari, [1586 maggio 8]	43
<i>132</i> .	Numerazione del bestiame, [1586 maggio 8]	43
<i>133</i> .	Boggia di settembre, [1586 maggio 8]	44
<i>134</i> .	Boggia di settembre, [1586 maggio 8]	44

Del romper bogia che sia tenuto star fori un anno, [1661 gennaio 1]...

Delle rode de' capre, [1661 gennaio 1].....

Della pena di colui non viene in vicinanza, [1661 gennaio 1]

Del lassiar fori le bestie avanti sia chiamato, [1661 gennaio 1]

De chi tempo si deve haver pronto il bove, [1661 gennaio 1]

Del tempo che è obligato a tenir il torro, [1661 gennaio 1]

Del modo d'osservar non volendo star in bogia di settembre, [1661 gen-

naio 1].....

Del stimar il danno che si fa nel fieno nelli beni, [1661 gennaio 1]....

Della pena de' capre et pecore trascorenti nelli beni, [1661 gennaio 1]

Del obligo del console d'avisar li patroni delle bestie, [1661 gennaio 1]

56

56

56

57

57

57

58

58

58

58

59

171.

172. 173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

180.

181.

Indic	e degli ordini	LXV
182. 183.	Del eleger li caseii del setembre, [1661 gennaio 1]	59
104	gennaio 1]	59
184.	Del mantenir le cassine di Piumogna et suo godimento, [1661 gennaio 1]	59
185.	Del obligo di portar fori le caldare dell'alpe, [1661 gennaio 1]	60
186.	Della modo di osservar per li pegni pignorati, [1661 gennaio 1]	60
187. 188.	Della roda de' vitelli, [1661 gennaio 1]	60 61
100. 189.	Del modo di consignar li pegni, [1661 gennaio 1]	61
109. 190.	Del non tenir bestie nel Chios dopo tenso, [1661 gennaio 1]	61
190. 191.	Del non passar da ghartegno di Morencho dopo tenso, [1661 gennaio 1]	62
191. 192.	Del non spandigar grassa avanti trasare, [1661 gennaio 1]	62
193.	Del discargar l'alpe il mese di settembre per cativo tempo, [1661	62
194.	gennaio 1]	63
195.	Della roda del torro per li vicini novi, [1661 gennaio 1]	63
196.	Capre, 1663 maggio 15	63
<i>197</i> .	Divieto di pascolazione, 1665 gennaio 1	63
198.	Saltarescia, 1666 gennaio 1	64
199.	Bestie bovine nel Cios, 1666 [gennaio 1]	64
200.	Alpi, 1666 settembre	64
201.	Mulino, 1669 agosto 16	64
202.	Elemosina del venerdì santo, 1672 maggio 3	65
203.	Toro, 1673 maggio 1	65
204.	Ordine per far fare le ciosene a foglie, 1687 dicembre 31	66
205.	<i>Roda del toro, 1690 dicembre 31</i>	66
206.	Visita delle ciossene, 1690 dicembre 31	66
<i>207</i> .	Ordine per il focho, 1691 dicembre 31	67
<i>208</i> .	Del pigniorar sopra le nostre saltaresie, 1693 gennaio 3	67
209.	Traso, 1694 gennaio 1	67
<i>210</i> .	Roda delle capre e delle pecore, 1698 dicembre 31	68
211.	Traso, [1698 dicembre 31]	68
212.	<i>Traso</i> , 1698 dicembre 31	68
213.	<i>Traso</i> , 1699 dicembre 31	68
214.	Tensa, 1699 dicembre 31	69
215.	Saltarescia, [fine XVII-inizio XVIII sec.] dicembre 31	69
216.	Ordine per lavare, [fine XVII-inizio XVIII sec.] dicembre 31	69
217.	<i>Toro, 1702 dicembre 31</i>	70
218.	Fuoco, 1703 dicembre 31	70
<i>219</i> .	Forestieri, 1703 dicembre 31	70
<i>220.</i>	Bestie lasciate libere la notte, 1708 dicembre 31	70
221.	Taglia delle vacche e delle capre, 1709 dicembre 31	71
222. 223.	Toro per estimo, 1720 dicembre 31	71 72
223. 224.	Pascolazione primaverile, 1726 aprile 22	72
224. 225.	Fieno del Cios, 1735 dicembre 31	72
225. 226.	Becco, 1738 dicembre 31	73
227.	Fieno, 1741 dicembre 31	73
	,	

LXVI Indice degli ordi		ordini
228.	Roda del montone, 1742 dicembre 31	73
229.	Faura degli ontani, 1748 dicembre 31	73
230.	Becco, 1763 dicembre 31	74
231.	Montone, 1763 dicembre 31	74
232.	Divieto di passare e levare porte nel Cios, 1763 dicembre 31	74
233.	Faura degli ontani, 1768 dicembre 31	75
234.	Fuoco, 1768 dicembre 31	75
235.	Fieno, 1771 dicembre 31	76
<i>236</i> .	Roda delle vacche, 1771 dicembre 31	76
<i>237</i> .	Fieno terzolo del Cios, 1771 dicembre 31	76
<i>238</i> .	Divieto di lavare, 1775 febbraio 3	77
<i>239</i> .	Consolaria, 1777 gennaio 27	77
<i>240</i> .	Grazia concessa di stare a Poz, 1777 aprile 23	78
<i>241</i> .	Costruzione delle fontane, 1777 aprile 23	78
<i>242</i> .	Tassa per i forestieri, 1777 dicembre 31	78
<i>243</i> .	<i>Fuoco, 1778 dicembre 31 </i>	79
<i>244</i> .	Roda del toro, 1781 dicembre 31	79
<i>245</i> .	Stadere, 1781 dicembre 31	79
II.	Degagna	81
II.1	Degagna di Dalpe e Cornone	81
246.	Ordini concernenti l'alpe di Piumogna, 1286 luglio 7	81
247.	Ratifica degli ordini concernenti l'alpe di Piumogna, 1364 giugno 24.	81
<i>248</i> .	Revisione degli ordini riguardanti l'alpe di Piumogna, 1392 luglio 25.	85
249.	Ordini riguardanti la divisione dell'alpe di Cadonico tra la degagna di	
	Prato e quella di Dalpe e Cornone, 1534 giugno 8	88
<i>250</i> .	Ordini delle terre di Dalpe e Cornone, 1545 maggio 4	91
<i>251</i> .	Confirmatio ordinum vicinorum de Dalpo et Cornono, 1554 maggio 31	95
<i>252</i> .	Ordini della degagna di Dalpe e Cornone e loro ratifica, 1591 maggio 28	96
<i>253</i> .	Ordini della degagna di Dalpe e Cornone, 1574 novembre 27	99
<i>254</i> .	Trasporti, 1600 luglio 9	100
<i>255</i> .	Ordine della boggia per causa del boschio de Pimogna, 1624 gennaio 1	101
256.	Fieno, letame, 1635 gennaio 1	101
257.	Pascolo, 1651 giugno 24	102
258.	Vicini, 1651 settembre 3	102
259.	Boggia, 1705 febbraio 7	103
260.	Maiali, 1707 dicembre 31	103
261.	Maiali nel Chioso Grande, 1708 dicembre 31	104
262.	Elemosina della degagna, 1710 dicembre 31	104
263.	Bogge, 1714 dicembre 31	104
264.	Cascine, 1714 dicembre 31	105
265.	Bogge, 1719 dicembre 31	105
266. 267	Roda delle capre, 1722 dicembre 31	105
267. 268.	Cascine, 1723 agosto 28	106 106
∠∪0.	1011, 1725 accentore 51	100

Indice	e degli ordini	LXVII
269.	Campi seminati, [1723]	106
<i>270</i> .	Fieno in Piumogna, 1724 luglio 3	106
<i>271</i> .	<i>Pecore</i> , 1724 dicembre 31	107
272.	<i>Talpe, 1724 dicembre 31</i>	107
<i>273</i> .	Tensa primaverile nel Cioss, 1725 dicembre 31	107
<i>274</i> .	<i>Fienagione, 1727 dicembre 31 </i>	108
<i>275</i> .	Transito nei fondi altrui, 1729 dicembre 12	108
<i>276</i> .	Affitto degli alpi, 1730 dicembre 31	109
277.	Roda delle capre, 1734 dicembre 31	109
<i>278</i> .	Bogge, 1741 luglio 27	109
<i>279</i> .	Manutenzione delle cascine, 1741 luglio 27	110
280.	Elemosina del pane, 1742 maggio	110
281.	Fienagione, 1747 febbraio 12	111
282.	Capre e pecore, 1747 febbraio 12	111
283.	Condanna del bestiame, 1749 dicembre 31	111
284.	Taglio abusivo di alberi "cercenati", 1751 dicembre 31	112
285.	<i>Galline</i> , 1752 dicembre 31	112
286.	<i>Maiali, 1754 dicembre 31 </i>	112
287.	<i>Maiali, 1755 dicembre 31 </i>	113
288.	Boggia, 1757 dicembre 31	113
289.	<i>Sterle</i> , 1758 dicembre 31	114
290.	Incanto del sale, [1759 gennaio 5]	114
291.	Affitto degli alpi, 1759 gennaio 15	114
292.	Bestiame condannato, 1764 dicembre 31	115
293.	Campane, 1765 ottobre 9	115
294.	Legname asportato dalla "seguenda", 1770 gennaio 14	115
295.	Preambolo degli ordini del 1785, 1785 gennaio 3	116
296.	Ordine per vender boschi e far vicini, [1785 gennaio 3]	116
<i>297</i> .	Ordine per seghar il fieno in Chos Grande, [1785 gennaio 3]	116
298.	Ordine per seghar il fieno nella vale di Piumogna nelli pratti, [1785	
200	gennaio 3]	117
<i>299</i> .	Ordine per le capre e pecore, [1785 gennaio 3]	117
<i>300</i> .	Ordine per il ponte di Cornone, [1785 gennaio 3]	117
301.	Ordine per la faura sotto al Sasso delle Foppe, [1785 gennaio 3]	118
<i>302</i> .	Ordine per le lemosini, [1785 gennaio 3]	118
303.	Ordine per qual tempo si può seghar fieno nel dominio delle tre e quatro	
304.	tere, [1785 gennaio 3]	118
304. 305.	Ordine per li trasi, [1785 gennaio 3]	118
		119
<i>306. 307.</i>	Che non si posa spandighar grasa né seghar terzolo, [1785 gennaio 3]. Ordine per dar il tenso ali prati della vale di Piumogna, [1785	119
307.	gennaio 3]	119
<i>308</i> .	Ordine per le ciusene, [1785 gennaio 3]	119
<i>309</i> .	Ordine per far grazia sopra la pezza comuna delle tre e quatro tere,	
	[1785 gennaio 3]	120
<i>310</i> .	Per far deghagna, [1785 gennaio 3]	
311.	Ordine e copia della faura del Rio di Mezza Selva et al pressente apelatta	. 120
	Faureta, [1785 gennaio 3]	120

312.	Ordine per queli che menano capre e pecore e capreti nel Chios Grande,
313.	[1785 gennaio 3]
313. 314.	Ordine per chi lasi fori in Chio[s] Grande bestie di primavera, [1785]
314.	gennaio 3]
315.	Ordine per chi passa con bestie neli prati dopo il tenso, [1785]
313.	
316.	gennaio 3]
310.	gennaio 3]
317.	Ordine per li animali, [1785 gennaio 3]
317. 318.	Ordine per le bestie condegnate, [1785 gennaio 3]
310. 319.	Ordine per sonar le campane, [1785 gennaio 3]
<i>320</i> .	Ordine per le sterle, 1786 dicembre 31
<i>320. 321.</i>	Ordine per la rassa, 1791 dicembre 31
<i>321</i> . <i>322</i> .	Ordine per la riassa, 1771 dicembre 31
<i>323</i> .	Ordine per li cavalli e somari, 1796 dicembre 31
323. 324.	[Ordine] per li forestieri, 1797 dicembre 31
32 4 . 325.	[Ordine] per il salario del console, 1798 dicembre 31
<i>325. 326.</i>	[Ordine] per la festa di sant Giorgio e sant Materno, 1798 dicembre 31
<i>320. 327.</i>	Per chi può vottare, 1799 dicembre 31
11 2	Degagna di Prato o di Mezzo
II.2	Degagna di Fraio o di Mezzo
<i>328</i> .	Ordini concernenti l'alpe di Cadonigo, 1287 gennaio 19
329.	Ordini della degagna di Prato o di Mezzo, 1488 luglio 23
<i>330</i> .	Ordini riguardanti la divisione dell'alpe di Cadonico tra la degagna di
	Prato e quella di Dalpe e Cornone, 1534 giugno 8
<i>331</i> .	Ordini della degagna di Prato, 1564 aprile 25
<i>33</i> 2.	Parte di ordini della deganea di Mezzo de Prato, 1571 agosto 19
<i>333</i> .	Preambolo degli ordini del primo gennaio 1655, 1655 gennaio 1
<i>334</i> .	Del tenir li 2 torri, [1655 gennaio 1]
335.	Del non pasentar li beni, [1655 gennaio 1]
336.	Del non tenir bestie bovine di fori del gartegno Gäser, [1655 gennaio 1]
337.	Del non andar sopra l'alpe di Casorei sina li 24 maggio, [1655 gennaio 1]
<i>33</i> 8.	Che il fratello più vecchio deve tenir la roda del torro, [1655 gennaio 1]
339.	Del pigliar vacche a latto, [1655 gennaio 1]
340.	Del bogiar le vache, [1655 gennaio 1]
341.	Del cagiar giù le bestie de Cadonico et Casorei, [1655 gennaio 1]
342.	Del non tirar legni doppo tenso per li beni, [1655 gennaio 1]
343.	Del non lasiar fori li roganti doppo tenso, [1655 gennaio 1]
344.	Del non pigliar roganti a latto per metter in alpe, [1655 gennaio 1]
<i>345</i> .	Del non scrasar lumage per beni d'altri, [1655 gennaio 1]
346.	Che li 3 giorni doppo tenso habbino tenir su le bestie et far le chiosene,
247	[1655 gennaio 1]
<i>347</i> .	D.1 C C C 11 D' 11/255
	Del non menar fori manze fori di Pisiora, [1655 gennaio 1]
348.	Del non menar fori manze fori di Pisiora, [1655 gennaio 1]

Indice degli ordini	LXIX
---------------------	------

<i>34</i> 9.	Che non si deve pigliar legni de chiosene et foglia de altri, [1655
250	gennaio 1]
<i>350</i> .	Del non logiar capre in Casoreii, [1655 gennaio 1]
<i>351</i> .	Del danno de cavalli et altre bestie, [1655 gennaio 1]
<i>352</i> .	Della pena chi non va in deganea, [1655 gennaio 1]
<i>353</i> .	Che le pecore non devino andare in Casorei, [1655 gennaio 1]
354.	Che ogni otto giorni si deve designar la pastura alle peccore, [1655 gennaio 1]
355.	Che niuno deve tagliar piante nella faura senza cenza, [1655 gennaio 1]
356.	<p>er causa delli capreti et capre sterle doppo sono fatte le bogie, [1655 gennaio 1]</p>
<i>357</i> .	Che non si passi da Cortesopra per andar a Creuro con bestie per tempo
	tenso, [1655 gennaio 1]
<i>35</i> 8.	Che non si pigli vache a latto fori del solito, [1655 gennaio 1]
<i>359</i> .	Del danno che si fa nelli beni, [1655 gennaio 1]
<i>360</i> .	<che> devino andar in Pisiora, [1655 gennaio 1]</che>
361.	Del non tenir li cavalli sopra li visnei da santo Barnaba sina a santo
	Bartolameo, [1655 gennaio 1]
<i>36</i> 2.	Che li conti de' minori siano resi in publica dugania, 1666 gennaio 1
<i>363</i> .	Piante da fabbrica, 1677 gennaio 1
<i>364</i> .	Che la consolaria vadi a roda, 1679 gennaio 1
<i>365</i> .	Chi non fosse abile a far la consolaria, [1679 gennaio 1]
<i>366</i> .	Che la carica de 2 giurati vada a roda, 1679 gennaio 1
<i>367</i> .	L'obligo delli 2 giurati che àno nel loro oficio, [1679 gennaio 1] 1
<i>36</i> 8.	Chi averà bisogno legna per fabrica, [1679 gennaio 1]
369.	Per li 3 saltari, [1679 gennaio 1]
<i>370</i> .	Per la roda del torro grande, [1679 gennaio 1]
<i>371</i> .	Per il torro picolo, [1679 gennaio 1]
<i>37</i> 2.	La roda del boggio grant, [1679 gennaio 1]
<i>373</i> .	<i>Traso, 1681 gennaio 17</i>
<i>374</i> .	<i>Tenso, 1683 dicembre 31.</i>
<i>375</i> .	Fieno da bosco,1684 dicembre 31
<i>376</i> .	<i>Letame e fieno, 1684 dicembre 31</i>
<i>377</i> .	Roda estiva delle capre, 1686 giugno 24
<i>37</i> 8.	Roda delle capre, 1686 giugno 24 1
<i>37</i> 9.	Carico alpi, 1691 giugno 5
380.	<i>Carico alpi, 1691 giugno 5</i>
381.	Pascolazione abusiva, 1693 dicembre 31
<i>38</i> 2.	<i>Faura, 1693 dicembre 31</i>
383.	Legna della ciosena, 1696 dicembre 31
384.	<i>Toro, 1696 dicembre 31</i> 1
385.	Carico degli alpi, 1699 gennaio 17
386.	<i>Legname d'opera, 1700 giugno 24 </i>
<i>387</i> .	Roda d'estate, 1700 dicembre 31
<i>388</i> .	Roda d'estate, 1700 dicembre 31
389.	Carico degli alpi, 1705 maggio 22
<i>390</i> .	Caldaie dell' alpe, 1705 dicembre 31 1

391.	Commissione curatele, 1706 dicembre 30
<i>39</i> 2.	<i>Ciliegi, 1706 dicembre 30 </i>
393.	Carico alpi, 1707 giugno 24
394.	Roda delle capre, 1708 dicembre 31
<i>395</i> .	<i>Cariche, 1709 dicembre 31 </i>
396.	Fieno terzolo, 1710 dicembre 30
397.	<i>Traso</i> , 1712 maggio 4
<i>39</i> 8.	Commissione dei termini, 1717 maggio 4
399.	Caldaie dell' alpe, 1722 maggio 4
<i>400</i> .	Fuoco, 1722
401.	<i>Letame</i> , 1722
402.	Roda delle capre, 1723 maggio 4
403.	Carico alpi, 1725 dicembre 31
404.	<i>Talpe, 1728 dicembre 31 </i>
405.	Bogge, 1731 dicembre 31
406.	Stalla, 1731 dicembre 31
407.	<i>Pecore</i> , [1731 dicembre 31]
<i>40</i> 8.	<i>Toro, 1733 dicembre 31</i>
409.	Preambolo agli ordini del 1739, 1739 aprile 4
410.	Ordine che si debba ogni anno ellegere un console, [1739 aprile 4]
411.	Che li consoli doppo la resa delli conti devono pagare, [1739 aprile 4].
412.	Ordinatione per la roda del toro grande, [1739 aprile 4]
413.	Ordinatione per il toro picolo, [1739 aprile 4]
414.	Ordinatione per li bechi, [1739 aprile 4]
415.	Ordinatione per li giurati devono asistere il console, [1739 aprile 4]
416.	Ordinatione per chi non puossa pasentare li suoi beni, [1739 aprile 4].
417.	Ordinatione per chi sega il terzole, [1739 aprile 4]
418.	Ordine per il caregiare a tempo tensito, [1739 aprile 4]
419.	Ordine per li annimali a tempo di tensito, [1739 aprile 4]
420.	Ordine per chi schraserà lumaghe, [1739 aprile 4]
421.	Ordine per le ciusene, [1739 aprile 4]
422.	Ordine per li beni di tensito nelli monti, [1739 aprile 4]
423.	Ordine per chi farà foglie nelli beni delli altri, [1739 aprile 4]
424.	Ordine per il trascorso delli cavalli nelli beni, [1739 aprile 4]
<i>425</i> .	Ordine per chi lassiase fuori cavali in tempo di notte, [1739 aprile 4].
426.	Ordine per chi lasiase o conducessero cavali o bestie per li beni in tempo
107	di tensito, [1739 aprile 4]
427.	Ordine per chi passa con cavali per le strade, [1739 aprile 4]
428.	Ordine per la concessione delle piante del boscho, [1739 aprile 4]
<i>429</i> .	Ordinatione per chi bogiarà le vache, [1739 aprile 4]
430.	Ordinatione per chi deve passare con cavali da Cortesopra per andare a Creuro, [1739 aprile 4]
431.	Ordinatione per chi toglie vache a fitto fuori delli ordini, [1739 aprile 4]
<i>432</i> .	Ordinatione per chi facesse dano nelle possesioni, [1739 aprile 4]
<i>433</i> .	Ordine per li giurati nel custodire la faura, [1739 aprile 4]
434.	Ordine per quelli che avessero il bisogno de legnami della faura, [1739 aprile 4]
435.	Ordine per trasare il traso di Cadencho, [1739 aprile 4]
	Crosse per macare is much de Cudostosio, je 100 aprillo 1 je 1 e 1 e 1 e 1 e 1 e 1 e 1

Indice degli ordini LX		LXXI
<i>436</i> .	Ordine per la grassa del magiencho, [1739 aprile 4]	173
437.	Ordine per le strade o sentieri, [1739 aprile 4]	174
<i>438</i> .	Ordine per chi averà capre sterle o anzeli, [1739 aprile 4]	174
<i>439</i> .	Ordine per chi deve rodare le capre, [1739 aprile 4]	174
440.	Ordine per chi compra o prende capre a fitto, [1739 aprile 4]	175
441.	Ordini per chi a tempo di primavera per lassiar fori il bestiame, [1739	
	aprile 4]	175
<i>44</i> 2.	Ordine per la faura per chi sbrodasse rami, [1739 aprile 4]	175
<i>443</i> .	Ordine per chi portasse via delle ciusene, [1739 aprile 4]	176
444.	Ordine per chi tocha la consolaria, [1739 aprile 4]	176
445.	Ordine per la roda del toro, [1739 aprile 4]	176
446.	Ordine per quando non si facesse le bogie nelli alpe, [1739 aprile 4]	177
447.	Ordine per li quatro uomini deputati, [1739 aprile 4]	177
448.	Ordine per chi taglia piante de ceresa, [1739 aprile 4]	177
<i>449</i> .	Ordine per chi puortasse fuocho, [1739 aprile 4]	177
<i>450</i> .	Ordine del trasare a chi ora, [1739 aprile 4]	178
<i>451</i> .	Ordine per chi tiene vache alla state a casa, [1739 aprile 4]	178
<i>452</i> .	Ordine per chi averà vache e moiate fuori dell'ordini che per il giorno di	170
152	santo Gotardo devano avisare, [1739 aprile 4]	179
453. 454.	Per il vicino del signor consigliere Fransioli, 1739 [aprile 4] Ordine per il tensito fatto della Piota, [1739 aprile 4]	179 179
454. 455.	Toro, 1745 dicembre 31	180
455. 456.	Ordine per li conti de' consoli, 1750 dicembre 31	180
457.	Ordine per li animali, 1752 maggio 6	180
<i>458</i> .	Maiali, 1752 maggio 6	181
459.	Dessa della faura, 1753 dicembre 31	181
460.	Roda delle capre, 1756 dicembre 31	181
461.	<i>Toro</i> , 1756 dicembre 31	182
462.	Faura, 1760 gennaio 21	182
463.	Fienagione, 1764 luglio 8	183
464.	Consolaria, 1767 dicembre 31	183
465.	Due giurati, 1768 gennaio 20	183
466.	Custodia di capre e capretti, 1776 gennaio 20	184
467.	<i>Galline</i> , 1776 dicembre 31	184
<i>46</i> 8.	Male di polmonera, 1782 gennaio 20	185
<i>46</i> 9.	Roda delle pecore, 1782 dicembre 31	185
<i>470</i> .	Vacche e sterle, 1784 dicembre 31	186
471.	Accusa anonima, 1791 gennaio 20	186
<i>472</i> .	Resina, 1791 dicembre 31	186
473.	<i>Galline</i> , 1795 dicembre 31	187
474.	Ordine che non si possa ingrasare i prati doppo santo Bartolomeio, 1796 dicembre 31	187
II. 3	Degagna di Fiesso	189
475.	Preambolo degli ordini del 2 gennaio 1679, 1679 gennaio 2	189
476.	Il modo di pasentar in tempo di primavera come segue capitolo primo, [1679 gennaio 2]	189

<i>477</i> .	Per nettar il Solcho, [1679 gennaio 2]
<i>478</i> .	Che li roganti siano feratti, [1679 gennaio 2]
479.	Per li 2 boggi di roda, [1679 gennaio 2]
480.	Per metere fora il rutto, [1679 gennaio 2]
481.	Per il giorno che deve aver pronto il torro di roda, [1679 gennaio 2]
482.	Che non si vendi legna per mercanzia, [1679 gennaio 2]
483.	Che li foristieri che abi[t]ano nella deghania faciano le breghe come
	segue, [1679 gennaio 2]
484.	Che non si piglia aqua fori del Solcho, [1679 gennaio 2]
485.	Per li soldi 5 che si dà per scudo deli giossi, [1679 gennaio 2]
486.	Che non si butti giù le giusenne [et] passi per tempo che sia tenso, [1679 gennaio 2]
487.	Per fare le giosene, [1679 gennaio 2]
488.	Che non faciano legna né folia neli prati d'altri, [1679 gennaio 2]
489.	
409.	Per la concesione delle piante che si darà licenza nelle faure, [1679]
490.	gennaio 2]
490.	Per li lavori comuni per la pena imposta a chi non venirà, [1679
491.	gennaio 2]
491. 492.	Per li tri saltari, [1679 gennaio 2]
492. 493.	Che non si taglia piante di ciresa in Pignoret, [1679 gennaio 2]
493. 494.	Il giuramento del console et saltari, [1679 gennaio 2]
494.	Chi deve stimar il danno che si fa nelli posesioni della deghania, [1679 gennaio 2]
495.	Per le anzele et iore per la roda, [1679 gennaio 2]
496.	Per qual tempo si può far fiene a bos[c]ho, [1679 gennaio 2]
497.	Per tener vache a casa la state, [1679 gennaio 2]
<i>49</i> 8.	Perché non si tengi cavali a casa li 3 mesi magiori, [1679 gennaio 2]
499.	Che ogniuno deve andar in deghania esendo dimandato, [1679]
	gennaio 2]
500.	Del tempo limitato di trasare, [1679 gennaio 2]
501.	Delli pignoramenti in quanta soma che devino essar pignorati, [1679]
001.	gennaio 2]
502.	Per star a casa un homo nel tempo della messa in giorno di festa per curar il focho, [1679 gennaio 2]
503.	Per la refitione del reverendo signor curato e sacristano il gorno di santa
505.	Maria Madalena, [1679 gennaio 2]
504	
504. 505.	Per cambiar la taxsa con queli di Varenzo, [1679 gennaio 2] Per le terminanze delle faure della deghania, 1679 dicembre 26
<i>506</i> .	Conti dei minori, 1695 gennaio 17
<i>507</i> .	Rape e verze, 1698 dicembre 27
<i>508</i> .	
509.	Ontani, 1719 dicembre 27
510.	Roda delle capre, 1722 dicembre 27
511.	Capitolo terzo. Che il console debba nel tempo di primavera convocare
	li vicini per detterminare il giorno di tensare come per fare le sciese o
	siino ciossene nel seguente ordinato con una nova aggionta al medemo,
	[1723 dicembre 27]

Indice degli ordini LXXIII

512.	Capitolo quarto. Del modo di tenersi per passentare in ogni tempo,	
	[1723 dicembre 27]	208
513.	Capitolo quinto. Dove devono essere li tre saltari con un'aggionta	201
-11	d'ordine, [1723 dicembre 27]	208
514.	Capitolo sesto. Regola che devessi tenere con le bestie avanti sii tenso,	200
515.	[1723 dicembre 27]	209 209
515. 516.	Capitolo ottavo. Chi debba stimar il dano fatto dalle bestie quando sii	20:
510.	tenso e a chi toccarà a pagare tal dano dopo stimato, [1723 dicembre 27]	210
<i>517</i> .	Capitolo nono. Che niuno ardisca far foglia, strame né legna nelli prati	210
517.	d'altri, [1723 dicembre 27]	210
518.	Capitolo decimo. Sopra il scrasar lumaghe dopo che sarà tenso, [1723]	
010.	dicembre 27]	210
519.	Capitolo undecimo. Come debbansi regolar le peccore dopo sarà tenso,	
	[1723 dicembre 27]	21
<i>520</i> .	Capitolo duodecimo. Regola per trasare li prati e come, [1723 dicembre	
	27]	21
521.	Capitolo decimo terzo. Regola per il torro di roda e del tempo d'averlo	
	pronto, [1723 dicembre 27]	212
522.	Capitolo decimo quarto. Per li becchi di roda, [1723 dicembre 27]	212
<i>523</i> .	Capitolo decimo quinto. Regola per la roda delle capre, [1723 dicembre	
	27]	21.
524.	Capitolo decimo sesto. Che non si possa tener cavali a casa li tre mesi	
	maggiori, [1723 dicembre 27]	21.
525.	Capitolo decimo settimo. Per tener vache a casa l'estate a latte, [1723	2.1
526	dicembre 27]	21.
526.	Capitolo decim'ottavo. Che ogn'anno si debba far il lavor comune drio	21
527.	al Solcho, [1723 dicembre 27]	214
327.	Capitolo decimo nono. Che tutti li forastieri che habitano in questa degagna facino tutte le breghe come qui sotto, [1723 dicembre 27]	21
528.	Capitolo vigesimo. De' lavori comuni e la pena imposta a chi mancherà	۷1۰
<i>J</i> 20.	quando sii alla propria casa avisato dal console, [1723 dicembre 27]	21.
529.	Capitolo vigesimo terzo. Quali siino le faure della degagna e loro termini,	21.
J_J.	[1723 dicembre 27]	21:
530.	Capitolo vigesimo quarto. Regola per la legna che porterano le lovine	
	opure il Ticino in tempo di buzza o in altri acidenti, [1723 dicembre 27]	21
531.	Capitolo vigesimo primo. Dove si possa far fieno a bosco e quando,	
	[1723 dicembre 27]	210
532.	Capitolo vigesimo sesto. La proibizione di tagliar piante di cerase, [1723	
	dicembre 27]	21
<i>533</i> .	Capitolo vigesimo settimo. Per cambiar la tassa con queli di Varenzo,	
	[1723 dicembre 27]	21
<i>534</i> .	Capitolo vigesimo ottavo. A chi e come si debba conceder piante nelle	
	faure, [1723 dicembre 27]	21
<i>535</i> .	Stramare, 1748 dicembre 27	21
<i>536</i> .	Fuoco, 1749 dicembre 27	21
<i>537</i> .	Stramare, 1751 dicembre 27	21
<i>53</i> 8.	Roda delle capre, 1763 dicembre 27	21

LXXIV Indice		egli ordini	
539.	Caldaia dell' alpe di Cadonigo, 1772 dicembre 27	219	
<i>540</i> .	Ontani, s.a. 27 dicembre	219	
541.	Preambolo degli ordini del 22 gennaio 1783, 1783 gennaio 22	220	
III.	Vicinanza di Prato	221	
<i>542</i> .	Forletto, 1631 dicembre 26	221	
<i>543</i> .	Preambolo degli ordini della vicinanza di Prato, 1672 maggio 4	222	
<i>544</i> .	Per li lavori comuni che si deve fare, [1672 maggio 4]	222	
<i>545</i> .	Ordine per li tori di roda, [1672 maggio 4]	222	
<i>546</i> .	Ordine per le capre che vanno al alppe, [1672 maggio 4]	223	
<i>547</i> .	Ordinatione per li forastieri per metere fori loro bestie, [1672 maggio 4]	223	
<i>54</i> 8.	Ordine per li forastieri, [1672 maggio 4]	223	
<i>549</i> .	Ordinatione di queli si trasferise dal una dugagna sopra l'altra, [1672		
	maggio 4]	224	
<i>550</i> .	Ordinazione per il giorno di bogiare le vache, [1672 maggio 4]	224	
<i>551</i> .	Ordinazione qual scriture sono invalidi, [1672 maggio 4]	224	
<i>552</i> .	Ordine per mutare le bogie a tutte le casine, [1672 maggio 4]	225	
<i>553</i> .	Del modo di fabrichare abbitacholi a Creuro, [1672 maggio 4]	225	
<i>554</i> .	Del modo di poter fabrichare nelli magienchi, [1672 maggio 4]	226	
<i>555</i> .	Del giuramento che devono fare per le vache di latte, [1672 maggio 4]	226	
<i>556</i> .	Del modo della pezza comuna, [1672 maggio 4]	226	
<i>557</i> .	Per mantenere il viccino in quela dugagnia, [1672 maggio 4]	227	
<i>558</i> .	Per la riserva di Casoreii, [1672 maggio 4]	227	
559.	Il modo di viccinare alle allppi e masienchi et pezza comuna, [1672 maggio 4]	227	
560.	Che non si possa rompere li detti ordini senza la volontà de tutte le tre		
	dugagnie, [1672 maggio 4]	227	
561.	Della grassa del stabio di Gerra, [1672 maggio 4]	227	
562.	Ordinatione per discargar le alppi, [1672 maggio 4]	228	
563.	Chi meterà vache davantagio sopra la pezza comuna, [1672 maggio 4]	228	
564.	Ordine per il fienno, [1672 maggio 4]	228	
565.	Ordine di non prendere sterle forestiere, [1672 maggio 4]	229	
566.	Come si deve meter capre nelli alppi, [1672 maggio 4]	229	
567.	Che non si possa segar radasì nella valle di Piumognia, [1672 maggio 4]	229	
568.	Come non si deve segare alli techi di Piumognia, [1672 maggio 4]	229	
569.	Che non si possa metter torri sopra li masenchi, [1672 maggio 4]	230	
<i>570</i> .	Per li bovvi grossi, [1672 maggio 4]	230	
571.	Che la pastura di Pesseg sia del alppe Cadoni, [1672 maggio 4]	230	
572.	Penna per chi lassiarà trascorere bestie in tempo di tenso sopra li masenchi, [1672 maggio 4]	230	
<i>573</i> .	Ordini riguardanti la Faura di Pianez, 1677 maggio 2	231	
<i>574</i> .	Per il godimento delli alppi, 1692 febbraio 19	232	
<i>575</i> .	Del giuramento delli deputati, 1692 maggio 31	233	
<i>576</i> .	Per il consiglier della viccinanza, [1692 maggio 31]	233	
<i>577</i> .	Se morisse uno delli 24, [1692 maggio 31]	233	
<i>578</i> .	Grazia, [1692 maggio 31]	234	

Indice degli ordini		LXXV	
	<i>57</i> 9.	Quando la viccinanza volesse rompere ordini, [1692 maggio 31]	234
	580.	Ordinazione per li vitelli, 1693 maggio 24	234
	581.	Che li vicini posino far fieno di boscho, 1695 maggio 23	234
	<i>582</i> .	Contrafacienti d'uno de' huomini de' 24, 1696 dicembre 26	235
	583.	Per chi volesse metere capre con le loro vache alli alppi, 1697 aprile 14	235
	584.	Che sopra li masienchi non si possa tener capre, 1700 maggio 31	235
	585.	Che non si possa metere bestie di latte nelli trasi delli viccini, 1701	233
	505.	dicembre 26	235
	586.	Ordinatione per il godimento delli reverendi signori curati de alpi et ma-	
	500.	senchi et pezza comuna, 1704 maggio 4	236
	587.	Modo del far le bogie, 1704 dicembre 26	236
	588.	Ordinazione per li roganti nelli alppi, 1708 maggio 29	236
	589.	Ordinazione per l'erbba, 1709 maggio 26	237
	599. 590.		237
	590. 591.	Giorno deputato della congregazione delli 24, 1711 dicembre 26	238 239
		Faura, 1719 maggio 26	
	<i>592</i> .	Ordine per li masenchi in tempo di tenso, 1721 maggio 25	239
	<i>593</i> .	Come si deve tenere le vache di latte, 1722 dicembre 29	240
	<i>594</i> .	Chi possa metere cavali sopra la pezza comuna, 1722	240
	<i>595</i> .	Remordazione del sudeto ordine, 1723 dicembre 29	241
	596.	Chi affitase l'alpe che possi vender l'erbba del masencho, 1727 feb-	
		braio 17	241
	597.	Che li vicini devono notificarsi dove ànno comprato l'erbba, 1730 di-	
		cembre 30	241
	<i>59</i> 8.	Che nessuno possia ramar piante nella faura di Pianez, 1732 di-	
		cembre 29	241
	599.	Chi comprerà bestiame per la fiera di Lugano, 1732 dicembre 29	242
	600.	Che non si devve meter fori cavali in tempo che siano carichatti li alppi,	
		1735 dicembre 29	242
	<i>601</i> .	Quanti cavali si possa mette[re] nelli trasi, 1735 dicembre 29	242
	602.	Penna per chi tiene animali che non siano ferati, 1735 dicembre 30	243
	603.	Penna per chi havese bestie più che il suo estomo, 1735 dicembre 30	243
	604.	Che li forastieri non possino passare per li benni della viccinanza in	
		tempo di tensito con bestie, 1735 dicembre 30	243
	605.	Chi prenderà bestie forastiere a inverno, 1748 dicembre 30	244
	606.	Che non si possa far fieno da boscho sotto strada da Cima Froda in giù	
		verso Campagnia, 1753 dicembre 29	244
	607.	Quanti vitelli si pò meter nel alppe, 1755 dicembre 29	244
	608.	Che non si possa levar la salvo honor grassa dalli pascholi e magenchi,	
		1755 dicembre 30	245
	609.	Rappresentanti delle degagne della vicinanza di Prato, 1761 dicembre	
		28	245
	610.	Per la mercede del accusatorei, 1763 dicembre 29	245
	611.	Che non si possa prender vache né sterle doppo li 20 setembre per inpiac-	
	J.1.	car erba, 1766 dicembre 29	246
	612.	Che non si possa graziar veruno di piante fuori della secconda domenicha	
	012.	di magio, 1770 dicembre 29	246
	613.	Se una bogia volesse meter capre alli alppi, 1771 maggio 6	246
	614.	Ordine per la Monda e il Ciosseto di Gera. 1773 dicembre 29	246

LXXVI

Indice degli ordini

Regola per il console per risquotere a suo tempo li contrafacienti diver-	
samente a caricho, 1775 dicembre 29	247
Ordine per queli che vendono l'erbba, 1778 dicembre 29	247
Sottoscrizione del notaio, [1778 dicembre 29]	248
Ordine per il console della degagnia per portar il libro il giorno della	
congregazione de' 24 della vicinanza, 1789 dicembre 29	248
Piante della faura di Pianez, 1791 dicembre 29	249
<i>Resina</i> , 1791 dicembre 29	249
Vendita di terreni, 1792 dicembre 29	249
Faura di Pianez, 1794 dicembre 29	250
Strame nella faura di Pianez, 1796 dicembre 29	250
	samente a caricho, 1775 dicembre 29

Cartina dei due comuni di Dalpe e Prato creati nel 1803 con il Cantone Ticino

Il territorio e i confini corrispondono a quelli dell'antica Vicinanza di Prato, situata nell'Alta Leventina.

10

I VICINATO

I.1 Ordini del vicinato di Dalpe

Per la descrizione dei libri degli ordini relativi al vicinato di Dalpe rispettivamente per i criteri di trascrizione si veda l'Avvertenza, pp. LXXI–LXXVI.

Gli ordini del vicinato di Dalpe sono contenuti in 3 differenti libri: il numero 1, il numero 1.1 e il numero 4. Diversi ordini sono presenti con varianti minime sia nel libro 1 che nel libro 1.1. In questi casi per evitare inutili doppioni si è scelto di trascrivere integralmente l'ordine del libro 1 segnalando le divergenze (o riportando l'intero ordine) del libro 1.1 in nota.

A differenza di altri libri di ordini, quelli del vicinato di Dalpe non costituiscono un corpus unitario a cui sono state aggiunte modifiche, aggiornamenti ecc. Il fatto che non vi sia una rubrica è sintomatico del fatto che non si tratta di un corpus. I libri contengono oltre agli ordini anche resoconti dell'amministrazione dei consoli e dei curatori dei minori.

1. Alpe

1600 gennaio 2

Ordinato anchora che cholor che tocha andar in Morgirolo chon la sova bestiamo et volendo darli via a lato che l'ano poso^a seguente siano obligati a me[tte]rgi la sua bestiamo et chontrafazen[d]o schudo uno de pena et poi stando a ordino, et questo sia ordinato esendo chonsolo Gien Iachomo Bertino del 1600 a' dì 2 de gienar.

Et per chonto di queli che tocha questi do[i] ani cho[n] queli de Chorno' li primi Zuan Pedri, Bontà Frensio[li], Iachom Antonio del Forno, Toni del Sartor, lo snidar Vili et Gulielmo del Chuogo, o barbei^b de Inselmo, Pedro Fransio[li], ²⁵ Barnardo del Forno, Zuan del Sartore^c.

- ^a Così nel testo, si intenda probabilmente prossimo.
- b Così nel testo, si intenda barbiere.
- ^c Ad ogni nome fa seguito la marca di famiglia ad esso corrispondente.

nr. 2-5

2. Boggiamento

1603 gennaio 1

1603 Gulielmo Vili, chonsolo dela tera de Dalpo a' dì il primo de gienar in giorno de merchordì è piazuto ali nostri vizini de Dalpo chonsiderando lor vizini per più utalità de tuti et per magioranza, hano fato li hordini di novo, sichomo qui soto parerà lo primo dove ogniuno dove tocha la sua roda da meter li vachi in quel alpo sia obligato al pagar ogni sorte de betistiamo che si mete in l'alpo.

a Così nel testo, si intenda utilità.

10

15

b Così nel testo, si intenda bestiame.

3. Noda

[1603 gennaio 1]

Et un altro che ogni sorte de bestiamo menudri che si mete fora da l'uso senza nodar over fargi la sua noda chaschuno è fato ordine che per ogni bestia pagino soldi 10 per ogni volta.

4. Legname

[1603 gennaio 1]

Et l'altro per chonto de mandar legni longi che vene da Sima Froda che nusuno persona posi mandar aposta dala Porta de Preii in fora et dal terzgiui del Nadelo in ninto^a, mandandone aposta ordine a pagar soldi 30 per legnio.

²⁰ Così nel testo, si intenda dentro.

5. Cavalli

[1603 gennaio 1]

Et di più ordenato di novo per chonto di chavali tanto de dì quanto de note la li. 1, f. 48r chondagniatione, chondagniati che siano, sarà soldi 10 per volta tanto de dì quanto de note sia gualivo soldi 10 il giorno et soldi 10 la note.

nr. 6 – 9

6. Prima roda

[1603 gennaio 1]

Et di più ordinano di novo cholor che tocha mezo dì per la prima roda sia obligato a vedar il giorno intrego, lasandola pasar fora di chasa sua sia pena soldi 18 per chi chontrafarà per volta.

7. Roda delle bestie minute

[1603 gennaio 1]

Per chonto dela roda deli chauri a-et altri bestie menudri-a ordenato di novo che vadi uno de chomuniga et uno rodei sia obligato a parchurar^b li chauri quando lor l'àno la roda stando giorni 3 li chauri in roda, siano obligato a vederni de roda dove se ritrova la roda de chauri siano obligati a vederni de chauri ma li iueii vadino inanzi senza quela roda vederni chaso che chont[r]afarà chi perde paga.

^{a-a} Aggiunto sopra la linea.

8. Salario del console

15

20

1612

li. 1, f. 47v; Del 1612 ordene deli vicini per conto del selario del consolo, il suo selario è li 1.1, f. 62r lire 2. a b

- a Ordine cassato.
- b In 1.1 il medesimo ordine non datato ma molto probabilmente della medesima mano figura nella forma seguente: Il selario del console è lire 2.

9. Capretti

1613 gennaio 1

11. 1, f. 47v A' dì primo di gennar del 1613 Giovane Pedrino consolo della terra di Dalpo fa 25 arlacione come li vicini ànno ordinato delli crapreti^a che se la roda si inbate inte

b Così nel testo, si intenda pascolare.

4 nr. 9 - 12

in cò hover fora in cò che tutti vadano per capri, caso che la si [in]bate in mezo che queli dala roda li curano li iolli di sopra^b via tanto che la vadi in cò. Io Giacomo de Ambrosio ho scrito per comisione de' consol et vicini.^c

- a Così nel testo.
- ⁵ Segue lettera depennata.
 - ^c Ordine cassato.

10. Capretti

[1613 gennaio 1]

11. Vitelli

1613 gennaio 1

Del 1613 ordine deli vicini per conto delli vitteli per conto di andare in Su che nisuno li posa mandare in Su senza la roda sotto penna di lire 3 per massei. Io Giacomo de Ambrosio ho scrito per comision[e] de' consolo et vicini per giorno lire 3.ª

a Ordine cassato.

20

30

12. Consolaria e saltarescia

1613 gennaio 1

Et il medemo giorno come sopra ànno ordinato che tutti li vicini che ànno homini ho a casa a-o fori-a siano ob[l]igati a farre la consoraria et saltaresa senza tassa li. 11, f. 62r nisuna. b c

In li. 1.1 il medesimo ordine figura nella forma seguente: 1613 li vicini ànno ordinato che tutti quelli vicini che ànno homini a cassa siano obligati a fare la consolaria et saltaresa che non si posano tasare. Io Giacomo de Ambrosio ho scrito li soprascriti ordinii per comisione de' consoli et vicinii. Dove la sottoscrizione si riferisce alla serie di ordini trascritti dalla medesima mano dal f. 61r al f. 62r e non figura in li. 1.

^{a-a} Aggiunto sopra la linea.

b Ordine cassato.

nr. 13 – 15

13. Lavori comuni

1616 gennaio 1

1616 a' dì primo di gennaro ordine delli vicini per conto delli lavori di comuni che si fa generalemente vi ànno posto di penna lire 1 soldi 10 siano tolti senza rimisione.^a

a Ordine cassato.

14. Fienagione

1617

1617 ordini delli vicini per conto del segare il fieno che dopo il giorno di santo Pietro che tutti possano segare a suo piacerre. Giacomo Galupo consolo della terra fa arlacione come li vicini ànno fatto il sopra ordini et innanti nisuno possi segare sotto penna di lire 6 per pecca contrafacendi.^a

a Ordine cassato.

15. Bestie nei prati

1618

15

20

1618 Gustino Villi consolo della tera de Dalpo fa arlacione come li vicini ànno ordinato che li bestie bovi[ne] che sarano condanati nelli prati li ànno messo di penna soldi 4 per bestia et che^a nisuno li sia tolto la penna inremisibe[l]mente et che non sia fatto gracia a nisuno. ^b ^c

- ^a Segue nessuno depennato.
- b Ordine cassato.
- ^c In li. 1.1 il medesimo ordine figura nella forma seguente: 1618 ordine delli vicini sì che tutte le bestie bovine che sarano condenati nelli pratti li ànno messo di pena soldi 4 per bestia et che non se li facia gracia.

6 nr. 16 – 19

16. Maiali

[1618]

Di più ànno ordinato che li porci che sarano condanati li ànno messo di penna li. 1, f. 46v soldi 3 per porco. a

5 ^a Ordine cassato.

17. Acqua

[1618]

Di più ànno ordinato che nisuna persona tollia della acua della bosa a di Prei né li. 1, f. 46v de' saledri sotto pena de lire 12. b

^a Così nel testo, si intenda bögia (buca, pozza).

b Ordine cassato.

18. Guardia festiva

1619 gennaio 1

1619 a' dì primo di genaro ordine delli vicini per conto di starre a cassa li feste the 1.1, f. 46r che si va a messa a Prato et ànno ordinato che stia a cassa unno homo secondo che li tocarà la roda et a' contrafacenti li ànno messo di penna lire 12 soldi – con donacimenti de tutti li danni che pò introvenire. Pietro Fransiolo consolo della terra à fermo come sopra. a

a Ordine cassato.

20

19. Cavalli

1619

1619 ordini della terra de Dalpo per conto delli cavali che si condania[no] nelli li. 1, f. 46v; prati li ànno messo di pena lire 2 soldi –. a b

- a Ordine cassato.
- In li. 1.1 il medesimo ordine figura nella forma seguente: 1619 li vicini ànno ordinato che li cavalli che si conda[nna]no nelli pratti li ànno messi a soldi 10 per volta di gorno et di note soldi quindasi per volta. Dove 10 è stato corretto su 20, mentre di gorno et di note soldi quindasi per volta è stato aggiunto posteriormente da altra mano.

nr. 20 – 22

20. Festa di San Bernardo

1620

E. 1, f. 45r L'anno 1620 ordene delli vicini per cau[s]a della festa de santo Bernardo che coloro^a che fanno la festa alli curati li vicini ànno ordinato di darli a colui che fa detta festa la soma de lire 9 soldi —. Ioellmo^b filiolo de Antonio Pietro anciano de santo Berna[r]do fa arlacione come li vicini ànno fatto il detto ordine et che tutti siano obligati a farla et che 3 possi difendere che nisuno sia tasato. Io Giacomo de Ambrosio ho scrito per comisione del soprascrito.^c

- ^a Segue che colloro ripetuto per errore.
- b Così nel testo, si intenda Guglielmo.
- ^c Ordine cassato.

21. Vitelli

10

1620

- 11. 1,f. 46r L'ano del Signore 1620 ordine deli vicini hano hordinato che nesuno posi far andare li viteli neli Cosseti fora di quelo che ordinarà li vicini sotto pena di lire 15 12 soldi –. a
 - a Ordine cassato.

22. Recinzioni

[1620]

li. 1, f. 46r; Di più hano ordinato che dala seconda volta in su a-per causa deleb cusene-a per 20 il guramento suo che l'abiano a incantar via. c d

- b Segue lettera incomprensibile.
- ^c Ordine cassato.
- d In li. 1.1 il medesimo ordine figura nella forma seguente: 1620 li vicinii ànno ordinato che dopo che li salteii ànno comandato le cosene 2 volte che non siano fatte che per il guramento suo li abiano a mettere al incanto et farle farre.

^{a-a} Aggiunto sopra la linea.

8 nr. 23 – 26

23. Capretti [1620]

Di più hano ordinato che tutti queli che nodrigarano capretti che habiano da guardarne da roda e che si scomicia la roda il primo di gunno^a. Pietro Fransolo consolo dela terra fa arlatione come sopra.

a Così nel testo, si intenda giugno.

24. Divisione degli alpi 1622 gennaio 1

A' dì primo di genaro 1622 memoria come li vicini hano partito li alpi cioè li. 1, f. 45v Cadonico et al Lambro per ani 4 dico quattro, cioè ani doi per alpo, et il primo hano l'è tocatto a dentro in cò andare in Cadonico et hano ordinatto che piliando la mittà dele vache di uno che quelo vada innanci se vi fosse una vacha diferencia che la vadi al Lambro et li doi ani ultimi cominciano int in cò a cominciare la bogia del Lambro. Io Antonio di Ambrosio ho scritto per comisione di Giacomo dal Forno consoro dela terra. a

a Ordine cassato.

25. Condanna del bestiame 1625 gennaio 1

1625 nel primo di genarro ordine delli vicini per cagione del condenare che tutti 11.1,f.44v quelli che son de comunica posano condenare onii sorte de bestie. a

a Ordine cassato.

26. Recinzioni [1625 gennaio 1]

Di più ànno ordinato che per 4 giorni che siano fatto li giosene sì ho no che si li. 1, f. 44v possi condenare li bestie de chi sono.

nr. 26 - 299

Di più ànno hordinato che nisuno abia ardire di portare via le ciosene sino tanto che è tenso sotto pena de lire 6 per ciosena et quelli de erdes^a che nisuno li possi portare via de nisuno tempo sotto in stessa pena.^b

Così nel testo, si intenda eredi.

Ordine cassato.

27. Lavori comuni

1626

16.1.1.1.f. 62r 1626 ordine delli vicini per conto de' lavori di comuni, chi non li fa ànno messo di penna lire 1 soldi 10.

28. Fuoco

1627 gennaio 1

#.1.f. 38r; 1627 a' dì primo di genaro ordini delli vicini per cau[s]a del focco. Prima ànno ordinatto che nisuno possi farre pane né mettere focco in forno dopo l'avemaria sotto di pena de lire 6 soldi – et a contrafacenti siano obiligati a stare alli dani et che onniunno che sia denio di fede possi acusarli.

La medesima penna ànno messo a chi porta focco con ticoni per la terra et se contrafarano stia sotto li dani.

La medesima penna ànno messo a chi portarà lume per li techi masime fare g[i]ù lino.a b

Ordine cassato.

20

10

In li. 1.1 il medesimo ordine figura nella forma seguente: 1627 li vicinii ànno ordinato che nisuna persona possi mettere focco in forno dopo l'avemaria sotto penna de lire 6 et che facendo dano siano obligati a stare alli danni intendendosi però che non si posa tenir foco in forno dopo l'avemaria dela sera. Et la medesima penna ànno messo a chi porta focco con ticoni per la terra et se contrafarano stiano sotto alli danni et chi farà giù lino in casa con lume o focho. 25 La medesima penna ànno messo a chi porta lumme nelli tetti per farre g[i]ù linno. Dove intendendosi però che non si posa tenir foco in forno dopo l'avemaria dela sera e et chi farà giù lino in casa con lume o focho sono stati aggiunti posteriormente da altra mano.

29. Fontane

[1627 gennaio 1]

30

11.1.f.38r; Di più ànno ordinato che nisuna persona possi lavare panii neii 2 bulli né distoparli sotto pena de lire 6 soldi -. a-Goelmo de Antonio Pietro con10 *nr.* 29 – 32

solo della terra de Dalpo fa fede come li vicini ànno ordinato li soprascritti. $^{-a\ b\ c}$

- ^{a-a} In riferimento anche all'ordine precedente, nr 28.
- b Ordine cassato.
- 5 ° In 1.1 il medesimo ordine figura nella forma seguente: Di più ànno ordinato che nisuna persona possi lavare panni nelli 2 bulli sotto penna de lire 6.

30. Maiali

[1627]

Ordine delli vicini per conto del conda[na]re li porci et li ànno messo di pena li. 1.1, f. 61r sodi 3. a

a Ordine cassato.

31. Fienagione

1627

1627 li vicini ànno ordinato che dopo il giorno di santo Pietro che tutti possano *li. 1.1., f. 62r* segare a suo beneplacito et non innanti sotto penna de lire 6 per pratto ^a-per fare fieno ma per erba si possi segare per suo bisogno-^a.

32. Tenso

[1627]

- Di più ànno ordinato [c]he per 4 giornii dopo che sarà tenso che li bestie che si conda[nna]no che quelli dalli bestie deuno pagare et non^a quelli dalle chosene
 - ^a Segue lettera depennata.

^{a-a} Aggiunta posteriore di altra mano.

nr. 33 - 35

33. Pecore

[1627]

li.1.1, f. 62r Di più a ànno messo le pecore che si conda[nna]no b soldi 3 per pecora.

^a Segue lettera depennata.

b Segue parola resa illeggibile da una macchia.

34. Roda delle capre 1628 gennaio 1

1628 il primo di genaro Pietro d'Arena console dela tera de Dalpe fa fede et relatione come li vicini hano ordinatto che la roda de' capri scomencia sempra fora in cò dela tera et vada sempra inna[n]zo resti donde esia^a, sia voglia che vada sempra inna[n]zi.

Et di più il detto giorno hano ordinatto che il primo giorno che si trasa Cioso Grando che li capretti vadano nella roda deli capri tutti per capri sia la roda donde^b esia, sia vollia che siano tutti conputtati per capri.^c

- ^a Così nel testo, si intenda probabilmente una forma distorta del verbo uscire.
- b Segue esia depennato.
- c Ordine cassato.

35. Pellegrinaggio ad Einsiedeln 1629 novembre 11

ii. 1, f. 44r A' dì 11 de november 1629 esendo congr[eg]ati li vicini di Dalpo sopra la ter[a] 20 per non potere andare nella tera per il malle del sospetto et sendo nel Piano dela Croce^a sopra la tera di Dalpo, inspirati dalla potentia di Dio e di Maria Vergina di far uno vote et l'àno fatto tuti li vicini di andare ala Madona di Gualto^b per pregarla che la voglia eser nostra agucata^c apresa il suo figliolo che ne voglia guardarne da questo malle se l'è per salluto dele nostre anime et hano ordinato che ne vadano uno per vicino dico uno per casa et se per sorte già ne fuse qualche vicino che non vollese andare che se posia torre del suo et mandarne uno a sue spese et mi Giano del Sartor l'ò scrito per eser console a fare la maioranza di

5

12 *nr.* 35 – 38

questo vote et che sia dempito questo votto per la Madona di setember dal 1630 che sarà a' dì 8 del meso di setembre.d

- ^a Sopra la parola figura una piccola croce della medesima mano.
- b Si intenda la Madonna o l'abbazia di Einsiedeln
- ^c Così nel testo, si intenda avvocata.
 - d Ordine cassato.

36. Roda delle capre

1631 maggio 3

L'anno del Signore 1631 a' dì 3 di magio li vicini hano ordinato che per ca[u]sa li. 1, f. 43r dela roda de' capri che la scomencia sempra in dentro dela tera et questo fa ralatione Giovane Fransolo console dela tera di Dalpo. Io Giano Sartor 1'ò scrito.^a

a Ordine cassato.

15

37. Boggiamento

1631 giugno 11

L'ano del Signor 1631 ali 11 di giugno il giorno di santo Bernaba li vicini di Dalpo hano ordinato per ca[u]sa de bogare le vache il detto giorno come che per fare le nostre due bogie si è ordinato che le bogie scomencia uno ano di fora et uno ano di dentro, ciovè questo ano hano scomenciato fora in cò et l'ano seguendo scomenciarano in dentro et dietro seguendo sino conpita la vistitura dele alpe et questo si è ordinato soto Giovane Fransolo console dela tera di Dalpe. Io mi Giano Sartor ho scrito per comesione del console.

38. Roda delle capre

1631

25 1631 li vincini ànno ordenato che la roda de' capri cominc[i]a sempre dento li. 1.1.f. 61r in cò della terra, il detto ordine si è fatto sotto la consolaria di Giovane Fransolo.

nr. 39 – 41

39. Pecore

1632 gennaio 1

Del 1632 il primo genaro Piero de Inselmo consoro fa relatione come li vicini ànno meso ogni volta che si condagni li piegore uno soldo per piegora cioè lire – soldi 2.ª

a Ordine cassato.

40. Boggia di settembre

1634 gennaio 1

li. 1, f. 43r; 1634 a' dì primo di genaro ordine delli vi[ci]ni per caussa delle bogare le vache di setembre sì che comencia un anno per banda et il primo anno si cominc[i]a fora in cò sì che piando unno maseii se ne avesse unna di più si contentano se l'è di manco si contentano senca altro remore et piando la mittà che li pìano tutti da quello a co[n] che si comi[n]c[i]a et l'altra bogia a gualivii et si comincia da unna, da do, da 3 et si vadi tanto innanci che gualivi tornando indietro a gualivare. Io Francesco Fransiolo consolo à fatto scrivere. b c

- a Segue et depennato.
- b Ordine cassato.
- c In li. 1.1 il medesimo ordine figura nella forma seguente: 1634 a' dì primo di genaro ordine delli vicini per caussa de bogare le vache di setembre sì che si cominc[i]a unno anno per banda. Il primo anno si è cominciato fora in cò et piando un masseii che ne avesse unna di più che si contentano se è di manco il simele piando la mittà che li pìano tutti et a gualivare tornano indietro a gualivare da 1, da 2, da 3 et si vadi tanto che si gualivii intendendosi che li primi che gualivi tornando in drio restano in drio et quelli che pillia la m<ità> vadi innanci. Dove intendendosi che li primi che gualivi tornando in drio restano in drio et quelli che pillia la m<ità> vadi innanci è stato aggiunto posteriormente.

15

41. Boggiamento

1634 maggio 1

1634 a' dì primo giorno di maggo notta della particione delli alpii l'ano presente si comincia forra in cò da fare la bogia de Morgirolo et va segitando sino che sono andati un anno per vicino et non piando mecce^a li vache di un maseii vadeno tanto innanci che gualivano ma quello che resta indietro sia il primo a cominciare

14 *nr.* 41 – 44

la bogia l'ano segente et quando si à da mettere li sorti tutti abiano a mettere li sorte tanto quelli che li sono andati come li altri. Francesco Fransolo consolo della terra.

a Così nel testo, si intenda metà.

42. Roda di capre, capretti, pecore e vitelli 1636 gennaio 1

1636 a' dì primo di genaro ordine delli vicini per conto delli tutti^a li rode capri et viteli et pecori et capreti che siano obligati tutti quelli che averano delli sudeti bestie abiano a mantenire tutti li rode tanto quelli che li tiene a cassa come quelli che li metarà via fora della digania abiano a vedere de roda. Io Giovane Bertariso consolo della terra fa arlacione come ànno fatto li sudeti ordini.

^a Così nel testo, si intenda di tutte le rode delle capre, dei vitelli, delle pecore e dei capretti.

43. Boggiamento per le vedove 1636 [gennaio 1]

- 1636 ordine delli vicini sì che ànno ordinato che le vache delli femini vedove siano numerati li primi dietro a quelli del caseii et li sudete done abiano a pagare soldi 8 per vacha.^a
 - a Ordine cassato.

20

44. Grazia

1636 maggio 1

1636 a' dì primo di maggo Agostino Villi consolo della terra fa arlacione come li. 1, f. 53r; anno ordinato che dopo che li bestie di tutte le sorte che dopo che sono condanati li. 1.1, f. 62r non si facia più gracia. a b

- a Ordine cassato.
- In li. 1.1 il medesimo ordine figura nella forma seguente: Di più ànno ordinato che dopo che le bestie sonno condenati che non si facia più gracia.

nr. 45 – 48

45. Boggiamento di settembre per le vedove

1636

1636 li vicini ànno ordinato che le vache [che] averano le femine vedove che datti a quello che cassa di setembre.

46. Divieto di lavare [1613–1636]^a

5

15

25

El 1.1.1, f. 60v Ordine delli vicini per conto dell' lavare nisuna sorte de brutisia né drapi né altra cossa nelli 2 broni et li ànno messo di penna lire 6 soldi – per persona.

^a Ordine non datato. La grafia e il tipo di inchiostro impiegato si ritrovano tuttavia negli ordini datati, dal f. 61r al f. 62r, risalenti a un periodo compreso tra il 1613 e il 1636

47. Boggia di settembre [1613–1636]^a

- *II. 1.1., f. 60v* Ordini delli vicini per conto di bogare li vache di setembre et ànno ordinato che tutti li abiano mettere in bogga sotto penna de lire 6 soldi per vacha.
 - a Si veda la nota a) dell'ordine nr. 46.

48. Boggiamento

1637 settembre 13

1637 a' dì 13 setembre notta delle particioni delle alpi cioè Cadonico et Alambro et li 2 primi doii anni andare al Lambro l'è tocato fora in cò et Cadonico dentro in cò et feniti li doii anni che si baratano et quella dal Lambro comincia fare la sua bogia et poii piliando la mittà delle vache de un masei vadano tutti et tornano indietro a gualivare et se la boga dal Lambro si inbatte avere unna vacha di più la tenga del resto siano partiti et li primi che gualivano della altra boga vadano. Io Giacomo de Ambrosio consolo della terra ho scristo^a.^b

- a Così nel testo.
- b Ordine cassato.

16 nr. 49 – 51

49. Elemosine

1638

1638 Giacomo Galupo consolo dellla^a terra de Dalpo fa arlacione come h. 1, f. 60r ànno ordinato di dare tutti li limosine della nostra terra per amore di Idio a Boneto. ^b

- a Così nel testo.
- b Ordine cassato.

50. Nota del burro [1640 ca.]^a

- Memoria del bottero che si paga al consoro b-dela tera-b la bogetta paga liri do et la la lina del lin
 - ^a Ordine non datato. La grafia e l'inchiostro impiegato si ritrovano tuttavia in altri ordini datati risalenti a un periodo compreso tra la fine degli anni Trenta e la prima metà degli anni Quaranta del Seicento.
- 5 b-b Aggiunto sopra la linea.
 - c Ordine cassato.
 - d In 1.1 il medesimo ordine figura nella forma seguente: Ordini della terra de Dalp[e]. Notta del buttero che paga le boge all con[so]lo della terra, la bogeta paga lire 2, la boga grande ne paga lire 3. Dove Ordini della terra de Dalp[e] è in riferimento alla serie di ordini trascritti dalla medesima mano dal f. 61r al f. 62r.

51. Traso

[1640 ca.]a

Di più li vicini àno ordinato che quando àno trasatto dieci giorni^b in Cios Grando li. 1, f. 59v che posano trasar li Ciosetti. ^c

- 25 a Si veda la nota a) dell' ordine nr. 50.
 - b Segue dieci depennato.
 - ^c Ordine cassato.

nr. 52 - 55

52. Ontani e roda dei vitelli

1641 gennaio 1

R. 1, f. 60r Alli primo di genaro 1641 esendo congregatti li vicini àno meso pena ale aldene del Nadello ^a-et ancora nella Rovina-^a li àno meso pena lire 2 per aldana et che il consoro colli saltei siano obligatti per il guramento suo siano obligatti a condanarli et le altri posono condanare tutti a chi piace.

Io Stefano del Sartor consoro dela tera fa arlacione come sopra et li instesa pena àno meso nel Aunido di più il sopra detto giorno àno ordinatto che si abia a seguir la roda deli vittelli et che si trovi dietro uno posto et non trovandosi che la roda vada innanci.^b

^{a-a} Aggiunto sopra la linea.

53. Roda dei becchi

1643 gennaio 1

L'ano del 1643 il primo di genaro ordine deli vicini di Dalpo prima ano ordinato che lo boso grando il primo di di otobri che l'abino da fare colodare dali vicini ogni ano e di più ano ordinato che queli che fano la roda deli boseti che al primo di genaro l'ano a comandare ai altri.

54. Vitelli

[1643 gennaio 1]

20

25

Ordine per causa del[i] viteli prima che abino a fare roda ogni ano i viteli a solamente di pare lore e di più che gi vada drio uno di cominione e stare drio tuto il gorno e se queli dela roda li lasano condanare loro siano tenuti a pagare e meterli tuti in roda e farli andare dove il consar comanda.

a Segue di depennato.

55. Ravare

1655 gennaio 1

1655 a' dì primo di genaro hano hordinato che nisuno persona habia di ravare li rave senza che li vicini facino hordine di ravare tuti soto pene de

b Ordine cassato.

18 nr. 55 – 58

lire 6 soldi – per campo et questo neli doi Cioseti ciovè in Campagna e Quartinasio.

56. Capre e pecore

[1655 gennaio 1]^a

- 5 Di più li vicini hano hordinatto che le pecore et capre che si condananarano^b li 11.1.1,f. 60v hano messo di pena sasini 3 per capra o pecore.
 - a Datazione incerta.
 - b Così nel testo.

10

57. Toro grande

1658 gennaio 1

1658 a' dì primo genaro hordine per la roda delli tori prima hano hordinatto che il toro grando non si pillia più todescho ma che ogni unno lo possi nodrigare delli soi overo pilliare dove li pare a lori ma che ogni ano sia collodatto dalli vicini et non sendo bello che trii vicini possano rostare che non sia collodatto et delli dinari delli vicini non si li dà più da comprarlo ma sollo doi scudi che si butta in taia drio le vache conforma che hano le vache et li doi scudi non sono più obbligatti a restituvireli ma li dano ogni hano.^a

a Ordine cassato.

58. Toro piccolo

[1658 gennaio 1]

Di più per ca[u]sa del toretto picole che per caleno de apprille lo debeno havere pronto che possia servire ogni ano et a quello picole non si li [dà] nissuno sallario. Guane Sartore console delli viccini ho scritto per comesione delli vicini.^a

a Ordine cassato.

nr. 59 – 62

59. Roda delle vacche da casa

1664 gennaio 1

1664 il primo di genaro li vicini hano hordinatto che li vachi che si tienano a casa la stade siano tenutti a metarli in roda et guardarle tutti da roda unitamente et li sterli siano tenutti conforma che fussero vache.

60. Roda delle vacche da casa 1669 luglio 21

1669 a' dì 21 lulio li vicini hano ordinato che qualonque vicino tenirà vache a casa la state che non metendoli in tecio la notte che trovandoli neli beni ho prati li hano meso pena lire tre per vacha e questo si è fato esendo consolo Carlo

Bontà.

61. Ontani 1670 gennaio 1

li. 1.1, f. 62v-63r II primo di genaro 1670 li vicini hano ordinato che qualonque persona taliarà aldane nele faure de l'Aunido et Nadelo li metano pena lire 6 per persona.

a-A' dì 30 dezembre 1682 li vicini hano statuvito et ordinato che le aldane che sono sopra il Sasso sino fora in capo del Piano Fondo et sopra il Pocetto del Sasso et sotto et sopra il Piano della Sera sino la Porta di Gano et gartegnio siano tutti faura[ti] et che nesuna persona ardischa di taliarne sotto pena de lire 6 per persona come nel antecedente capitolo apare. E questo si è fatto essendo console della terra di Dalpe messer Giosefo Fransiolo.-a

62. Asini

[1670 gennaio 1]

n. 1.1.f. 62v Di più hano ordinato che li asini che si condan[an]o neli prati o beni li hano meso 25 pena soldi sete et mezo per asino esendo consolo Giosefo Villi.

^{a-a} Aggiunta datata della medesima mano. Mancando lo spazio al f. 62v, l'aggiunta segue al f. 63r.

20 nr. 63 - 65

63. Toro

1678 dicembre 30

A' dì 30 december 1678 li vicini hano statuvito et ordinato che per l'avenire 11.1.1, 63r nesun vicino abia, né possa, né deba doperare il torro il qualle à da servire a li vicini che nesun vicino lo possa doperar in modo alchuno et facendo altrimente che habiano a sottogiacere a tuti li dani che potrà ocorere et questo si è fatto essendo conselle^a della terra di Dalpe Antonio Sartor.

Così nel testo.

10

20

64. Cascine di Piumogna 1680 dicembre 30

A' dì 30 dezembre 1680 memoria come li generali vicini di Dalpe hano incantato 11.1.1, 64v via li casini di Piumogna li qualli dopravano quando bogavano le vache di setembre, così li ànno inchantati via et li à tirati messer Stefano Sartor per la soma de scudi 12 et così li vicini hano ordinato di metere scudi dieci nella lemosina di venerdì santo et di calent di magio et li altri doi scudi li doprerano in beneficio deli generali vicini e questo si è fatto essendo console messer Giacom Sartor di Dalpe.a

Ordine cassato.

65. Maiali

1686 dicembre 31

A' dì 31 decembre 1686 esendo li generalli vizini congregati in casa di messer 11.1.1,f.63v Antonio Sartor, esendo consol Iacom Fransiollo, ànno ordenato che da primaverra doppo tenso et d'autuno sina non si trasa li Chioseti non sia lezito a veruna persona lasiare andare né traschorer porzi soto la penna di soldi 20 disferati et ferati 5 per uni et per volta, ciovè nelli prati et lochi tensi. Carlo d'Ambrosio ha scrito di comisione del sudetto console.

nr. 66 - 6721

66. Toro

1690 dicembre 31

11.1.1, f. 59v-60r A' dì 31 decembre 1690 esendo li generalli vizini di Dalpe congregati hanno ordenato per generall magioranza esendo console messer Carlo Sartore detto Bontà che per l'avenire il toro per la roda delli vizini abiano da piliarlo sopra il paese a di Altorfo non sopra Vassab, et che per piliare il detto toro li vizini li danno per il presente anno schudi diezi, et che ogni anno quelo che averà fato la roda abia per il dì della fiera di santo Martino del 1691 sborsar li detti scudi diezi a quello che doverà provedere il toro per far la roda, et non sborsando li schudi diezi nel sudeto giorno abia a tornare a far la roda sino non averà sborsato il capitale de schudi diezi, et che da oggi avanti quelo che tocherà abbia da prontar il toro per chalende di genaro et in termine di giorni otto abia havisare il console et che il console che suzederà ogni anno deba avisar tuti li vizini per farlo colodare per magioranza, et non esendo colodato abbia per il dì di santo Antonio a provedere un altro toro in colode come sopra, soto la pena di dover sotogiacer 15 a tuti li dani che ne suzederà alli vizini et di più di darli schudi due per ogni anno conforme il solito et siano suoi ma non abia da farlo lavorare da verun tempo soto la penna come soper^c.

> Di più che se quello che tocherà il toreto abia libertà se piliarà ca^d moiato lo possa far lavorar da ogni tempo ma non se è vitello, et l'abia a pro[n]tare per calende di aprille ogni anno. Io Carlo d'Ambrogio di comisione del sudeto console alla presenza deli generali vicini nel locho solito.

> e-A' dì 19 marzo 1700 hessendo console Antonio d'Ambrosio li vizini ànno ordinato che ogni vizino possi doperare il torro che si tiene per la roda delli vizini lo possino adoperare giorni otto per anno ogni vizino da che tempo vorà farlo lavorare dopo esser obbligato per roda al servizio deli vizini, ciovè dopo sarà colodato come al contrascrito ordine. Carlo d'Ambrosio ha scrito di comisione et alla presenza del sudeto console. -e f

- Inserito a margine, segue una parola macchiata, probabilmente paese.
- Così nel testo, si intenda Wassen.
- Così nel testo, si intenda sopra.
- Così nel testo, si intenda probabilmente qua.
- ^{e-e} Aggiunta datata della medesima mano.
- Ordine cassato.

67. Fuoco

1693 gennaio 4

u. 1.1, f. 58v-59r A' dì 4 genaro l'ano 1693 li generalli vizini congregatti, essendo console Iacom d'Ambrosio, ànno ordenato che veruna persona possa né debba portar fuocho in

35

30

22 nr. 67 – 69

altro modo sollo con la lume né di giorno né di notte sotto la penna de lire 6 per persona et per volta.

Ittem che nesuna persona meta né tenga fuocho né meti ne porti fuocho al forno dopo l'avemaria della sera sotto la penna de lire 6 et sottogiacer alli dani.

Et per far osservare li sudeti ordini ànno deputati tre huomini con il console che sarà anno per anno che per il loro giuramento abiano da acusarli al console, et li sia tolta la pena inremisibilmente, et che il console ogni quindeci giorni abia a dimandare uno o più de' sudeti deputati et andare casa per casa a veder se vi è pericolo che il fuocho fazia danno et farli provedere et sotto la medema pena che nesuno porti lume ne' techi per far giù lino. Li deputati sono il consilier Iacom Sartore, il consilier Stefano Sartore et messer Carlo Sartore.^a

Et aciò veruna persona pretenda scusarsi di non esser avisato il console per il primo giorno abbia ad avisare ogni vizino alla ca[u]sa delli sudeti ordini et dopo avisati siano condanati come sopra.

Et di notte non posino soto la controscrita pena et a tuti li controscriti ordini abbiano li contrafacienti a sottogiacere alli dani di far giù lino né in casa né in altre stanzie con lume né fuocho come sopra, et contra.

b-A' dì 31 decembre 1698 ànno deputato per visitar il focho il console Antonio Fransiolo, Carlo Sartor, Antonio Sartor, Maino d'Ambrosio, Stefano Sartor a una con li altri et ordenino se fa bisognio far acomodar o far fare camini o altro in termine di tanto tempo caso non obbedendo li sia tolto la pena come contra et diano parte alli vizini per proveder a quello fa di necesità masime per il forno avisar li patroni sotto la medema pena.-b

a A margine figura una croce in rimando all'aggiunta del 31.12.1689 al f. successivo.
 b-b Aggiunta datata probabilmente della medesima mano segnalata da una croce all'inizio della frase in rimando a quella menzionata alla nota precedente.

68. Mulino

1693 gennaio 4

A' dì anno, mese et giorno come contra ànno ordenato che veruna persona possa li. 1.1, f. 59r dar la chiave del molino delli vizini a gente fuori della tera sotto la pena de lire sei dicho 6.

69. Capretti

1693 gennaio 4

A' dì 4 genaro 1693ª li generalli vizini ànno ordenato cheb da hora avanti 11.1.1,f.60r che chi menerà capreti per li prati non essendo amallati debano pagare soldi

nr. 69 – 71 23

numero 15 per capretti et per volta di condana. Essendo console Iacom d'Ambrosio.

- ^a L'ultima cifra è macchiata, 3 è scritto sopra la linea.
- b Aggiunto sopra la linea.

70. Deputati dei minori

1694 dicembre 31

6.1.1.f. 34r A' dì 31 decembre 1694 li generali vizzini di Dalpe ànno messo sette deputati a sentir li conti de' minori per il loro giuramento a huna con il consol che sarà anno per anno. Il nome de' qualli sonno li signori consilieri Stefano et Iacom Sartor, messer Iosepf Villi, messer Antonio Sartore di Giovanni, messer Antonio Sartor, messer Iosepf Pedrino et me sottoscrito et messer Carlo Sartore. Io Carlo d'Ambrosio console ho scrito.

^a-Li vicini ànno gionto per deputatti in prima Magno d'Ambrogio, Giovanni Giacom Fransiolo, Antonio d'Ambrogio, Giovanni Pietro Stefano, Carlo Sartor, Giacom Fransiolo et Stefano Sartor.

Li vicini àno giontato per deputati in prima messer Pietro Antonio Fransiolo e Giosepe Vili e G[iac]homo Antonio Sartore e Pietro Antonio Fransiolo, filio di Francescho, Francescho d'Ambrosio, miser Francescho del Chocho, Filice Sartore e Guan Batista Sartore.

Li generali vicini àno di nuovo meso per sentire li conti de' minori in prima il signor consilier Giosepe Sartore e^b Giosepe d'Ambrosio e Francesco Fransiolo filio di Gia[c]omo e Francesco filio di Giovanni Fransiolo e Carlo filio di Francesco Fransiolo.^{-a}

^{a–a} Aggiunte posteriori di altre mani.

71. Stadere

1695 dicembre 31

A' dì 31 decembre 1695 ànno ordenato che se li vizini chi si sia tenirà più d'una note le stadere delli vizini fori della casa del console sotto la pena de soldi cinque per notte^a.

a Ordine incompleto.

25

b Segue Giosepe Sartore e ripetuto per errore.

24 nr. 72 - 75

72. Roda del toro 1695 dicembre 31

A' dì 31 decembre 1695 li generalli vicini àno refermato l'ordine di far la roda del toro todescho et toreto come al ordine nel controscito ordine apare et segiutarla per sempre come si he fato sina adesso. Carlo d'Ambrosio ha scrito. L'ordine vechio fu fato l'ano 1693 a' dì 4 genaro^a.

^a Ordine menzionato non reperito. A questa data risalgono invece gli ordini nr. 67, 68 e 69 riguardanti il fuoco, il mulino e i capretti.

73. Roda

1699 dicembre 31

A' dì 31 decembre 1699 li vizini di Dalpe ànno ordenato^a che non si posi tasar veruna persona per veruna roda salvo disgrazia, salvo il dì di santo Silvestro ogni anno et questo per sempre. Carlo d'Ambrosio ha scritto.

^a Segue ordenato ripetuto per errore.

10

15

20

74. Convocazione alle assemblee dei vicini 1699 dicembre 31

A' dì et anno sudetto ànno ordenato che se qualche vizino hesendo avisatto di n.1.1, f. 56r congregarsi insieme che non venendo salvo inpedimento cadino in pena d' lire una et meza et li sia tolto ogni anno. Idem Ambrosio sudeto.

75. Roda del mulino 1700 dicembre 31

A' dì 31 decembre 1700 li vizini ànno ordenato che verun vizino abia a vender roda del molino delli vizini a verun forestiero soto la pena de lire dodezi per ogni contrafaziente et se alcuno darà il chiave ad un forestiere soto la pena di lire sei per volta et contrafaziente et la metà dela condana o taxsa sia data al acusatore.

nr. 76 – 79 25

76. Toro

1702 dicembre 31

R. 1.1.f. 53v A' dì 31 decembre 1702 esendo congregatti li gieneral vicini di Dalpe giorno solitto et così ànno fatto per gieneral magioranza et ànno casatto l'ordine di doperar il toro groso da primavera et ànno fatto di lasiarlo doperare sina a calen di aprile et non più et chi più avanti il dopererà et tenuto a sottogiacere a ttuti^a li dani che potrà pattire chi si sia o gienerale o particolre come ancor con pena di lire 6 per ogni giorno che lo dopererano esendo console messer Giovanni Piettro Steffano.

a Così nel testo.

77. Ontani

1708 dicembre 31

M. 1.1.f. 47r A' dì 31 decembre 1708 li generali vicini ànno ordinato che per l'avenire che quelonque pe[r]sona ardirà di taliare aldane nel Nadello et sopra il Saso tanto va la faura in detto locho sia condanato in soldi quindeci per volta et persona et la mità della pena sia del acusattore.

78. Roda delle vacche da casa 1713 dicembre 31

R. 1.1.f. 60r A' dì 31 decembre l'ano 1713 li generali vici[ni] àno fato ordine che per l'avenire la roda dele vache da casa che per l'avenire abi da comenzare una volta dentro in cò et l'altro ano fora in cò dela tera et il primo ano che sarà del 1714 è tocato a comenzare dentro in cò dela tera et questo esendo console Giovanni Giacomo Galupo.

79. Maiali

1719 dicembre 31

25

R. 1.1.f. 56r A' dì 31 decembre 1719 il gorno solito li generali vicini àno ordinato che nesuna persona posa metar fora i animali dopo li 10 di otobre sino che non è trasato

26 nr. 79 – 82

Campagna e Quartinaso sotto la pena de lire 6 per cadun animale e l'acusatore la meza la tasa e questo fu fato sotto la consolaria di Carlo Francesco Sartore. Io Guanbatista Sartore ò scrito.

80. Acqua delle fontane [1719] dicembre 31

A' dì 31 decembre **** i generali vicini àno ordinato che chionque persona ni. 1.1.f. 56r ardisca di lasiar andar fora l'aqua di bui grandi che sia condanato in una lira per volta e che sia datto meza la pena al acusatore soto al ilisteso console Carlo Francesco Sartore. Io Guanbatista Sartore ò scrito.

- a Indicazione dell' anno omessa.
- b Così nel testo.

20

81. Traso

1720 dicembre 31

A' dì 31 decembre 1720 li generali vicini a tal efeto congregati per far overo rimodernar ordini così àno ordinato che per l'avenire li quatro Chioseti picoli ciovè Vaiell, Morinaso et Airoi et Borblenco che posano pascolarli 6 giorni dopo che sia tenso il Chios Grando et il Chios Picoli. Quartinas et Campagna et po' che siano poi tensi acora loro.

82. Roda del toro

1720 dicembre 31

L'isteso giorno àno ordinato che per la roda dell toro di seguitare conforma che si è fato per il pasato ma chee^a ogni unno lo posi piliare dove li piace però che sia in gusto delli vizini ma che per l'avenire il tor grando che sia pronto per l'avenire^b il primo^c giorno di genaro ma li vici[ni] non li dano più li scudi dieci ma^d che Frencesco et Gustino Frinsoli li abino a sborsare ali vicini a sant Martino prosimo che sarà del 1721 et per il picolo che sia pronto per caren d'aprile ma che sia in gusto delli vi[ci]ni.

L'isteso giorno àno tasato Frence[s]co del Coco per la roda del toro et li àno tolto lire 30 et questi denari sia obligato pagarli at ogni riciesta delli

nr. 82 – 85

vicini et sina che li vicini non à di bisogno che sia obligato a pagare il fito ali vicini.

- ^a Così nel testo.
- b Segue ali depennato.
- c Segue sopra la linea di depennato.
- d Segue ma ripetuto per errore.

83. Roda delle capre

1720 dicembre 31

- L'isteso giorno li generali vicini àno ordina[to] che per l'avenire al tempo della primavera et state che chionque persona quando viene la roda dele capre non li tecia li sia tolto una parpaiora per capra et questi ordini si sono fati esendo console Giacomo Antonio Sartore.
 - ^a Segue lia tol depennato.

84. Mulino

1724 agosto 10

15

20

- h. 4, f. 2r A' dì 10 agosto 1724 li genelrali^a vizini di Dalpe hano fato ordine per il molino che per l'avenenire^a che chi lo romperà overo^b mazinerà angrovan lo abia a pagare infalibilmen[t]e et questo fu fato esendo console Giovan Frisiolo overo chi mazinerà ovena ancora.
 - a Così nel testo.
 - b Segue che chi lo romperà overo ripetuto per errore.

85. Toro

1724 dicembre 31

Ano 1724 li 31 decembris li generali vicini di Dalpe àno tornato fato ordine di novo di tornare piliar il toro groso todescho e che abino di piliarlo soppra il paiese di Altorfo e questo per caren genaro che l'abia da eser pronto a casa et che 'l sia in colodo delli detti vicini e questo che va per l'ano del 1725 a cominciare^a e per

28 nr. 85 – 88

li dinari quelli che tocha a sborcare li denari che siano obligati a sborzarli per il giorno della fiera di san Martino et non sborsando li denari per quel giorno che siano obligati a tornare far la roda li àno tornato metter le groseti ciovè lira 24 e che nesuna persona pasando calen di aprile non lo posi doperarlo sotto la pena di sottogacere a tuti li dani che detti vicini posino patire e questo esendo consalo Giosepe Vili. Io Guanbatista Sartore ò scrito per comisione.

^a All' interno della parola alcune lettere depennate, probabilmente scritte per errore.

86. Roda del toro 1724 dicembre 31

L'isteso ano et giorno àno fatto magioranza che per l'avernire siano obligati a far li. 4, f. 140v la roda del toro vicino per vicino tanto l'uno quanto l'altro.

87. Maiali

1727 dicembre 31

Ano 1727 li 31 decembris giorno solito di congregacione li generali vicini àno fatto ordine che per l'avenire che nesuna persona non posa metar fora animali doppo che è tenso da primavera sina che non si [è] trasato Campagna. Quelli che si trova disferati che li sia tolto lira 3 e queli che sonno feratti che si trovano ferati che li sia tolti soldi quindas per cadun animale però esendo neli pratti et doppo che pono andare fora che si trovano nelli pratti disferati che li siano tolto lira 3 a- e che sia dato la mità dela pena al acusatore però sorpasando ali vinti ani-a,b

25

88. Ontani

1727 dicembre 31

Ano 1727 li 31 decembris li generali vicini àno fato per ordine che chionque li.4,f.1v taiarà audine nelli fauri tanto nel Nadelli come neli altri fauri così li àno meso

^{a-a} Aggiunta posteriore probabilmente della medesima mano.

b Ordine cassato.

nr. 88 – 91

pena lira 3 per persona che si trovarà a taiare nele medeme fauri et che la pena sia datta la meza al acusatore tanto seche come verde.^a

a Ordine cassato.

89. Capre

1728 ottobre 9

L'ano 1728 ali 9 otobre hano hordinato che queli che non meterano le capre in roda et anco meterli su alla sera quando vengano li hano meso soldi 15 per volta. Io console deli vicini ho scrito e così li vicini hano ordinato.

90. Acqua

1728 dicembre 31

10

II. 4. f. 140r Ano 1728 li 31 decembris li generali vicini àno fatto ordine che per l'avenire chionque ardirà più di tocare l'aqua al bui di dentro tanto come anco dietro ala corogna a tocare qualche cosa intorno a quella aqua così li àno meso pena lire 6 per persona et meza la pena sia datta al acusatore e questo fu consele Felice Morascho.

91. Becchi

1729 dicembre 31

li. 4, f. 140r Ano 1729 li 31 decembris giorno solito di congregacione li generali vicini àno fato ordine che per l'avenire abiano a mantenire doi bechi uno groso et un picolo, la a roda dele capre anualmente per l'avenire et questo fu fato esendo consolo Prancescho Fransiolo. b

- ^a Segue la ripetuto per errore.
- b Ordine cassato.

nr. 92 - 94

92. Roda delle vacche 1731 luglio 6

L'anno 1731 a' dì 6 di lulio li honorandi vicini di Dalpe hanno ordinato che tutti li vicini habbino da metter le vache in rodda, ed non mettendole dette vache in roda li si posino piliare dieci soldi per ogni volta che non^a meterano le vache in detta rodda. Io Giuseppe d'Ambroggio ho scrito per esser console delli detti vicini.

b-Et il sudetto ordine è statto confirmato dalli generali vicini la sera della congr[eg]acione dela^c l'ano 1731.

1784 la sera trentun decembre resta confermato il soprascrito ordine dalli generalli vicini fato per magioranza dal console vechio Baldisar Sartore. -b d

Aggiunto sopra la linea.

b-b Aggiunte posteriori di altre mani.

^c Segue parola depennata illeggibile, scritta probabilmente per errore.

15 ^d Ordine cassato.

93. Becchi

1731 dicembre 31

Ano 1731 li 31 decembris li onorandi vicini àno di novo tornato fare ordine che per l'avenire che siano obligati a mantenir quatro bechi duoi picoli et duoi grosi in avenire. Io Giovanni Batista Sartore ò scrito il presente per comisione delli sudeti vicini.^a

a Ordine cassato.

94. Roda del toro 1741 dicembre 31

A' dì 31 decembre 1741 in Dalpe li generali vicini di Dalpe di novo hano fato ordine che pertocante alla roda del tor che per l'avenire hano fato per magioranza unita di farlo andare per estimo et hano meso sei cate per rotto a compereso il picolo et il groso e il groso si debe prendere todescho ciovè del paese di Altorfo in conformità del ordine vechio et siano obligati a provederlo in conformità del solito ciovè per caren gienaro et il deto toro debe essere colodato dali generali

nr. 94 - 9631

vicini et il picolo lo devano prontare per caren d'aprile in conformità del anticho

Con pato di lasiare core[re] li venti^b scudi deli vicini in conformità del anticho solito con li duoi scudi deli grosit.

Nota bene che pertocante alle sei chate che hano meso per fare la roda del tor picholo et groso li hano meso che chi averà più estimo siano obligati a fare la roda et queli che averano minor estimo siano obligati a sborsare lire quaranta^c terzole per ogni cata e questi dinari li devano sborsare il primo ano che li tocha la roda et sborsarli per il dì dodaci di sant Martino et in mancanza che non sborsasero il dinaro per il sudeto tempo siano poi obligati a ricevere il dinaro da quel che averà magior estimo et fare la roda deli due tori come sopra di più se si ritrovase un qualche vicino non arivase ale due cate overo che godese se non che per il vicino devano quei tali vicini pagare per due cate ciovè lire 40 et sborsarli come sopra.

Io Giosepe Sartore ho [s]crito il sudeto ordine di comisione deli generali 15 vicini ala presenza del console regente e del console vechio il console regente è Carlo Antonio Frinsioli et il console vechio Giosepe Vili e del signor consilier Giovan Batista Sartore et Carlo Frinsioli tuti di Dalpe.d

- Così nel testo, si intenda toro.
- Corretto su dieci.
- Corretto su venti.
- Ordine cassato.

95. Faura degli ontani

1746 dicembre 31

1.4, f. 121v Li 31 decembris 1746 li generali vicini àno di novo tornato faurare le audan sotto 25 la Ronga cominciando al Dragoneto e poi venire sino fori in cò del Saso sotto la pena de lire 2 per ogni persona che contrafarà e che sia datto la mità dela pena al acusatore e questo per ogni pianta che taiarano esendo consar Giovanni Piettro Boneti. Io Giovan Batista Sartore ò scrito il presente ordine per comisione deli generali vicini.a

Ordine cassato.

96. Lavori comuni

30

1751 dicembre 31

11.4,f. 120v A' dì 31 decembre 1751 li generali vicini di Dalpe in giorno deputato ànno statuito et ordinato che per l'avenire che sia in discrecione del console che sarà 35 nr. 96 - 98

pro tempora che quando farà bisogno di lavorare dietro del accua dela tera overo ancora dietro a quela di Vidrescho o sia per commodare il ponto o il ponzelo sia lecito al console a comminciare dove è tocata la sorte che è tocata fori in cò dela tera di Dalpe e seguitando a roda q[u]eli ommini che il console li dimandarà e che non vadino subito li sia tolto soldi dodaci Milano inrebisibilmente aper oggni volta che mancharano a e quando il console li avviserà di andare tuti li vicini a lavvorare per tal affare e che non vadino tuti li sia tolto di subito come sopra soldi 12 Milano a queli tali che sarano a casa e che non vadino li sia tolto la pena come sopra di più se li vicini ordinerano canoni per le sudete fontane e che per quel tempo che li vicini dalegarano di condure li cannoni e non avvendoli tuti pronti per tal termine a queli tali che mancharano di non condurli li sia tolto inrisibilmente soldi quindaci dico 15^b per oggni cannone nota bene che per l'aqua di Vidrescho che li più obbligati a lavorare et conduvere canoni sianno quelli che più la goderano a ratta del fieno. Io Giosepe Sartore ho scrito di comisione deli sudeti vicini essendo console Marti Sartore.

^{a-a} Aggiunto sopra la linea.

97. Traso

1753 dicembre 31

L'ano 1753 a' dì 31 decembre li generali vicini di Dalpe ànno fatto ordine che per l'avenire che chionque lasserà andare bestie neli suoi trasi ciovè Campagna e Quartinasso et Vael et Borblengo e Airoi et Morinas che per oggni una a salvo honor bestia buvina siano condagnati in soldi Milano otto per oggni cappo et bestia e sia datta la mità della condana a quelli talli che li conda[na]rano perrò sempre persone abili al giuramento et dalli sedaci anni in su et questo l'anno fatto essendo console Carlo d'Ambrogio. Io Giosepe Sartore ho scrito di comisione.

a Aggiunto sopra la linea.

30

98. Faura

1753 dicembre 31

A' dì 31 decembre 1753 li generali vicini di Dalpe ànno faurato tute le piante 11.4,f. 135v tanto di larasi come di pessa e ancora tute le audine incominciando a cima della

b Corretto su dodaci.

nr. 98 – 100

carale e andando in su a drio alla chiusena della Bosarina sina alla strada che va dentro soppra il Sasso sinna dentro intchò del Nadello e da Cimma Froda in dentro sina al Dragonet e andando in su sina al piede del Piano di Fauretta e venendo in giù sinna al tecino soto la penna che chionque tal[i]erà larasi siano condagnati in un filipo per pianta chi taliarà pesse sia condagnato in un mezo scudo per pianta e chi talierà audani li sia tolto soldi trenta per oggni audana et sia datta la mità della tassa al accusatore perrò persone abbile al giuramento e dalli sedaci anni in super et questo ordine l'ànno fatto essendo console Carlo d'Ambrogio. Io Giosepe Sartore ho scrito di comisione.^a

a Ordine cassato.

99. Nuovo vicino

1754 gennaio 5

A' dì 5 gienaro 1754 li gienerali vicini di Dalpe ànno fatto vicino Pietro Gienela figlio del quondam Pietro Gienela della cura di Dalpe così li ànno tolto scudi dieci terzoli per li quali il sudeto Pietro Gienela ha meso per pegno il campo in Quarta soppra la chesa di Sant Roc di Cornone, corenza da vento li figli del quondam Iovans Gienel, a orra il signor ommo di ragione Carlo Gienelo overo li suoi nipoti, a monte li figli del quondam Giovan Pedrino detto Gienela, a tecino l'isteso debitore di più un altro pratto alla Porta da Val corenza da vento et orra e monte me sottoscrito, a tacino il signor ommo di raggione Carlo Gienela et con obligo che sinna a tanto che non pagarà il capitale sia poi obligato a pagare il suvo^a giusto fitto a ragione del cinque per cento. Io Giosepe Sartore ho scrito di comisione.^b

^a Segue gisl depennato.

b Ordine cassato.

100. Nuovo vicino

1754 gennaio 5

li. 4. f. 122r A' dì 5 gienaro 1754 li gienerali vicini di Dalpe ànno fatto vicino a Filice Gienela figlio di Pietro Gienela della curra di Dalpe et li ànno tolto scudi dieci terzoli per li quali il sudeto Filice debitore ha messo per pegno il suo tareno del Mascharone con la sua porcione del techio e sinna a tanto che non pagarà il sudeto cappitale

34 nr. 100 – 103

si obliga di pagare il suvo giusto fitto a ragione del cinque per cento. Io Giosepe Sartore ho scritto di comisione.^b

- a Segue Pietro depennato.
- b Ordine cassato.

101. Roda del toro

1755 dicembre 31

Il 31 decembre 1755 li genrali vicini àno di novo ordinato pertocante al toro deli vicini che chi tocerà a tenere il tore deli vicini per l'avenire non lo posino più dare a veruna persona fori deli vicini et li àno meso pena lire tercole sei per ogni volta che lo darano per servire le salvo honor^a bestie riservato in caso che si sturbase un manzo o per neve che non si potese transire altrimente li sia tolta la sudeta pena inrimisimibile e questo fu segito per magoranca esendo console Stefano Sartore. Io Antonio Fransoli ò scrito.^b

- ^a Segue la inserito per errore.
- 15 b Ordine cassato.

25

102. Roda delle capre

1758 novembre 31

1758 a' dì 31 novemre li generali vicini di Dalpe àno ordina[to] che per l'avenire di 4,f, 119v che quando sarà rivata la roda delle capre alla tera e che non metano su le capre e che si trovano nelli beni li sia tolti soldi Milano 5 dico cinqui per capra per ogni volta e medemamente l'istesa pena a chi non li mete in roda e la mettà della pena li sia datta all'acusatore e questo fu seguito per magoranza essendo console Francesco Boneti.

103. Ravare

1758 novembre 31

Item l'isteso giorno et anno ànno ordinato che per l'avenire niuna persona ardisca a ravare in Campagna sina il giorno 18 di ottobre sotto la pena de lire 6 terzoli

nr. 103 – 105

per ogni peza di campo e questo fu seguito per magoranza^a esendo console Francesco Boneti.^b

- ^a Aggiunto a margine.
- b Ordine cassato.

104. Acqua

1759 dicembre 31

La sera 31 dece[m]bre ano 1759 li generali vicini di Dalpe àno fatto per magioranza unita di dare via l'acua di Vidrescho di meterla giù di novo e sia mesa giù in collodo de due omini delli vicini di Dalpe e sia cridata tre volte alla piaza di Dallpe e sia finito il incanto la domenica 13 genaro e queli che tirano la sudeta acua dal incanto siano obligati di compire l'opera per santo Michele dell'ano 1760 e li vicini si obligano di darghi la mità parte dell'acordo che varà al incanto alla piazza b-a caren giuno-b e li vicini in generali si obligano di darghi li fibi e l'orobio e la sgrubia e non altro e il rimanente de debito sia di pagare ad ratam dell fieno che godono alla sudeta fontana e il fieno deve esere stimato dall signor console regente Antonio Fransioli e del signor consiliere Giova[n] Batista Sartore et consololo deli vicini di Dalpe et il compimente del pagamento all compimente dell'opera ciovè a sant Michele e sia obligato di darla compita la sudeta acua alla più longa pe' li 10 otobre e questo fu seguito per magioranza esendo console Francesco Boneti. Io Carlo Giusepe Fransioli ò scrito per comisione.d

- a Corretto su terza.
- b-b Aggiunto sopra la linea.
- c Così nel testo.
- d Ordine cassato.

105. Consolaria

1759 dicembre 31

R. 4, f. 134v La sera 31 decembre ano 1759 li generali vicini di Dalpe ànno fatto ordine tuti unitamente che per l'avenire che chi non vol fare la consoraria abino a pagare lire terzoli 20 e le done vedove anche esse due done per vicino e questo fu seguito per magioranza esendo console Francesco Boneti. Io Carlo Giusepe Fransioli ò [scritto] per comisione.^a

a Ordine cassato.

36 nr. 106 – 109

106. Fuoco

1759 dicembre 31

A' dì 31 december 1759 li generali vicini di Dalpe li ànno fato ordine che chi non ànno fato il camino da focho in cosina che siano obligati a farlo per primavera prosima nel medemo anno e questo fui segito per magioranza unita delli sudeti signori vicini essendo console France[s]cho Boneti. Io Carlo Antoni Albertini ò scrito per comisione.

a Così nel testo, si intenda cucina.

10

107. Toro

1759 dicembre 31

Di più nel medemo giorno li ànno fato per magioranza unitame[n]te che per l'avenire che chi avrà sal[vo] onor vache e moiate tante delle suve come da inverno siano obligati tuti a pagare li grositi del toro delli vicini di Dalpe ciovè chi li avrà a san Silvestro e questo fui segito per magioranza essendo console France[s]cho Boneti. Io Carlo Antoni Albertini ò scrito per comisione.

108. Capretti

1763 dicembre 31

1763 la sera 31 decembbre li generali vicini di Dalpe àno fatto ordine che chi menerà li ioreti e lasierano far dano siano condegnati in soldi Milano 5 per ogniuna e sia datta la mettà a chi li condegnarà ciovè per ogni volta e questo fu seguito per magioranza essendo console Giosepe Alberto Fransioli.

109. Consolaria

1767 dicembre 31

1767 la sira 31 decembre li generali vicini di Dalpe di novo ànno fatto ordine li.4,f. 127v che per l'avenire abbino ogni vicino fare o far fare la consoreria però da omini li quali devano essere conosuti abili per magioranza dalli sudetti vicini e le done vedove due per ogni vicino e questo fu seguito per magioranza essendo console

nr. 109 – 112 37

Carlo Fransioli. Io Carlo Giuseppe Fransioli ò scrito alla presenza de' sudetti vicini.^a

a Ordine cassato.

110. Traso vietato

1768 dicembre 31

1768 li 31 decembre li generali vicini àno fatto ordine che queli che in tempo che sarano tensi li pratti e che queli che lasiarano fori le bestie bovine di notte e che li troverano per la tera doppo^a un ora di notte li sia tolto soldi Milano 20 per capi però vedendo uno il quale abbi ani 20 e che abi a avisare il console e il console visare li contrafacienti e questo fu seguito per magioranza essendo console Andrea Galupi. Io Carlo Giuseppe Fransioli ò scrito di comisione.

a Segue 1 depennato.

111. Chiave del mulino

1768 dicembre 31

L'isteso giorno come sopra àno ordinato che niuno ardisca dare il chiave né lasiare masnare di queli che non àno dentro roda del detto molino sotto pena un mezzo scudo per giorno e sia datta la metà dela condagna al acusatore però acusando uno che abi ani venti e questo fu fatto per magioranza esendo console Andrea Galupi. Io Carlo Giuseppe Fransioli ò scrito.

112. Fuoco

20

1777 dicembre 31

1777 li 31 decembbre di novo ànno ordinato che per l'aven[ir]e chi vorà andare a prender focho da una casa all'altra che abbino a prendere una lume o candella overo un ciochino e non in altra forma e chi contrafarà li sia tolto soldi otto per volta da pagarsi subito e la mettà sia datta al acusatore però persona abile dali 16 anni in su e questo fu seguito per magiornaza fatta da Giuseppe Sartore. Io Carlo Giuseppe Fransioli.

38 nr. 113 – 116

113. Fuoco

1777 dicembre 31

1777 li 31 decembre li generali vicini ànno ordinato che niuna persona ardisca a pizar focho nei forni dopo l'avemaria alla sira né avanti l'avemaria alla matina e chi contrafarà sia tolto mezo scudo per volta e sia datta la mettà al acusatore. Io Carlo Giusepe Fransioli ò scrito pe[r] comisione delli vicini.

^a–1799 31 dicembre li generali vicini li ànno agionto che dopo l'avemaria della sera non si deba aver più foco nei forni né nei fornelli ma solamente servirsi di una lume o candella e chi contrafarà li sia tolta la sudetta pena. Giuseppe Ignazio Fransioli di comisione. ^a

114. Saltarescia e roda dei becchi 1779 dicembre 31

1779 li 31 decembre Dalpe li generali vicini àno [fatto] ordine per magioranza unita che in avenire debano fare la saltaresia e la roda delli bechi per estimo e àno meso sei catte tanto per la saltaresia come per li bechi e per la saltaresia ànno meso soldi Milano 25 per catta e per li bechi soldi Milano 30 per catta e queli che averano più estimo debano fare la saltaresia come ancho tener il becho essendo poi tre vicini d'ugual estimo devano sortire tra di loro però s'intende omini abili e conosuti boni dali vicini e fu fatto esendo console Carlo Fransioli. Io Carlo Giusepe Fransioli ò scrito.

115. Stadere

1779 dicembre 31

L'isteso giorno e ano come sopra àno fatto ordine che in avenire che chionque tenerà di notte le stadere delli vicini li sia tolto soldi Milano 8 da farlo pagare subito e questo per magioranza essendo console Carlo Fransioli.

116. Patate e rape 1781 settembre 19

1781 li 19 setembre li generali onorandi signori vicini di Dalpe àno fato ordine 16.4,f. 115v che per l'avenire niuna peprsona^a ardischa a prender rave o pomi da tera nei

^{a-a} Aggiunta datata di altra mano.

nr. 116 – 119

campi altrui cioè in Campagna e Quartinas soto la pena de soldi Milano 5 dico cinque per ogni volta e sia data metà al acusatore esendo persona abile al giuramento e dali 16 ani in su e questo fu seguito per magioranza esendo console Andreia Stefano. Mano propria del console.

a Così nel testo, segue ardisca depennato.

117. Sterle

1784 dicembre 31

- 87.4, f. 136r 1784 li 31 decembre li generalli vicini àno ordinato che qualunque vicino tengarà sterle a cassa tanto delle sue come anche delle forastieri siano obligati a rodare e pagare per mità delle vache e questo fu esequito per magioranza esendo console vechio Baldisar Sartore. Io Francescho Sartore ho scrito. a
 - ^a Ordine cassato, segue aggiunta ottocentesca pure cassata.

118. Guardia festiva

1786 dicembre 31

- 81.4.f. 115r 1786 li 31 decembre i generali vicini di Dalpe àno ordinato che a tutte le feste siano obligati a stare il capo di casa senza mesa a far la visita per il foco e chi non starà il capo si è metuto pena soldi venti per ogni volta e questo fu eseguito per magioranza esendo consolle Casparo Fransioli. b
 - ^a Segue che ripetuto per errore.
 - b Ordine cassato.

119. Ponte di Dalpe

20

1787 maggio 20

li. 4, f. 45r Il 1787 20 maggio li vicini questa volta ànno fatto fare da novo il ponte cioè li vicini ànno condoto il legname sino al aqua e per la fatura l'ano^a meso all'incanto e l'ano liberato nelle mani di Gioan Fransioli filio quondam Francescho per la 25 soma de lire Milano 34:15 da fabricarlo nell tenore e forma di quell vechio e così

40 nr. 119 – 121

poi fu fato e colodato e nell'isteso tempo ànno fato fare dal medemo Giuan Fransioli le colone delli bui da casa e li àno dato lire 10 esendo console Giuseppe Ignazio Fransioli.

^a Segue con depennato.

120. Carale

1792 dicembre 31

1792 li 31 decembre li generalli vicini di Dalpe ànno statuito ed ordinato che niuna persona ardischa di portare sassi né alcuna sorte di matteria nelle carale^a sotto la pena di soldi Milano 24 per volta che si vedarano e^b sia datta la terza parte al accusatore e questo per magioranza unita essendo console Pietro Sartore. Io Antonio Fransioli ho scrito per comissione.

- ^a Così nel testo, da non confondersi con carrale. Per il significato si rimanda al glossario.
- b Segue ques depennato.

15

121. Toro e grazia

1798 dicembre 31

1798 il giorno 31 decembre li generali viccini hanno in questa sera nuovamente statuito ed ordinato come all'ordine vecchio dell'anno 1724 sotto li 31 decembre che per l'avenire il toro grosso debbasi comprar nel paese d'Altorffo ed in colode delli viccini e che non debbassi più congregare li viccini per far grazzia ad alcuno, fuorché il giorno fissato di viccino logato, mentre fu in questa sera per unita maggioranza innibitto, essendo console Antonio Galuppi, contrafaciendo il console li sarà tolto di penale lira sette e che sia nulla talle grazzia. Io Natale Fransioli ho scritto di commissione de' nominatti viccini.^a

^a Ordine cassato, segue revoca ottocentesca pure cassata.

nr. 122 – 123 41

I. 2 Ordini del vicinato di Cornone

Per la descrizione dei libri degli ordini relativi al vicinato di Cornone rispettivamente per i criteri di trascrizione si veda l'Avvertenza, pp. LXXI–LXXVI.

Gli ordini del vicinato di Cornone sono contenuti nel libro 1 e nel libro 2. Alcuni ordini presenti nel libro 2 sono stati successivamente trascritti nel libro 1 all'interno del corpus di ordini del 1661. In questi casi per evitare inutili doppioni si è scelto di trascrivere integralmente l'ordine del libro 2 riportando in nota la variante del libro 1.

Il libro 2 contiene un corpus unitario di ordini risalenti al 1586 e altri ordini sparsi di date posteriori, mentre il libro 1 contiene il corpus di ordini del 1661 e altri ordini posteriori. Inolre il libro 1 contiene alcuni ordini ritrascritti all'interno dello stesso nel 1834. Di questi ci si limiterà a segnalare le modifiche a livello di contenuto senza però ritrascrivere l'ordine intero in nota come nel caso dei doppioni tra libro 1 e libro 2, dal momento che sono ottocenteschi.

122. Preambolo degli ordini dell'8 maggio 1586 1586 maggio 8

1586 in giorno de giobiaª alli 8 de magio per commissione di vicini dela terra de Cornono zoè de Petro Signore de Cornono console de' ditti vicini et terra et a una con esso Antonio de Gioca de presente conscigliario dela vicinantia de Prato, Zane Iurii, Ioanne de Arena, Zane de Bolla, Iovan Petro de Zan Dotti et altri questa et una copia di loro ordini de essi vicini la magiore parte de quali erano già vegiamente fatti et copiati et de presente confirmati alcuni ancora fatti de novo zoè de poii et ancora de presente in nome generalmente de' ditti tutti vicini et commisso a la loro presentia a mi notario sottoscritto de scriverli nel presente libro per memoria del tempo a venire.

a Così nel testo, si intenda giovedì.

123. Vicini che si trasferiscono [1586 maggio 8]

Et in prima hanno confirmato et ordinato che se li fusseno alcuni vicini quali andasseno a habitare fora dela ditta terra, che non li darano obedientia alcuna reservato se lassarano uno suo logotenente et questo né in bogia né in altre cosse.

42 nr. 124 – 128

124. Boggia "rotta" [1586 maggio 8]

Ancora hanno confirmato et ordinato che se alcuni vicinii rompesseno roda vi. 2, f. 67v overo bogia che habbiano a stare fora uno anno et uno giorno fora de bogia et de suoi ordini.

125. Stima

[1586 maggio 8]

Ancora hanno confermato et ordinato che se alcuna persona farà estimare ala ti. 2, f. 67v terra che se dagha de mercede uno silingh zoè soldi 3 terzoli al console et soldi 3 terzoli al saltario.

126. Roda delle capre

[1586 maggio 8]

Item hanno confirmato et ordinato che se alcuno lassarà passare la roda di capre sia de altre rode quando ghe pertocano sia condennato in lire 1 soldi terzoli per caduna volta et poii che siano obligati a ritornare in roda.

127. Convocazione

[1586 maggio 8]

Ancora hanno confirmato et ordinato che quando il console domandarà in vicinantia et alcuno non ghe venesse sia condennato in soldi 10 terzoli per caduna volta reservando causa o caso legiptimo.

128. Bestiame lasciato libero prima di chiamare la roda [1586 maggio 8]

Ancora hanno confirmato et ordinato che se alcuna persona lassarà fora le capre, pegore overo vacche prima et avanti che le rode lo ciamino sia condenata in lire 1 soldi terzoli per caduna volta.

nr. 129 – 132 43

129. Boggia di settembre [1586 maggio 8]

u. 2, f. 68v Item hanno confirmato et ordinato che quando li fusse alcuna persona che non volesse stare in bogia il mese de septembre che la debia notificare al console per 8 giorni prima che bogiano sotto pena de lire 6 soldi terzoli.

130. Boggia di settembre [1586 maggio 8]

- li. 2, f. 69r Item hanno confirmato et ordinato che quella persona la quale haverà più latte in alpe sia obligata a caxare per tutto il mese de septembre et se non vorà caxare che ricerchi uno a suoe spese. ^a
 - a Ordine cassato.

131. Saltari

[1586 maggio 8]

Ri. 2, f. 69r Ancora hanno ordinato che quando li saltarii hanno caggiato alcune bestie da una volta in suso che il console sia obligato a dirlo a quelli vicini quali hanno tale bestie et che nessuna persona di vicini possia condennare di bestie di vicini (salvo li saltarii) ma de bestie de forastieri ogni persona possia condennare.

132. Numerazione del bestiame [1586 maggio 8]

- Ancora hanno confermato et ordinato che la domenica inanzi sancto Bernardo de giunio ogni anno che ogniuno sia obligato a numerare le suoe bogie sotto pena *****a.
 - a Importo mancante.

44 nr. 133 – 136

133. Boggia di settembre

[1586 maggio 8]

Item sia manifesto per causa dele cassine de Piumognia che le cassine siano de detti vicini il mese de septembre zoè quello tempo che stanno in bogia in Piumognia et de altri tempi sono una de Antonio de Ambrosio de Dalpo et l'altra de Antonio Tognieto et l'altra de Iovan Petro de Zan Dott quali sono obligati a mantenirle reservato se altri vicini sia con focho sia con altre cosse le ruinassero che quelli quali le ruinarano le debiano congiare overo fare congiare a suoe spese.

134. Boggia di settembre

10

15

20

[1586 maggio 8]

Item hanno confirmato et ordinato che quelli a quali pertocarà a caxare de septembre siano obligati a portare le caldere dele alpe et portarle in Piumognia et se non le portarano et fusseno rubate che essi le paghino.

135. Console

[1586 maggio 8]

Item hanno confirmato et ordinato che il console quale per tempo serà sia 11.2, f. 70r obligato a havere li pegni pignorati hover condennati a calendezenaro se non ne sia debitore esso istesso console.

136. Toro

[1586 maggio 8]

Item hanno confirmato et ordinato che quello al quale pertoca la roda del bove zoè thoro lo debia havere a santo Andrea et tegnirlo fino a santo Bartolomeo quale thoro sia sufficiente et che il console sia tenuto a dargli lire 10 soldi terzoli quale se danno a detto quale tene detto bove a santo Andrea et quali dinari detto del bove li habbia senza esser tenuto a renderli et quale thoro detto console et saltarii li habbiano a examinare se è sufficiente si overo non.

nr. 136 – 139 45

Et che quello vicino al quale ghe toccarà per roda a tenere dreto a ditto vicino al quale pertene a tenere il bove sia tenuto a havere apparegiato a santo Siro ogni anno uno thorello al quale se ghe dà de selario sopra le doe bogie lire 3 soldi terzoli al anno, mittà per caduna bogia.

137. Roda dei vitelli e delle capre [1586 maggio 8]

5

15

25

It 2, f. 71r Item hanno ordinato che quello al quale li tocca et pertene la roda de andare dreto alli videlli non andandoli dreto et non curandoli et perdendoli che siano tenuti a pagarli et faciando danni medemamente habbiano a pagare li danni.

Et il simile ordine si observi con la roda di capre et se mandino dreto persone quale siano in honesta etate et admisse alla communione.

^a-Et lasiano il sopra deto ordine nel grato come sta acetovando^b che liberano quelli che deve starli dredo et vogliano che scusi a casiarli giusu et andargli a rigoriani^c che siano libero et non pasando fori pagano lire 1.^{-a}

c Lettura incerta.

138. Saltari

[1586 maggio 8]

- II. 2, f. 71r Item hanno ordinato che li saltarii novi daghino li dannificatori di pegni et li saltarii vegii li habbiano a estimare li danni et che ditti saltarii vegii habbiano a a andare de compagnia la prima volta con li saltarii novii a esaminare le ciosene.
 - ^a Segue habbiano ripetuto erroneamente.

139. Tenso

[1586 maggio 8]

li. 2, f. 71v Item hanno ordinato che de poii che uno loro loco ditto il Ciosso serà tensato che nessuna persona li habbia a tenere dentro bestie alcune passando cinqui giorni doppo la tensa.

^{a-a} Aggiunta posteriore di altra mano non datata risalente verosimilmente all'1.1.1606.

b Così nel testo, si intenda eccettuando.

46 nr. 140 – 143

140. Tenso

[1586 maggio 8]

Item hanno ordinato che nessuna persona habbia a passare per tempo tensato per il gartegnio de Morenco a pede sotto pena de lire 1 soldi terzoli per volta reservando per caso de condurre cavalli con some et alcuni legni per bixognio et necessitate.

141. Sottoscrizione del notaio [1586 maggio 8]

Io Iovan Antonio del Monico vicino de Aerolo al presente abitatore Faiido per autoritate imperiale publico notaio de Leventina li presenti ordini per preghiera et a instantia et protesta de' ditti vicini io nel presente libro dentro scrissi per loro commissione.

142. Letame

1592 maggio 10

In nel ano del Signore in dì de dominiga a' dì 10 mago 1592 chosaro Antonio de Bacho chome li visini li à confirmado et da novo ordinato chome li à ordinato che niuno chi abia a fare in nel goso de Corno' che niuno sel tira fora grasa in nel dito goso chel non posa metare grasa se non in 3 logo per posasione e che niuno non posa spa[n]digare grasa in nel dito goso fina che li dite visini non n'à trasado dì 10 soto pena de lire 3.

143. Vicinatico

1594 maggio 1

Del 1594 il primo de magio essendo comparso nelli vicini de Cornon Antonio de Bacho a richedere il vicino et li vicini l[o] à fato vicino tanto quanto uno altro vicino et gli ànno tolto per tasa lire 12 et l'àno obligato a pagare una lira de bidu in perpetuo a santo Rocho et mi Pietro Ginella ò scrito per comesione deli vicini de deta tera.

nr. 144 – 146 47

144. Letame

1595 maggio23

Ri. 2, f. 72r A' dì 23 mago 1595 item chosaro Antonio del Sartor come che li visini a ordinato che niuno no debia né tirare né portar grasa in nel Goso^a né spandigarlo e se qualchiduno gen porta chi lo lasi in tri montoi per peza di p[rat]o^b sono e non spandigarlo miga soto pena de lire 3 per og[n]i peza chi contrafarà sina che ne se à trasado e pasudo^c dì 10 dito dì dece.

- a Così nel testo, si intenda Ciosso.
- b Lettura incerta.
- c Così nel testo, si intenda passati.

10

145. Boggia di settembre [1595 maggio 23]^a

- li. 2, f. 69r Et per maioranza deli visini li à ordinato per chonto deli chasei de setembri ch[e] li sia metuto li dito chasei per maioranza deli bogisi.
 - ^a La mano risulta essere la medesima dell'ordine precedente.

15

146. Ruinella

1599 maggio 22

- Ri. 2, f. 77v A' dì 22 magio 1599 sia noto et manifesto come li vicini à venduto Ruvinela a Gioane da^a Rena con pacio^b et condicione che non la posiano vendere fora deli vicini et che non posiano condagnare bestie deli vicini et per lire 80 dico ottanta et per fito ogni anno lire 4 ma se venise almeno li vicini posiano farsi pagare segondo l'ordine del paese et se distrubuis nela limosina da venerdì santo et la Rovinela è per pegno in perpetuo.^c
 - ^a Segue da ripetuto erroneamente.
 - b Così nel testo, si intenda patto.
 - ^c Ordine cassato.

48 nr. 147 – 149

147. Capre e pecore

1606 gennaio 1

Del 1606 il primo de genaro ànno ordinato che per conto delle bestie menudre che sia obligato uno anno per bogia et delle pevere si tole lire – soldi 9 per pevera et lire – soldi 6 per capreto et l'ano prosimo l'è tocato al alpe de Cadonigo per sorte et l'altro al Lambro sino in capo.^a

li. 2, f. 70v;

In li. 1 il medesimo ordine è stato trascritto l'1.1.1661 e successivamente cassato nella forma seguente: 1606 il primo genaro hanno statuito et ordinato per causa del bestiame minudre che siano obligato un anno per bogia a tenirli con loro et siano tenuto a darli sesini numero 9 per peccora et sesini numero 6 per capra.

148. Fieno

[1606 gennaio 1]^a

Item ànno ordinato che non si posi più faurare il fieno et se vegnese fato qualchi dano che ogniuno posi far stimare il dano et ànno elegiuto doi homini per suo giuramento in compagnia del consoro.

^a Ordine non datato. La grafia e il tipo di inchiostro impiegato sono tuttavia medesimi a quelli dell'ordine precedente.

149. Sorteggio degli alpi 1609 gennaio 1

Del 1609 il primo genaro si è trato la sorte in tra li vicini de Cornon per conto delle alpe così alli vicini de Cornon li è tocato Giera et Morghirolo per questi 4 anni prosimi et li altri 4 anni che viene ne toca Cadonigo et Sgnoi, così per questi doi anni prosimi è tocato sorte per sorte a Tonio Bacho con li soi vicini seguenti a far la bogia da magio per questi doi anni et andati questi doi anni in Morghirolo siano liberi per questi a otto anni a venire et li altri doi anni a venire toca alli vicini de fora che comenza a Pozzo sino che sarà complito la bogia de Morghirolo et queli che resta vadi in Giera.^b

c-Del 1622 il primo genaro Gioan Bacho consoro fa relatione come li vicini ànno ordinato che per questi 4 anni che la bogia de Geira sia debitore a meter li

nr. 149 – 152 49

piegori de de deta bogia et capri della bogia de Morghirolo et li posiano tor per piegore lire – soldi 12 et per capra lire – soldi 3.-c

5

25

- a Segue doi anni depennato.
- b Ordine cassato.
- ^{c-c} Aggiunta datata di altra mano.
- d Segue de ripetuto per errore.

150. Consolaria

1609 gennaio 1

li. 2, f. 67r; Del 1609 alli primo genaro se è ordinato che tutti le vicini che non posino far la consolaria li to[lgo]no lire 12 soldi – per cia[s]cheduno vecino ma queli che è omini sono debito a farla et lasiano libertà se trovasino per manco ànno libertà. a

^a In li. 1 il medesimo ordine è stato trascritto l' 1.1.1661 e successivamente cassato nella forma seguente: 1609 il primo genaro hanno statuvito et ordinato che quelli vicini che non potrano far la consolaria, che devino esser taxati in lire 12 soldi terzoli ma quelli che sono huomini suficienti abili per far tale consolaria che siano obligati a farla et non volendo farla se gli lassa libertà di farla far d'un altro vicino abile per minor pretio o mercede.

151. Vicinatico

1612 gennaio 1

Del 1612 il primo genaro essendo congregati li vicini della tera de Cornon nella casa de Pietro Ginella è comparso Gioan Bacho a riceder il vicino per Pietro Pedrino suo giener et li vicini gli ànno dato il vicino tanto quanto è uno altro vicino de deta tera et gli ànno tolto per uno segnalo lire 18 et l'àno obbligato a pagare una lira de bidu a santo Rocho ogni anno in perpetuo.

152. Roda del toro

1622 gennaio 1

li. 2, f. 84v Del 1622 il primo genaro Gioan Bacho consoro della tera de Cornon fatio relatione come li vicini ànno ordinato che per questa roda del bove sino che l'è in capo che se qualchiduno facese vesini da nove a tanto se la roda gli è pasata

50 nr. 152 – 155

overo sia da pasare che li vicini abia libertà de tasarli dedro la rata del tempo che goderano così li vicini ànno tasato per la roda del bove Gioan Bacho et Giacomo Ginella et Giorgio Ginella et Pietro Ginella et li ànno tolto mezo scudo per uno del tore cioè lire 6 soldi -.

Così nel testo, si intenda da nuovo.

153. Carico dell'alpe di Morghirolo 1622 gennaio 2

Del 1622 alli 2 genaro Gioan Baco consoro della tera de Cornon fa ralatione 11.2, f. 66r come per questi 2 anni a venire sono restati dacordio da cargiar l'alpo de Morghirolo per questi 2 anni gli va Antonio Gendoto et Gioan Scolar et Antonio Bacho et Gioan Bacho se tanti ghe ne va et se ne resta in dredo che resti Gioan Bacho overo Antonio Bacho per la sua roda de questi 4 anni a venire.^a

Ordine cassato.

25

154. Buoi sull'alpe 1634 maggio

1634 de magio ànno ordinato che quando le vache va in Pimogna de giugno che 16.2, f. 70r; queli 2 che tiene li bovi siano obligati a mandarne uno in Pimogna et l'altro a casa però che si acordino in tra de lor 2 overo che meteno le sorte a-et quel che il l'a da tenire il torelo l'abi di aver a san Siro-a. b

- ^{a-a} Aggiunta posteriore di altra mano.
 - In li. 1 il medesimo ordine è stato trascritto l' 1.1.1661 e successivamente cassato nella forma seguente: 1634 del mese di maggio hanno statuvito et ordinato quando le vache vanno in Piumogna de giugno che quelli doi che tiene li bovi siano obligati a mandarne uno in Piumogna et l'altro a casa però si convengano tra di loro o d'acordo o per sorti et quelli che li tocca devino haverlo a santo Siro.

155. Toro

[1634 maggio]^a

Per causa della taglia del bove et bosio ànno ordinato che le vache et capre che 11.2,f.71r si [t]rova la sira della fiera de santo Andrea tanto se li ànno dati a inverno overo tolto sia obligati a pagare deta taglia.

nr. 155 – 158 51

^a Ordine non datato. La grafia e il tipo di inchiostro impiegato sono tuttavia medesimi a quelli dell'ordine precedente.

156. Roda delle capre e delle pecore 1638 gennaio 1

#1.2.f. 68v; Del 1638 il primo di genaro Pietro fiolo di Pietro Ginela consolo facio arlacione come li vicini àno ordinato che dopo che si è comenzato li roda sia di caure o pegore che abiano a lasarli in roda et vardando di roda soto pena di soldi numero 15 per volta et per roda stando deti besti sopra li nostre saltaressie. a

^a In li. 1 il medesimo ordine è stato trascritto l'1.1.1661 e successivamente cassato nella forma seguente: L'anno 1638 il primo genaro hanno ordinato che dopo che si è cominciato roda de capre, peccore che habbino a lassarli in roda et guardarla, stando dette bestie sopra la nostra saltaressia sotto pena de soldi numero 15 per volta.

157. Capre e pecore [1638 gennaio 1]

- Ri. 2, f. 697 Item^a io Pietro Ginela come contrascrito consolo li vicini àno ordinato se qualcheduno lasase andar cauri o pegore neli prati dopo rivato li rode nela tera che si[a]no condanati soldi cinqui per capo et ogniuno degno di fede posia condanar.
 - a Precede item il co depennato.

158. Toro

20

1638 gennaio 1

L'ano 1638 il primo di genaro Pietro fiolo di Pietro Ginela consolo di la tera di Cornone facio arlaci[o]ne come per causa di tegnir lo tore lasano l'ordine vegio a arasalvando dano libertà a quelo che fa la roda abi utilità a santo Siro di vender lo grando e meter uno toreto che servisia ale bogie.

- ^a In riferimento all' ordine dell' 8.5.1586 nr. 136.
- b Segue di depennato.

52 *nr.* 159 – 161

159. Alpi

1638 gennaio 1

L'ano 1638 il primo di genaro io Pietro fiolo di Pietro Ginela^a facio arlacione come li vicini àno partito l'alpi Morghirolo et Giera così àno meso li sorte e tocato fora in cò ziovè Carlo da Gioca a comencar andar in Morghirolo con questo pato che comenzando a numerar poi andar inanci chi è lo primo b che gusta a conpir la bogia vada et quelo che resta l'uno ano sia lo primo l'altro et se uno li dese a late quelo ano che toca andar in Moghirolo lo primo ano che mete vache sia primo andar in Morghirolo.

- o a Segue com depennato.
 - b Segue di g depennato.

160. Boggia di settembre

1639 gennaio 1

L'ano 1639 il primo genar Carlo da Gioca consolo di la^a nostra tera fa arlacione di 2, f. 72v come li vicini àno ordinato come se per il tempo a venire quando si bogia in Piumogna di setembri se oc[cor]rese che si discargase avanti il tempo che si bogiarà che queli ultimi che non chura sia tenuto a sborsar^c soldi cinqui al giorno li quali dinari vadino sopra la bogi[a].

- ^a Segue nost depennato.
- o b Segue lettera depennata.
 - ^c Segue sa per errore.
 - d Corretto su per vaca.

161. Vicinatico

1641 maggio 1

L'ano 1641 il primo di magio esendo congregati li vicini di la nostra tera di Cornone esendo Iacom^a Sartor, ziovè nominato Iacom Baco consolo di la nostra tera fa fede come è conparso Caspar Gnacheto per recheder lo vicino neli nostri vicini ala tera così^b facio fede Iacom dil Sartor come sopra come li vicini l'ano acetato deto Caspar sia lui sia li suoi susetori^c che siano vicini quanto è uno altro vicino paterno ateso che la digagna l'aveva già fato per il resto che partocava ala degagna li àno condanato da pagar perpetuamente a pagar in la limosina di

nr. 161 – 164 53

vener[dì] sa[n]to ogni ano soldi quindaci per ano. Io Antoni Gendoto ò scrito ala presencia di ambe parte.

- a -c- corretta su -m-.
- b Segue li nostri depennato.
- c Così nel testo, si intenda successori.

162. Tassa delle capre a inverno 1646 gennaio 1

- ## A' dì 1 genaro 1646 esendo Pietro Ginela co[n]salo di li vicini àno ordinato che per chausa di pagar la taia di chauri avendo qualche vicino dato chauri a inverno o averne tolto a inverno chi sia quando si buta la taia siano tenuti a pagar.

 ### Pietro Ginela co[n]salo di li vicini àno ordinato che per chausa di pagar la taia di chauri avendo qualche vicino dato chauri a inverno o averne tolto a inverno chi sia quando si buta la taia siano tenuti a pagar.

 #### Pietro Ginela co[n]salo di li vicini àno ordinato che per chausa di pagar la taia di chauri avendo qualche vicino dato chauri a inverno o averne tolto a inverno chi sia quando si buta la taia siano tenuti a pagar.
 - ^a In li. 1 il medesimo ordine è stato trascritto l'1.1.1661 e successivamente cassato nella forma seguente: 1646 a' dì primo genaro hanno statuvito et ordinato se qualche vicino haverà tolto capre a inverno quando getarano la taglia per il bossio che siano obligati a pagare conforma la taxa che li toccharà.

163. Roda delle capre 1647 gennaio 1

- Del 1647 il primo di genaro Gen Ginella consolo delli vicini àno ordinato che di poi che ànno cominciato la roda delle chaure che chi la lasiarà andar soto che li àno messo di pena lire 6 soldi per volta chi lasirà andera a soto.
 - ^a Così nel testo, si intenda andare.

164. Maiali

[1647 gennaio 1]

li. 2, f. 45r Di più ànno ordinato et meso li annimali che si troverano disferati a soldi dieci per volta e queli che non ne àno doi per uno cioè per volta.

54 nr. 165 – 168

165. Letame

[1647 gennaio 1]

Di più àno ordinato che da li 10 di magio non^a posa tirare rudo fora dele stradi di 2, f. 45r cisserii^b li àno meso pena lire 6 soldi – per volta a chi ne tirerà fora dele strade ordinarie.

- ^a Aggiunto sopra la linea.
- b Lettura incerta; si fa riferimento alle strade comuni.

166. Roda delle capre 1647 gennaio 1

- Del 1647 il primo di genaro Gen Ginela consolo delli vicini fa arlacione como li vicini ànno ordinato che per l'avenire chi non varà dre' la roda dele caure li àno meso pena un mecio scudo. a
 - a Ordine cassato.

15

167. Traso

1648 gennaio 1

A' dì 1^a di ginaro 1648 li vici[ni] àno ordinato che quando va li vache in trasso del Gioso Grando che siano mese li besti buine a roda et pachsturarli^b fora dil Gios ma che li saltari faciano far li gosene.

- ^a Segue di magio depennato.
- 20 b Così nel testo, si intenda pasturarli (pascolarli).

168. Roda per boggiare in Morghirolo 1657 maggio 15

L'ano del 1657 a' dì 15 di maggo li vicini dela tera de Cornone hano hordinato li. 2, f. 84r; che quallonque vicino che vorà metere le sue vache nelli halpi delala^a degania et li. 1, f. 23v

nr. 168 – 170 55

che quando li toca la sua^b roda di handare in Morgirolo li habia di metere quel hano, et non metendole quel hano, non posi^b più per quela vistidane metere nele boge di deti vicini et questo hordine l'è stato soto il consolato di Antonio Gendoto. ^c

a Così nel testo.

b Segue parola depennata.

^c In li. 1 il medesimo ordine è stato trascritto l' 1.1.1661 e successivamente cassato nella forma seguente: L'anno 1657 a' dì 15 maggio hanno statuvito et ordinato che qualunque vicino che vorà metter le sue vache nelli alpi della deganea che quando li toccha la roda in Morghirolo, li habbi a metter quel anno et non mettendole non possi più per quella vestitura mettere nelle bogie di detti vicini.

169. Preambolo degli ordini del primo gennaio 1661 1661 gennaio 1

15

30

li. 1, f. 8r Nel nome della santissima et individua Trinità, Padre, Figliuolo et Spirito Santo, Amen.

L'anno di nostra salute mille seiicento sesanta et uno il primo di genaro giorno solito della congregatione del console et generali vicini della terra di Cornone conforma l'anticho solito per fare loro ordini sotto del consolato et regimento de Giorgio Gianela, ove che trovando detti generali vicini che i loro ordini herano descritti sopra il loro libro veggio mescolati con altri conti et mal inteligenti parte di essi ordini et perciò gli è parso espediente di registrarli nel presente novo libro acciò più chiaramente si possano de ordine per ordine comodamente ritrovare. Sì che per me sottoscritto scriba li ho descritti a uno per uno et di poi seguita ancora li obligati delle elemosine spetanti a detti vicini. Io Iacomo Alberto di Faido pubblico scriba di Leventina nel nome di Giesù Cristo et di Maria Vergine do principio alli seguenti ordini per comissione del sudetto console.^a

^a Preambolo cassato.

170. Del habitar fori della terra non val la sua voce [1661 gennaio 1]

Prima per detti console et general vicini hanno statuito et ordinato se vi fosse qualche vicini quali andassero per habitare fora della terra che non li siano obligati renderli obedienza alcuna, riservato se lasiassero uno in loro luogho et questo né in bogia né in altre cose.

56 nr. 170 – 173

Ittem con questa declaratione, cioè coloro che stanno et godeno nel alpe et vicinore che siano obligati a star a utile et danno alla terra de Cornone.^a

^a Ordine cassato.

5

10

171. Del romper bogia che sia tenuto star fori un anno

[1661 gennaio 1]

Ittem hanno statuito et ordinato che se qualche vicino rompesse roda, overo bogia, che habbino a stare fora un anno et un giorno fora de bogia et delli ordini delli vicini.^a

a Ordine cassato.

172. Del stimar danni uno verso l'altro

[1661 gennaio 1]

Ittem hanno statuvito et ordinato se qualche persona farà estimare danni all'altro che se dia sesini numero 3 de mercede al console et sesini 3 al saltaro.^a

15 a Ordine cassato.

173. Delle rode de' capre

[1661 gennaio 1]

Ittem hanno ordinato che se alcuno lassarà passare la roda de capre ho altre rode quando che li toccarà, che sia condenato in lire 1 soldi terzoli per ogni volta et poi che sia obligato a ritornar in roda.^a

a Ordine cassato.

nr. 174 – 176 57

174. Della pena di colui non viene in vicinanza

[1661 gennaio 1]

R. I., f. 12r Ittem hanno ordinato quando il console dimanda in vicinanza et che non vi venesse sia condenato in soldi 10 per ogni volta, riservato per causa legittima. a

a Ordine cassato.

175. Del lassiar fori le bestie avanti sia chiamato

[1661 gennaio 1]

- Fi. 1, f. 12v Ittem hanno statuvito et ordinato se qualche persona lassarà fora le capre, peccore, vacche prima et avanti che le rode lo giamano sia condenato in lire 1 soldi terzoli per ogni volta. a
 - a Ordine cassato.

176. De chi tempo si deve haver pronto il bove

[1661 gennaio 1]

- Ittem hanno statuvito et ordinato che quello al quale pertocarà la roda del bue cioè torro lo debia havere a santo Andrea et tenirlo sina a santo Bartolameo, quale torro sia suficiente et che il console sia tenuto darli lire 10 soldi terzoli quale se danno al detto del bue senza esser tenuto a renderli. Il quale torro il console et saltari habbino di rivederlo se è suficiente sì over non. Et quello vicino al quale li toccarà per roda a tenere dretto a ditto vicino al quale li pertiene, sia tenuto haverlo aparegiato a santo Siro ogni anno un torello al quale se li dia salario sopra le due bogie lire 3 soldi terzoli l'anno, mità per bogia.^a
 - a Ordine cassato.

58 nr. 177 – 180

177. Del tempo che è obligato a tenir il torro

[1661 gennaio 1]

Ittem hanno ordinato che colui li tocca la roda del torro che lo habbi a tenire sina alla fera di santo Siro et poi habbi libertà di venderlo con che però che sia obligato a constituirne un altro torello che servi alle bogie.^a

a Ordine cassato.

178. Del modo d'osservar non volendo star in bogia di settembre

[1661 gennaio 1]

Ittem hanno statuvito et ordinato se vi fosse qualche persona che non volesse stare in bogia il mese di settembre che lo debia manifestare al console giorni 8 avanti che bogiare sotto pena de lire 6 soldi terzoli. a

a Ordine cassato.

179. Del stimar il danno che si fa nel fieno nelli beni

[1661 gennaio 1]

- 15 Ittem hanno ordinato che non si possi più faurare il fieno et se venesse fatto di li. 1, f. 15v qualche danno che ogniuno possi far stimar tale danno et sopra di ciò si è elegiuto 2 huomini per il giuramento in compagnia del console. ^a
 - a Ordine cassato.

20

180. Della pena de' capre et pecore trascorenti nelli beni

[1661 gennaio 1]

Ittem hanno ordinato se qualche persona lasasse andar capre o peccore nelle posessioni dopo arivato la roda alla terra, che sia condenato soldi 5 per bestia et che ogni huomo degno di fede possi condenar a-et soto l'istesa pena sarano colori i guali che ne teciarano de altri ciovè deli vicini-a.b

^{a-a} Aggiunta posteriore di altra mano.

b Ordine cassato.

nr. 181 – 184 59

181. Del obligo del console d'avisar li patroni delle bestie

[1661 gennaio 1]

Ittem hanno statuvito et ordinato quando un saltaro haverà cagiato alcune bestie da una volta in su che il console sia obligato di avisar quelli tali delle bestie et che nisuna persona di vicini possi condenare le bestie de' vicini, salvo li saltari, ma bestie de' forastieri ogni vicino li possa condenare.^a

a Ordine cassato.

182. Del eleger li caseii del setembre

[1661 gennaio 1]

- 11. 1, f. 17r Ittem si è ordinato che li casei del mese di settembre che siano eletti per 10 magioranza delli bogesi. a
 - a Ordine cassato.

183. Del numerar le bestie la domenica avanti sant Bernardo

[1661 gennaio 1]

- *II. 1.f. 17r* Ittem hanno ordinato che la domenica avanti santo Bernardo del mese di giugno ogni anno che ogniuno sia obligato à numerare le sue bestie sotto pena lire **** a soldi terzoli. ^b
 - ^a Importo mancante.
 - b Ordine cassato.

184. Del mantenir le cassine di Piumogna et suo godimento

20

[1661 gennaio 1]

Ittem hanno ordinato per causa delle cassine de Piumogna che le cassine siano de' detti vicini il mese de settembre, cioè quel tempo che stanno in bogia in Piumogna et de altri tempi sono una de Antonio d'Ambrosio de Dalpe et l'altra

60 nr. 184 – 187

de Antonio Tognetto et l'altra de Ioan Pedro de Zandot, quali sono obligati a mantenirle, riservato se altri vicini sia con fuogho, sia con altre cose le ruvinassero che queli i quali li ruvinarano che debino congiarle, over far congiare a sue spese.

^a-Le due casine che godeva Antoni de Ambrosio et Iacomo Pedro al presente li gode Pietro Ginella et è obbligato a mantenerle conforma erra obbligato li sudeti doi nominati homini. ^{-a} ^b

^{a-a} Aggiunta posteriore di altra mano.

10

185. Del obligo di portar fori le caldare dell'alpe

[1661 gennaio 1]

Ittem hanno ordinato quelli i quali pertocarà a casare de settembre siano obligati a portare le caldare delle alpe in Piumogna et se non le portarano et che fossero robate che essi li pagano.^a

15 a Ordine cassato.

186. Del modo di osservar per li pegni pignorati

[1661 gennaio 1]

Ittem hanno ordinato che il console quale per tempo sarà sia obligato a havere li pegni pignorati et condenati a calende genaro, caso di non, sia debitore esso istesso console.^a

a Ordine cassato.

187. Della roda de' vitelli [1661 gennaio 1]

Ittem hanno statuvito et ordinato quello il quale li toccha la roda de andare dretto alli vitelli non andando dretto per curarli et perdendoli che siano tenuti a pagarli et facendo detti vitelli danno che quelli della roda habbino a pagarli tali danni et

b Ordine cassato.

nr. 187–190 61

il simile ordine si deve osservare con la roda de' capre et si deve mandare pastori abili suficienti.

Ittem si à confirmato il sudetto ordine in ogni sua sustanza, riservato che non siano artati a curarli detti vitelli ma solo cagiarli alla pastura et tornarli cagiarli a logiamento.^a

a Ordine cassato.

188. Del modo di consignar li pegni

[1661 gennaio 1]

- Ri. 1, f. 19v Ittem hanno statuvito et ordinato che li saltari daghino li dannificatori di pegni et li saltari veggi li habbino a stimare li danni et che ancora li detti saltari veggi la prima volta habbino di andare con li saltari moderni a examinar le chiosene. a
 - a Ordine cassato.

189. Della taglia del toro

[1661 gennaio 1]

15

20

- Ittem hanno ordinato per causa della taglia del bue et bossio che le vache et capre che si trova la sira della fera di santo Andrea tanto quelli che si piglia a inverno, come quelli che sono proprii che sia obligati a pagare la taglia.^a
 - a Ordine cassato.

190. Del non tenir bestie nel Chios dopo tenso

[1661 gennaio 1]

- *II. 1. f. 20v* Ittem hanno ordinato che dopo che sarà tensato i beni cioè il Chios che nisuna persona possia tenir dentro nisuna sorte de bestiame passando cinque giorni dopo sarà tensato.
 - a-A' dì 31 decembre 1695 esendo console Giovan Pietro Gienella àno statuito 25 et ordinato che per l'avenire che dopo tensato il Cios subito il giorno supseguente

62 nr. 190 – 193

abino a absentarsi fori del deto Cios con le bestie soto la pena de lire 6 per ciaschedun giorno. -a b

^{a-a} Aggiunta datata di altra mano.

191. Del non passar da ghartegno di Morencho dopo tenso

[1661 gennaio 1]

Ittem hanno ordinato che nisuna persona habbi a passare per tempo tensato per il gartegno de Morencho^a sotto pena de lire 1 soldi terzoli per volta, riservato per caso de condure cavalli con somme et alcuni legni per bisogno et necessità.^b

- a Segue a piedi depennato.
- b Ordine cassato.

192. Del non spandigar grassa avanti trasare

[1661 gennaio 1]

- 15 Ittem hanno ordinato che veruna persona habbi a tirar fori grassa, né spandigarla nelli beni del Chios sotto pena de lire 3 soldi terzoli per peza et ciò sina sarà trasato giorni dieci et volendo menar fori la grassa lo habbi a metter non più de 3 montoni per pezza.^a
 - a Ordine cassato.

193. Del discargar l'alpe il mese di settembre per cativo tempo

[1661 gennaio 1]

Ittem hanno ordinato che nel mese di settembre che si bogia in nel alpe di li. I, f. 22v Piumogna et che si discargasse per occasione de cativo tempo et che non fosse finito la roda de curarli che quelli che [resteranno] indietro siano obligati di dar et pagare soldi cinque per giorno alla bogia. a

b Ordine cassato.

^a Ordine cassato.

nr. 194 – 197 63

194. Del trasare nel Chios Grandt

[1661 gennaio 1]

R. 1, f. 23r Ittem hanno ordinato quando si va con le vache nel Chios Grandt a trasare, che siano misse dette bestie a roda et che li saltari faciano fare le chiosene. a

^a Ordine cassato. 5

195. Della roda del torro per li vicini novi

[1661 gennaio 1]

- II. 1, f. 24r Ittem hanno ordinato se si facesse vicini de novo et che sia passato la roda del torro o non sia passato, che sia in libertà de' vicini di farli una taxa lecita per detto torro et quando si tornerà a cominciar la roda, quando toccha poi il suo anno sia poi obligato ancor esso a tenirlo come li altri vicini. a
 - a Ordine cassato.

196. Capre

1663 maggio 15

- Ri. 1, f. 25r A' dì 15 di magio 1663 hano hordinato se si condegnarà capri forastieri 15 suli nostri saltaresi siano obligati a pagare un sili per capra e questo è stato soto il consolato di Pietro Ginela et soto l'istesa condagnia siano queli deli vicini. ^a
 - a Ordine cassato.

197. Divieto di pascolazione

20

1665 gennaio 1

li. 1, f. 25r Il primo di genaro 1665 hano hordinato che nisuno vicino posi pasentare di nisuna sorte di besti su li nostri saltaresi pasando santo Bartolamio soto pena di soldi 5 per ciascuna bestie. ^a

a Ordine cassato.

64 nr. 198 – 201

198. Saltarescia

1666 gennaio 1

1666 il primo genaro hano ordinato per chausa dela saltaresia che color i quali n. 1, f. 10r per roda tocarà a far la saltaresia alla tera^a. b

- ordine probabilmente incompleto.
 - b Ordine cassato.

199. Bestie bovine nel Cios 1666 [gennaio 1]

1666 hano hordinatto che se si condegnarà besti buine nel Cios che habiano a 11. 1, f. 19r pagare soldi 4 per bestia per ciaschiduna volta. a

a Ordine cassato.

200. Alpi

1666 settembre

Del 1666 la prima domenicha di setembri essendo console Iacomo del Sartor si è hordinato che l'alpo de Allambro quando si farà li bogie ciovè la domenicha avanti santo Barna[r]do che si dia cinque hover siei vache et non più et questi vachi s'intende di più che Cadonicho et si li chiapase la mità deli vachi de un boges che quelo habia^a a andar innanzi tornar in drio il primo boges che sgualiva.^b

- a -b- preceduta da -p- depennata.
 - b Ordine cassato.

201. *Mulino*

1669 agosto 16

1669 a' dì 16 agosto essendo console Francescho Ginella il nisdar a si è ordinato 41.1,f. 26v che per l'avenir se qualonque delli vicini che darà via il ciavo del molino a altri

nr. 201 – 203 65

che non hano a che far in deto molino che li sia tolto per ogni volta di condagna lire 6 et poi se lo discomodano che siano obbligati a farlo comodar a sue spese.

b-A' dì 31 december 1708 li vicini ànno ordinato che nesuna persona non masni più poli sopra il molino deli vicini soto la pena di lire sei et sia dato la mità al achusatore et chi lo romperà chon deti poli siano obligati a farlo chomodar a sue spese.

1718 li 31 decembar li vicini àno rafermato li sopranominati ordani et che la condana sia data un terzo al cusatore. -b c

- ^a Così nel testo, si intenda snidar.
- ^{b-b} Aggiunte datate di altre mani.
- c Ordine cassato.

202. Elemosina del venerdì santo

10

1672 maggio 3

- II. 1, f. 47v Li 3 maggio 1672 il console et vicini di Cornone tutti congregati avanti l'oratorio di San Rocco hanno hordinato che per l'avenire se qualcheduno andarà via da casa per andar in servitù d'altri fora della terra, che non possono tirar del pane delle elemosine di venerdì santo et calende di maggio e se qualcheduno andasse per suoi interessi via di casa per tornar a casa, che se li debba dare le elemosine come corono et ciò è seguito sotto al console Rocco Gianela. Io prete Carlo Buicho^a curato di Dalpe pregato ho scritto et sottoscritto. ^b
 - a Così nel testo, si intenda Biucho.
 - b Ordine cassato.

203. Toro

1673 maggio 1

- Ri. 1, f. 27v A' dì primo magio 1673 si è statuvito et hordinato che per l'avenire che colui che per roda tocharà a tenire il toro che abia ad averlo apareciato pronto un torello che sia suficiento alla fera di santo Siro et tenirlo sina all'altro santo Siro con che il deto toro serva et che sia in libertà del console et delli saltari di colodarlo se sia suficiente sì hover no.
 - b-1679 hano hordinato che deto toro habia da essar colodato a santo Siro 30 et che sia in colodo delli vicini et dopo che sia colodato che il patrone del toro non sia più patrone di baratarlo sina tanto che sia fornito la roda senza il

66 nr. 203 – 206

consentimento delli vicini e dove tenirà li sue besti il^c mese di giuno che posi tenire ancho il toro. Questo si è fato il 31 decembri l'ano sudetto. -b d

- ^a Segue che ripetuto per errore.
- b-b Aggiunta datata della medesima mano.
- ⁵ Segue pa depennato.
 - d Ordine cassato.

204. Ordine per far fare le ciosene a foglie

1687 dicembre 31

- A' dì 31 decembre 1687 essendo console Iacom Ginella si è hordinato che li 8.1, f. 287 saltari li quali tocharà a far la saltaresia habiano di subito che sarà tensato il Cios a far fare li ciusen per tuto atorno a deto Cioso tanto il muro da cara come altrove e nigligendo di farli fare detti muri di cara il console posi farli fare a conto delli saltari. b
 - ^a Segue ano depennato.
- 15 b Ordine cassato.

205. Roda del toro

1690 dicembre 31

A' dì 31 december 1690 si è statuito et hordinato che a chi tocharà a tenire il toro per roda che habia haver un toro apareciato per calen di genaro e che sia in colodo delli vicini e che si[a] moiato ciovè de duoi ani et che habia a tenirlo sina a santo Bartolameo e dopo sia colodato non abia più libertà di baratarlo senza il conse[n]so delli vicini e un vicino posia difendare di lasiarlo baratare. Questo hordine si è fato esendo console Carlo Ginella filio de un quondam Roco.

- 5 a Segue d depennata.
 - b Ordine cassato.

206. Visita delle ciossene

1690 dicembre 31

1690 li 31 decembro essendo congregati li vicini hanno ordinato che per 11. 1, f. 59v l'avvenire il console ed il saltaro siano obbligati a far la visita delle ciosene del

nr. 206 – 209 67

Chioso Piccolo sulle nostre salterescie e se le troverano mal in ordine sono obbligati ad avisare e far pagare i propretari dei fondi soldi 12 per spaza e non di più e che il saltaro sia obbligato anche ad andare sul maggengo con i saltari di Dalpe. Essendo console Giacomo Genella.^a

^a Mancando l'ordine originale si è fatto ricorso alla trascrizione del 31.12.1834.

207. Ordine per il focho

1691 dicembre 31

- li. 1, f. 48r Li 31 december 1691 il console et vicini di Cornone tuti congregati hano ordinato che per l'avenire che il console ogni quindeci giorni sia obligato a andar in visita per ogni chasa de' deti vicini per il focho et visare queli li quali dove vederà la necesità et dopo visati queli li quali che sar[anno] negligenti che sia tolto per tassa lire 1:10.ª
 - a Ordine cassato.

208. Del pigniorar sopra le nostre saltaresie

1693 gennaio 3

15

20

h. 1, f. 27r A' dì 3 genar 1693 esendo console Francesco Gienella il snidar hano ordinato che per l'avenire che ogni vicino che sia abile nel età de ani 20 posia far pegnio et consegniar al console et questo per tute le nostre saltaresie. ^a

^a Ordine cassato.

209. Traso

1694 gennaio 1

- Ri. 1, f. 48v A' dì primo genar 1694 esendo console messer Giachomo Gienella li vicini ànno stituito et ordinato che per l'avenire si posa trasare in Rivo il giorno delli 5 dicho cinqui di otobre et la finencia sia alla Croce di Poce, ciovè di fora del tecio et andando per drita lignia in giù per il Motasio sina a fondo alla feta et prato di 25 santo Rocho in dentro sino alla carale et soto la terra. ^a
 - a Ordine cassato.

68 nr. 210 – 213

210. Roda delle capre e delle pecore 1698 dicembre 31

A' dì 31 december 1698 esendo chonsole Antonio Gnacho àno ordinato che per l'avenir che si abia a meter a roda ch[a]pre et pecore dopo che si trasarà nel Cios Grande abiano a fare roda et queli che li lasien andar ne[l] Cios se li lasiarano chondanar siano obligati a pagar queli che àno la roda chomforma l'altro ordine vache soldi 4 et le chapre et pechor sasin numero 3.ª

a Ordine cassato.

211. Traso

[1698 dicembre 31]

Più l'isteso giorno àno ordinato che per l'avenire nesuna persona per 20^a giorni 11.1, f. 49r 20 dopo si chomenca a trasar non posiano meter su bestie forastieri soto la pena di soldi 15 per volta.^b

- a Corretto su quindaci.
- b Ordine cassato.

212. Traso

1698 dicembre 31

1698 li 31 decembro essendo congregati li vicini hanno ordinato che per l'avvenire resta proibito a ognuno dei vicini il cacciar fuori nel Chios Piccolo in tempo dei trasi vache non sue sotto la pena di soldi 10 di Milano per ogni volta ed ogni capo, la terza parte all'accusatore. Essendo console Antonio Gendotti.^a

^a Mancando l'ordine originale si è fatto ricorso alla trascrizione del 31.12.1834.

213. Traso

1699 dicembre 31

A' dì 31 december 1699 si è ordinato che per l'avenire che chi lasiarà andar bestia nel Cios Picolo cioè bovina siano chondanate in soldi 10 per bestia cioè dali vinti di setembre sino non si trasarà deto Cios.^a

a Ordine cassato.

nr. 214 - 216 69

214. Tensa

1699 dicembre 31

1699 li 31 decembro essendo congregati li vicini hanno ordinato che per l'avvenire tutti quelli che lascierano trascore bestie nel Chioss Piccolo nel tempo tenso^a siano condanati in soldi 8 per ogni volta ed ogni capo e le capre e le pecore soldi 2 per volta e capo. La terza parte si darà all'accusatore. Essendo console Giacomo Antonio Bacco.^b

^a Segue sianno depennato.

b Mancando l'ordine originale si è fatto ricorso alla trascrizione del 31.12.1834.

215. Saltarescia

[fine XVII-inizio XVIII sec.] dicembre 31a

n. 1, f. 29r A' dì 31 decembre ***** esendo cho[n]sole Charlo Gianela si è ordinato che per l'avenire che chi tocharà a far la saltaresia che uno scusi chonsole per saltaro et dopo che il saltaro à giurato che il chonsole sia obligato servir per saltaro ciovè a chasa et in Piumogna che sia obligato il saltaro et non il chonsole.

Nella datazione è stato omesso l'anno, tuttavia la medesima grafia e il tipo di inchiostro impiegato si ritrovano in ordini datati tra la fine del XVII e i primi anni del XVIII secolo.

b Indicazione dell'anno omessa.

216. Ordine per lavare

[fine XVII-inizio XVIII sec.] dicembre 31a

Ii. 1, f. 24v A' dì 31 decembre **** b esendo chonsole Francesco Gianela si è ordi[na]to che chi lavarà qualche brutaca sia pagni o altro sia chondanato in soldi 15 per volta et la mità sia del achusatore cioè nel bui grando dela tera.

c-A' dì 31 dicembar 1746 li vicini di novo che per l'avenire chi lavarà brutura nel bui come sopra sa[r]à condanato in soldi 20 Milano per volta e la mità al 25 acusatore dati.-c d

- ^a Si veda la nota a) dell'ordine precedente.
- b Indicazione dell'anno omessa.
- ^{с-с} Aggiunta datata di altra mano.
- d Ordine cassato.

10

15

70 *nr.* 217 – 220

217. Toro

1702 dicembre 31

A' dì 31 decembre 1702 si è ordinato che chi tocharà a tenir il tor che sia obligato a prontar il tor per il diecioto di magio per la sira sia in cholodo deli vicini ciò cholodato che sia non lo posia più baratarlo senca la libertà deli vicini sino non sarà finita la roda cioè un starleto che sia suficiente.^a

a Ordine cassato.

218. Fuoco

1703 dicembre 31

- A' dì 31 decembre 1703 si è ordinato che per l'avenire nisuna persona posi andar a piliar foco senca doperar la lucerna et portando in altra forma siano chondenati in soldi vinti^a per volta et la mità sia de l'acusatore.^b
 - a Corretto su dieci.
 - b Ordine cassato.

15

219. Forestieri

1703 dicembre 31

A' dì 31 decembre 1703 esendo chonsole messer Giacom Gianela si è ordinato che per l'avenire esendo qualche forastiero abitante nela tera che volese meter vache nel Cios che siano chondanate in lire 3 per vacha et mità per sterla cioè lire 1:0 cioè a tempo deli trasi. a b

- a Ordine cassato.
- b Il medesimo ordine è stato ritrascritto il 31.12.1834 nello stesso libro al f. 59r.

220. Bestie lasciate libere la notte 1708 dicembre 31

A' dì 31 decembre 1708 esendo chonsole Giachom Antonio Bacho si è ordinato li. 1, f. 25v che per l'avenire che nesuna persona lasia fori bestie bovine per la tera di note

nr. 220 – 222 71

né chavali né asini. Le bovine siano chondenati in soldi dieci per note et li chavali et asini in soldi vinti et sia data la mità al achusatore.^a

a Ordine cassato.

221. Taglia delle vacche e delle capre 1709 dicembre 31

no bestie bovine vache et chapre ala sera di santo Silvestro abiano a pagar la talia.^a

a Ordine cassato.

222. Toro per estimo

1720 dicembre 31

4. 1, f. 29v-30v A' dì 31 decembar 1720 li vicini àno ordinato che per l'avenire per il tor che si tienere per [e]stimo ciovè si è messo 4 cate di estimo per ano se uno vicino à 4 cate sia obligato a tenir il tor il suo ano et non avendo 4 cate come uno deli vicini non ariva ali 4 cate che chi averà magior estimo deve tenire il toro et chi sarà minor di estimo sia obligato a dare lire 15 per catta a quelo che tenirà il toro, ma sia obligato a sborsare li dinari per calen di aprile et non sborsando li dinari per calen di aprile che sia obligato a tenir il tor et che l'altro abia a sborsare la qual parte mancarà con li dinari si obligato a tenire il toro. Nota bene che la roda scomenza ali 18 magio ma li dinari devano prontarli per calen di aprile aciò che quelo che à da tenire il tor posia provedarsi et questo si è fato per ordine deli vicini ciouè àno fato magoranza unita tuti li vicini esendo console Govan Pietro Ginela et io Rocco Gendotti ho scrito per comisione deli vicini.

c-A' dì 31 decembar 1736 li vicini ànno ordinato che per l'avenir che il toro quel che fornise la roda per li 4 mag[gi]o lo posia venderlo e per li 5 sia pronto 25 l'altro ciovè li 5 mago.-c d

a Così nel testo, si intenda tenirà.

b Segue et depennato.

c-c Aggiunta datata di altra mano.

d Ordine cassato.

72 *nr.* 223 – 225

223. Pascolazione primaverile 1726 aprile 22

A' dì 22 aprile 1726 esendo console il signor homo di ragione Carlo Ginela li generali vicini àno fato ordine che per l'avenire non si posia lasiare andare bestie bovine, né asini, né cavali nel Cios a tempo di primavera soto la pena di soldi 20 per bestia et per giorno.^a

a Ordine cassato.

224. Divieto di lavare 1734 gennaio 13

- A' dì 13 genaro 1734 li vicini àno ordinato che per l'avenire che nisuna persona non lavi più nisuna brutura nel bui grando di Rivo soto la pena di soldi 15 e la mità sia data al acusatore esendo homo degnio di fede o sia abile al guramento esendo console Carlo Sartore ciovè per volta et per parsona.^a
 - a Ordine cassato.

15

225. Fieno del Cios 1735 dicembre 31

1735 il dì 31 decembre essendo consolle il signor homo di ragione Carlo Genella li vicini hano ordinato che per l'avenire il consolle che per la domenicha avanti santo Pietro deba congregare li vicini per faurare il fieno del deto Cios et quello che risulterà quel giorno per magoranza sia per rato e fermo et quelli che segerano prima tal domenicha riservando erba sia tasato in lire terzole 10 dico dieci per peca.^a

a Ordine cassato.

nr. 226 – 229 73

226. Becco

1738 dicembre 31

n. 1, f. 30v A' dì 31 decembre 1738 li generali vicini àno ordinato che per l'avenire chi tocherà a tenire il bossio lo deba tenire groso ciovè uno stecho esendo console Rocho Gendoti. a

a Ordine cassato.

227. Fieno

1741 dicembre 31

- n. 1, f. 50r A' dì 31 december 1741 li vicini àno ordinato che per l'avenire che la domennicha avanti sant Pietro si deve ordinare per magoranca di segare il fieno nel Cios Pissan e quel che raduvirà a per magor[an]ca si deve os[e]rvare e questo fu fato essendo console Carlo Genela. b
 - a Così nel testo, si intenda riuscirà.
 - b Ordine cassato.

228. Roda del montone

15

1742 dicembre 31

- n. 1, f. 30v A' dì 31 decembar 1742 li vicini àno ordinato che per l'avenire chi tocharà la roda del moltono che per il primo di marzo l'abia provisto e che si[a] bono soto la pena de lira 6. a
 - a Ordine cassato. 20

229. Faura degli ontani

1748 dicembre 31

u. 1, f. 50r A' dì 31 decembar 1748 li generali vicini àno fato ordine sopra la faura deli audani di fori dal ponte così li àno meso di condana soldi 15 per persona e per

74 nr. 229 – 232

volta se taliarà legni nela deta faura e che abino a perdere li legni esendo console Pietro Antoni Gendoti.^a

a Ordine cassato.

5

230. Becco

1763 dicembre 31

A' dì 31 decemb[e]r 1763 esendo chonsole Charlo Sartore si è ordinato che per l'avenire debano tenire il boc e non ten[n]dolo che sia obligato a sborsare lira 6 terzoli e che sia poi obligato a visar l'ano avanti quelo che li tocharà e non visandolo però^a ali trentuno di decembre che sia poi obligato a tenirlo,^b

- ^a Segue li per errore.
- b Ordine cassato.

231. Montone

1763 dicembre 31

- 15 A' dì 31 december 1763 esendo Charlo Sartore si è ordinato che per l'avenire di tenir il moltone e non volendo tenirlo che sia obligato a dichararsi il dì trentuno di december e che l'abia di risborsare lira terzoli 4 alli vicini e non visandolo chome sopra che sia poi obligato a tenirlo.^a
 - a Ordine cassato.

20

232. Divieto di passare e levare porte nel Cios 1763 dicembre 31

A' dì 31 december 1763 essendo chonsole Charlo Sartore si è ordinato che per l'avenire che nisun vicino posa dar licenza a nisuna persona di poter levare porte verso Cios Picholo dopo tensato però chon bestiami soto la pena di un scudo, né di transire da nisuna parte né nia[n]cho ronper muri per reicen-

nr. 232 – 234 75

te^a soto l'istesa pena chome sopera tanto chi darà licenza chome queli che transirà.^{b c}

- ^a Lettura incerta, si intenda probabilmente recinto.
- b Ordine cassato.
- ^c Il medesimo ordine è stato ritrascritto il 31.12.1834 nello stesso libro al f. 58v. L'ammontare 5 della pena è tuttavia stato modificato da un scudo a soldi Milano 20.

233. Faura degli ontani

1768 dicembre 31

11.1,f.50v; L'anno 1768 a' dì 31 december essendo console Pietro Antonio Giendotti ànno stituvito et ordinato che per l'avenire nisuna parsona non posino più ruscare audani del nostra favola a-sotto la pena de-a soldi Milano 4 per volta però per piede. b c

- ^{a-a} Aggiunto sopra la linea.
- b Ordine cassato.
- ^c Il medesimo ordine è stato ritrascritto il 31.12.1834 nello stesso libro al f. 58v. L'ammontare 15 della pena che è tuttavia stato modificato da soldi Milano 4 a soldi 5 di Milano.

234. Fuoco

1768 dicembre 31

L'ano 1768 a' dì 31 decembar essendo console Pietro Antonio Giendotti li generali vicini ànno ordinato che per l'avenire nisuna persona non posino portar focho di una casa in l'altra sotto la pena de soldi Milano 30 per volta, però che ne poseno portar solo che la lume e non altrimenti però che sia data la terza parte al cusatore, overo in un cucino^a o pallino overo un altro vaso racolto che si possa coprire e che non posa andarne fori delli detti vasi, insoma che sia nascosto che non si possa vedere b-e quelli che rivano ali 20 ani potiano condenare e subito acusarlo al console e che il console sia obligato subito a farli pagare e non facendoli pagare che sia condenato lui in la medesima pena.-b c-L'ano 1769 il dì 31 decembre essendo console il signor vebal Gioseppe Gienella li generalli vicini àno instutuvito ed ordinato che per l'avenire qualonque parsona che contrafarà alli ordine instutuvi[to] e fato dalli generali vi[ci]ni sopra del straportar il focho da una casa in l'altra che posino condagnare tuti li vicini però queli che pasino alli ani vinti e che la prima volta che si vedano siano visati e la

nr. 234 - 23776

seconda condagnati e riportarli al console e il console sia obligato a dimandare uno delli tre dipu[ta]ti e farli subito pagare.-c d

- Così nel testo, si intenda ciuchino.
- $^{\mathrm{b-b}}$ Aggiunta posteriore di altra mano.
- c-c Aggiunta datata della medesima mano. Mancando lo spazio al f. 50v, l'aggiunta segue al f. 51r.
 - d Ordine cassato.

235. Fieno

1771 dicembre 31

1771 il dì 31 decembre essendo consolle Pietro Anntonio Gienella li generali u.l.f.str; vicini ànno stutovito ed ordinato che qualonque parsona che segarà nell Cioss Pichollo avanti la domenicha doppo sant Pietro li ànno meso di pena per caduna peza lira di Milla[no] 12 e quello che sortirà per magoranza dalli deti vicini la sudeta domenica sia per retro e fermo come fuse fato in ogi. a b

- Ordine cassato.
- Il medesimo ordine è stato ritrascritto il 31.12.1834 nello stesso libro al f. 58r.

236. Roda delle vacche

1771 dicembre 31

1771 a' dì 31 decembre essendo consolle Pietro Antonio Gienella li gieneralli n. 1, f. 51v vecini in ogi ànno stutovito ed ordinato che per l'avenire doppo che ànno metuto 20 le vache nelli alpi che in quel giorno isteso si abia di scomenziare a far andare le vache di casa per tre rode e che abino di andarci a dre' a curarlli il cappo di casa e non mandando il cappo di casa che li vicini posino prender un omo bono a farlli curare a spesa di quel tale a lira 2:8 di Millano e volendo poi far di più la roda li vicini fato che sia terminato le tre rode poseno farne di più. a

Ordine cassato.

237. Fieno terzolo del Cios 1771 dicembre 31

1771 li 31 decembro essendo congregati li vicini hanno pure ordinato che 11.1,f.58r chiunque per l'avvenire si ardirà di segare il così detto terzolo nel Chioss Piccolo

nr. 237 – 239

di Cornone siano condanati in lire 6 di Milano per ogni pezza. Essendo console Pietro Antonio Genella.^a

^a Mancando l'ordine originale si è fatto ricorso alla trascrizione del 31.12.1834.

238. Divieto di lavare

1775 febbraio 3

1775a a' dì 3 febraro essendo consolle Gioseppe Gienella deto il Bolla, essendo congregato li vicini ànno ordinato che per l'avenire che nisuna persona non posi lavare nell bulio grando nisuna roba né pagni della sivab, insoma niente alla riserva de erbe, sotto alla pena de soldi Millano venti per caduna volta e la mità sia datta all'acusatore ma che posano condagnare sollo queli che pasano alli anni 20 e che siano obligati a riportarlli all consolle ed la prima volta siano visatti e la seconda volta condagnati ed che il console abia a dimandare il saltaro di farlli

- a Precede 17715 depennato.
- b Così nel testo lisciva.
- c Ordine cassato.

subito pagare.c d

d Il medesimo ordine è stato ritrascritto il 31.12.1834 nello stesso libro al f. 57v. La data è stata tuttavia modificata da 3 febraro a 31 decembre, mentre l'ammontare della pena da soldi Milano venti a soldi Milano 5.

239. Consolaria

1777 gennaio 27

1777 a' dì 27 gienaio in ogi essendo congregati li gienerali vicini ànno ordinato che per l'avenire se il consolle moderno non sarà pronto per il giorno 31 decembre a congregare li vicini e render li contti della eministrazione o pure un suo admeso in suo nome che non adempise come sopra, sia obligato a far la consoraria novamente l'ano venturo di più da ogni tempo che il consolle sudeto andase via da casa di star via di più da giorni 15 sia obligato a destinar un altro vicino che sia di già stato console e vendi avisato li vicini. Essendo consolle Giacho Antonio Gienella. c d

- ^a Così nel testo.
- b Così nel testo, si intenda avendo.
- ^c Ordine cassato.
- d Il medesimo ordine è stato ritrascritto il 31.12.1834 nello stesso libro al f. 57v. La data è stata tuttavia modificata da 27 gienaio a 31 decembre.

5

20

15

78 nr. 240 - 242

240. Grazia concessa di stare a Poz 1777 aprile 23

1777 li 23 aprile in Cornone essendo consolle Gioseppe Genella il Frate è 11.1,f.53r comparso neli generalli vicini di Cornone il signor consolle Carlo Giuseppe 5 Fransiolli di Dalpe et a dimandato per grazia di lasciarlo stare a Pozo con le sue salvo honor bestie dopo tensatto et dalli vicini è stato concesso la grazia per quest'anno.a

Ordine cassato.

241. Costruzione delle fontane 1777 aprile 23

1777 li 23 aprile in Cornone essendo console Giseppe Gienella il Frate li vi[ci]ni #1.1,f.53r; ànno ordin[at]o che per l'avenire quando si talia li bulii che queli che non vengino aiutare a taliarli e condurli siano tasati in soldi 30. ab

10

Il medesimo ordine è stato ritrascritto il 31.12.1834 nello stesso libro al f. 57r. La data è stata tuttavia modificata da 23 aprile a 31 decembre.

242. Tassa per i forestieri 1777 dicembre 31

1777 il dì 31 decembre essendo co[n]sole Gioseppe Gienela il Frate li vicini ànno [h.1,f.53r; ordinato che per l'avenire posino tasare li forestieri che vengino abitare nella nostra tera di Cornone per agua ed focho ed altro per li vicini posino far tasa sina lira Millano 7:4 però sia senpre in arbitro delli vicini disminuire deta tasa tale quale si trovano agrevati. a b

- Ordine cassato.
- Il medesimo ordine è stato ritrascritto il 31.12.1834 nello stesso libro al f. 57r. L'ammontare della pena è stato tuttavia modificato da lira Millano 7:4 a uno scudo di Milano.

nr. 243 – 245

243. Fuoco

1778 dicembre 31

li. 1, f. 53v; li. 1, f. 56v

1778 li 31 decembre essendo li generalli vicini congregatti a vigore di un ordine venutto dall'Illustrissimo Signor Lantfogh e Capitano Alesandro Besler sopra il fogo atessa la trascuratezza che si à nelle terre onde li vicini àno di novo in oggi ordinatto e stabilito che per l'avenire se si vederà qualche persona a portar fogho in qualche modo, cioè né con tizoni, né con padele, né altri utensilli che non siano coperti riservando un ciochino ma tenerlo ben coperto overo con lumi o candelle ma portarli con tutta diligenza, massime in tempo di vento che li sia tolto di condana iremisibilmente soldi Milano 12 per ogni volta che si vederà e che tutti pasatti li anni 20 posino condagnare e la mittà della paga sia datta al acusatore e che il consolle posi subito farsi pagare e restano incaricarita^a li consolli vechio e novo di andare alla visita del fogho almeno due volte al anno. Essendo consolle il fratte Genella. b c

^a Così nel testo.

b Ordine cassato.

^c Il medesimo ordine è stato trascritto il 31.12.1834 nello stesso libro al f. 56v. L'ammontare della pena è stato tuttavia modificato da soldi Milano 12 a soldi 8 milanesi.

244. Roda del toro

1781 dicembre 31

20

Ii. 1, f. 54r L'ano 1781 il dì 31 decembre esendo in ogi congregatti li generalli vicini ànno ordinato che per l'avenire che tuti li vicini quando li tocha la roda di tinir il toro da roda che per l'avenire abino di tinirllo tuti ad uno per uno che li tocha tinirllo abino a tinirllo essi vicini di un in uno che li tocha e se qualche vicino dimandase quallche grazia che non volese o non potese tinirllo li vicini non posino far grazia se vi fuse un vicino contrario ma se si voll far quallche grazia devanno essere tuti uniti alltrimenti non posano far grazia per detto toro. Essendo console Carllo Gienella.^a

a Ordine cassato.

245. Stadere

30

1781 dicembre 31

1781 il dì 31 decembre essendo in ogi congregati li generalli vicini ànno ordinato che per l'avenire tuti li vicini che dopererà le stadere delli vicini sia l'una o l'altra

delle stadere e che non li portino in casa dell consolle moderno tutte le sire li sia tolto di condana per ogni giorno soldi 5 dicho cinque però soldi di Millano. Essendo consolle Carllo Gienella. $^{\rm a}$ $^{\rm b}$

- a Ordine cassato.
- ⁵ Il medesimo ordine è stato ritrascritto il 31.12.1834 nello stesso libro al f. 56v.

nr. 246 – 247

II DEGAGNA

II.1 Ordini della degagna di Dalpe e Cornone

Per la descrizione dei libri degli ordini relativi alla degagna di Dalpe e Cornone rispettivamente per i criteri di trascrizione si veda l'Avvertenza pp. LXXI–LXXVI.

Gli ordini della degagna di Dalpe e Cornone si trovano in documenti pergamenacei (perg. nr. 9, 16, 51, 57, 59, 72), in documenti cartacei (cart. nr. 55, 72, 99, 112, 201, 389), nel libro 222 e nel libro 2. Il cartaceo 389, considerato in questa sede come un libro a sé stante costituiva originariamente uno dei fascicoli del libro 222.

246. Ordini concernenti l'alpe di Piumogna 1286 luglio 7

Gli ordini del 1286 concernenti l'alpe di Piumogna sono riportati nella pergamena contenente la loro ratifica. Per la presente edizione si veda pertanto 15 il documento nr. 247 del 24.6.1364.

Copia autenticata inserita in A Patr Dalpe, perg. nr. 9, 24.6.1364. Un regesto dettagliato degli ordini come pure la trascrizione dell'elenco dei boggesi presenti figura in MDT, Serie I Leventina, doc. nr. 57, pp. 88–90.

247. Ratifica degli ordini concernenti l'alpe di Piumogna 1364 giugno 24

20

All'interno del documento del 24.6.1364 (segmenti I e III) con la ratifica degli ordini concernenti l'alpe di Piumogna sono trascritti gli ordini stessi del 7.7.1286 (segmento II).

[I] In nomine Domini, amen. Anno a <nativitate eiusdem> millesimo <trigen>tesimo sexsagesimo quarto, die lune vigessimo quarto mensis iunii, indictione secunda <...> videlicet inter locum de Albea et locum de Cornono ubi dicitur in pratis de Piano M<orenchi> vocati et cong<regat>i simul in publica et generalli vicinantia infrascripti consulles et vicini de Albe, de Cornono, de Prato et de

Zornicho, bogienses et partem habentes in alpibus de Pimogia^b, videlicet a Soma Froda intus versus dictas alpes de Pimogia pro corroborando, conlaudando et afirmando quotdam instrumentum ordinamentorum concordiarum et conventionum iam per antecessor[es] ipsoum inter consulles vicinorum et bogiensuium dicte alpis inter se concorditer factorum et ordinatorum, nomina quorum consullum vicinorum et bogiensium et partem habentium in dicta alpe qui in predicta convocatione et congregatione in dicta vicinantia convocata presentes erant pro confirmando infrascripta ordinamenta i<n> carta ipsorum ordinamentorum per eorum antecessores facta dicte alpis de Pimogia sunt hec, videlicet. [...]^c

Qui prenominati consulles et vicini, bogiensses et partem habentes in dictis alpibus de Pimogiia, nemo eorum disscrepans sed unanimiter ad invicem concordantes suis propriis nominibus et dictis tutoriis nominibus dictorum heredum ut supra masschulorum tantum et pro se et pro suis heredibus masschullis dantum conlaudant, corroborant et afirmant in quolibet suo capitullo et tenore et iure quoddam iustrumentum ordinamentorum, concordiarum et conventionum et omnia et singulla ordinamenta concordias et conventiones in eo contenta et contentas iam per eorum antecessores hinc retro facta et ordinata de dictis alpibus et super predictis alpibus de Pimogiia, tenor cuius infrascripti dictorum ordinamentorum concordiarum et conventionum dicte alpis de Pimogniia seguitur in hac forma:

[II] In nomine Dominii. Anno dominice incarnationis millessimo duccentessimo octuagessimo sexto, die dominico septimo mensis iullii intrante, indictione quarta decima. Hec sunt ordinamenta et concordiie et conventiones facte inter infrascriptos homines et personas ocaxione et pro occaxione alpis de Pimogiia et super alpem de Pimogiia ad honorem dey et infrascriptorum hominum et personarum et heredum eorum et ordinamenta et conventiones et concordie debent obtineri per infrascriptos homines et personas et heredes eorum usque imperpetuum. [...]^e

Isti omnes predicti et prenominati concorditer ordinaverunt atendere et observare omnia infrascripta ordinamenta et rationes et capitulla de ipsa alpe de Pimogniia.

Imprimis ordinaverunt per sacramentum et sub infrascripta penna quod omnia capitulla et ordinamenta et conventiones sint et esse debeat et tenere et valere debeant inter eos et heredes eorum usque imperpetuum.

Item ordinaverunt quod in ipsa alpe de Pimogia non debeat fieri nec capi nullum closum nec presuram imperpetuum.

Item ordinaverunt quod nullus de predictis nec heredum eorum posit nec virtutem habeat vendendi neque alienandi nec donandi in aliquo modo in aliqua persona nec iudicandi suam partem ipsius alpis de Pimognia nixi tantum ilis qui habent partem in ipsa alpe de Pimognia et ille qui venderet aut donaret seu iudicaret aut in aliquo modo alienaret ipsam alpem seu suam partem ilius alpis de Pimognia non debeant habere partem in ipsa alpe imperpetuum et ille seu illi qui aquistarent ipsam alpem seu partem ipsius alpis non possit aquistare neque

ipsa carta aquisti ilius alpis non valeat nec teneat imperpetuum nec possit aquistare per iudicatum neque per donationem nec in alio^f aliquo modo quod valeat imperpetuum.

Item ordinaverunt quod a festo sancti Petri usque ad festum sancti Bartolomey non posit fieri imperpetuum nixi bogiam unam de lacte.

Item ordinaverunt quod si aliquis seu aliqua persona duceret equm seu equam magnos nec parvos in ipsa alpe de Pimognia solvat pro quolibet equo seu equa et pro qualibet die soldos quinque denariorum novorum propriis consullibus aut saltariis ipsius alpis de Pimognia si non habuerit partem in ipsa alpe et potuerit ostendere et probare per cartam seu per bonos homines sicut habet partem in ipsa alpe.

Item ordinaverunt quod si aliquis istorum bogiensium vel heredum eorum duceret aut faceret ducere et menare vachas que non sint sue propriie in ipsa alpe di Pimognia emendet et solvat pro banno et pingnere et illis consullibus qui fuerunt pro tempora de ipsis bogienssis pro qualibet vacha omni die usque imperpetuum hec teneat et in infrascripta soldorum II denariorum novorum, et quinque bestie menutre emendent et solvant pro qualibet vice omni die soldorum II denariorum novorum si ille bestie non fuerint sue propriie sillizet de ipsis bogienssibus predictis.

Item ordinaverunt quod illi bogiensses de Pimognia debeant et teneantur ut supra ire semper semel seu per diem unum pro quolibet anno in ipsa alpe de Pimognia ad meliorandum ipsam alpem de Pimognia quando eis preceptum fuerit per consulles qui fuerint per^g tempora et de ipsis bogienssibus sillizet a kallendis madii usque ad festum sancti Piatii, et illi qui fuerint advocati per consulles ipsius alpis ipsorum bogiensium non iret ad laborandum ut ei preceptum fuerit emendet et solvat pro qualibet vice illis consullibus suo nomine et bogiensium eorum soldorum II denariorum novorum.

Item ordinaverunt quod illi consulli qui fuerint pro tempora teneantur ut supra omni anno facere venire in foris levamen de Morgeyroro.

Item ordinaverunt quod ista alpe de Pimognia non debeat ire post hereditatem ³⁰ feminam.

Item ordinaverunt quod consulli illorum bogiensium qui fuerint pro tempora debeant semper omni anno eligere duos consulles in festo sancti Siri de medio madiio.

Item ordinaverunt quod illi consulles qui fuerint pro tempora debeat et teneatur facere fieri tectum unum in Geyra silicet a festo sancti Piatii proximo ad annum unum proximum et a festo sancti Piatii proximo ad annos duos proximos venturos debent facere alium tictum in Mo[r]gieyroro.

Item ordinaverunt quod omnes illi qui sunt per se aut per suos magiores in cartis veteris de ipsa alpe de Pimognia sint firme et rate et eas firmaverunt et coroboraverunt concorditer, que carte dicebant esse facte per ser Antonium notarium de Flexio.

Item ordinaverunt quod nullus istorum bogiensium nec heredum eorum possit nec virtutem habeat rompere ista capitulla et ordinamenta et qui valet

rompere et vellet pro se dare parabolam alicui persone de bestiis et de equis et de vachis ducendis eas et eos in ipsa alpe de Pimognia quod ille seu illi qui hoc faceret seu facerent non debeat habere se nec heredes eius seu eorum qui hoc contrafaceret partem imperpetuum in ipsa alpe de Pimognia, et ista carta debet stare in manibus consullum qui fuerunt pro tempora et quod sic atendere et observare in omnibus predictis ordinamentis et capitullis omnes prenominati concorditer promixerunt et convenerunt per se et per suos heredes unus alteri et alteri vicissim et omnia eorum bona presentia et futura pingneri.

Item ordinaverunt inter se predicti bogienses quod si quis seu aliqua persona de prenominatis contra hoc faceret et veniret <seu> f<ac>eret venire contra istos capitullos et ordinamenta emendet et solvat pro qualibet et persona illis suis sotiis et bogiensibus pro qualibet vice libras centum denariorum novorum cum omnibus dampnis et expensis fiendis pro ipsis denariis petendis et exigendis pro qualibet vice et post quemlibet terminum et hec omia conpleta fuit de voluntate omnium predictarum bogiensium et omnia suprascripta ordinamenta ut supra promixerunt atendere et observare per sacramentum et sub ipsa penna suprascripta usque imperpetuum. Quia sic inter eos convenerunt.

Actum ad ecclesiam Sancti Georgii de Prato interfuerunt ibi testes dominus presbiter Ambroxius de Flexio et dominus presbiter Varenzius de Flexio et Bedoledus filius quondam Bertarii Ferrarii de Roncho et Francisschus filius quondam Aymi Cremerini de Faydo et Albertus de Calzavacha de Flexiio et allii quam plures testes rogati.

Ego Albricus notarius de Oriollo hanc cartam ordinamentorum rogatu istorum tradidi et scripsii et ibi interfuii.

[III] Et quod quidem instrumentum superius contentum et omnia et singulla ordinamenta capitulla concordiias conventiones pennas et emendas superius in eodem instrumento superius contento contenta poxita ordinata et scripta in omnibus et per omnia dicte alpis et pro predicta alpe de Pimognia ut supra in predicto instrumento plenius continetur et declaratum est, predicti prenominati consulles, vicini, bogienses partem habentes in predicta alpe de Pimognia pro et et pro suis heredibus et dictis tutoriis nominibus dictorum heredum ut supra legitur promixerunt et convenerunt solempniter per stipulationem obligando omnia eorum et cuiusque eorum bona pingeri presentia et futura inter se concorditer videlicet unus alteri et alter alterii sibique vicissim suis que heredibus masschullis tantum semper omni tempore imperpetuum atendere, observare et ad implere et rata grata et firma habere et tenere et nullo tempore contravenire aliqua ratione vel ocaxione aliquo modo vel ingenio de iure nec de facto sub similibus penis et emendis superius contentis et apoxitis pro quacumque vice cuilibet contrafatienti dictorum bogiensium aufferendis, petendis, habendis et exigendis in omnibus et per omnia ut supra continetur et declaratum est et cetera.

Actum ut supra in choamento huius contracthus afirmationis continetur presentibus ibi partibus spetialiter ad predicta rogatis et vocatis, Iohanne filio quondam Petri Nigri de Fiexiio, Guilielmo filio quondam alterius Guilielmi de

nr. 247 – 248 85

Baldicencho, Vivenziio filio quondam Locarnini de Malvallia vallis Bregii qui nu[n]c habitat in Piana Silva vicinantie de Faydo vallis Leventine.

(ST) Ego Guillelmus notarius filius condam Antoniolli Bichigiolli de Zornicho vallis Leventine electus et constitutus per dominum Guarzonum de Guarzonibus de Lucha iuris peritus honorabilem potestatem <... valli>s Leventine nec non per conscillium generalle dicte vallis ad explendum et in publicam formam redigendum <... instrumenta> tradita, rogata et ymbreviata per condam Antonium notarium de Baldello de Z<or>nicho hoc instrumentum et suprascripta omnia et singulla ordinamenta, capitulla, concordias et conventiones ut supra de m<andato suprascriptorum ab y>mbreviaturis ipsius condam Antonii notarii extracsii et singnum meum consuetum apoxui et me subscripsi.

Originale: A Patr Dalpe, perg. nr. 9, 46 x 55 cm. Un regesto come pure la trascrizione dell'elenco dei boggesi presenti figura in MDT, Serie I Leventina, doc. nr. 285, pp. 361–362.

- ^a Così nel testo, si intenda Dalpe.
- b Così nel testo, in seguito il notaio estraente usa indifferentemente le forme Pimogia, Pimognia, 15 Pimognia e Pimoga.
- Segue l'elenco dei consoli e vicini preseni, già pubblicato integralmente in MDT, Serie I Leventina, pp. 361–362.
- d Segue tantum depennato.
- e Segue l'elenco dei boggesi presenti, già pubblicato integralmente in MDT, Serie I Leventina, 20 p. 89.
- f Aggiunto sopra la linea.
- g Così nel testo, si intenda pro.

248. Revisione degli ordini riguardanti l'alpe di Piumogna 1392 luglio 25

25

In nomine Domini, amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo trecentessimo nonnagesimo se[c]ondo, indictione decima quinta, die iovis vigesimoquinto me[n]sis iullii. Convocatis et congregatis hominibus vecinis et bogiensibus et locorum de Albe^a et de Cornono partem habentibus in alpibus Piumogie precepto et inpoxitione nobillis et sapientis viri domini Franceschini de Putheo de Alesandria, vallis Leventine vicarii, ut constat publica citatione scripta per Petrolum de Parma, notarium suprascripti domini vicarii, anno presenti, die vigesimo mensis iullii in loco ubi dicitur in Plano Morenche sito inter loca de Cornono et de Albe, ubi dicti vecini consuerunt congregari pro certis eorum statutis, provixionibus et ordinamentis per eos^b fiendis pro comodo et utilitate comuni dictorum bogiensium et vecinorum in dictis alpibus partem habentium, quorum nomina sunt hec. [...]^c

[...] omnes vecini suprascriptorum locorum de Albe et de Cornono et bogienses suprascriptorum alpium Piumogie qui sunt ultra duas partes et plures trium partium vecinorum suprascriptorum et bogiensium suprascriptarum 40

alpium^d ut dicserunt et protestati fuerunt in pres>entia mey Iohanoli notarii infrascripti et testium infrascriptorum et qui se faciunt, reputant et presentant totam comunitatem et universitatem suprascriptorum vecinorum et bogiensium. Qui omnes unanimiter et concorditer nulo discrepante cupientes super eorum indepnitate et comuni utilitate providere animum mentemque versantes et certa scientia bono motu statuerunt, providuerunt et ordinaverunt laudantes et afirmantes omnes alias concordias^e et statuta seu ordinamenta per eorum precessores seu per eos factas nixi sint contra infrascripta ordinamenta et statuta quibus ex certa scientia derogaverunt in illis partibus et pontis, que esent contra infrascripta eorum ordinamenta et non aliter. Que omnia infrascripta statuta et ordinamenta volunt pro lege observari inviolabiliter.

Ouod quilibet vecinus et bogiensis suprascripte alpis seu suprascriptarum alpium Piumoge teneatur et debeat ire ad meliorandum et laborandum in suprascripta alpe unum diem a festo sancti Siri usque ad festum sancti Iohanis Batiste ultra unum alterum diem quo ire tenentur ad laborandum in suprascripta alpe vigore aliorum ordinamentorum inter eos factorum antiquitus, silicet in illa die que omni anno inter eos ordinabitur in festo sancti Siri in vecinantia que fit inter eos omni^f anno suprascripto die sub pena soldorum octo tertiolorum pro qualibet die, que pena sit soluta pro quemlibet^g inhobedientem quolibet anno in festo sancti Iohanis Batiste consuli suprascriptorum alpium, et si quis contrafecerit, quod penam predictam ipso die non solverit, quod ipse inhobediensh seu inhobedientes et contrafatientes non posit nec valeant in ipso anno ire cum aliquibus suis bestiis in suprascripta alpe seu alpibus, et siⁱ quis contrafatiens cum dictis suis bestiis ire presumpserit in suprascriptis alpibus, quod quilibet¹ alius vecinus et bogiensis suprascriptarum alpium posit et valeat depelere bestiamina suprascripti contrafatientis exstra de suprascripta alpe seu alpibus sine pena nec vinculo baney alicuius comunis.

Item quod nulus bogiensis suprascripte alpis seu suprascriptarum alpium posit nec valeat tenere nec conducere in suprascripta alpe ad paschulandum ultra vacas sidicim de lacte computatis sterlis, vitulis et lactantibus in numerro ipsarum sidicim vacarum et bestias treginta quinque minutas computatis pecoris, capris et alliis quibuscumque bestiaminibus minutis sub pena solidorum quinque tertiolorum^m pro qualibet vaca et solidum unum pro qualibet bestia minuta qualibet die et quod ipse bestie cuiuslibet modi ultra suprascriptum numerrum posint et valeant depelli extra de dicta alpe seu alpibus per quemlibet bogiensem suprascripte alpis vel suprascriptarum alpium omni die et hora et per quemlibet consulem suprascriptarum alpium sine pena nec vinculo baney alicuius comunisⁿ.

Item quod nulus audeat nec presumat conducere in suprascripta alpe aliquam bestiam vacam vel bovem nisi sit sua propria sine dolo et aliquo colore fictitio, et si quis contrafec[e]rit, quod puniatur secundum formam statu[t]orum et ordinamentorum veterum.

Item statuerunt, providuerunt et ordinaverunt, quod nula persona audeat nec presumat conducere nec tenere in suprascripta alpe seu alpibus aliquem bovem nr. 248 87

seu vitulum castratum seu castratos sub pena solidorum quinque tertiolorum omni die pro quolibet vitulo et pro quolibet bove castrato seu castratis et quod quilibet bogiensis suprascriptarum alpium posit depelere extra de dictis alpibus ipsos boves seu vitulos castratos sine pena nec vinculo baney alicuius comunis. Que omnia locum habeant a festo sancti Iohannis Batiste usque ad festum sancti Cornelii omni anno.

Item statuerunt, providuerunt et ordinaverunt, quod nula persona audeat nec presumat pasculare cum aliquibus bestiis in suprascriptis alpibus° a festo sancti Zanis Baptiste usque ad festum sancti Petri, in quo tempore dicte alpes debeant esse^p tensse sub pena solidorum duorum tertiolorum pro qualibet bestia, que reperriatur a pratis de Dragonazio in entus et a valle Gerre entus et quod nulus posit facere bogiam super stabulis Gerre nec Morgiroli usque in vigilia sancti Petri cuiuslibet anni, nisi per concordiam et quod consules suprascriptarum alpium teneantur suo sacramento facere atendere suprascripta omnia ordinamenta; que omnia ordinamenta fuerunt facta et condita per suprascriptos bogenses, quia suprascripta alpis seu alpes non est nec sunt^q sufitiens seu suffitientes ad suportandum honera que usque nu[n]c suportant seu suportaverunt.

Que omnia et singula dicti vecini et bogienses ordinaverunt debere atendi obligando omnia eorum bona pignori presentia et futura in quolibet capitulo refferendo singula singulis sub pena et penis in quolibet capitulo apoxitis aplicanda ipsa pena seu penis consulibus suprascriptorum bogiensium nomine dictorum bogiensium stipulantibus, que pena seu pene soluta vel solute nichilominus suprascripta omnia et singula rata et firma permaneant.

Actum utsupra presentibus testibus Albertino de Tectatio filio quondam^r Petri Alberti Guidi de Degio, Zane Bianco filio quondam Zanoti Ardizie qui stat in loco de Prato, Martino dicto Muto filio quondam Adami Borgie de Prata qui stat in loco de Prato et Ursaldo de Valemadia filio quondam Laffranchini de Cavargio, qui moratur in loco de Fuxio nunc habit[ator] loci de Cornono, testibus notis, rogatis et vocatis.

(ST) Ego Iohanolus notarius filius Bugiaschi qui moror Faydi suprascripta ordinamenta provixiones et statuta scripssi et me subscripsii.

Originale: A Patr Dalpe, perg. nr. 16, 62 x 37,5 cm. Il documento è pubblicato integralmente assieme a un regesto dettagliato in MDT, Serie I Leventina, doc. nr. 388, pp. 538–542.

- ^a Così nel testo, si intenda Dalpe.
- b Segue in depennato.
- ^c Segue l'elenco dei boggesi presenti, già pubblicato integralmente in MDT, Serie I Leventina, pp. 539–540.

- d Segue et depennato.
- e Segue per eos depennato.
- f Segue die depennato.
- g Così nel testo, si intenda pro quolibet.
- h Segue no depennato.
- i Segue pre depennato.

88 nr. 248 – 249

- Segue v depennata.
- ^m Segue et sol. depennato.
- ⁿ Segue et depennato.
- ^o Segue sub depennato.
- ⁵ P Segue probabilmente E depennato.
 - ^q Segue sufitientes depennato.
 - ^r Segue al depennato.

10

249. Ordini riguardanti la divisione dell'alpe di Cadonico tra la degagna di Prato e quella di Dalpe e Cornone

1534 giugno 8

Del presente documento esiste un esemplare della medesima mano anche per la degagna di Prato. Per la presente edizione si è fatto riferimento al documento della degagna di Dalpe e Cornone, avendo cura di segnalare all'occorrenza in nota le minime discrepanze rilevate tra i due esemplari.

In nomine Domini, amen. Anno a nativitate eiusdem millessimo quingentessimo trigentessimo quarto, indictione septima, die lune octavo mensis iunii. Cum multe et varie lites, cause et questiones forent et maiores in futurum esse et oriri timerentur inter homines et vicinos de degania de Medio de Prato et homines et vicinos de degania de Dalpo et Cornono inter eos convenerunt unanimiter, concorditer et amicabiliter ad infrascripta pacta et conventiones ut infra patebit. Videlicet imprimis Antonius filius quondam Zanis de Rischia consul de degania de Medio de Prato una cum aliis conpluribus hominibus dicte deganie de Medio ex parte una.

Et Iohanes filius quondam Zanis Dott de Cornono consul nomine et vice deganie de Dalpo et Cornono una cum aliis conpluribus hominibus dicte deganie de Dalpo et Cornono parte ex altera.

Et ista pacta omnia et conventiones infrascripta facta fuere ut ambe deganie suprascripte convenire possent ad divisionem sive partitionem alpis de Cadonicho ut infra patebit.

Imprimis Christi nomine invocato eiusque gloriose^a matris Marie auxilio implorato videlicet quod consules et vicini de degania de Medio de Prato ex parte una, et consules et vicini de degania de Dalpo et Cornone ex parte altera^b. Et suprascripte ambe deganie inter se ad invicem habebant aliquod regarium quod pretendebant se habere utraque partes in loco ubi dicitur in Piiemonia et illi consules et vicini de degania de Medio de Prato interlassarunt illud dominium et regarium consulibus et vicinis de degania de Dalpo et Cornono liberum et franchum de Serra de Gannis intus eundo. Et hoc fecerunt cum uno pacto speciali quod illi deganienses de Dalpo et Cornono obligati sint ad fatiendum sepes vel giosenas incipiendo ad Serram usque ad Rongiam.

Item quod extra illa giosena sit comune ambarum deganiarum suprascriptarum cum isto pacto quod neutra pars ambarum deganiarum non fatiant superziariam quemadmodum sui maiores et ipse utraque partes fecerunt usque ad hodiernum diem super illum vicinorem comunem extra Serram.

Item cum alio pacto speciali quod illi de degania de Medio de Prato ire possint cum bestiis eorum ad potandum ad fontem Schimme Frode cum suis pastoribus postquam^c vaccas sine contradictione aliarum partium et redeundo per illam viam et non pasculando.

Item alio pacto speciali quod illi deganienses qui habent partem alpis versus auram quod quando contingerit quod Fontane de Mott carerent aqua et non haberent aquam ad potandum suas bestias quod tunc ire possint cum eorum bestiis ad rium ad bibendum et ad stratam plus curtam et non pasculando ut supra.

Item alio pacto speciali quod nemora vel silve suprascripte alpis de Cadonicho sint comunia ambarum deganiarum veluti alia nemora vicinantie Prati sunt comunia hominum suprascripte vicinantie quemadmodum fuerunt tempore preterito.

Item eo pacto quod deganienses de Dalpo et Cornono unanimiter convenerunt et contenti fuere quod deganienses de degania de Medio de Prato circundare possint buschos vel plantas silvarum super suam partem illius alpis Cadonici ad placitum suum sine contradictione hominum de degania de Dalpo et Cornono.

Item alio pacto speciali quod capre vel oves vel bestie manutre uterque deganearum suprascriptarum pasculare possint in ipsa alpe de Cadonicho reservando erbam vel pasturam vaccarum.

Item alio pacto speciali quod utraque deganee suprascripte fenare vel facere possint fenum de boscho in ipsa alpe de Cadonico, ubi vacce pasturare non possunt sine contradictione utraque partium ambarum deganearum suprascriptarum.

Îtem cum alio pacto quod illi de deganea de Medio de Prato habent canvam et casinam unam super dominium et alpem de Dalpo et Cornono et reservaverunt illam canvam et casinam illis deganiensibus de Medio de Prato solummodo ad salandum vel custodiendum formagium suum et mascarpam suam.

Item alio pacto speciali quod illi deganienses de Dalpo et Cornono obligati sint facere dimidiam partem giossene ascendendo sursum et viginti spazia plusquam dimidiam partem, altera vero pars giossene inferiori quod illi deganienses de deganea de Medio de Prato obligati sint facere reliquum illius giossene.

Item alio pacto speciali quod ambe deganee suprascripte onerare vel cargare etiam disgargare non possint nec debeant illam alpem de Cadonico nisi per illam viam de Scontra quam ascendunt sine aliqua contradictione ambarum deganearum et per nullam aliam viam onerare nec disgargare possint.

Item cum alio pacto speciali quod deganienses de deganea de Medio de Prato onerare vel cargare vel disgargare possint super Campum Longum transeundo per ipsam alpem de deganea de Dalpo et Cornono et transeundo et redeundo

per stratam comunem et per nullam aliam viam transire possint et non pasculando.

Item suprascripti deganienses de deganea de Medio de Prato diviserunt vel partiverunt illam alpem Cadonici et dederunt libertatem vel possanzam deganiensibus de Dalpo et Cornono quod eligere possint de alpe divisa vel partita illam dimidiam partem quam ipsi voluerint. Et illi deganienses de Dalpo et Cornono acceperunt partem suam illius alpis Cadonici versus ventum pro parte sua. Et alii deganienses de deganea de Medio de Prato habent et tenent partem suam illius alpis Cadonici pro parte sua versus auram. Etiam ambe deganee suprascripte constituerunt et ordinaverunt unanimiter et amicabiliter, quod ea pars que transgressa fuerit cum eorum bestiis super partem alpis suprascripte alterius deganee quod obligata sit dare pro quolibet equo sestinos sex et pro qualibet vacca sestinos quattuor e-et pro qualibet capra vel ovis vel bestia minutra sestinos duos-e et ea pars suprascriptarum deganearum que fuerit transgressa obligata sit dare illam penam suprascriptam ille deganee que observaverit or dinamenta vel precepta per ipsos deganienses ambarum deganearum suprascriptarum statuta et ordinata. Quequidem pacta et conventiones et predicta omnia et singula suprascripte ambe deganee vicissim una pars alteri et altera alteri promiserunt et convenerunt solemniter per stipulationem obligando sese et omnia eorum bona pignori presentia et futura vicissim attendere et observare et executioni mandare et hoc in pena et sub pena totius damni et interesse et omnium expensarum solemni stipulatione danda et solvenda ipsa per partem non attendentem et observare nolentem predicta pacta et conventiones et predicta omnia et singula in totum parti attendenti et observare volenti et cum effectu parata esse attendere et observare ipsa pacta et conventiones cum omnibus expensis damnis et interesse ceterisque accessionibus que inde fient, current et patientur pro predicta pena petenda exigenda et habenda postquam dannum passum. Qua pena soluta vel non, attamen omnia et singula in presenti instrumento contenta in quolibet suo capitulo firma et valida permaneant perpetuo tempore; renuntiantes ipse deganee suprascripte exceptioni predictorum omnium et singulorum non ita actorum et factorum et qualibet alia occaxione et ecceptione penitus remota et renuntiata, ratificando semper hunc contractum quia sic inter eos convenerunt.

Actum in terra de Prato sub porticu reverendissimi domini presbiteri Zanini rectoris vicinantie Prati presentibus pro testibus Iacobo Baziiello filio quondam Iohanis Venture de Varenzo vicinantie Quinti, Petro filio quondam Franceschini de Bodio et Augustino filio quondam Zanis Gulielmi maioris de Faiido, omnibus testibus notis, idoneis, vocatis pariterque ad predicta rogatis.

(ST) Ego Valtherus filius quondam^f Iohannis Pedrine de Aiirolo, publicus et sacra imperiali auctoritate notarius vallis Leventine instrumentum hoc arbitramenti, divisionis et pactorum ut supra rogatus^g tradidi et scripsi et hic me fideliter in fidem premissorum omnium et singulorum subscripsi.

Originale: A Patr Dalpe, perg. nr. 51, 54 x 31 cm.

nr. 249 – 250 91

- ^a Nel doc. di Prato segue semper.
- b Nel doc. di Prato figura ex altera parte.
- c -quam omesso nel doc. di Prato.
- d Segue de Medio ripetuto per errore.
- e-e Aggiunto sopra la linea in entrambi i documenti.
- f Segue condam ripetuto per errore.
- g Omesso nel doc. di Prato.

250. Ordini delle terre di Dalpe e Cornone 1545 maggio 4

Si tratta della copia in latino redatta a partire dal testo in volgare che il prete 10 Leonardus beneficiale della chiesa di San Giorgio di Prato ha redatto al momento della riunione dei vicini. Del presente documento esiste poi una copia cartacea in volgare del 9.7.1671 (A Patr Dalpe, cart. 22) ripresa fedelmente dal prete Carlo Berta curato di Santa Maria di Chiggiogna. Sulla base di questa copia in volgare è stato possibile integrare le parole mancanti a causa delle 15 lacerazioni sulla pergamena.

I<n nomi>ne domini. <Anno nati>vitatis eiusdem <milles>simo qunicentessimo <quadragessimo> quinto, inditione tertia, die <lune quarto>a mensis may. Convocatis <et congregatis> consulibus et vicinis de Dalpo <et de Cor>nono vicinantie Prati et vallis Leventine <omnes> vel maiori parte ipsorum vicinorum 20 in tecto <de Mo>rencho existente intra suprascriptos duos pagos Dalpum et Cornonum ubi solent se omni anno congregare et convocare et deganeam generalem facere. Ordinaverunt infrascripta ordinamenta et confirmaverunt eorum ordinamenta antiquitus facta et inter ipsos usitata, quibus ordinibus eis factis, ordinatis ac confirmatis et ratificatis, cum autem notarius aliquis non 25 adesset, ut ea conscribere facere possent, ordinaverunt ac eligerunt infrascriptos homines ipsorum vicinorum, ut ea ordinamenta ad eternam rei memoriam scribere ac in publicum instrumentum redigere facerent, videlicet imprimis eligerunt Selmum Gaye consulem deganee predicte de Dalpo et de Cornono, Iacobum Coqui de Dalpo, Iacobum Togneti et Zannem Gaye de Dalpo, Iacobum 30 de Arena, Iohannem Zanndotti, Selmum Bertrami et Gulielmum de Puteo de Cornono, qui consul et vicini suprascripti sic electi ac deputati ut supra dictum est, infrascriptos ordines notare fecerunt per reverendum dominum presbiterum Leonardum beneficialem ecclesie Sancti Georgii de Prato, qui eos ordines materna lingua et vulgari sermone conscripserat die lune quarto mensis may, 35 anno et inditione premissis. Que ordinamenta consensu ipsorum vicinorum de Dalpo et de Cornono ego notarius infrascriptus in hunc modum et in hoc publicum instrumentum traxi, transtulli ac copiavi nil addendo nilque minuendo posse meo nisi quod ex verbis latinis in latina verba redegi et copiavi. Et hoc fuit millessimo <quincen> tessimo quadragessimo sexto, inditione quarta, die lune 40

nono mensis augusti. Et ordines sive ordinamenta <sunt> hec prout inferius siggillatim apparebit, videlicet:

<Imprimis statueru>nt et ordinaverunt et confirmaverunt prout antiquitus ordinatum fuerat causa alpis Piumonie <quod> nulla pars nominatim quod ipsi vicini de Dalpo non possint nec valeant quicquid innovare nec aliquas <novi>tates <fa>cere in dicta alpe de Pimmonia sine consensu et voluntate vicinorum de Cornono et e conversu quod etiam vicini <de Co>rnono non possint quicquid innovare nec novitates aliquas in predicta alpe de Piomonia facere sine consensu ipsorum vicinorum de Dalpo scilicet a Cima Frode intus et a Cima Spelunce intus et cetera.

<Ite>m statuerunt et ordinaverunt quod si quis ipsorum vicinorum de Dalpo et de Cornono non haberent vaccas usque ad numerum quattuor vaccarum quod talis accipere possint vaccas ad lac^b sive fictum usque ad numerum vaccarum quattuor et non ultra manendo tamen in deganea de Dalpo et de Cornono et cetera.

Item statuerunt et ordinaverunt quod si aliqua persona ipsorum vicinorum de Dalpo et de Cornono sineret sive dimitteret ire aliquam bestiam sive aliquas bestias sive transgredi in alpes tensatas quod talis persona condemnetur ac condemnata sit in libris tribus tertiolorum dandis et solvendis pro qualibet persona cuius bestie fuerunt qualibet vice. Et hic erat ordo antiquus et nos illum confirmamus et cetera.

Item statuerunt et ordinaverunt quod postquam bovie sive bogie congregate et composite fuerint omni anno ut bestie nullius bogie non possint nec debeant pascere sive pasculare super alpibus alterius bogie sub pena librarum trium tertiolorum dandarum et solvendarum per quamlibet bogiam contrafacientem qualibet vice.

Item statuerunt et ordinaverunt ac confirmaverunt prout alias a suis predecessoribus alias ordinatum fuerat videlicet quod equi stare et pasculare possint in Piumonia usquequo bestie vaccine manent ad tecta dicte Piumognie et pasculare possent equi uti bestie vaccine pasculant. Cum autem bogie discedunt illinc et vadunt in alias eorum alpes quod tunc statim equi educantur e Piumonia in illas partes, sive in illa confinia quo antiquitus ducebantur et pasculare <su>pra vicinorem videlicet a Cima Frode in foris. Et si quis cogeret sive duceret equos in dictam vallem de Piumonia post predictum tempus> a Cima Frode in intus quod talis condemnatus in uno schuto qualibet vice quod contrafaciet et sub pena sextinorum quinque> tertiolorum pro quolibet equo qui tr[a]nsgredietur suprascriptos terminos qualibet vice postea quam vacce discesserint a predictis tectis <de> Piumognia. <Pos>tquam autem bestie vaccine redierint ad dicta tecta de Piumognia quod et etiam equi ibidem pasculare possint prout vacce pasculant, reservatis tamen capris quod possint preterire suprascriptos terminos et pasculare prout consuetudo fuit temporibus preteritis et cetera.

<Item> statuerunt <et ordi>naverunt quod si accideret quod uni boviæ sive bogiæ deesset herba quod alie bogie herbam haberent <in abundantia et p>lus quam pro suo usu quod tunc et eo casu sit in potestate et arbitrio quottuor^c

hominum ita quod <vadant> videndum et exinde iudicent ac faciant secundum eorum iudicium et cognitionem et cetera.

Item statuerunt et ordinaverunt quod laborari debeat ad labores comunes omni anno quater videlicet quattuor diebus omni anno et quod unusquisque vicinus ipsorum vicinorum teneatur ire omni vice ad labores comunes sub pena sextinorum duodecim tertiolorum dandorum per quemlibet contrafacientem qualibet vice. Et si^d accideret quod opus esset pluribus laboribus comunibus quod unus quisque teneatur se conferre ad labores communes sub^e premissa pena et cetera.

Item statuerunt et ordinaverunt quod si aliquis ipsorum vicinorum de Dalpo et de Cornono fenum emeret aut aliter consumaret suis bestiis extra feorum deganeam et vicinanciam de Prato quod tales dare teneantur ac debeant predictis vicinis de Dalpo et de Cornono sextinos decem tertiolorum pro singulo spatzo attento quod ordinatum etiam fuit per totam vicinanciam predictam de Prato et

Item statuerunt et ordinaverunt quod si quis ipsorum vicinorum de Dalpo et de Cornono temporibus futuris recederet ex eorum deganea ad habitandum alibi etg bona immobilia non haberet in eorum deganea, quod talis non possit gaudere vicino dicte deganee usquequo non redierit ad habitandum in dicta deganea. Cum autem redierit in dictam eorum deganeam quod gaudere et utifrui possit prout unusquisque vicinus et cetera.

Item ordinaverunt et statuerunt quod si quis ipsorum vicinorum habitaret extra eorum deganeam in aliis locis quod talis gaudere et utifrui possit in dicta deganea cum tantis bestiis quantas invernare poterit super bonis que habebit in deganea et non ultra.

Item statuerunt et ordinaverunt quod si vicini essent qui non haberent bestias vaccinas ponere sive cogere possint equos quattuor in Piumoniam et qui bestias vaccinas habent cogere possint in dictam eorum Piumogniam equos duos et non plus, et hoc <in> mensibus may, iunii et septembris tantum. Et quando vacce erunt et manebunt ad tecta Piumognie et plus et minus prout vacce pasculabunt aliter non possint ducere equos^h pro pasculando in dictam Piumoniam sub pena prout superius scrip<t>um est nec in alias alpes eorum prout antiquitus ordo fuit. Casu autem quod unus qui non haberet bestias vacc<inas du>ceret plus quam equos quattuor in dictas alpes et unus qui haberet bestias vaccinas duceret in predictas alpes plus quam equos> d<uos> quod talis sive tales condemnati sint in uno schuto pro qualibet vice quod contrafacient et cetera.

<Item statuerunt et ordina>verunt quod postquam bogie composite et congregate fuerint quod nemo extrahere se possit nec recedere extra bogiam <...>i tempore estatis, nec tempore mensis septembris sub pena¹ librarum decem tertiolorum dandarum a quolibet contrafaciente qualibet vice.

<Item> statueru<n>t et ordinaverunt quod si quis ipsorum vicinorum noluisset se congregare et eius bestias <...>m bogie facte fuerint quod non teneantur ipsum sive ipsos per illum annum in bogiam recipere.

<Item statuer>unt et ordinaverunt quod nulla persona ipsorum vicinorum non possint nec valeant mansionem facere in Piumognia <...ⁿ pascul>are eorum bestiaminibus tempore mensis septembris nisi fuerint congregati sive compositi in bogia cum aliis <vicin>is sub pe<n>a suprascriptasextinorum decem tertiolorum dandorumº a quolibet contrafacienti quolibet die.

Que ordinamenta ipsi consul et vicini ordinaverunt ac fecerunt perpetuis temporibus observanda sub obligatione omnium bonorum suorum cuiuslibet ipsorum pignori presentium et futurorum. Et que ordinamenta observabunt, amolegabunt, attendent et ratificabunt in et sub pena totius damni^p, interesse et expensarum a quolibet contrafaciente sive contradicente in lite et extra dandarum.

(ST) Ego Iohannes condam Antonii Giocharii de Hosco habitans Faydi publicus sacra apostolica auctoritate notarius vallis Leventine atque eiusdem causarum scriba suprascripta statuta et ordinamenta rogatus de sermone vulgari in latinum copiavi prout superius mentionem feci meque subscripsi nilque adiunxi nisi prohemium et finem prout in instrumentis convenit paucis tamen verbis absolvi cum prosa ubi dicitur «eorum deganea et».

^{q-}1604 alli 3 iunio noii Marx Stadler fogt de Leventina, gurati et consiglieri di quella con la presente faciamo fede che non obstante le soprafatte incisioni la presente né più né meno resta et è valida in ogni sua forza et grado. In fede havemo fatto sottoscrivere Giovan Iacomo Bullo locotenente de Leventina ha sottoscritto. ^{-q}

Originale: A Patr Dalpe, perg. nr. 57, 58 x 24 cm, lacerazioni lungo il margine sinistro e diversi tagli di annullamento al centro.

- Nella copia in volgare del 9.7.1671 figura in giorno di venerdì il primo del mese; nella pergamena si legge però che il presbiterum Leonardum ha annotato gli ordini lune quarto mensis maii. Questo medesimo passaggio risulta pure nella versione in volgare del 9.7.1671.
 - Così nel testo, si intenda ad lactem.
 - ^c Così nel testo, si intenda quattuor.
- 30 d Aggiunto sopra la linea.
 - e -b corretto su -p.
 - f-f Aggiunto sopra la linea.
 - Segue ulla depennato.
 - b Segue ducere ripetuto per errore.
 - i Illeggibile, nella copia in volgare figura con li suoi bestiami in.
 - Segue una parola illeggibile erasa.
 - ^m Illeggibile, nella copia in volgare figura bogiare per quel tempo che abogiano che doppo che.
 - ⁿ Illeggibile, nella copia in volgare figura far dimora et mansione in Piumogna per pascolare.
- ⁴⁰ d- e -d- corretti su altre lettere.
 - ^p d- corretto su altra lettera.
 - ^{q-q} Aggiunta datata di altra mano.

251. Confirmatio ordinum vicinorum de Dalpo et Cornono 1554 maggio 31

95

Nella pergamena la ratifica del 1554 [II] è preceduta dagli ordini del 1553 [I].

[I] Anno domini millesimo quincentessimo quinquagessimo tertio, indictione undecima, die mercurii duodecimo mensis iulii convocati et congregati infrascripti consul et vicini de Dalpo et Cornono in vicinantia publica in edibus Ioannis Bacchi de Cornono videlicet Zannes Bertini de Dalpo, consul dictorum vicinorum de Dalpo et Cornono cum eo Iacobus de Arena, suprascriptus Ioannes Bacchus, Ioannes Zendottus de Cornono, Iacobus Tognetti, Antonius Furni et Ioannes Moltoni de Dolpo^a et multi alii vicinii dictorum locorum de Dalpo et Cornono pro infrascriptis statutis et ordinamentis fiendis et observandis.

Imprimis statuerunt ac ordinaverunt quod vicinii dicte deganee de Dalpo et Cornono amodo inantea illi qui non habent vachas possint estivare et ponere duos equos pro quolibet vicino in alpe de Morghirollo assignato pro equis estivandis et stadezandis. Et si quis duas vel tres aut quatuor vacchas habuerit equm unum tantummodo cum dictis vachis estivare possit, et si quis plusquam quatuor vachas in alpibus dicte deganee habuerit, quod nullos equos in alpibus dicte deganee estivare possit.

Item statuerunt ac ordinaverunt quod illi vicinii qui non habent quatuor vachas possint quatuor vachas a locatione sive a ficto aut a lacto accipere aut si non accipiunt vachas accipere possint octo capras a lacto prout mos et consuetudo est ubiconque^a locorum comunis Leventine.

Item statuerunt ac ordinaverunt, quod illi vicinii qui vicinum habent in dicta deganea et extra viciniam Prati habitant et quod vicinum et traxa habent in locis et pagis ubi habitant exstra viciniam Prati et nulla bona imobilia habent in dominiis dicte deganee, quod trassare non possint in traxis dicte deganie sed omnino privati sint.

[II] Anno domini millesimo quincentessimo quinquagessimo quarto, die iovis ultimo mensis maii nos Magnus Besler huius temporis Leventine advocatus, quatuor deputati nec non et consiliarii eiusdem existentes in Faydo in domo regiminis et ius ministrantes hiis nostris notum faciums quum³ hodie coram nobis comparverunt Zandotus de Cornono consul parte deganee de Dalpo et Cornono cum eo Iacobus de Arena de Cornono et Albertus Iacometti de Dalpo, suis nominibus nomine ac vice aliorum ac singulorum vicinorum predicte deganee de Dalpo et Cornono orans ac humiliter deprecans predictos dominos officialles dignare velint, suprascriptos suos ordines collaudare ac confirmare. Contra respondere fecit Andreas Fornarii de Faydo, uti ipse Andreas et alii sui adherentes illorum Fornarii vicinum habent in dicta deganea et ideo non credit, quod dicti vicinii nullos novos ordines facere possint in eorum preiuditio. Ad hec

96 nr. 251 – 252

subiungere fecit Iacobus de Rodigho suo nomine, nomine ac vice Ioanne Antonii^b eius fratris quatenus ipsi fratres suum vicinum paternum habent in dicta deganea de Dalpo et^c Cornono, pro quo vicino contra dictos vicinos causam oportuerunt coram Illustrissimis et Magnificis Donimis nostris Uraniensibus et data fuit sententia una apud quam credunt stare et gaudere prout in ea continetur. Idcirco auditis dictarum partium petitionibus ac responsionibus, visis ordinibus dictorum vicinorum in scriptis coram nobis presentatis, item lecta et examinata sententia una intus dictos de Rodigho et vicinos de Dalpo et^c Cornono coram Magnificis Dominis nostris Uraniensibus lata, item visa et lecta sententia una alias coram Illustrissimis Dominis nostris Uraniensibus^d intusr vicinos de Dalpo et Cornono lata et intus illos Fornarii de Faydo, cognovimus ac sententiavimus et suprascriptos ordines confirmavimus ac confrimamus, collaudavimus ac collaudamus excepto ac reservato primo capitullo ubi constat scriptum, quod illi qui non habent vachas, possint estivare et ponere duos equos et nos adiungimus et adiuncsimus, quod illi qui non habent vachas estivare et stadezaree possint tres equos pro quolibet vicino, nilhominus presens confirmatio et collaudatio ordinum non sit in preiuditio sententie suprascriptorum fratrum de Rodigho in quorum omnium fidem predictus dominus advovocatus^a suo sigillo sigillavit sine tamen sui suorumque heredum damno ac preiuditio. Zannes Bacchus notarius causarum Leventine scripsit.

Originale: A PatrDalpe, perg. nr. 59, 24 x 38 cm, sigillo del notaio Zannes Bacchus.

- a Così nel testo.
- b Segue Antonii depennato.
- ^c Segue et ripetuto per errore.
- Segue su rasura una parola depennata.
 - e -zare su rasura, segue una parola depennata.

252. Ordini della degagna di Dalpe e Cornone e loro ratifica 1591 maggio 28

Sulla medesima pergamena del 28.5.1591 figurano l'ordine del 14.8.1573 [I], gli ordini del 1574 [II] e la loro ratifica del 28.5.1591 seguita da aggiunte posteriori [III].

[I] L'anno del Signore 1573, in giorno de venerdì alli 14 de agosto hanno refferto a me nodar infrascritto, Anselmo Ghea de Dalpo consule di vicini della degagna de Dalpo et Cornone et a una con esso Iuan De Bert, Iacometto Pedrino de Anselmo de Dalpo, Pedroª Gianella, Anselmo Bertran de Cornone et altri in loro nome et di vicini de detta deganea qualmente detta degagna congregata il giorno de sancto Ioanne Battista prosime passato ha ordinato da qui inanzi esser

nr. 252 97

observato che nessuna persona de ditta degagnia habbia a metter bovi castrati in niun locho della valle di Piemognia, cioè da Cima Froda in entro passando la età de giuvencho et questo da calende iunio fine al fine del mese de settembre ogni anno sotto pena de scudo uno per bove et ogni volta, reservati quelli doii che sono tori di vicini soliti, quali li possino meter et stare senza vietatione. Il nodar Monicho haveva scritto et io Giovan Iacobo Bullo notario del paese ho dett'ordine a parola per parola qua recopiat.

[II] L'anno del Signore 1574 congregati consule et homini della degania de Dalpo et Cornone generalmente secondo il solito hanno ordinato da esser inviolabilmente observat li infrascritti ordini qua descritti .

Et prima hanno ordinat per conto del feno che ciaschun qual lavora terreni a fitto, quali fazino spaza 3 feno, che non possa comprar altro feno per tenir vache a l'alpe, cioè per metterle nelle alpe della degania et se non lavorasse alchun tarreno a fitto, che ne possi comprar sino a spaza 3 et non più et se ne tirasse una vacha de mezo che non possi comprar nessuno feno né lavorà alchun tarreno per far feno di tenir vache per metter nelle alpe della degagna.

Item hanno anchora ordinat che ciaschun vicino della deganea, qual non havesse vache quatro che colui ne possi pigliar a latte o comprarne sin a 4 per metter alle alpe come a lui parerà ma non più.

Item ordinat che qualunche vicino qual vorà metter le sue vache a l'alpe le habbi a bogiar con li altri la domenicha inanzi santo Bernardo, qual viene a mezo giugno.

Item ordinat che qualunche vicino qual farà pegni a forastieri sopra il lor dominio della deganea che colui sia obligat a consignar quel pegno al consule, il qual poii habbi a rischoder le pene secondo il voler della degagna.

Item ordinat per causa delli lavori de comune per metter fori la grassa nella alpe che ciaschun qual haverà quatro vache sia tenut un lavorante, se ne haverà 8 ne sia debitor doii, havendone da otto in suso 3 et subsequentemente dalle 4 in suso et per ogni 4 un lavor de comune, sebenne havesse solum una di più che le quatro.

Item ordinat per li lavori de comune che coluii che non si fidarà mandar un de' suoii a mesurar le sue bestie nel alpe, non possi neancho mandarlo a detto lavor de comune.

Item ordinat che nessun vicino non possi metter nelle alpe della degagna se non doii porzi, un grando et uno picholo et non più, reservat l'alpe de Pimogna che in detta alpe nessun li possi metter fuori sopra l'alpe a pascholar da nessun tempo ma tenirli ciaschun sopra il suo proprio.

Item ordinat per causa della tensa de l'alpe de Gieira che el ditto alpe debbi restar tensa se non dieci giorni et non più.

Item ordinat per la tensa de l'alpe de Segnioie che dett alpe stagha tenso 40 solum giorni cinqui et non più.

Item ordinat che tutti li bogiesi della deganea che habbino con le bogie mutar li alberghi con le bogie.

Item ordinat che ciaschun vicino qual non travaglia altro se non con el suo che colui possi tore un vacha a latte per tenir a caxa.

Item ordinat per causa delli dinari qual si richavano per le boggie che quelli dinari siano della degagnia et partiti equalmente per vicini, tanto a poveri quanto a richi equalmente.^b

Item ordinat che nessuna persona della degagnia che non debbi metter sterle nelle alpe della degagnia se non li mette ancho le vache de latte havendone et se havesse vache qual metesse in altri alpi et metesse le sterle nelle lor alpe colui sia obligat oltra la spesa et breghe che pagano li altri habbi anchora a pagar grossi ^c-numero 5^{-c} per sterla.

Item ordinat che qualunche qual mette le sue vache nelle alpe della deganea che le habbi anchora a lassar in bogia il mese di settembre, sì come le ha bogiate, salvando una vacha qual possi torla o metterla dalla bogia, il che sia semper in conspetto della degania di cresser et sminuir.^d

Item ordinat et mettut pena a contrafacienti sopra ciaschun de' detti capituli et ordini che qualunche contrafarà a detti ordini contra la voluntà della degania che colui sia condemnat per ciaschun capitulo in lire 12 terzole et per ciaschuna volta qual pena sia della degagna generalemente^e.

[III] 1591 in giorno de martedì alli 28 de magio comparseno avavnti li Magnifici Signori Iacobo Muheiim, Hans Arnoldo, ambasadori delli nostri Magnifici Signori de Urania, signor Hans Lossman, fogt de Leventina, quatro giurati et consiglieri di detto paese Giovan del Sartor, consule della degania, Giovan Iacomet, consiglier della vicinanza, Pedro Sadella, Iacobo del Pozzo^f, Anthonio Scholar et altri della degania de Dalpo et Cornone, pregando gli Signori imbasatori, fogt et conseglieri li volessero confirmar li presenti lor ordini; siché audita tal proposta et atteso la unione de' detti deganiesi, hanno gli signori de conseglio in tutto confirmat li deti soprascritti ordini et in ogni lor forza collaudati et ratifichati et confirmati in fede questo io sottoscritto nodar ho la presente scritt et sottoscrit.

Io Giovan Iacobo Bullo publico nodar de Leventina li presenti ordini et la loro confirmatione ho scrit et richopiat da una copia in papiro nelle presente due carte cusite insieme con reffo biancho et in fede della verità la presente ho di man propria sottoscritt.

g-L'ano del Signor 1604 il primo genaro ànno ordinato che nisuno posi pigliar il fogo in Pimogna se non sono 3 vicini soto pena de scudi diece et con danontiamento^h delli dani che si potese patire la dogagnia.

1624 al primo de magio la degania à ordinato che 3 vicinii della degania possi restare ho vero defendere che non si facia gracia sopra li detti ordini. Antonio del Sartore consolo.

Del 1625 alli 5 luglio Pietro de Inselmo consoro della degagna fatio relacione come ànno ordinanoⁱ che chi non à se non una vaca da <te>ner una vaca a casa posi meter uno porco in alpo [...]¹. -g

Copia con aggiunte originali: A Patr Dalpe, perg. nr. 72, 89 x 30 cm, 2 pergamene cucite.

nr. 252 – 253 99

- ^a Segue Sadella depennato.
- b Segue Item ordinat che nessuno ardischa di mudar in Piumogna se non vi vanno almeno tri delli vicini et questo per obviar al focho et altri errori che potriano incorrere depennato nel 1625.
- c-c Su rasura.
- d Segue Item ordinat che nessuna persona de' detti vicini debbi né possi metter in Piumogna nessune vache qual habbi tolto a fitto cioè a latte il mese di giugno et settembre senza spetial grazia della degagna depennato nel 1624.
- ^e Segue et 3 vicini della degania habitante nella degania possino deffender di donar tal pena et mentre che ghe ne saranno 3 che deffendino tal pena non possi esser donata a alchun depennato nel 1625.
- f Corretto su Sartor.
- g-g Aggiunte datate di altre mani.
- h Così nel testo, si intenda denunciamento.
- i Così nel testo, si intenda ordinato.
- Segue un segmento lacunoso di incerta lettura <... ...> uno che non n<...>a minga per dandoli 15 a late <... ...> che non <... ...>.

253. Ordini della degagna di Dalpe e Cornone 1574 novembre 27

a-A' dì 27 de novembri 1574 faci memoria deli ordini prima del fen che non se crompe se non 3 spa<c>a et se uno lavora taren che faci 3 spaca de fen non posi crompar bricha per metar le besti sopra le alpe, poi doi vache che d<a> caren marzo in dre' non posi chronmpa<r> se non una et se uno ne tira una da m<ar> zo una non posi crompar nesuna né tirarla mezo più de una et dei chavai non ne crompan nome^b 3 spaca de feno posi metar qui che à de zuno et setembri.-a

c-Item ancora lo dì de ano novo del 1575 la dig[a]nia logada generalmente àno ordinado che da 4 vache in su abia libertà de comprare spaza 3 de fen, over compra[re] una vacha da calendo di marzo in dre', over tirare una da mezo, che oniuno abia libertà de legere da quale pararà a lor, chi compra lo fen non posa né comprare vache né tira[r]ne da mezo poi colore che contrafarà ge sia pena uno scudo per spazo di fen, overo uno schudo per vacha poi colore che contrafarà et che magiore parte de la digania ge volese donare la pena non gela posa donare che tri omini posa schodere la pena et lo resto dela digania sia obliga[to] di ridarla a schoderla et questo se fa per causa del meter in nalpe et li visinei in libertà et se uno non lavorase a tareno a fito che fose spaza 3 di fen, non posa comprare né feno né vache né tirarne a<...> mezo.

i-Et ancora àno ordinado che colore che v<ora>no metere vache al alpe siano debitore a metere la dominiga innance santo Bernardo non li me<t>endo quel dì che la digania non li abia a meter in <bo>gia. -i -c

¹⁻A dì il primo de mazo^m 1587 cosar dela digagna Zuan Pedrino come che la digagna generale <...>mento li à tornado a ordinar come che colore che vol metar vachi in nalpe che li abia a metar la primaⁿ domeniga da po[i] santo Bernardo e da poi quelo dì che non siano cetati in bogio <n>isuna.

100 nr. 253 – 254

Et ancora li à ordinato come che tuti colori che fano pegno in tuti li bogoº che^p pertegnangno ala digagna che li sia menadi in mano del cosar dela digagna.

Et per la pena di sopraschrite ordani la digagna vole che li sia privé di tuti rode e di bogare li vachi in nalpe uno ano e un dì.

Et ancora li à <or>dinato per causa deli lavore de comune de la grasa del<a> alpe che da^q 4 vachi in su ch[e] li sia debitore a andarge 2 e da 8 <in> su che li sia debitore andarge 3.

Et ancora li à ordinato che colore che non se fida a mandare dela sua zente a misura che non sia fate boni a lavor de comone.

Ancora la digagna li à ordinato che niuno visino noon^r posa metar in nalpe se non 2 porzi uno pizan e uno grando et ancora li à tornado a meta[r] per boar^s li vachi la domeniga innazi santo Bernardo.⁻¹

Originale: A Patr Dalpe, cart. nr. 55. 33 x 21,5 cm, (f. 1r-2v) il testo figura al f. 1r, 2r-v.

```
<sup>a-a</sup> Ordine presente anche nella perg. nr. 72, si veda nr. 252.
```

- b Così nel testo, si intenda probabilmente numero.
- ^{c-c} Aggiunta datata probabilmente della medesima mano.
- d Si intenda eleggere.
- e Così nel testo, si intenda gli.
- f Si intenda riscuotere.
- 20 ^g Segue d per errore.
 - h Così nel testo, si intenda alpe.
 - $^{i-i} \ \ \textit{Ordine cassato}.$
 - ^{1–1} Aggiunta datata di altra mano.
 - ^m Così nel testo, si intenda maggio.
- ⁿ Aggiunto sopra la linea.
 - Si intenda bogge.
 - P Segue per per errore.
 - ^q Segue 4 depennato.
 - r Così nel testo.
- so s Si intenda bogiar.

254. Trasporti 1600 luglio 9

Del 1600 a' dì 9 luglio ii Gioan Baco consoro della degagna di Dalpo et Cornon fatio fede et ralatione come la degagna si è congregata insiema et unitamente ànno ordinato che tutti queli che menarà il nostro terzo de some di mercantia siano obligati lasiare indredo uno siligo per soma dico sesini 3 in utilità de' povri et richi. Et io Piero Ginella ò scrito per ordine della degagna.

Originale: A Patr Dalpe, cart. nr. 72, 31 x 21 cm, (f. 1r–2v) il testo figura al f. 1r.

- a Così nel testo, si intenda io.
- 40 b Segue per errore il segno convenzionale per le lire.

nr. 255 – 256

255. Ordine della boggia per causa del boschio de Pimogna

1624 gennaio 1

L'ano del Signor 1624 il primo genaro essendo congregato secondo il solito gli homini della dogagna de Dalpo et Cornon il giorno sopra detto in casa de Pietro Ginella et ànno ordinato che per nula^a l'avenire nesuna persona abia ardire de taiare né far taiare nesuna sorte de legne de pesia né laras né manco far bore da far assi per vender fori della vicinanza soto pena de scudi cinque per pianta et se per disgratia che qualchiduno falase che trii vicini posii torli la tasa, cioè nelli alpi de Pimogna cioè da Sima Froda in dentro sopra tutti li alpi de deta dogagna.

De più se venise ocasione de vender boschi de detta dogagna ànno ordinato che non posi andare più a magioranza per che vogliano che trii posi rostare che non si vendi più sotto l'instesa pena come sopra et questo ordine l'àno fato essendo consoro Antonio de Bacho da Cornon et Pietro Ginella l'à scrito per comesione del sopradetto consor.

Originale: A Patr Dalpe, cart. nr. 99, 33 x 21, (f. 1r–2v) il testo figura al f. 1r, mentre il titolo al f. 2v.

^a Aggiunto a margine.

256. Fieno, letame 1635 gennaio 1

1635 a' dì primo genaro Stefano del Sartore fa arlacione come la degania à ordinato che per l'avenire che^a nel Choso Grande non si possa segare tercolo né spandigare letame sino che sono pasati cinque giornii. Io Giacomo de Ambrosio ho scrito.

b-Di più hano hordinato che in Cioso Grande ogniuno possa metere fora ruso 25 fino a santo Bartolomeo e da lì in dietro non possano metarne fora più sino che non hano trasato cinque giorni.-b

Originale: A Patr Dalpe, cart. nr. 112, 26,5 x 18,5 cm.

^a Segue n depennato.

b-b Aggiunta posteriore di altra mano.

nr. 257 – 258

257. Pascolo

1651 giugno 24

L'anno di nostra salute 1651 in giorno di sabbato alli 24 di giugno nel giorno della natività di sant Giovanni Battista, essendo congreghata la deghagna di Dalpe et Cornone, essendo giorno deputato per far ordini, così hanno ordinato li vicini della suddetta deghagna, essendo console della suddetta Antonio figlio di messer Giovanni Fransiolo che non si possa dar più licenza a niuno che non habbia per altri privile[g]i autorità di stare tanto in Pianaselva quanto in Losoi in niuno modo tanto a quelli di Faido come ad altri, cioè con le vacche quanto con le capre et questi s'è fatto per li desordi et inconveniente che si faccevano questo ordine è stato fatto nel luogo di Campane, luogo per quel giorno deputato acciò.

Originale: A Patr Dalpe, cart. nr. 201, 31 x 20,5 cm, (f. 1r-2v) il testo figura al f. 1v.

258. Vicini

1651 settembre 3

L'anno [di] nostra salute 1651 a' dì 3 settembre in giorno di domenica, havendo il consolo della deghagna di Dalpe dimandato uno per uno tutti li vicini di detta deghagna havendo lasiato intender ancora alli altri vicini, quali hanno il vicinato alla suddetta deghagna che havessero a venire ancora essi, cioè quelli che habbitano a Colfiorino, Fieso, Roddio, Masiengo et Prato, et questo è stato per molti suoi affari, così sonno intervenuti tutti et fra li molti hordini che hanno fatto questi hanno fatto im particolare che non si cominciano più litte né piedi senza l'unione et participatione di tutta la deghagna et dando avisso a tutti li vicini^a di detta.

Secondo hanno di novo ordinato tutti unitamente tanto quili che habbitano fori della deghagna come quelli che stano in essa confirmando la sentenza ancora che si ritrova nella cassa delli vicini di Cornone che habbino gli vicini di là dal Orello a lassiare un huomo nella detta deghagna a sue spese che li avissi quando si vol far deghagna, et a questi tutti li vicini unitamente hanno consentito senza contraditione veruna né anco repugnando persona alcuna tanto di cià del Orello quanto di là.

In quam fidem ego presbiter Anselmus Giannella^c presens ad hec omnia rogatus a consule vicinatus^d hec scripsi fideliter de^c verbo ad verbum.

Originale: A Patr Dalpe, cart. nr. 201, 31 x 20,5 cm, (f. 1r-2v) il testo figura al f. 1r.

nr. 258 – 260 103

- ^a Segue li vicini ripetuto per errore.
- b Così nel testo, si intenda qua.
- ^c Segue per depennato.
- d Aggiunto sopra la linea.
- e Segue verbo depennato.

259. Boggia

1705 febbraio 7

Cart. 389, f. 1r A' dì 7 febbraro 1705 la general degania di Dalpe et Cornone per degania lochata hano ordenato che in avenire che ogni bogese sia per la sua herba hover se ne comprerà virtù deli ordini abbia a star in bogia et magioranza con li altri bogiesi di deto alpe et parimente che nesuna persona di detta degania possa né debba cambiare la sua herba di un alpe con l'altro ma abbia goder dove la sua sorte li tocha soto la pena de lire sei per cata et vacha.

Il dì, mese et anno sudeto ànno ordenato che chi tenirà le sue vache a casa et meterà sterle delle sue nelli alpi, pagi soldi cinque per sterla alla bogia oltre il pastoresio et spesa.

Et chi dasse via le sue vache a late fori della bogia et meterà sterle dele sue pagi soldi dieci come sopra.

Di più chi pilierà sterle dela vicinanza non sue a derbare pagi soldi vinti per sterla antizipatamente et pagino le spese et pastoresio tanto questi come li altri due di sopra notati.^b

- ^a Aggiunto sopra la linea.
- b Ordine cassato.

260. Maiali

1707 dicembre 31

cart. 389, f. 2r Ai [dì] 31 decembre 1707 esendo la general diguania insieme secondo il solitto giorno deputatto di congregarsi et così ànno statuitto et ordinatto che nisuna persona né posa né deve meter roganti che non siani a castratti, ciovè maschi sotto pena de lire 6 li grosi et li picoli lire 3 et poi li abino a levare ipso fatto. b

- a Così nel testo.
- b Ordine cassato.

5

104 nr. 261 - 263

261. Maiali nel Chioso Grande

1708 dicembre 31

A' dì 31 decembre 1708 la generall' degania di Dalpe et Cornone ànno ordenato cart. 389, f. 3r che in avenire non debba nisuna persona néa possa metter fori porci né grandi né picholi nelli prati da calende di marzo sina non sarà distenso il Chios Grande sotto la pena di soldi dieci per porcho et volta dopo che li padroni sarano avisati.^b

Ittem ànno ordenato che chi menerà capre, pechore né^c chapreti ^d-nel Chios Grande-d soto la pena di soldi cinque per bestia et volta nel Chios Grande dopo che li padroni sarano avisati nel tempo che sarà tenso et li siano radopiati usando malizia o negligenza.

- Aggiunto sopra la linea.
- Ordine cassato.

15

20

- Così nel testo, si intenda e.
- ^{d-d} Aggiunto sopra la linea.

262. Elemosina della degagna

1710 dicembre 31

A' dì 31 decembre 1710 ànno ordenato che a quele persone che stano apsenti la cart. 389, f. 3v magior parte del anno non se li debba dar alchuna elemosina della degania. ^a

Ordine cassato.

263. Bogge

1714 dicembre 31

A' dì 31 decembre 1714 la gieneral digania di Dalpe et Cornone àno ordinatto cart. 389, f. 4r che tuti li ani abiano da sortire per la bogia del Lambro eta Giera et sempre si facia prima la bogia del Lambro et quela di Morgirolo resti come alla lista apare et questi sorti si devano meter ogni anno per il giorno di sancto Silvestro, cioè il 31 decembre.^b

- Segue et ripetuto per errore.
- Ordine cassato.

nr. 264 – 266

264. Cascine

1714 dicembre 31

cart. 389, f. 4r Di più l'isteso giorno àno fato magioranza di mantenire le stancie in generale.

265. Bogge

5

1719 dicembre 31

cari. 389, f. 5r A' dì 31 decembre 1719 si è ordenato che la bogia di Geira non abia a lasiare logiare le bestie nela Monda né nel Chiosett prima deli quindezi di setembre sotto la pena di lire sei per volta et sia dato all'achusatore soldi vinti, hesendo console Pietro Antonio Gienella. Carlo d'Ambrosio ò scrito di comissione del sudetto console et general degania.^a

a Ordine cassato.

266. Roda delle capre

1722 dicembre 31

carr. 389, f. 6r Ano 1722 li 31 decembris, giorno solito di congre[g]arsi la general dugania àno ordinato e^a statuvito che le capre per l'avenire li mettano a una al giorno e sino che va dre' il rodei duve al giorno et nesuna persona posia contradire a questo e per le capre che si metino in roda quanto vendere come comperare quando stano giorni dieci siano obligati a vardare la prima roda et per il rodei sia in arbitrio delli tre consili quando si vede a poter far senza che siano obligati avisar quelli della roda, esendo consol di detta dugana di Dalpe et Cornone Felice Morasco. Io Guan Batista Sartore ò scrito il presente ordine. ^b

- ^a Segue e ripetuto per errore.
- b Ordine cassato.

106 nr. 267 – 270

267. Cascine

1723 agosto 28

L'ano 1723 il giorno di santo Agostino in la general degania ànno ordenato che le stanzie deli alpi siano mantenute in generale a-fabricati et comodati tuti in generale questo fu esseguito per magioranza-a. b

^{a-a} Aggiunta posteriore di altra mano.

268. Tori

1723 dicembre 31

A' dì 31 decembre 1723 àno ordenato che il toro picholo di Dalpe vadi duoi ani cart. 389, f. 6v in Morgirolo et un ano quelo di Cornone.

Item che il toro grande di queli di Dalpe vadi un ano al Lambro et l'altro in Geira il medemo tali quelo di Cornone per l'ano 1724 tocha quelo di Cornone in Morgirolo et per l'ano 1724 vadi il toro grande di Dalpe vadi al Lambro et così seguitar in avenire.

^a Segue 1724 medemo quelo di Cornone al Lambro depennato e et per l'ano ripetuto per errore.

269. Campi seminati [1723]

Da registrarsi che niuno ardischa né posa più andare neli campi seminati cart. 389, f. 7r con bestie grose con slite da niun tempo sola pena di mezo scudo per campo e volta.

270. Fieno in Piumogna 1724 luglio 3

Ano 1724 a' dì 9 lulio in Dalpe la general degagna àno fato ordine di andare a far 11. 222, f. 17
25 il fieno nella vale di Piumegna così l'àno admeso ali tre di agosto e chi varà a prima a far il fieno o che pretenderà di non vol[er] star a ordine àno meso pena

b Ordine cassato.

nr. 270 – 273

lire sei per prato chi contrafarà a questo ordine e questo fu fato per magioranza esendo consale Carlo France[s]cho Sartore. Io Guan Batista Sartore ò scrito il deto ordine.^b

a Così nel testo, si intenda andrà.

b Ordine cassato.

271. Pecore

1724 dicembre 31

- - ^a Segue che depennato.
 - b Ordine cassato.

272. Talpe

1724 dicembre 31

- II. 222, f. 7v A' dì 31 decembre 1724 la general digagna di Dalpe et Cornone àno ordinato che per l'avenire chionque persona piliarà talpini li sia dato per tasa soldi 3 per ogni talpino ma che si abia a consegnare al console della degagna altrimente non li sia data la tasa.
 - ^a-A' dì 31 decembre 1743 la general digagna di Dalpe et Cornone chionque persona pilliarà talpini li sia dato per o[g]ni talpino una parpuela di Milano per talpino et che siano consenati al conselo. -a b
 - ^{a-a} Aggiunta datata della medesima mano.
 - b Ordine cassato.

273. Tensa primaverile nel Cioss

25

1725 dicembre 31

li. 222, f. 6r A' dì 31 decembre ano 1725 nel giorno solito la gen[e]ral digana di Dalpe et Cornone ànno ordinato che per l'avenire nisuna persona non possa più metere

108 nr. 273 – 275

fori più bestie buvine alla primavera sotto la pena di lire 1 per caduna bestia essendo conselo Carlo Antoni Frisolo, cioè la pen[a] restan avvisati che la pena l'è per ogni gorno che metarano bestie in Cios Grand.

274. Fienagione

1727 dicembre 31

Ano 1727 a' dì 31 decembris giorno solito di congregatione la generala digagna di Dalpe et Cornone àno ordinato che per l'avenire nesuna persona non posia più segare fieno in Chios Grande prima dalib sei di lulio sotto la pena de lira sei per ogni pratto a chionque contrafarà e che li siano tolti inrimesibilmente e l'ordano vechio che sia caso et nulo senza nesuno valore, vertù del presente et questo fu seguito esendo console Gia[c]homo Fransiolo. Io Guan Batista Sartore ò scrito.

c-A' dì 4 gienaro 1733 del giorno di congreciaone di la comune ano di novo tornato fare per magioranza che per l'ordine di sopra per il fieno che sia dimandato il comune e la dugagna la domenica avanti sant Pietro o per segare prima del sudeto ordine di sopra o più tardi e quelo che resultara per magioranza quel giorno che l'abia rato et fermo e che nesuno non posia per meter oposito e questo fu seguito per magioranza. Esendo consar Felice Sartore. -c g

- a -r- corretto su -l-.
- o ^b Segue una parola depennata.
 - ^{c-c} Aggiunta datata.
 - d Così nel testo, si intenda congregazione.
 - e Segue p per errore.
 - f Così nel testo, si intenda opposizione.
- 25 ^g Ordine cassato.

275. Transito nei fondi altrui 1729 dicembre 12

Ano 1729 li^a 31 decembris il general comune di Dalpe et Cornone àno fato ordine che per l'avenire chionque pasarà per li lori beni con^b cavali che cadono in pena de lire 6 per volta et cavali et l'isteso chi pasarà con bestie bovine cadano in pena de lire 3 per bestie et volta et l'isteso chi pasarà con capre o pecore cadano in pena de lire 1 per volta et bestie, l'isteso chi pasarà con animali cadono in pena de lire 1 et meza. Et questo dopo il tenso deli lori beni et questo ordine fu fato esendo console Francesco Fransiolo. Io Giovan Batista Sartore ò scrito il

nr. 275 – 278

presente ordine per comisione del comune, ^c-però queli che li menerano in gorda e che non si fermano a lasiar[l]i pascolare e trovando che li lasiano pascolare li sia tolta la pena come sopra-^c.

5

25

- ^a Segue x per errore.
- b Aggiunto sopra la linea.
- c-c Aggiunta posteriore di altra mano.

276. Affitto degli alpi

1730 dicembre 31

- n. 222, f. 9r Ano 1730 li 31 decembris la general dugagna di Dalpe et Cornone àno fatto magioranza di fitare le loro alpi per un ano a venire et questo è sortito per magioranza esendo cosar Carlo Sartore. a
 - ^a Ordine cassato.

277. Roda delle capre 1734 dicembre 31

Ri. 2222, f. 9v Ano 1734 li 31 decembris la general digagna àno fatto ordine che per l'avenire chionque metarà capre da late in roda e che non rodarano secondo li tocha giustamente secondo l'ordine che siano tasati in lire 1 et meza per capra e per ogni roda che posa tocare giustamente e che questa tasa sia levata inremisibilmente et che la sia mesa in pastoresso e questo ordine fu fato esendo consar il signor consilier Giosepe Sartore. a-Rodar una volta e pagar in pieno sia 20 registrato-a, b

278. Bogge

1741 luglio 27

II. 222, f. 2r Ano 1741 la general dugagna di Dalpe et Cornone si è fato magi[o]ranza di meter due sorte una dentro in cò l'altra fora in cò dela tera di Cornone e così è tocato a

^{a-a} Aggiunta posteriore di altra mano.

b Ordine cassato.

110 nr. 278 - 280

Cornone ha^a fare la bogia di Morgirolo per duoi ani e poi fornito li duoi ani tornare in Gera tuta la bogia di Morgirolo. Io Felice Morasco console dela dugana ho scrito a' dì 27 lulio.b

- Così nel testo, si intenda a.
- Ordine cassato.

279. Manutenzione delle cascine 1741 luglio 27

L'ano 1741 la general dugagna di Dalpe et Cornone hano fato ordine per le 11. 222, f. 10v stancie deli alpi che siano frabricati^a et comandati tuti in generale. Io Felice Morasco console dela dugagna ho scrito a' dì 27 lulio be questo fu essegito per magioranza dela deta dugnagna-b.c

- Così nel testo.
- ^{b-b} Aggiunta posteriore di altra mano.
- Ordine cassato.

15

30

280. Elemosina del pane 1742 maggio

L'anno 1742 a nel meso di magio avvendo la comunità di Dalpe et Cornone ànno 11. 222, f. 12r; datto li anni scorsi al signor ommo di ragione Giosepe d'Ambrogio scudi 25 moneta di Leventina et questo per farre un capitale in perpetuo che il fitto delli sudeti scudi 25 deba andare in la limosina del pane che si distrebuise il giorno di venerdì santo tutti li anni a venire alla sudeta comunità per il qual capitale il sudeto signor ommo di ragione d'Ambrogio debitore l'à nominato et messo per pegno il suo campo grando alla Brogasia talle quale di presente lui lo gode con le sue giuste corenze et il detto campo è situato nela campagna di Dalpe nominato come sopra. Io Giosepe Sartore console della comunità di Dalpe ho scrito il sudeto di comisione.^b

Aggiunto sopra la linea, sopra 1742 depennato.

li. 2, f. 23r

Il medesimo ordine è stato trascritto e successivamente cassato nel li. 2, f. 23r con il titolo Copia cavata dal libro vechio, mentre nella Rubrica del medesimo libro figura come Del pegno de venticinque scudi.

nr. 281 – 283

281. Fienagione

1747 febbraio 12

A' dì 12 febraro 1747 la gieneral dugana di Dalpe et Cornone hano fato ordine che per l'avenire nisuna persona non ardischa più a segare da nissun tempo fieno nel erba dove potrà andare le salvo honor vache sopra la peza comuna dele quatro dugagne soto la pena di mezo scudo per persona et giorno et sia decaduto il fieno che il contrafaciente segarà in tal tempo et il sudeto ordine si è fato essendo console Andreia Galpù^a di Dalpe et sia data la mità dela tasa al accusatore. Io Giosepe Sartore ho scrito di comisione.^b

- a Così nel testo, si intenda Galupi.
- b Ordine cassato.

282. Capre e pecore

10

20

1747 febbraio 12

Il giorno sudeto àno fato ordine che nisuna persona che comprarà capre et pecore da tornare a ravedere non li posiano mandare da nisun tempo insieme dele rode dela dugagna soto la pena de soldi 20 Milano per capo ma se uno o più persona comprase una o due capi per queli non si intende di aggrevarli se non il consueto dele rode. Io Giosepe Sartore ho scrito di comisione.

283. Condanna del bestiame 1749 dicembre 31

A' dì 31 decembre 1749 la general dugagna di Dalpe àno di novo ordinato che chionque persona che sarà abbile al^a giuramento come ancora li saltari che condagnarà salvo onore bestie, siano tenuti et obligati a visare di subito il console che sarà in officio e il console sia obligato di subito visare^b li patrone dele bestie e il console sia obligato a notarli e portare il console la lista e non altri. Io Giosepe 25 Sartore ho scrito di comisione.^c

- ^a Segue al ripetuto per errore.
- b Aggiunto sopra la linea, segue li ripetuto per errore.

^c Ordine cassato.

112 nr. 284 - 286

284. Taglio abusivo di alberi "cercenati" 1751 dicembre 31

A' dì 31 decembre 1751 in giorno di dugagna loggata la com[u]nità di Dalpe 11.222, f. 3r et Cornone ànno ordinato che per l'avenire che chionque persona che andarà a talliare piante sercianati a comune tanto da una parte come dal'altra e che talliase più di quelo che potrà portare o tirare via in quel giorno alla riserva se uno talliase una pianta grosa che nel isteso giorno non la potese né portare né tirare altrimenti chionque contrafarà sia tolto per oggni pianta lire terzole 3 et questo l'ò scrito. Io Giosepe Sartore per comando dela comunità essendo io console.a

Ordine cassato.

285. Galline

1752 dicembre 31

A' dì 31 decembre 1752 in giorno di dugagna logata ànno statuito et ordinato 11.222, f. 12v che chionque vecino della dugagna di Dalpe et Cornone che avverà galine che non ardischano più per metter forri galine da primavera doppo che sarà tenso sina a giorni quindaci doppo il tenso sotto la pena de soldi dieci per galina et volta e da caren di aggosto sina a caren di settembre medemamente non li posianno lassiare forri sotto alla penna comme soppra, ciovè soldi 10 dicho soldi dieci per galina et volta et sia datta la mittà al accusatore però persone abbile dalli vinti anni in su. Io Giosepe Sartore ho scritto di comisione del sudeto comune.a

Ordine cassato.

25

286. Maiali

1754 dicembre 31

A' dì 31 decembre 1754 in giorno di dugagna logata ànno statuito et ordinato che li. 222, f. 13r chionque vicino della dugagna di Dalpe et Cornone che avverà animali, ciovè porci lassiandoli andare fori delli sudette stancie che non siano fato la sudeta marcha neli orechie come fano con li bestie menutre sotto la pena de lire 3 terzole per chiascheduna volta che si trovarano fori e questo fu fato per magiorancia esse[n]do console Carlo Antonio Alberto Frisolo. Io Carlo Antoni Albertino console regente ò scrito per comisione.^a

Ordine cassato.

nr. 287 - 288

287. Maiali

1755 dicembre 31

11. 222, f. 13r-v A' dì 31 december 1755 la general dugania di Dalpe et Connone^a ànno fato ordine che dopo il primo giorno di marzo che nisuna persona non possa metere fori annimali e trovandoli neli prati li siano condaniati in lire terzole 3 per volta e questo ordine si è fato per magioranza essendo conssole Carlo d'Ambrogio. Io Carlo Antoni Albertino ò scrito per comisione.

a Così nel testo.

288. Boggia

1757 dicembre 31

11. 222, f. 4r A' dì 31 december 1757 a giorno solito di dugana logata la general dugana di Dalpe e Cornone ànno statuito et ordinato che per l'avenire sina a tanto durerà la presente vistitudine deli ani vinti fata con la general vicinanza che queli quali bogesi deli tre alpi cio[è] del alpe di Giera e Lambro e Morgirolo che si risorveràb di non volere godere la sua erba deli tre sudeti alpi e che la rinoncerà per il giorno di santo Silvestro che sarà il 31 decembre ogni ano alli bogesi deli sudeti tre alpi ciovè a queli bogesi dove li tocerà andare overo in dugana il giorno sudeto in tal caso queli bogesi di ognouno deli sudeti tre alpe che non vorano rinonciare la sua erba siano obligati a pagare a queli che per il sudeto giorno farano rinoncia della sua erba per ogni cata lire terzole sei e il medemo siano obligati a pagare ancora 20 fose solo un bogeso che non volese rinonciare la sua erba sia obligato a pagarla a tuti li altri bogesi che la renoncierano come sopra e se in caso quel bogeso o più non volese acetare tal rinoncia posiano fitare via l'alpe tuti in compagnia però sempre sia in libertà de un bogeso o più di acetare l'erba di queli che rinoncierano a fitare l'alpe in compagnia e questo fu segito per magioranza unita esendo 25 console Stefano Sartore cio[è] console vecio, e console novo il signor consilier Giovva[n] Batista Sartore eleto il giorno sudeto. Io Antonio Fransoli ò scrito di comisione deli sudeto comune e consoli.c

- ^a 7 corretto probabilmente su 6.
- b Così nel testo, si intenda risolverà.
- ^c Ordine cassato.

10

114 nr. 289 – 291

289. Sterle

1758 dicembre 31

1758 a' dì 31 decembre la generalità di Dalpe ete^a Cornone mi àno eleto per consolo regente io Govan Batista Sartore b-e perciò àno ordinato come-b segue per magoranca che nesuno si ardisca di metere sterle sopra la pecca^c comuna dele quatre tere.^d

- a Così nel testo.
- ^{b-b} Aggiunto sopra la linea.
- ^c Così nel testo, si intenda pezza.
- o d Ordine cassato.

290. Incanto del sale [1759 gennaio 5]

L'isteso gorno anio^a ordinato che il calongei sia obligato a incantare il sale bi. 222, f. 14r secondo l'ordine fato ecetera e questi ordini sono fati per magoranca tuti quaro^b ecetera esendo console io Govan Batista Sartore fillio del fu Govan Batista Sartore deto la Vedova et io ò scrito per comisione.^c

- a Così nel testo, si intenda hanno.
- b Così nel testo, si intenda probabilmente quanti.
- c Ordine cassato.

20

291. Affitto degli alpi 1759 gennaio 15

1759 a' dì 15 genaro àno ordinato che per santo Martino siano obligati a sborsare
il fito di tute 3 li alpi in^a tenore che andarà quelo dal Lambro, così fu ordinato et
seguito per magoranca^b et esendo console io Govan Batista Sartore filio de fu

25 Govan Batista Sartore in Dalpe facio fede del presente ecetera.^c

- ^a Segue in depennato.
- b Segue e per errore.
- ^c Ordine cassato.

115 nr. 292 – 294

292. Bestiame condannato

1764 dicembre 31

1764 li 31 decembre, Dalpe, li generali vicini di Dalpe e Cornone ànno di novo ordinatto che per l'avenire che chi sarano avisatti e per le bestie condagnate e visati dal console e saltari sianno ben avisati e ben condagnati e che li condagnasioni posino portarli in dugana tanto il console come li saltari e che devano avisarli in termine di tre giorni queli delle bestie condagnate e questo fu seguito per magioranza essendo console il signor veibal Giusepe Genela.

293. Campane

1765 ottobre 9

10

n. 222, f. 18r 1765 a' dì 9 otobris la general dugag[n]a di Dalpe et Cornone hano fato per magioranza che chionque sonarà le campane fori del sacrista ho per comando del sac[r]ista ho del signor curato, così li hano per pena per cias[c]heduna persona lire dodici dico lire dodeci terzole per volta. Io Felice Morasco console dela dugnagna^a ho scrito b-la pena sia mitigata in soldi 24-b.

a Così nel testo.

b-b Aggiunta probabilmente della medesima mano.

294. Legname asportato dalla "seguenda" 1770 gennaio 14

Il 14 genaro 1770 la comunità di Dalppe e Cornone esendo congr[eg]ata asieme àno fato per magoranza unita che se qualcheduno dela sudeta comunità pilerà legni del solcho^a dele bore di fori dala Porta di Sprugo sina in fori al prato di Pinaselva li sia tolto lire tercolle dodaci per ogni legno sia groso come picolo e sia data la mità dela tasa al acusatore e l'altra metà al comune e questo fu fato esendo console Carlo d'Ambrogio. Io Antonio Fransoli ò scrito di comisione.^b

- a Seguenda.
- b Ordine cassato.

nr. 295 – 297

295. Preambolo degli ordini del 1785 1785 gennaio 3

1785 il giorno 3 genaro, Dalpe. Libro nel quale si contiene tutti li ordini della comunittà di Dalpe e Cornone ricopiatti ed remodernatti da altri suoi libri con unannimo consenso dalla sudetta comunità e descriti in questo libro da me sottoscrito per ordine d'essa comunittà di Dalpe ed Cornone essendo console Giuseppe filio del quondam Agostino Fransioli di Dalpe e di imponer la entroscrita pena come alli entroscriti ordini dichiarano a ogniuno d'essi con dando la terza parte d'essa pena al acusatore però che sia persona da anni venti in avanti. Io Carlo Giuseppe Fransioli filio del quondam Carlo Francescho di Dalpe.

296. Ordine per vender boschi e far vicini

[1785 gennaio 3]

Si è stattuito e ordinatto volendo la comunità vender alcun boscho non essendo ^a 11.2, f. 2r tutti contenti che tre vicini posano difendere di far tal venditta come era già descrito e ancora stattutario e similmente per far vicini di novo.

^a Segue una lettera depennata.

297. Ordine per seghar il fieno in Chos Grande

[1785 gennaio 3]

Si è statuito e ordinato che sia tenso il Chios Grande sina la domenica avanti santo Pietro Apostol e in quela matina il console che sarà pro tempore abbi a dimandar il comune al logho solito e congregati dima[n]di i pareri e poi far la magioranza secondo li pareri e quelo che sortirà per magioranza sia valido o di faurarlo o di segarlo e chi contrafarà li sia tolto lira Milano ve[n]tiquatro, ciovè per ogni peza di prato che segherà in detto Chios. E volendo la comunità far grazia a qualcuno o di seghare o di donar la tasa non essendo tutti contenti che tre vicini posano diffendere e il console non possa far più magioranza.

^a–1790 li 31 decembre al soprascrito ordine per non essere ancora fissata la finencia ^b–si è agonto-^b per magioranza unita si è fissato come siegue comincia alla Porta di Moncuc e tirando per d[r]itta linea sina alla Croce della Valete ^c e da lì venendo all'eriscia sotto la strada ^d in Campiano e da lì andando per drita

nr. 297 - 300117

linea ala Porta da Vale e in seguito andando alla Croce dalla Fos. Antonio Fransioli.-a

5

25

- ^{a-a} Aggiunta datata di altra mano.
- b-b Aggiunto sopra la linea.
- Così nel testo, si intenda Croce della Valletta.
- Segue e da lì andar depennato.
- Segue e seguita depennato.

298. Ordine per seghar il fieno nella vale di Piumogna nelli pratti

[1785 gennaio 3]

Si è statuito e ordinatto che il fieno nella vale di Piumogna sia tenso sina la 10 domenica avanti il Perdono e in tal matina il console che sarà pro tempore dimandarà il comune nella piaza solita e congreghati dimandi i pareri e poi secondo li pareri faci la magioranza e quelo che sortirà per magioranza sia valido o di segharlo o di faurarlo e a queli che contrafarano li sia tolto un filipo per peza di prato che segherano e che tre vicini posano diffender di far grazia o di donar la tasa come al antescrito ordine o di seghare.

299. Ordine per le capre e pecore

[1785 gennaio 3]

- u. 2, f. 5r Si è statuito che chi meterà capre e pecore in roda e che li piliano fori della roda alla fiera di magio e vendendoli siano obligati a rodarli per metà giugno^a e non ²⁰ altro e queli che pil[i]arano fori a sant Pietro siano tenuti a rodarli in pieno e pagar in pieno come le altre che terano tutta l'estate quele da late, ciovè che prendano in affito abino a rodarli una volta secondo il consuetto e pagar in pieno. E il console che sarà pro tempore sia oblighato a numerare le capre e pecore che averano il giorno di santo Giovani li 24 giugno.^b
 - Aggiunto sopra la linea.
 - Ordine cassato, segue aggiunta ottocentesca pure cassata.

300. Ordine per il ponte di Cornone

[1785 gennaio 3]

11. 2, f. 6r Si è statuito e ordinato che se qualche persona s'ardirà a manometer al ponte di 30 Corno[ne] per distrugerlo con butar giù sassi o calcina sia condana[to] in soldi Milano trentadue per persona e volta che gli vederano.

118 nr. 301 – 304

301. Ordine per la faura sotto al Sasso delle Foppe

[1785 gennaio 3]

Si è statuito e ordinato che chi si oltrerà taliar piante nella faura sotto al Sasso delli Foppi come al instrumento e termini posti sia tolto lire terzole 12 dico dodas per pianta ed sia decaduta la pianta alla comunità. Qual istrumento resta conservato nella cassa della comunità a-e della tassa del soprascrito ordine sia datta la terza parte al acusatore-a.

^{a-a} Aggiunta posteriore di altra mano.

10

302. Ordine per le lemosini

[1785 gennaio 3]

Si è statuito e ordinato che tute le limosini abbino a darli a tute quele familie che u. 2, f. 8r mantiene il vicino ugualmente alli absenti come li abitanti.

303. Ordine per qual tempo si può seghar fieno nel dominio delle tre e quatro tere

[1785 gennaio 3]

Si è statuitto e ordinatto che niuna persona possa seghar fieno o farne in altra maniera sul dominio delle tre e quatro terre sina il giorno nove d'ottobre sotto la pena d'un mezo scudo per persona e per volta s'intende dove pono andar con le bestie a pascolare bovine.^a

20 a Seguono due aggiunte ottocentesche.

304. Ordine per li trasi

[1785 gennaio 3]

Si è statuito e ordina[to] che niuna persona ardischa mettere fori nelli trassi bestie d'alcuna sorte che abbino tolte in afito l'estate sotto la pena di mezo scudo per giorno.

nr. 305 – 308

305. Ordine per il pegno che si fa delle bestie forastiere [1785 gennaio 3]

Si è statuito e ordinato che se qualche vicino qual fa pegno a bestie forastiere sopra il loro dominio della deghagna, colui sia oblighato a consegnar quel pegno al console sotto la pena de lire terzole 6 dicho sei ma del ricavo sia poi datto la terza parte^a.

a all'accusatore *omesso*.

306. Che non si posa spandighar grasa né seghar terzolo [1785 gennaio 3]

- Si è statuito e ordinato che passando santo Bartolomeo niuna persona posi spandighar grasa osia letame né meno segar terzolo in Chios Grande sin tanto nona sarrà trasato cinque giorni sotto pena de lire terzole 6 dico sei per peza. b
 - ^a Segue che depennato.
 - b Segue aggiunta ottocentesca.

307. Ordine per dar il tenso ali prati della vale di Piumogna [1785 gennaio 3]

8i è statuito e ordina[to] che per dar il tenso alli prati di Piumogna e Gera siano in libertà delli tre consoli che per il di loro giuramento abino a dar il tenso a detti pratti come fu sempre praticato, ciovè il console della deghagna ed il console de' vicini di Dalpe e console de' vicini di Cornone.

308. Ordine per le ciusene

[1785 gennaio 3]

8. 2, f. 14r Si è statuito e ordinatto che ogni persona tanto vicino come forastiero sia tenuto ed oblighato a fare il suo segno sopra le ciosene ove li tocano di farle sotto la pena

120 *nr.* 308 – 311

de lire terzole tre dico 3 per ciascuna ciosena tanto^a nella valle di Piumogna quanto quelli di casa.

^a Segue ta depennato.

309. Ordine per far grazia sopra la pezza comuna delle tre e quatro tere

[1785 gennaio 3]

Si è statuito e ordinatto come erra già descritto sotto l'ano 1656 a' dì 24 giugno a the 2.f. 15r che in occorenza che alcuno della terra di Faido o d'altro luogho adimandase d'alogiare con le bestie di qua del ponte di Faido per dimorare di notte in Piena Selva, overo altro logho di qua del ponte sudetto ogni qual volta che vi fossero tre vicini contradicenti non si possa concedergli la grazia. Fato sotto il consol Zan Zenella il Grande, copiato fedelmente.

^a L'ordine menzionato non è stato reperito.

310. Per far deghagna

[1785 gennaio 3]

Si è statuito e ordinato che in avenire si deve fare dugagna due anni a Dalpe e uno a Cornone, però che vi sia la magior parte delli vicini tanto di una terra come del altra come era descrito il primo genaro del^a 1682^b. Essendo Gioseffo Villi console, copiato fedelmente.

o a Segue 1682 depennato.

15

b L'ordine menzionato non è stato reperito.

311. Ordine e copia della faura del Rio di Mezza Selva et al pressente apelatta Faureta

[1785 gennaio 3]

25 Si è statuito e ordinato che nesuna persona ardisca a talia[r] pia[n]te nella 11.2,f.17r Fauretta^a nella valle di Piumogna come ali termini e ustrumento apare sotto la

nr. 311 – 314

stessa pena che si trova descrita al ordine vechio soto l'ano 1691 il dì 25 giugno^b di un filipo per pianta con questo che il console della deghagna insieme con le due consoli delle terre abbino ha custodirla.

a -e- corretto su -a-.

312. Ordine per queli che menano capre e pecore e capreti nel Chios Grande

5

[1785 gennaio 3]

81. 2, f. 18r Si è statuito e ordinato che niuna persona ardisca a menar adietro capre, pecore, capreti in Chios Grande nel tempo che è tenso sotto la pena de soldi 5 per bestia ed volta dopo che li padroni sarano avisati e che li sia radopiatta usando dopo con malizia.

313. Ordine per chi pasarà per li campi seminati

[1785 gennaio 3]

6. 2, f. 19r Si è statuito e ordinato che niuna persona ardisca né possa più pasare né andare per li campi seminati da niun tempo con bestie grose bovine, con slitte o legni sotto la pena di mezo scudo per campo e volta che paserano fori che esse[n]do neve sufficiente che non arivino sopra il tereno a recar dano over pregiudizio.

314. Ordine per chi lasi fori in Chio[s] Grande bestie di primavera [1785 gennaio 3]

Si è statuito e ordinato che niuna persona ardischa metter né liasiar^a andar fori bestie bovine nel Chios Grande per pascolare sotto la pena de soldi otto per caduna bestia e per giorno e che sia radopiatta la pena se di novo tornerano lasiarli andar fori da primavera.

b L'ordine menzionato non è stato reperito.

a Così nel testo, si intenda lasciar.

122 nr. 315 – 318

315. Ordine per chi passa a con bestie neli prati dopo il tenso

[1785 gennaio 3]

Si è statuito e ordinatto che niuna persona ardisca pasare per li beni con cavali sotto la pena de lire terzoli 6 per caduno e per volta e per le bestie bovine li sia tolto lire tre terzole e per caduna bestia e volta similme[n]te^b con capre, pecore li sia tolto soldi 8 per capo e volta similmente chi paserà con annimali li sia tolto soldi otto, però queli che li menerano in gorda che non si fermano a lasiarli pascere o pascolare e trovandoli che li lasiano fermare e pascolare li sia tolta la pena come sopra.

- o a -a corretta su -o.
 - b -te aggiunto sopra la linea.

316. Ordine per queli che comprano capre e pecore per rivenderli

[1785 gennaio 3]

Si è statuito e ordinato che niuna persona ardisca a metter dentro capre, pecore nella roda^a le quale li abbino comprati per tornarli vicendev[o]li sotto la pena de soldi 20 Milano per capo ma se uno comperase una o due capi per^b queli non s'intende di agravarli se non il consueto che dichiara l'ordine di queli che li vendano a magio e giugno.

- ^a -da *aggiunto sopra la linea*.
- 20 ^b Aggiunto sopra la linea.

317. Ordine per li animali

[1785 gennaio 3]

Si è stattuito e ordinatto che dopo il primo giorno di marzo niuna persona non possa metter fori animali e trovandoli neli prati dopo tal giorno siano condanati in soldi Milano 24 per ogni volta che si trovano.

318. Ordine per le bestie condegnate

[1785 gennaio 3]

Si è stattuito e ordinato che le bestie condegnate abbino il console e giurati ciovè 11. 2, f. 25r salltari nottarli e portarli in degagna a suo tempo e se essi loro o altre persone

nr. 318 – 320

condagnasero qualche bestie debbano render avisato il padrone che le sue bestie sono statte condagnate in tal logo e giorno ciovè dal connsole ed saltari.

^a-1791 li 31 decembre sicome nel soprascrito ordine non si ritrova che vi sia nessuna tassa però in oggi si è fatto per magioranza che^b chi lassierà trascorere bestie nelli prati sul dominio della dugagnia di Dalpe debano essere^c condegnate in soldi otto per^d capo e sia datta la mettà della pena al acusatore.-^{a e}

10

20

- $^{\mathrm{a-a}}$ Aggiunta datata.
- b Aggiunto a margine.
- c Aggiunto sopra la linea.
- ^c Segue bestia depennato.
- e Segue aggiunta ottocentesca.

319. Ordine per sonar le campane

[1785 gennaio 3]

- Si è stattuito e ordinato che niuna persona ardisca a andar a sonare le campane fori che il sacrista e sua gente di dilui^a casa overo per comando d'esso sacri[s]ta o del curato sotto pena di un scudo per persona e volta che si ardirano a sonare salvo per disgrazie di focho o temporali o altro.
 - a Così nel testo, si intenda della di lui casa.

320. Ordine per le sterle

1786 dicembre 31

- 1786 li 31 decembre la general degagna di Dalpe e Cornone hanno statuito ed ordina[to] che nessuno non possa metter fuori sterle forestieri su ala pezza comuna delle tre e quatro tere solo due^a per vicino e quelli che ne metarà fuori di più li sia tolto uno scudo per ogni sterla e soldi otto per ogni volta che si troverano per nelli fondi. La terza parte li sia datta al accusatore e questo fu sortito per maggioranza unita essendo console Carlo Giuseppe Vili.
 - a Corretto su una.
 - b Seguono due aggiunte ottocentesche.

124 nr. 321 – 323

321. Ordine per la rassa

1791 dicembre 31

1791 li 31 decembre la general dugagnia di Dalpe e Cornone ano statutuito^a et ordinato per publica magioranza che da oggi in avenire nessuna persona ardischa di andare a fare rassa nelle faure della dugagnia sotto la pena de lira Milano 1:4 per ogni persona e volta che si troverano e sia datta la terza parte^b al acusatore e questo fu fatto per magioranza unita essendo console Giuseppe Sartore Barbis. Antonio Fransioli [ho] scrito per comisione.

- a Così nel testo.
- 10 b -r- aggiunto sopra la linea.

322. Ordine per li animali nel magenchio di Piumogna

1793 dicembre 31

1793 li 31 decembre la general dugagna di Dalpe e Cornone ànno statuito et ordinato che per l'avenire nessuna persona che averano animali nel masenchio di Piumognia ardischano lasiarli andare nelli prati sotto la pena di lira terzole tre e sia datta la terza parte al acusatore e questo fu eseguito per magioranza unita essendo console Giuseppe Alberto Fransioli. Antonio Fransioli per comisione.

323. Ordine per li cavalli e somari

1796 dicembre 31

1796 il giorno 31 decembre la generale degagna di Dalpe e Cornone ha statuito ed ordinato che per l'avenire nissuna persona ardisca lasciar trascore nelli prati cavali né somari sotto la penna di soldi 30 per ogni cavalo e soldi 10 per somaro, tutte le volte che si troverano nelli prati e questo fu seguito per unita maggioranza essendo console Carlo Sartore del quondam consiglier Giovanbattista ed in fede Natale Fransioli ho scritto di commissione. ^a-Post scriptum dandosi la mettà della tasa all'accusatore. ^{-a}

^{a-a} Aggiunta della medesima mano.

nr. 324 - 326 125

324. [Ordine] per li forestieri

1797 dicembre 31

1797 li 31 decembre la general degagna di Dalpe e Cornone àno fatto ordine che per l'avenire nesun forastiere ardischa di pascolare bestie né lassiarli fermare sul dominio della degagne, ciovè nelli pascoli sotto la pena d'un soldo per capo e per giorno e che il console sia obligato a ricavarli e che si devano dare alla chiesa. Antonio Fransioli ho scrito per comisione.

325. [Ordine] per il salario del console

1798 dicembre 31

1798 il giorno 31 deccembre in Dalpe la general degagna di Dalpe hanno in oggi per unita maggioranza fissato di sallario al console annualmente un filipo acciò ricavi per tempo dovuto tutta l'entrata del reverendo signor curato secondo la consuetudine, cioè per la decima di benefizio e per li fondi di Prato ed in fede di quanto sopra Natale Fransioli ho scritto.

326. [Ordine] per la festa di sant Giorgio e sant Materno 1798 dicembre 31

15

1798 il giorno 31 deccembre in Dalpe la general degagnia di Dalpe e Cornone essendo congregati secundo il sollito hanno statuito ed ordinato per unita maggioranza che tutti e ciascheduno debbano per l'avenire a santificare la festa di santo Giorggio e di santo Materno ed occorendo che alcun particolare fosse necessitato a lavorare debba dimandare il permesso al reverendo signor curato ed a questo espore il suo giusto mottivo e trovandosi qualche contrafaciente si è messo la penale d'un mezzo scudo terzolo per ciaschedun e li sia dato all'accusatore la terza parte della penale e ciò fu successo essendo console Francesco Genella del fu Filice ed in fede di quanto sopra. Natale Fransioli di commissione 25 ho scritto.

- ^a Seguono due lettere depennate.
- b Segue contrafaciente depennato.
- c Segue ed in fede depennato.

126 nr. 327

327. Per chi può vottare

1799 dicembre 31

1799 a' dì 31 decembre in Dalpe la general comunità di Dalpe et Cornone ànno statuito et ordinato che per l'avenire in qualunque radunanza sia per chiesa o sacrista o per altro non si possa più dar votto sollo che uno per casa e non più e questo per magioranza unita esendo console Francesco Genella. Giuseppe Ignazio Fransioli ò scrito di commissione.

II.2 Ordini della degagna di Prato o di Mezzo

Per la descrizione dei libri degli ordini relativi al vicinato di Dalpe rispettivamente per i criteri di trascrizione si veda l'Avvertenza pp. LXXI–LXXVI.

Gli ordini della degagna di Prato sono contenuti nelle pergamene 21, 151, 169, 174 e 179 dell' Archivio di Prato, nel libro S (archivio Stefani, di privati) e 5 nel libro 3.

328. Ordini concernenti l'alpe di Cadonigo 1287 gennaio 19

In nomine Domini. Anno dominice incarnationis milleximo ducenteximo octuageximo septimo, die dominico tertio decimo, die mensis ianuarii exeunte, indictione quinta decima. Hec est concordia et conventio facta vicissim inter infrascriptos hominnes et personas, ocaxione et pro ocaxione roçie de Cadonico et pro ocaxione levaminis alpis de Cadonico que roçia venit et vadit in pratis de Crevero et qui homines infrascripti debent atendere et observare omnia infrascripta capitula usque in perpetuum sub suprascripta pena et per sacramentum. [...]^a

Et omnes isti concorditer ordinaverunt inter se viçissim que omni infrascripta capitula et ordinamenta debet et debent^b observari in perpetuum. Imprimis ordinaverunt quod omnes cartas factas de veteris cartis inter eos sinnt casse et vane et nullo momento et valloris in perpetuum.

Item ordinaverunt quod ista roçia et levamen non debeat nec possit iire^c post heredem feminam.

Item ordinaverunt quod^d nullus istorum nec heredes eorum possit nec debeat vendere nec donare neque in alliquo modo allianare^e istam roçiam et levamen ipsius alpis in alliqua persona.

Item ordinaverunt quod nullus istorum prenominatorum nec eorum heredes non possit nec debeat habere partem levaminis ipsius alpis de Cadonico in mense septembris si non steterit in ipso mense in ipsa alpe cum suis bestiis et cum sua mobilia. Si consuli qui fuerint per tempora cum magori parte non dederint de prenominatis partem de ipsa levamine ipsius alpis pro ipso <et> de ipso mense septembris.

Item ordinaverunt quod si fiet levamen in ipsa alpe de Cadonico per totam estatem usque ad ipsum mensem septembris debeat es<se> comunum inter prenominatos eth inter heredes eorum, salvo si consuli vel consul qui fuerint per tempora cum magori parte istorum darent parabolam allicui de infrascriptis.

128 nr. 328

Item ordinaverunt quod super istam roçiam ipsi debeant omni anno elligere unum consullem in callendis madii qui consul debeat facere, obtinere et mantinere istam roçiam¹ usque in capite illius anni.

Item ordinaverunt quod si alliquis istorum prenominatorum vel heredes eorum non iret ad ipsam roçiam quando consul istorum preceperit, quod ille vel illi qui non iret ad roçiam cum allis sotiis suis istis quod imperpetuum non debeat seu non debeant habere partem de ipsa roçia et d<...> de ipso levamine ipsius alpis de Cadonico.

Item ordinaverunt quod ille qui elligerit consul super istam roçiam vetaret et non vellet iurare¹ quando ellegerit consul per istos prenominatos solvat ipsis solidos viginti denariorum novorum et postea debeat iurare consolariam per ipsum annum. Et ille consul in capite anni in kallendis madii semper debeat elligere allium consullem super istam roçiam et debet elligere quod de conssilio magoris partis ipsorum s[uprascrip]torum.

Et sic debent et debet^m atendi et atendere et ob<ser>vari et observare usque in <perpe>tuum sub pena soldorum quinque denariorum novorum pro qualibet vice que siquis ipsorum et heredes eorum non a<te>ndere et contra hoc veniret et faceret et consul qui erit per tempora hec banna teneatur pro suo sacramento exigere in contrarium et alli debeant sustinere ipsum consullem.

Et ordinaverunt quod si alliquis predictorum vel heredes eorum vellet ostendere et litigare cartas veteres de ipsa roçia et de ipso levamine et vellet ostendere et litigare ipsas cartas veteres in causa que venirent contra predictos prenominatos vel contra suos heredes solvat pro banno pro qualibet vice alliis istis sotiis suis libras viginnti et quinque denariorum novorum cum omnibus dampnnis et dispendio illius quiⁿ ostendere in causa cartas veteres de istam roçia et levamine et sine expensis et dampnis alliarum parçonerium eius et heredum eorum et pro sic atendere et observare in omnibus istis capitullis omnes istos prenominatos promixerunt et convenerunt unius alteri et alter^o alteri vicissim et omnia eorum bona presentia et futura pignori obligaverunt per se et per suos et per isti [preno] minati ut supra legitur.

P-Item ordinaverunt omnes isti quod consul qui fuerit per tempora super istam roçiam debeat et teneatur duçere et facere duçere et menare aquam de alpe de Cadonico in pratis istis omni anno in kallendis iunii seu ad medium illius mensis. Et ista carta stet omni anno in manu consulis qui erit per tempora.-P

q-Item ordinaverunt quod omnes denarios et bana de roçia de Cadonico quod^r venerint in manu consullis pro suo anno teneatur dare et conssignare ipsos denarios et banna alli consule quando fuerit in capite anni et sic est anuatim et facere rationem suo sacramento in capite anni allio consuli et prenominatis.

Item quod consul qui fuerit per tempora debeat etiam in ipsa alpe ad dividendum levamen ipsius alpis quando dividum levamen ipsius alpis.

Item quod de isti prenominati non debeat stare in alpe <de> Cadonico a festo sancti Petri usque ad mensem septembris nixi in stabio de supra de Cadonico qui est <de pre>dictis. Et hec omnia aditum fuit de voluntate omnium predictorum.^{-q}

nr. 328 – 329

Quia sic inter eos convenerunt actum in loco de Prato in domo dicti ser Ardiçoni, interfuerunt ibi testes: Guillelmus et Petrus fratres et fili condam Iohanis Calçavace de Flexio et Iohanes filius condam Çorçi de Mancenco.

(ST) Ego Albricus notarius de Oriolo hanc cartam rogatu istorum tradidi et scripsi, res<pice> terga.

Originale: Arch StoricoPrato, perg. nr. 21, 34 x 19 cm. Un regesto dettagliato come pure la trascrizione dell'elenco dei boggesi presenti figura in MDT, Serie I Leventina, doc. nr. 58, pp. 90–91.

^a Segue l'elenco dei boggesi presenti, già pubblicato integralmente in MDT, Serie I, pp. 90–91.

15

20

25

- b Segue os depennato.
- c Così nel testo.
- d Segue nu per errore.
- ^e Così nel testo, si intenda alienare.
- f Segue alb depennato.
- g Segue parola incomprensibile.
- h Segue in per errore.
- i Segue istam per errore.
- Segue un abbozzo di q depennato.
- ^m Segue at per errore.
- ⁿ Segue an depennato.
- o Segue all depennato.
- p-p Aggiunta posteriore della medesima mano.
- $^{\mathrm{q-q}}$ Aggiunta posteriore della medesima mano sul verso della pergamena.
- ^r Segue venen depennato.

329. Ordini della degagna di Prato o di Mezzo 1488 luglio 23

In nomine Domini, amen. Anno a nativitate eiusdem Domini currente millesimo quadremgentesimo^a octuagesimo octavo, indictione sexta, die mercurii vigesimo tertio, menssis iullii.

Convocatis et congregatis omnibus et singulis consulibus et vicinis deganie de Medio vicinantie de Prato ad computum unius pro focho mandato et impositione Anthoni Morasschi consulis dicte deganie existentibus in Prato nundinarum sancti Georgi de Prato pro ordinando et stattuendo eorum ordines et statuta firmiter observandos sub infrascripta pena ut infra ita quod inter eos in futturum revocari non possit occaxione vicinoris et alpium ipsorum.

Item primo stattuerunt et ordinaverunt firmiter observari quod quilibet consul, saltarii et vicinus nunc inantea dicte deganie de Medio sit et ire debeat ac teneatur omni anno inperpetuum in vicinantiam prima die sabati menssis apprilis sub pena soldorum quinque tertiolorum a quolibet inobedienti auffer[e]nda et suprascripte deganie applicanda et danda.

130 nr. 329

Item stattuerunt et or<dinav>erunt quod a primo die inantea postquam consul et saltarii dicte deganie sunt electi non vadunt in dicta degania ad iurandum prout moris <...> solvant omni die a prima die elexionis eorum inantea donec iuramentum fecerunt soldos quinque tertiolorum pro pena inobedientie omni d<ie> donec iuraverint ut supra applicanda dicte deganie ipsa pena.

Item statuerunt et ordinaverunt quod quando consul aut consciliarius dicte deganie recederent in aliquam partem quod ipsi teneantur et debeant stattuere unum suum locutum sub pena soldorum quinque tertiolorum omni die in quibus contrafecerunt ab inobedientibus auffer[e]ndam et deganie applicanda.

Item stattuerunt et ordinaverunt quod omnesque singuli qui obligantur singuli anno secundum ordinem et quibus ordo tetigerit ire in alpem de Peccora^b vallis Bedoredi quod medietas illorum vicinorum qui in illa alpe ire tenentur debeant et teneantur omni anno a die sancti Barnabe ire in dictam alpem vel alibi ubi regaria habent eundi extra deganiam vel ubi ipsi tales habent regaria in spetiali nisi a suprascripta die sancti Barnabe exhonerent vicinorem suprascripte deganie et alia medietate vicinorum illorum qui ire debent omni anno in dicta alpe de Peccora ire teneantur ut supra declaratum est a festo seu die sancti Petri appostoli in dicta alpe vel alibi ut supra sub pena unius ducati a quolibet inobediente auffer[e]nda et deganie applicanda.

Item ordinaverunt et stattuerunt quod si quis vicinorum dicte deganie fregerit boviam seu bogiam sine speciali licentia vicinorum dicte deganie a festo sancti Petri appostoli usque ad diem sancti Mauritii solvat ipse talis inobediens et condemnetur in uno ducato deganie applicando.

Item stattuerunt et ordinaverunt nullus dictorum vicinorum dicte deganie sit tam audax qui audeat nec presumet accipere aliquas vacas ad fictum seu ad lactem nec in boviam sine licentia aliorum suorum vicinorum bovie sue sub pena unius ducati a quolibet inobedienti aufferenda et suprascripte deganie applicanda.

Item ordinaverunt et stattuerunt si quis dicte deganie non haberet vachas aut minus quattuor vachas haberet quod ipse talis possit accipere ad fictum seu ad lactem usque ad quantitatem vacharum quattuor in alpibus maioribus tantum a festo sancti Petri appostoli usque ad festum sancti Bartolomei et non ultra. Et illi qui habent vachas quattuor aut plus nullam ulterius accipere debent in dictis alpibus ad fictum seu ad lactem sub pena unius ducati a quolibet inobedienti aufferenda et dicte deganie applicanda.

Item stattuerunt et ordinaverunt quod si quis vicinorum dicte deganie faceret fenum in terra vacharum condemnetur qualibet vice hoc faceret in libris tribus tertiolorum denariorum applicandis suprascripte deganie.

Item ordinaverunt et stattuerunt quod nullus dictorum vicinorum dicte deganie audeat nec presumat facere aliquid fenum in Montonis deganie in montibus usque post festum sancte Marie quod celebrabitur de mensse augusti, sub pena unius ducati aquolibet inobedienti aufferenda et deganie danda.

Item stattuerunt et ordinaverunt quod nullus dictorum vicinorum dicte deganie audeat nec presumat concedere Ronziam seu Fossulam vel Saledras

nr. 329

alpis de Cadonico aliquibus personis seu persone extra deganiam sine speciali licentia vicinorum dicte deganie de Medio sub pena unius ducati a quolibet inobedienti aufferenda et deganie applicanda.

Item ordinaverunt et stattuerunt quod nullus dictorum vicinorum dicte deganie audeat nec presumet emere aliquid ledam in alpe de Cadonico ab aliquibus extraneys vicinis extra deganiam sine licentia aliorum vicinorum deganie de Medio sub pena unius ducati a quolibet inobedienti aufferenda et suprascripte deganie applicanda.

Item stattuerunt et ordinaverunt quod vicini dicte deganie debeant et teneantur observare rotam seu ordinem pecudarum usque ad festum sancti Petri appostoli tenendo et pascuendo eas extra terram et erbam vacarum sub pena soldorum quinque tertiolorum a quolibet contrafacienti qualibet vice quando habet rotam seu ordinem aufferenda et deganie predicte applicanda et quod vicini illi qui singulo anno vadunt in alpem de Cadonico obligati sint recipere dictas pecudes dicte deganie pro soldis duobus pro qualibet pecuda occasione pastorezi.

Item ordinaverunt et stattuerunt ipsi vicini dicte deganie quod ipsi omnes et singuli teneantur et debeant observare et manutenere rotam seu ordinem edorum vel caprilium omni anno a festo sancti Petri appostoli usque ad festum sancti Mauritii eo tenore quod totiens quottiens consul dicte deganie preceperit primo cui rota seu ordo tetigerit ut principiat ordinem seu rotam edorum seu caprilium ut ipse talis vicinus teneatur incipere sub pena soldorum quinque tertiolorum omni die tali inobedienti auffer[e]nda et deganie applicanda donec et quousque erit obediens item et quando unus sit rotam seu ordinem suum compleverit et alteri suo proximiori vicino comendaverit rotam seu ordinem edorum, quod ipse talis teneatur eam facere et observare sub pena soldorum quinque tertiolorum omni die et qualibet vice contrafaciente ab ipso tali contrafacienti et inobedienti auffer[e]nda et deganie predicte applicanda.

Item ordinaverunt et stattuerunt quod nullus dictorum vicinorum dicte deganie audeat nec presumat a festo sancti Petri appostoli usque ad festum sancti Mauritii tenere aliquas vacchas a lacte domi nisi unam reservato boves et vittuolos seu <...>la <... i>llius anni sub pena unius ducati a quolibet contrafaciente aufferenda et dicte deganie applicanda.

Item stattuerunt et ordinaverunt ipsi vicini dicte deganie quod illi vicini deganie de Medio qui singullo anno contingerit ire in alpem de Campo Longo quod ipsi tales omni anno teneantur lavare seu portare ledam ex stabulum de Campo Longo sub pena unius ducati a quolibet inobedienti aufferenda et deganie prefate applicanda.

Item stattuerunt et ordinaverunt ipsi vicini dicte deganie quod omnes et singuli vicini dicte deganie teneantur et debent omni anno inperpetuum prima die sabati menssis iunii et in vigilia sancti Iohannis Baptiste ire ad laborem comunis dicte deganie sub pena soldorum decem tertiolorum denariorum a quolibet inobedienti et quolibet die aufferenda et in uttilitate dictorum vicinorum dicte deganie de Medio vertenda.

132 *nr.* 329 – 330

Item stattuerunt et ordinaverunt dicti vicini dicte deganie de Medio quod nullus ipsorum vicinorum audeat presumet nec debeat ire pascuendum cum bestiaminibus grossis et minutis eorum de domo a festo sancti Petri appostoli usque ad festum sancti Mauritii versus alpem de Casorey nisi usque ad fontem de Castelazio eundo ad sumitatem voltarum et a Passo de Cassinella eundo per viam seu tramitem usque ad passum seu tectum Petri Grossi de Maccencho sub pena soldorum quinque tertiolorum pro qualibet bestia contrafacienti qualibet vice auffer[e]nda et applicetur dicta pena media pars pene suprascripte deganie et alia media pars pene illi qui dictas bestias ultra predictas finentias et terminos invenerit et abinde conduxerit.

Item stattuerunt et ordinaverunt ipsi vicini dicte deganie quod consules terrarum dicte deganie de Medio nunc inantea inperpetuum omni anno de anno in annum debeant et teneantur exigere suprascriptas condemnationes ab omnibus contrafacientibus et inobedientibus ita quod singulo anno super annum novum dicta pingnora et condemnationes sint a contrafactoribus et inobedientibus exacta et dicte deganie consignata alioquin ubi dicti consules omni anno negli[g]entes existerint ad exigendum dictas condemnationes ipsi tales consules sint illa die obligati ad solvendum omnia pingnora et condemnationes deficientes.

(ST) Ego Petrus filius Albertoli Petrutii de Quinto habitans Faydi publicus sacra autoritate imperiali notarius scriba et secretarius Leventine statutis atque ordinationibus et omnibus aliis et singulis dum sit ut premittitur fierent et agerentur presens fui et sic fieri vidi et audivi idem hoc publicum instrumentum in presentibus duabus membranis simul sutis bistorto albo duplo et punctum duplicatum confici et in hanc formam redegi singnumque meum consuetum appositum et me subscripsi in fidem robur evidens testimonium premissorum ad hoc vocatus et cum instantia requisitus.

Originale: Arch Storico Prato, perg. nr. 151, 54,5 x 30 cm, 2 pergamente cucite.

a Così nel testo.

30

b Così nel testo, si intenda Pesciora.

330. Ordini riguardanti la divisione dell'alpe di Cadonico tra la degagna di Prato e quella di Dalpe e Cornone 1534 giugno 8

Del presente documento esiste un esemplare della medesima mano anche per la degagna di Dalpe e Cornone. Per la presente edizione si è fatto riferimento al documento della degagna di Dalpe e Cornone, avendo cura di segnalare all'occorrenza in nota le minime discrepanze rilevate tra i due esemplari. Si rimanda pertanto al doc. 249.

Originale: Arch Storico Prato, perg. nr. 169, 53 x 30 cm.

331. Ordini della degagna di Prato 1564 aprile 25

A mi nodaro sottoscritto l'anno corrente 1564 a' dì de martedì, 25 de aprile hano referto Ambrosio Ghaii de Prato como console de la deganea de Prato, Ambrosio Georgio, Ioanne già de Antonio Homodeo ditto Capitaneo et Ioanne de la Schatara come homini ellegiuti et deputati a star apresso al console preditto de ditta deganea per il presente anno qualmente li vicini de ditta deganea hano ordinato et statuito che ogni anno nel dì de calende de zenaro ditti vicini et deganiesi debiano ordinare et constituire homini tri cioè uno per terra quali habiano a star apresso al console de ogni anno de ditta deganea per adiutarlo neli bixogni de ditta deganea et per ordinare secondo li lori solito et consuetudine ancora adiuto de ditta deganea et tuta volta quanta v<olt>a a domanda et requisitione de ditti console et homini stanti apresso esso. Ditti deganiesi non comparessino che alhora ditti console et homini possino far et ordinar quelle cosse qual sono de esser fatte et ordinate per quella deganea tuta et ditta deganea 15 sia obligata a star et far quelle cosse qual sono ordinate per ditti console et homini et ditti homini siano obligati cioè ciascuno de essi de la loro terra a referire et manifestare ala lori medema terra quelle cose fatte et ordini overo altro ordinato et statuito per essi homini et console et ciaramente declarargheli. Et che nel dì soprascritto de calende zenaro ogni anno li consuli et homini debiano giurare in 20 forma de ragione et secondo li lori solito et consueto.

Ancora hano referto che ditta deganea ha ordinato che tuta volta et quanta volta se trovasseno alcune bestie bovine overo cavalli sia maschii et overo femine sopra la alpe de Cadonicho in quello tempo nel qual quella alpe sia tensata che siano condamnati in grossi cinqui per ciascuna bestia et cavallo et ciascuno digno de fede debia deschazare tale bestie et cavalli et accusare et tali accusatione subito al console denunciare, qual pena per mittade pervengha al accusatore et l'altra mittade a console et vicini. Et così in la alpe de Cassoreii accadendo si ritrovi come sopra he scritto siano condamnati nel medemo grado et forma come sopra he scritto, intendendo però nela ditta alpe de Casoreii de la festa de sancto Petro fine a sancto Bartolomeo seradamente ogni anno.

Ancora che ogni vicino qual conducesse overo togliesse a latte overo a fitto vache fora dil solito deli ordini vegii de ditti vicini che ditto vicino sia condannato in libre seii soldi terzoli per ciascuna vacha et per ciascuna volta.

Ancora che per suo sacramento ogni saltariio de ditte terre et ciascuna de esse terre debiano ogni giorno de sabbato dare le denuncie overo mendanzie ali lori consuli de ciascuna de essi terra et li consului ciascuni de lori terra per suo sacramento debiano andar a tore li pegni fine a satisfatione de mendanzzie et non possendo havere li pegni che consequischono de ragione tali contrafatienti.

Ancora che se si facesseno alchuni damni nele lori possessione come spesso accade che debia coluii al qual serà accaduto esser fatto il damno (sapiendolo però) in cò et in termino de tri giorni proximi a venir far estimar et questo de poii

nr. 331

che il damno serà fatto. Et se in ditto termino non farà estimare che alhora et passato ditto termino non possa domandar alchuna cossa per causa de tal damno né più possa far estimar. Et che lo ditto damno sia accusato per li saltarii et condamnato come a essi parerà et tal condemnatione siano messe al bastono de ditta deganea et vadi in conspetto de ditta deganea.

Ancora che nel dì de calende iunio ogni anno ciascuno vicino siano tenuti et obligati a manifestare ali consuli dele lor alpe quanti vache hano per metere in le lor alpe et non manifestandolo ali ditti lor consoli come sopra che alhora ditti vicini non siano obligati acceptare ditte vache in bogia. Ancora manifestando uno de metterne tante in bogia et non mettendole che quello sia poii condagnato in libre 2 terzole de esser dati ala bogia.

Ancora che ogni vicino debia conducere le pegore a una con le soe sterle nel'alpe de Pisciora de la vigilia de sancto Barnaba in là ogni anno. Et chi non haverà condutto ditte lori pegore et sterle in ditta alpe al ditto termino che coluii sia privato de metter et de tener ditte lor pegore sopra li visneii de ditta deganea per quello anno et per ogni anno nel qual serà contrafatto al ditto ordine.

^a-Similmente nessuna persona quale habbia cavalli de alcuna sorte li voglia tenere sopra li visneii preditti da ditto tempo de sancto Barnaba fine a sancto Bartolomeo ogni anno, né ancora sopra altre alpe, excetto ditta alpe de Pesciora, sopra la quale li debbeno mettere, sotto la preditta pena come sopra. Reservati li cavalli quali sono obligati alli logherii delle mercantie quali hanno ampla libertade. -^a

Ancora che ogni vicino al qual pertocharà la roda che seguitar le pegore che li debia seguitar et curar fora de la pastura et herba de le vache in conspetto de' console et tri homini soprascritti et cazar a pascolar quelle pegore in loco de pasture dove ditti homini 4, de giorni quindeci in quindeci comandarano. Et colui qual contrafarà sia punito et condagnato in libre una de terzoli per ciascuno giorno.

Qual ordini sono stati referti a mi tuti in la stuffa dela caxa dela prebenda de beneficii dela giesia de Prato in presentia de Iacomo Martinetto consciliario de Prato, Antonio de Ambrosio, Martino de Goretto, Zan de Goretto et magistro Iacomo Zanello tutti de ditta deganea conscentienti confirmanti et emmoleganti tute le soprascritte cosse.

(ST) Et mi Ioanne Antonio dil Monaco de Malvalia de la Valle di Bregno et di Leventina per la authoritade imperiale publico nodaro pregato li soprascritti ordini così come a mi sono stati referti, li ho rogati et scritti et così me sono sottoscritto.

Originale: Arch Storico Prato, perg. nr. 174, 47,5 x 28 cm.

^{a–a} Probabile aggiunta posteriore della medesima.

nr. 332

332. Parte di ordini della deganea di Mezzo de Prato 1571 agosto 19

L'anno del Signore MDLXXI a' dì de domenica a 19 de agosto hanno referto a mi notario ser Ioanne Georgio filius quondam Ambrosio Georgio console della deganea de Mezzo de Prato et a una con luy Ioanne Georgio detto per sopranome Barrino et Zanemino de Prato in loro nome et di vicini de ditta deganea qualmente in la loro publica deganea preditta unita il giorno de calende zenaro proxime passato he stato ordinato che certi ordini quali erano in un'altra carta fatta nel 1566 al secondo de novembrio fusseno cassati et altri ne hanno ordinato, reservato uno in ditta carta prima, il tenore del quale he in questa forma, zoè che nessuna persona di ditti deganiesi voglia havere overo tenere per mettere a l'alpe più porci che uno, overo una, maschio sia femina sotto pena de fierindareno uno de moneta per caduno porco overo porca. Et questo se intende tanto sia suo, quanto tolto a fitto da altre persone, quale ordine de novo hanno ratificato et voleno sia exequito ogni anno in perpetuo.

Più hanno ordinato che caduno vicino secondo le sue rode et ordini habbia a tenere li bovi dove pertocarano zoè iuvenco uno de doy anni todescho zoè nutrito della montanea de Santo Gotardo in là, et l'altro uno vitello de uno anno, et tuti doy in cogiutione^c de quatro homini iurati de ditta deganea et questo ogni anno a calende zenaro et non havendoli apparegiati al ditto termino siano condemnati in lire 6 soldi terzoli al giorno non obstante però caso de necessitate.

Nel medemo anno et giorno sono stati affirmati questi ordini prima fatti, zoè che caduno de detti vicini sia obligato per il tempo che bogie sono fatte et restano a tenere li capreti et capri integri zoè boschii et capre sterle dreto a ditte loro bogie et questo communalmente sopra tutte doe bogie de' loro vicini et deganiesi con descretione di deganiesi per la sua somma overo retta parte della pena overo condemnatione dela alpegadura come in loro congnoscere de detti deganiesi li parerà.

Il giorno de santo Ioanne Baptista proxime passato in la loro congregatione de detta deganea he stato ordinato che nessuno vicino per tempo tensato debbia menare cavalli maschy sia femine dal loco de Corte Sopra andare a Creuro per niuno modo salvo caso necessario, et caso che uno cavallo fusse zoppo overo stracco (ma debiano andare per la strada del pascolo) sotto pena de libra una soldi terzoli per bestia tale et per volta.

Et così hanno pregato mi notario a redure in tale forma et presente carta ditti ordini come sopra.

(ST) Io Iovanni Antonio del Monico de Aerolo publico notario de Leventina pregato et come a mi sono stati referti li presenti ordini, ho rogato scritto et così in segnio de questo me sono qui sottoscritto.

136 nr. 332 - 334

- Documento menzionato non reperito.
- Così nel testo, si intenda fiorino del Reno.
- Così nel testo, si intenda in collaudo (vedi ordine nr. 334).

333. Preambolo degli ordini del primo gennaio 1655

1655 gennaio 1

Nel nome della santissima Divinità Padre, Figliuolo, Spirutu Santo Amen. 11. S.f. 2r-v L'anno 1655 il primo di genaro in giorno di venerdì esendo congregati li honorandi console et vicini della deganea di Mezo di Prato nel luogo solito conforma l'anticho consuetudine per fare ordinare loro ordini et stabelire ogni loro afari pertinente a detta loro deganea, siché fra le altre cose si sono apigliato alle mani i loro ordin<i>, quali parte di essi herino descritti in cart<e> peccorine et parte in altre carte qual<i> è parso espediente alcuni di detti ordini di <refor>marli et altri confirmati, et di descriverli <in> ordine al libro delli ordini sì come si usita nella magior parte delle altre terre in questo nostro paes<e> per magior comodità et chiarificatione d'essi vicin<i et> per magior osservanza d'essi ordini. Con ciò li messer Giovanni Battista Poz al presente consigliere di detta et messer Antonio Mino et messer ****a, tutti 3 vicini di detta deganea et deputati per questa causa sì come lor protestano hanno comisso a me scriba infrascritto a descriver li detti ordini al presente libro nel tenore come a me sono stati consignati, il che li ho scritti, et posti per ordine al presente libro, come qua avanti uno per uno sono descritti. Io Iacomo Alberto di Faido publico landtscriba di Leventina ho scritto per comissione delli sudetti 3 signori deputati.

Il terzo nome è mancante.

25

334. Del tenir li 2 torri

[1655 gennaio 1]

Ittem hanno statuvito et ordinato che caduno vicino secondo le sue rode et ordini u. s. f. sr habbino a tenire li bovi dove pertocarano, cioè scvencho di doi anni todescho dalla montagna di santo Gottardo in là, et l'altro uno scvencho de 2 anni che lo possi comprare dove gli parerà et doperarlo per suoi bisogni et tutti duoi in colaude delli homini giurati di detta deganea et questo ogni anno a calende di genaro et non avendolo pronto in detto termine siano condenati in lire 6 terzole al giorno non obstante però caso di necessità.

Ittem parimente colui che toccherà a sborsar li scudi 6 che vann<0> dietro al bove todescho, che il giorno della fera di santo Andrea sia tenuto et obligato a

nr. 334 – 336

sborsarli a quel tale che li toccha la roda l'anno seguente et non sborsando in detto giorno sia tenuto a tenirlo l'anno seguente^a, ^{b-}et il torro todescho non posino doperarlo da nesuno tempo^c ordinato li 24 giugno [...]^d.-^b

- ^a Segue et li grossi che sono dietro ai dui bovi che siano partiti ugualmente depennato.
- b-b Aggiunta posteriore di altra mano, molto probabilmente la medesima che ha depennato la frase precedente.
- c Lettura incerta.
- ^d Seguono alcune parole indecifrabili.

335. Del non pasentar li beni

[1655 gennaio 1]

u. s. f. sv Ittem hanno statuvito et ordinato che nisuna persona da primavera possino pasentar li suoi prati se non sono apressa li pascoli comuni di puoter andare dentro senza far danno ad altri da nisun tempo stando ancora un spazzo sopra il suo lontano dalli altri et doppo santo Bartolameo nisuno possi pasentar sotto pena de soldi dieci per bestia et volta.

336. Del non tenir bestie bovine di fori del gartegno Gäser [1655 gennaio 1]

Ittem hanno statuvito et ordinato quelli giorni 20 doppo che si viene dal'alpe sina che non andarano in traso, che nisuno possi tenir bestie bovine di fori del gartegno di Gäser et chi contrafarà sarà condenato in soldi dieci per bestia. ^a

b-A' dì 31 december 1703 li generali vicini dela dugana di Prato àno casato il soprascito ordine et si è ordinato se qualcheduno in queli 20 giorni come sopra se farano venire a casa li be[s]ti e qualcheduno di essi vicini che li lasiase andare neli prati overo che li cagiasero per li prati che non li farano andare per le carali che si<ano> condenati in soldi 5 per bestia bovina et che ogni ommo honorato da sedeci ani in su posia cagiarli et darli in nota al consolo ogni sera et li saltari et giurati abino a fare l'oficio lor<o> a condenare dete bestie se ne vederano come sopra.-b

10

15

^a Ordine cassato al momento dell'aggiunta seguente.

b-b Aggiunta datata di altra mano.

nr. 337 – 340

337. Del non andar sopra l'alpe di Casorei sina li 24 maggio [1655 gennaio 1]

Ittem hanno statuvito et ordinato che nisuna persona possi andare a pascolar né bogiar sopra l'alpe di Casoreii sina alli 24 di maggio et se in detto giorno sarà festa devino star sina al giorno doppo che è li 25.

338. Che il fratello più vecchio deve tenir la roda del torro

[1655 gennaio 1]

Ittem hanno statuvito et ordinato essendo duoi fratelli vicini della deganea, che li. S. f. 7r il più vecchio sia tenuto et obligato a tenire prima la roda del bove.

339. Del pigliar vacche a latto

[1655 gennaio 1]

Ittem hanno statuvito et ordinato chi non havesse vache delle sue per metter nelli alpi, che ne possa pigliar quatro a latte et non più et quelli che ne haverà 3 ne possi pigliar una et havendone 2 ne possi pigliar 2 et havendone 1^a ne possi pigliar 3.

Ittem parimente ancorché ne havessino quante si voglia, ne possi pigliar una per tenire a casa.

b-Ittem con questa declaratione che coloro quale pigliarano vache da latto, che ciò siano tenuti et obligati a tocar la mano in mane del console, se ciò hanno tolto dette vache a loro proprio utile o danno che da quelle vache potrà sortire et questo a nome de giuramento et se tengano casa a loro conto per detto utile et danno.-b

10

25

340. Del bogiar le vache

[1655 gennaio 1]

Ittem hanno statuvito et ordinato cioè che la prima domenica doppo la fera di giugno ogniuno chi vorà metter vache nell'alpe che in detto giorno habbino di

a Corretto su 3.

b-b Aggiunta posteriore della medesima mano.

nr. 340 – 343

bogiarli et non havendoli bogiati in detto giorno, che per quell'anno non possino meterli più in le nostri alpi et havendoli bogiati et che non li mettesse sia condenato in lire 12 terzole per vacha.

341. Del cagiar giù le bestie de Cadonico et Casorei

[1655 gennaio 1]

5

10

20

Ittem hanno statuvito et ordinato che li giurati et altri che haverano giurato per la deganea che siano tenuti et obligati doppo sarà tenso l'alpi de Cadonicho et Casoreii, trovandosi sopra quelle bestie devino cagiarli giù et levarli la pena de soldi dieci per bestia, la mità sia di quelli che li cagiarano et l'altra mità alli vicini.

342. Del non tirar legni doppo tenso per li beni

[1655 gennaio 1]

Ittem hanno statuvito et ordinato che doppo li giorni 8 che sarà tensato che non si possi sclitar né tirar borre né altri legni per li prati et campi, sotto pena de lire 3 terzole per ogni volta, ^{a-}si intende chi vole slittare vadi per le carale che non posino slittare per le strade deli pratti reservatto se cualceduno pasase con una slitta vada per andare nela sua pososone^b. Cuestto diciararacione^b l'è fatto il 30 decembre del 1710 dali vicini di Pratto. Io Felice Pozzo ò scritto-^a.

a-a Aggiunta datata di altra mano.

b Così nel testo.

343. Del non lasiar fori li roganti doppo tenso

[1655 gennaio 1]

Ittem hanno statuvito et ordinato doppo sarà tensato non se possi lassiar fori roganti, ma li habbino a tenirli su serati avanti che andar all'alpe et l'istesso quando tornano a venir fori dell'alpe di Casoreii sotto pena de soldi dieci per volta et li saltari giurati habbino di cagiarli.

140 nr. 344 – 346

344. Del non pigliar roganti a latto per metter in alpe

[1655 gennaio 1]

Ittem hanno statuvito et ordinato che nisuna persona possi pigliar roganti a latto per metter all'alpe et havendone delli sue ne possi metter solo uno et quelli che ne metterano delli sue che siano tenuti et obligati a dar fori per taxa lire 6 terzole per ciascheduno rogante grando et essendo picolo lire 3 terzole qual taxa vadi in pastoressio.

345. Del non scrasar lumage per beni d'altri

[1655 gennaio 1]

Ittem hanno statuvito et ordinato che nisuna persona possi scrasar lumaghe fori delli suoi prati sotto pena de lire 3 terzole per volta et la mità sia datta all'acusatore et l'altra mità alli vicini et questo per tempo tenso delli beni.^a

 b-A' dì 31 decembre del 1724 li generali vicini àno statuvito et ordinato che ogniuno possino scrasare lumagi neli suoi prati ma non in queli deli altri.-b

^a Segue aggiunto posteriormente da altra mano e in seguito depennato Item si è statuito et ordinato che non posino scresare neancho neli suoi prati le sudeti lumagi.

b-b Aggiunta datata di altra mano.

20

346. Che li 3 giorni doppo tenso habbino tenir su le bestie et far le chiosene

[1655 gennaio 1]

Ittem hanno statuvito et ordinato doppo sarà tensato giorni 3 ogni persona debbi haver fatto le chiosene et quelli che haverano bestie per quelli 3 giorni siano obligati a tenirli su et passato li detti 3 giorni se ve sarà che non haverà fatto le chiosene accadendo qualche danno per li posessioni, che quelli siano tenuti a pagar tal danno.

nr. 347 – 350

347. Del non menar fori manze fori di Pisiora

[1655 gennaio 1]

Ittem hanno statuvito et ordinato che avanti santo Bartolameo nisuno possi menar fori manze forii di Pissora et se qualcheduno ne menasse fori per bisogno, che^a non gli possino metterli fora sopra li pascoli.

^a Segue gli depennato.

348. Del tensar li monti

[1655 gennaio 1]

li. S. f. 12r Ittem hanno statuvito et ordinato che li monti siano tensati giorni dieci doppo sarà tensato in piano.

349. Che non si deve pigliar legni de chiosene et foglia de altri [1655 gennaio 1]

n. s.f. 12v Ittem hanno statuvito et ordinato che nisuna persona presumi né debbi ardire di pigliar legni de chiosene né far foglia de altri sotto pena de lire 12 terzole per persona et volta che contrafarà.

350. Del non logiar capre in Casoreii

[1655 gennaio 1]

- *ti. S.f. 13r* Ittem hanno statuvito et ordinato che nisuna persona possi tenir capre in Casoreii da nisun tempo, cioè logiar su sotto pena de lire 12 terzole per volta.
 - a-A' dì 24 giugno 1692 la generale dugana à tornato reformare detto ordine come sopra si contie[ni] et di più li àno gionto che dopo sono comenciato le rode che nisuna persona non posia tinire capere^b a logiare fora delli tera sotto la pena come sopra si contieni.-^a

10

^{a-a} Aggiunta datata di altra mano.

b Così nel testo.

142 nr. 351 – 353

351. Del danno de cavalli et altre bestie

[1655 gennaio 1]

Ittem hanno statuvito et ordinato se stracorisse cavalli nelli prati siano condenati li. S. f. 13v-14r in lire 1 terzole per cavallo et bestie bovine soldi 2 per bestia et le capre 2 quatrini 5 et le peccore si lascia in discretione delli saltari conforma il danno sarà fatto.

^{a-}A' dì 4 magio 1730 li generali vicini dela dugana di Prato ànno statuito et ordinato che per l'avenire chi averà cavali che li lasano fora alla note se stracorano neli prati et neli posesioni sian conden[a]ti in soldi 30 per cavali et che ogni ommo da 20 anni in su posano condenarli et darli in nota a console over ac[u]sarli et la terza parte a queli che li acusano.

Item nel sudeto giorno àno statuito et ordinato che se qualcheduno conduarano^b cavali o vache o capre o annimali per li prati dopo sar[à] tenso siano condenati^c in soldi numero 30 per cavali et soldi numero 20 per vacha, soldi numero 5 per capera et pecora et animale.

Item che nesuno pe[r] l'avenire non ardisca più di andore^b con cavali dal tego da Ronget andare giù per Cadenco ala Resia ma che abino di andar per la carale sino al molino et andar fora da soto per la strada macestra^b sino alla Bosarina et venire ancora per l'istesa strada soto pena de soldi 30 per cavalo et volta. Io Giovanni Antoni Pozo consolo ò scrito di comisione.-a

- ^{a-a} Aggiunta datata di altra mano.
 - b Così nel testo.
 - ^c Segue ih depennato.

352. Della pena chi non va in deganea

[1655 gennaio 1]

25 Ittem hanno statuito et ordinato che quelle persone che per il console sarano 11.8.f. 14r avisati di venire in deganea et che non venerano siano condenati in lire 1 terzole per volta.

353. Che le pecore non devino andare in Casorei

[1655 gennaio 1]

30 Ittem hanno statuvito et ordinato che non si possi lasciar andar peccore in Casorei 11. S.f. 14v et se qualche d'uno li lasciasse andar vi è posto la pena de soldi uno per peccora et quelli che haverà la roda deve pagare tal pena.

nr. 354 – 356 143

354. Che ogni otto giorni si deve designar la pastura alle peccore

[1655 gennaio 1]

u. s.f. 15r Ittem hanno statuvito et ordinato che li giurati della deganea ogni otto giorni habbino a designar la pastura alle peccore.

355. Che niuno deve tagliar piante nella faura senza cenza [1655 gennaio 1]

n. s., f. 15v Ittem hanno statatuvito^a et ordinato che nisuna persona possi tagliar legni concessi nella faura che prima habbi da adimandare al console et giurati della deganea et parimente se il console et giurati portarà falanze da qualche persona 10 che habbi fatto contra li ordini pertinente a detta causa della faura che nisuna persona habbi libertà di farli gratia, ma si debba seguire conforma dichiara la sententia tratta per detta causa et parimente che non si possi dar via piante fori della faura, ma solo il giorno di calende di genaro et il giorno di santo Giovani Battista et non d'altro tempo.

Così nel testo.

356. <P>er causa delli capreti et capre sterle doppo sono fatte le bogie

15

25

[1655 gennaio 1]

11. S.f. 16r Ittem hanno statuvito et ordinato cioè che caduno de' vicini sia obligato per 20 il tempo che le bogie sono fatte et restano a tenere li capretti et capre, cioè bossi et capre sterle dietro a dette bogie et luoghi et questo comunalmente sopra tutte due bogie de' loro vicini et degagnesi con discretione di degagnesi per la sua somma, overo ratta parte della pena o condenatione dell'alpedura a come loro congnoscerano et li parerà espediente.

Così nel testo, si intenda alpeggiatura.

144 nr. 357 – 360

357. Che non si passi da Cortesopra per andar a Creuro con bestie per tempo tenso

[1655 gennaio 1]

Ittem [hanno] statuvito et ordinato che nisuno vicino per tempo tensato debbia menare de nisuna sorte de bestie dal luogo de Cortesopra per andare a Creuro per niun modo, salvo per caso di necessità che uno cavallo fosse zoppo, over straccho, ma debbiano andare per la strada del pascolo sotto pena de lire 1 terzole per bestia et volta.

358. Che non si pigli vache a latto fori del solito

[1655 gennaio 1]

Ittem [hanno] statuvito et ordinato che qualunque vicino togliesse a latto, over a li. S. f. 17r fitto vache fora di solito delli ordini di detti vicini, che detto vicino sia condenato in libre sei terzoli per ciascheduna vacha et volta.

359. Del danno che si fa nelli beni

[1655 gennaio 1]

Ittem [hanno] statuvito et ordinato caso si facesse alcunidanni nelle posessioni come spesso accade che debbia quel tale del danno nel termine de tre giorni prossimi debbia far estimar il danno, havendolo però saputo et se in detto termine non farà estimare quel danno che ciò non possi più pretender cosa alcuna per detto danno et non possa più far estimar et che ditto danno sia poi acusato per li saltari et condenato come a essi parerà, la qual condenatione sia missa al bastone della deganea.

360. <Che> devino andar in Pisiora

[1655 gennaio 1]

25 Ittem [hanno] statuvito et ordinato che ogni vicino debbia condure le peccore a una con le sterle nell'alpe di Pissora dalla vigilia de santo Barnaba in là ogni anno et chi non haverà condotto dette loro peccore et sterle in det alpe al detto termine che colui sia privato di metter et di tenire dette loro peccore et sterle

nr. 360 – 363 145

sopra li visnei di detta deganea per quell'anno che haverà contrafatto al detto ordine.

361. Del non tenir li cavalli sopra li visnei da santo Barnaba sina a santo Bartolameo

[1655 gennaio 1]

5

20

n. s. f. 18v Ittem [hanno] statuvito et ordinato che nisuna persona quale habbia cavalli di qual sorte si voglia non habbi tenere sopra li visneii della deganea dalla vigilia di santo Barnaba fina a santo Bartolameo ogni anno, né ancora sopra altre alpe riservato ditta alpe di Pissiora, sopra la quale li debbano mettere sotto la pena della privatione di metterli, né tenerli sopra li visnei et alpe per quel anno. Riservando li cavalli sono obligati alli logari delle mercantie quali hanno ampla libertà.

362. Che li conti de' minori siano resi in publica dugania

1666 gennaio 1

n. s.f. 19r A' dii 1 gienar 1666 item è statuito et ordinato che per l'avenire ogni a curadore 15 de' minori quali spetano alla deghania di Pratto che debino rendar conto nella general deghania di Pratto et non più di rendar conto di terra in terra come si è fatto per il pasato, ma che si deve rendar li conti in piena deghagnia et si è admeso il giorno precisso a sentir deti conti anovalmente il giorno di santo Antonio di Padova che è il 13 giugno. In fede del che io Carlo Monte ho scrito.

Segue ogni ripetuto per errore.

363. Piante da fabbrica 1677 gennaio 1

n. s., f. 19v A' dì primo genaro 1677 la generalla dugana à fatto magioranza se qualcheduno delli vicini averà di bisogno qualche pantii^a per fabricha che il giorno di santo 25 Gotardo che si deve concedere panti a quelli talli et questa magioranza l'à fatta levare il console Pietro Bertina. Io Antoni Pozzo l'ò scrita per comisione della sudetta dugana.

Così nel testo, si intenda piante.

146 nr. 364 – 365

364. Che la consolaria vadi a roda

1679 gennaio 1

A' dì primo di gienaro 1679 in casa del console messer Iacomo Pozz la gienerale li. s, f, 20r-21r dugania di Pratto congregati per fare la loro dugania logata secondo l'antico solito, così tuti uniti àno fatto ordinatione di novo qualmente che per l'avenire per sempre deve andar la consolaria di deta dugania a roda ogni anno come sotto seguirà, così si è tirato li sorti là dove si deve cominciare o a sima di deta dugania ciovè a Cortesopra over in casa del consiglier Antonio Monte in Rodigo et poi in Moras[c]ho. Così per sorte è tochato questo anno a cominciare a Iacomo Batalora di Cortesopra et poi seguitando in deta terra sino che vi è vicini che tengano loco et focho et poi da ivi venendo a Pratto alla casa di Iacomo Viss da ivi andando nella altra meza casa et poi nela casa di queli di Giovanni Gianott se vi abita vicini et poi dal altra parte in deta casa et poi^a alla casa di Antonio Stefano et poi l'altra meza casa et poi alla casa di Carlo Batalora et poi in l'altra meza casa et poi ala casa dove abita Carlo Pozz et poi nela casa delli altri Pozz atachata et poi alla casa di Agostino Martineti et poi ala casa di Carlo Gaii et poi ala casa di Giovanni Gaii et poi a Masien[c]ho alla casa di Iacom Iosep Pozz et poi al consiglier Antonio Pozz et poi a Felize Pozz et poi a Giovanni Claus et poi alla casa del consiglier Iacomo Stefano et poi^b se vi è altri in deta casa et poi alla casa di Giovanni Pietro Danzz et Frances[c]ho Danze et poi alla casa delli Ming et poi alla casa di Iacomo Tognieta et poi alla casa di queli del segho se vi sarà qualcheduno et poi ala casa di Cipriano Danz, ciovè Giorgio Gaii et poi nela altra meza casa che vi è Giovanni Antonio Pozz et poi a Pietro Bartina et poi alla casa del Iagli Gaieta se vi è qualcheduno et poi in Moras[c]ho a Giovanni Mont et poi al giurato Carlo Monte et poi a Antonio Monte in Rodi, ciovè si intende a quele persone che abitano nelle sudete case et che^c siano vicini in deta dugania quando al tempo che li tocharà la roda et facendosi case per l'avenire in tra mezo a dete case che vi sono di presente che si deba pigliar deta roda in dete case ordine per ordine diretivamente.

- Segue et poi ripetuto all'inizio del foglio 20v.
 - Segue al depennato.
 - Segue et che all'inizio del foglio 21r.

365. Chi non fosse abile a far la consolaria

[1679 gennaio 1]

35 Item che a tempo a venire venirà la roda della consolaria a una casa che vi 11.8,f.21r abita qualche vicino che non siano abili di far deta consolaria o che siano redas orfani et che la dugania non la vogliano farla fare che in tal caso abiano

nr. 365 - 367147

libertà quele tale persone di farla fare da un altro vicino in loro nome esendo però decordio dete persone con quel tale over che diano alla dugania un scudo et che la roda vadi inanzi al primo vicino che li tocharà. Io Carlo Monte ho scrito il deto ordine de comisione di deta dugania con li altri ordini come seguino uno per uno.

366. Che la carica de 2 giurati vada a roda

1679 gennaio 1

u.s.f. 21v 1679 il primo di gienar item ànno statuito et ordinato che per l'avenire vadi la roda delli duoi giurati che custodiscano la faura et altro comincia uno de' deti giurato il consiglier Antonio Mont et poi vengi in Moras[c]ho et poi a Masiento a Pietro Bartina et poi in giù per la terra di Masien[c]ho et poi a Prato et poi a Cortesopra et l'altro giurato comincia questo anno Felice Pozz et poi ali suoi duoi frateli et poi a Prato et poi a Corcoraª et poi in Rodi et Moras[c]ho et poi a Masien[c]ho, ciovè si intende che deta roda vadi per l'avenire al incontrario di quela de' console come avanti scrito, ciovè quela del console va in giù et quela 15 delli giurati va in su d'ordine casa per casa.

Così nel testo, si intenda Cortesopra.

367. L'obligo delli 2 giurati che àno nel loro oficio [1679 gennaio 1]

11. S.f. 22r Item si è statuito et ordinato che li duoi homini giurati di deta dugania devino 20 giurare un giuramento solene subito che sarano nominiati sotto penna come al primo capitolo in foglio numero 1ª apare et siano obligati a custodire la faura et il masien[c]ho di Casorii et devino andar a designar^b fori le piante in deta faura alli homini che li sarano concese dalla gienerale dugania li 2 giorni soliti, ciovè il giorno di santo Silvestro et il giorno di sant Gotardo magiore^c, così tute quele 25 che sarano concese in deti duoi giorni devino andar deti giurati a suo tempo over il console nella faura et asegnar fora quele piante che a loro parerà lecito et a mancho danno et ancora devino andar in deta faura li 3 mesi ciovè luglio, agosto et setembre una volta al mese et trovandone tagliate o danegiate di più che queli àno asegnato fori loro devino reportarli subito in dugania.

- Si tratta del foglio mancante.
- -i- corretto su -e-.
- Così nel testo, ma si intenda san Gottardo. Nonostante le ricerche e le consultazioni non è stato possibile individuare la distinzione riguardante san Gottardo Maggiore e Minore.

30

nr. 368 – 370

368. Chi averà bisogno legna per fabrica

[1679 gennaio 1]

Item è statuito et ordinato che chi averà bisogno legna per fabricare nella faura devino queli tali dimandarli nella gienerale dugania il giorno di santo Silvestro et il giorno di santo Giovani^a Magiore et poi tante piante che li sarano concese devino avanti tagliarli, farseli designar fori dalli giurati, over console et taliar solo quele piante che li sarano asegnati come sopra sotto pena della perdita deli legni et pena pecuniaria come nelli altri ordini et instromenti apare se tagliasero^b senza farseli asegnar fori come sopra, over tagliasero di più piante siano incorsi nela medema penna.

- ^a Così nel testo, ma si tratta di Gottardo; si veda la nota c) dell' ordine precedente nr. 367.
- b Segue over depennato.

369. Per li 3 saltari

[1679 gennaio 1]

Item si è statuito et ordinato che questo anno comin[c]ia uno il signor li. s., f. 23r giurato Mont et l'altro Iacom Iosep Pozz et l'altro Iacom Sartor di Prato et poi la roda vadi per l'avenire come quella deli giurati al incontrario di quela del console.

370. Per la roda del torro grande

[1679 gennaio 1]

Item è statuito et ordinato che la roda del torro grant todes[c]ho comincia questo anno 1679^a Carlo Stefano et poi Giovanni Claus et poi Iacom Batalora et poi queli vicini altri che vi sarano a Cortesopra et poi seguitando detta roda conforma va quela della consolaria vicino per vicino ma la presente roda^b quando che la venirà alla casa di Carlo et Antonio Stefano et Giovanni Claus siano poi esenti et la roda vadi inanz stando averla fata ma^c finito questa roda la vadi per l'avenire d'ordine casa per casa, vicino per vicino, senza altra contraditione et li scudi otto che vi è drio a deto torro resti come nel articolo numero 2^d in suo tenore et forza deto capitolo come in quelo si contiene.

- ^a Aggiunto a margine.
- b Sopra la riga due parole erase incomprensibili.
- Seguono alcune lettere depennate.
- d In riferimento all' ordine n. 334.

nr. 371 - 373

371. Per il torro picolo

[1679 gennaio 1]

Fi. S. f. 24r Item la roda del torro picolo deve comintiar deto anno 1679 la moglia di Antoni Gaii et poi Carlo Gaii Giovanni Gaii et Giosefo Gaii et poi a Iacom Iosep Pozz et poi seguitando inanz secondo quela del torro grand eceto queli det Ming siano questa roda esenti stando esar poco tempo che l'àno fatta.

^a-Item si è statuito et ordinato se vi fose qualche vicino in dete tere che non avesino fato tal roda [di] tori et consolaria et che si fosino straportati da l'una casa a l'altra che quel tale sia obligato a far tal roda avanti che vadi la roda fora di deta tera.-^a

10

^{a-a} Aggiunta posteriore di altra mano.

372. La roda del boggio grant

[1679 gennaio 1]

h. S. f. 24v La roda del boggio grant comintia questo anno 1679 Pietro Bartina et poi seguitando conforma quela delli torri da roda.

a-A' dì 24 guno 1693 la general dugana di Prato ànno statuito et ordinato che per l'avenire ogni vicino l'ano avanti che li tocha a fare la roda del boggo grando deve tenire et fare prima quela [del] boggo picolo et poi l'ano seguente deve tenire quel groso et ogni anno devino averli pronti per calen di ottober tanto il picolo come il grando et questo anno deve cominciare a tenire il picolo Carlo Gai et poi seguitare vicino per vicino et colui il quale mancase che non prontase li sudeti animali al suo tempo che abino a sotogiacere ai dani et di più non prontando deti animali siano condanati in soldi dieci al giorno tanti giorni come starano di metere dentro deti animali neli rode deli capri da calen di ottober indietro sino a sant Antoni Abate abino a mantenerlo. Giovanni Antonio Pozo ò scrito.-a

^{a-a} Aggiunta datata di altra mano.

373. Traso

1681 gennaio 17

li. S. f. 25r A' dì 17 genaro 1681 la generalle dugana di Prato àno ordenato tutti unitamente che a per l'avenire che sia trasato Cadencho alli 9 ottobre ogni anno et in fede. Io Antoni Pozzo ò scrito per comisione della dugana.

^a Segue che ripetuto per errore.

150 nr. 374 - 375

374. Tenso

1683 dicembre 31

A' dì 31 decembre 1683 item la generale dugana di Prato àno statovito et 11.8, f. 26v ordinato che per l'avinire più persone né grandi né picholo non ardischa dopo che sarà tessio di fare strade nove, ciovè prima andarà fora per Mezo Vale et fora per Fonto Cadencho et la strada a andare per il ore^a della Valeta et non stando queli doii motiti^b le strade che si fano che non sono urelo^a in quale parte si voglia sopra la nostra dugana che più persona non ardischa dopo che sara tessio di fare questi strade sotto la pena de lire 1 soldi 10 per volta et perso[na] et che la mità sia del cusadore et l'artra^c mità della dugana et che ogni persona da anni 20 in su devria fare il cusadore. Et così la generale dugana àno pregato me Antoni Pozzo di scrivere il presenti ordine.

- Così nel testo, si intenda orlo.
- Lettura incerta.
- Così nel testo.

375. Fieno da bosco 1684 dicembre 31

A' dì 31 decembre 1684 item la generale dugana di Prato ànno statuvito et u.s.f. 25v ordinato che per l'avenire più nisuna persona né pichola né granda non ardischa di segare il Coracure^a grando di Casoreii da fonte Lolta^b Stalgera in giusso et cossì qualche persona alc segerà detto Coracure al sia condenato in lire seii per volta et per persona et la mità sia del cusatore et così la sudeta dugana à fatto scrivere da me Antoni Pozzo.

Et parimente che il fegno che al segerà al sia inca[n]tato via nella generale dugana per il consale overo giurati et quela persona che al segerà detto Tarbore overo Coracure volesse rostare overo portare via deto fegno sia condenato in lire dodici per volta et giorno tolte [in]rimisibilmente. Io Antoni Pozzo ò scrito per comisione della dugana.

- Lettura incerta.
- Così nel testo, si intenda Loita.
 - Così nel testo, si intenda lo.

nr. 376 - 377 151

376. Letame e fieno

1684 dicembre 31

h. S.f. 26r A' dì 31 decembre 1684 item àno statovito et ordinato che per l'avinire più nisuno non ardischa di catare suso le sonto sopra il masencho di Casore[i] soto la pena di soldi trenta per parsona et per volta.

Item l'isteso giorno àno statovito et ordinato se la dugana non andarà overo mandarà fare dare fora li sonti per le cinqui di otobre che ogniuno sia da lì indietro patrone et poria catarli suso.

Item l'isteso giorno àno statovito et ordinato che più nisuno non ardischa più di segare sotto il Saso di Piota sotto la pena de lire^a seii per persona et volta et la mità sia di queli che li chusa et in fede. Io Antoni Pozzo ò scrito et così la condana deli sonti sia la metà del cusadore.

^a Segue schu depennato.

377. Roda estiva delle capre

1686 giugno 24

15

30

A' dì 24 giugno 1686 la generalle dugana di Pratto àno statuito et ordinato che per l'avinire che tutti li parsoni della sudeta dugana che tenerà capere starlle et anzeli che siano obligato a rodare tutta la state fora le sudette capere starli et anzeli starlli in quelo tenore che si rode le capere di latto et pagare il spastorese^a listeso come si fa con li capere et qualisivoglia persona che non roderà le sudeti capere tanto di lato come queli starle che siano^b condenato in soldi quindici per capara tanto da latto comi li starli et che siano levato inremisibelmento et parimento che ali 20 sete[m]bre che si abino a rodare le iore insieme et che abino a trare ca^c li sudeti iore et che abino a mandare dre' il rodeii et così la sudeta dagana àno pregato me Antoni Pozzo di scrivire^d il presente ordine.

e-A' dì 4 magio 1720 si è remodernato il sudeto ordine che [le] capre sapendo conto dove siano, siano obligati a rodarli.-e

^a Così nel testo, si intenda pastorescio.

b Segue in soldi quindici depennato.

c Così nel testo, si intenda qua.

d Così nel testo.

e-e Aggiunta datata di altra mano.

152 *nr.* 378 – 380

378. Roda delle capre 1686 giugno 24

A' dì 24 giugno 1686 àno ordinato et statuvito che per l'avenire che qualsivoglia persona sia obligato che tenerà capere o che pigliarà capere a lato et che ne cromparà se venerà la casone^a che riverà la sudeta roda alla sudeta caxa se sarà giorni tre che averà meso le sudeti capere in roda sia obligato a rodarli il l'isteso sia obligato andare a rodarli quel talle se sarà^b tre giorni che siano andato via le sudeti capari tanto di lato come queli che si vindono se el ricusa la roda alla caxa giorni tre dopo che siano andato via sia obligato a rodarli l'isteso. E così la sudeta dugana àno pregato me Antoni Pozzo di scrivere il presente ordine.

a Così nel testo, si intenda occasione.

15

^b Segue probabilmente pasata la roda depennato.

379. Carico alpi 1691 giugno 5

Li 5 giugno 1691 item in Morgirolo devino andar questo anno il consiglier Antonio Mont e Giovanni Antoni Pozz, Giorgio Gaii, Carlo Gaii et poi li altri anni devino andar dentro per le vache che li tocharà. Queli che non li tocha a andar in Cadoni Grant tra loro tirano li sorti et andar dentro tuti li vicini che bogiarà vache una volta per uno et poi tornar a seguitar sina finito li 12 anni.

^a-1692 a' dì 5 di giuno si he tirato le sortte di handare in Morghorolo he tochatto il consilier Felice Pozzo et Iachomo Battalora et suo habiadi[c]o Iachimo et sua madre et questto per la sua roda. ^{-a}

380. Carico alpi 1691 giugno 5

A' dì 5 giugno 1691 la deghania di Prato hanno tirato due sorti dove devino comintiar a andar in Pisiora il primo anno et poi seguitar per questi 12 anni, così è tochato per sorte a sima dela deghania a Iacom Batalora et poi seguitar a Cortesopra et a Prato et subseguentamente vicino per vicino come va la roda del console per questi 12 anni subseguenti.

a-a Aggiunta datata di altra mano.

nr. 380 – 382

Item in Cadoni Grant tocha questo anno a Cortesopra et Pratto et li 3 signori Pozz et Rosina Stevan et queli che vano dentro questo ano che stiano indietro un altro ano a et tochando a andar dentro qualche vache un altro anno di quele bogiesi che sono andati dentro questo anno che alora devino sortire chi tocha a andar in Cadoni così si deve seguitar questi 12 anni a venire non derogando l'ordine di Pisiora come sopra.

- ^a Segue così depennato.
- b Segue fo depennato.

381. Pascolazione abusiva 1693 dicembre 31

10

25

A' dì 31 decembre 1693 la generale dugana di Prato àno statovito et ordinato per una piublicha^a magioranza che per l'avinire in tempo di primavera che nisuna persona non possino più lasare fora nisuna sorte di besti bovini né cavalli né assini sopra le campagne né prati in tempo che sarà destessio^b et chi contrafarà in questo li àno messo di pena soldi dieci per bestia bovina et asino et li cavali soldi vinto per ogni volta che li laserano fora per deti campagni et prati et chi da vinti anni in susso li posino cusarli et che la mità della condanna sia di queli che li cuserano et che l'istesso giorno li abino a darli in nota al consele et non dando in nota l'isteso giorno al consele che non posiano tirare via la mità della condana la resta alla dugana tutta et che non si debia pardonare a persona veruna ma farli pagare inremisibilmento. Io Antoni Pozzo ò scrito il presente ordine per comando della dugana.

- a Così nel testo.
- b Così nel testo, si intenda distenso.

382. Faura

1693 dicembre 31

Ri. S. f. 32r A' dì 31 decembre 1693 la generale dugana di Prato àno statovito et ordinato per una plubicha a magioranza che per l'avinire che nisuna persona non ardischa di andare nela faura per ramondare giusso le pesse, né larisi b grandi né picholi et chi contrafarà in questo sia tolto soldi trenta per p[i]anta et che li ramii sia anchora della dugana et che la mità sia del cusadore da vinti anni in susso et che abino da darli in nota al console di subito l'isteso giorno che li vederà quel tale che

154 nr. 382 – 385

contrafarà et che sia tolto la pena inremisibilmento. Io Antoni Pozzo ò scrito il presente ordine per comando della dugana.

- a Così nel testo.
- b Aggiunto sopra la linea.

383. Legna della ciosena

1696 dicembre 31

A' dì 31 decembre 1696 li generali viceni^a di Pratto hano hordinatto a' dì sudetto che nisuna persona posia porttare via legna dela ciosena di Cosereii^b sotto la pena de soldi 20 per persona et per voltta et la mittà ^c-sia datta al cusattore-^c et che sia porttatto subito ali consili[eri] o guratti dela duguegna^a. Io Felice Pozzo ò scritto.

a Così nel testo.

15

25

- b Così nel testo, si intenda Casorei.
- c-c Aggiunto sopra la linea, segue del cusattore ripetuto per errore.

384. Toro

1696 dicembre 31

A' dì 31 decembre 1696 li generali vicini di Pratto hano ordinatto che nisuna persona che tocha tenere le rode dele tore di roda che per li 3 mesi^a febraro, marzzo, aprile nisuna persona posia tenere li sudeti tori nel Cioso Grando nelli montti ma che habino di tenerli sopra la salttaresa dela dughagna in conformittà deli hordini et questto si he fatto che di voltte viene nevatte grose che non si posia andar tantto lonttano con le vache. Io Felice Pozzo ò scrito de comisone.

^a Segue probabilmente gen depennato.

385. Carico degli alpi 1699 gennaio 17

1699 a' dì 17 genaro in Masencho notta di queli bogesi chi he tochatto a handare in S.f. 35r in Pisora in canbio di queli di Dalpo ma notta bene che quando torna la roda di

nr. 385 – 387

handare in Pisora queli bogesi che vano questta voltta siano apsente dela sua roda per quela voltta. In prima si he sorttitto e tochatto^a il signor consilier Monte.

^a Segue la molia del console Carlo Giaii una vacha, Gian Battista Pozzo con vache 8 depennato.

386. Legname d'opera 1700 giugno 24

5

20

30

1700 a' dì 24 guno li generali vicini dela dughagna di Pratto hano hordinatto che per l'avenire se cualcheduno vorà talare piantte nel faura di santto Giorgio a-per fabricha-a prima che habino la licenza dali vicini conforma li hordini sogondo dopo la licenzza che nisuno hardise di talare niuna piantte se prima non siano desegnati dal consile et che hogni parsona prettenderà piantte per fabricha che habino di tochare la mane a nome di guramentto di doperare per quelo et che il consile a-o gurat-a per il guramentto suo habino di haver locio et se cualcheduno contrafar[à] siano riportatti in tempo che si darà il castigho conforma li hostrimenti parla et di pioii sia datto partte al gudice e che sia datto il castigho che meritarano. Io Felice Pozzo ò scritto de comisone del consile et vicini.

- ^{a-a} Aggiunto sopra la linea.
- b Così nel testo, si intenda secondo.
- c Così nel testo, si intenda istrumenti.

387. Roda d'estate

1700 dicembre 31

1i. S. f. 36v [A'] dì 31 dicembre 1700 la gienerale degagnia di Prato hano ordinnato che per l'avenire la deta degania abiano a meter le lore vache a roda la state soto pena de b- uno scudo per uno-b.

^c-Ai 31 decenbre 1711^a li generali vicini àno refermato il soprascritti hordine di sopra et per la condana sono lire 6 per vacha et che hogniuno dia il suo guerno et se li lasino condanare pagi la condana cueli dela roda. Io Felice Pozzo ò scritto de comisione dela dughagna.-^c d

^a Aggiunto sopra la linea.

b-b Successivamente depennato, segue lire 42 pure depennato.

^{c-c} Aggiunta datata di altra mano.

d Ordine cassato.

nr. 388 – 389

388. Roda d'estate

1700 dicembre 31

A' dì 31 dicember 1700 li generali vicini dela dugana di Mezo di Prato h. S. f. 42r ànno statuito et ordinato che per l'avenire qualsivolia vicino dela dugana che vorà tenire vache a casa la state abino a meterli a roda soto pena de lire 6 per vacha et chi averà la roda abino a dargi il governo et lasiando stracore[re] neli prati et campi et lasiando condenare che quelo dala roda abia a pagare.

389. Carico degli alpi 1705 maggio 22

1705 a' dì 22 mago la dughagna di Pratto àno stabelito nela conformità deveno andare neli loro alpi come di sotto sugue: prima si he hoblighatto Giorgo Giaii di andare per cuestta visttitudine in Pisora a conpire la boga di Pisora con il consilier Monte per vachi 20 et se il sudetto Giaii haverà vache di più che cuelo che va a conpire la bogo di Pisora li deve andare in Cadoni Grando solo per cuelo c[h]e pò porttare il sopra più del hesttimo di cuelo che vancerà fora di Pisora et masencho Casoreii per cueli che vano in Cadoni et cueli vano in Pisora et cueli che pole tenere a casa vadino di guno in Piuogna comforma li hordini et settembre in Casoreii come si he stilato per il pasato.

Di più deveno handare con vache 28 o meno che tocharà in Tremorzzo cual si he tirato la sorte dove si deve contineiare siché he cominciato in Morascho et pioii a Piettro Berttina et poii siguittare sino che sono handatti tutti una volta et pioii tornare principare come di sopra et pioii seguitare sino sarà finito la visttitudine de hani 20.

Di più cueli che vadino in Tremorzzo l'alttro hano siano li primi di handare in Cadoni Grando se non li tochase di handare in Gerra per cu[a]lc[h]e acidente per cueli che vano in Gerra hano fatto hordine di cominciare cuestto hano a Cortesopra, l'alttro hano in Morascho et tornare a Corttesopra a cueli che non soni handatti et pioii seguitare un ano per partte sino sarano handatti tuti una voltta. Io Felice Pozzo ho scritto de comisione.

- o a Così nel testo, si intenda avanzerà.
 - b Così nel testo, si intenda probabilmente vole o pode.
 - ^c Così nel testo, si intenda continuare.

nr. 390 - 392

390. Caldaie dell'alpe

1705 dicembre 31

Ri. S. f. 37r A' dì 31 december 1705 la general dugana di Prato si sono congregati conforme il loro solito così àno ordinato che per l'avenire ogni bogia dela dugana abia a^a consignare le caldere in mane al console dopo che averan discargato li alpi ciovè le caldere grande et questo soto la pena de liri 6 al giornorno^b et il console abi a dargi governo et non abi a darli fora a nisuno da dopera[re] né a casa, né alli masenchi soto la pena come sopra. Io Giovanni Antoni Piso ò scrito. c

- ^a Segue consigli depennato.
- b Così nel testo.
- c Ordine cassato.

391. Commissione curatele

10

25

30

1706 dicembre 30

Ri. S. f. 39r A' dì 30 decembre 1706 la general degania di Prato hano statuvito et ordinato che per l'avenire hano deputato cinque homini con il console a sentir li conti deli redes orfani ciovè a l'omo di ragione Iacom Sartor, l'omo di ragione Anc Marti Pozi, il signor consiglier Giovan Antoni Pozi et si è deputato il giorno di santo Antonio a sentir deti conti.

^{b-}A' dì 31 decembre 1720 li generali vicini ànno eleto^c il servidore Giosepo Batalora deputato in nome di suo padre.

A' dì 31 decembre del 1724 àno eleto Iacom Batalora di Cortesopra per sentire li conti deli minori.

 A^{\prime} dì $31^{\rm d}$ la general dugana ànno eleto Luminato Batalora a nome di suo fratelo Iacom. $^{\rm -b}$ $^{\rm e}$

- ^a Segue l'omo di ragione Antonio Batalora depennato.
- b-b Aggiunte datate di altre mani.
- ^c Segue li depennato.
- d Anno omesso.
- e Ordine cassato.

392. Ciliegi

1706 dicembre 30

n. s, f, 39v A' dì 30 decembre 1706 la general dugania di Prato àno ordinato che per l'avenire chi talliarà piante di cirese sopra pascoli comuni siano conda-

158 nr. 392 – 395

nati in lire 12 per ogni pianta et la terza parte di deta tasa sia data ali cusatori.

393. Carico alpi 1707 giugno 24

- ⁵ A' dì 24 giuno 1707 nota di queli che àno fato la roda di Geira la presente vistitudine de anni vinti ciovè queli che sono andati con le sue bestie come al ordine apare prima Antoni Batalora di Cortesopra^a, Giovanni Iluminato Batalora, Giovanni Marti Viso, Giovanni Antoni Pozzo et Iacom Batalora, Giorgi Bertina.
- ¹⁰ ^a Segue Iacom Batalora depennato.

394. Roda delle capre 1708 dicembre 31

A' dì 31 decembre 1708 la general dugana di Prato secondo l'antico solito si sono congregati in casa del console Antoni Batalora di Cortesopra per fare li loro ordini così ànno ordinato che per l'avenire qualunque persona dela dugana meterà capre nela roda dopo calen di giuno che siano tenuti et obligati a rodarli et pagar il pastoreso per tuta la state abenché li tornasero a levar fora di subito dela sudeta roda et che solamente li lasiase solo un giorno nula di meno siano tenuti et obligati a rodarli et pagare il pastoreso tuta la stac fora. Io Giovanni Antoni Pozo ò scrito per comisione del console et generali vicini.

^a Segue et per errore.

25

- b Segue siano depennato.
- ^c Così nel testo, si intenda estate.

395. Cariche

1709 dicembre 31

A' dì 31 decembre del 1709 li generali vicini di Pratto hano hordinatto che per li S, f. 33v l'avenire chi tocha per hordine di fare la consalaria saltaresa, et li gurati di detta

nr. 395 – 398

dughagna che habino di farla cueii midemi che non posino darla att^a altri che non si deve dare guramento altri persone ma cueli che tocha la roda reservato se fose cualche persona che non fose abile che in tal caso che habino di prontarne uno in colodo dela dughagna che sia suficiente per tal caricha. In fede io Felice Pozzo ò scritto de comisone.

a Così nel testo, si intenda ad.

396. Fieno terzolo

1710 dicembre 30

1710 a' dì 30 decenbre li generali vicini di Pratto ànno ordinatto che per l'avenire nisuno non posia se[g]are terziolo sotto la pena de lire 6 per parsona et voltta. Io Felice Pozzo.

^a-A' dì 31 december 1727 si è digarato^b chi segerà il redasì avanti santo Bartalame[o] che posino tornar a segar terzolo ma chi segarà il redasì dop sant Bartola[meo] non posino più segar terzolo soto la pena come sopra. ^{-a}

15

^{a-a} Aggiunta datata di altra mano.

b Così nel testo, si intenda dichiarato.

397. Traso

1712 maggio 4

h. s.f. 40v A' dì 4 magio 1712 li generali vicini dela dugana di Prato ànno statuito et ordinato che per l'avenire nisuno vicino dela dugana non posino meter neli trasi 20 più de due cavali per uno soto pena de lire 6 per cavalo.

Item più si è ordinato nel sudeto giorno che nisu[n]a persona per tempo di traso ardischano di meter besti bovine né cavali in tras novo soto pena de soldi numero 10 per bestia bovina et cavali avanti che sia sonato l'avemaria. Io Giovanni Antoni Pozo ò scrito per comisione del console et generali 25 vicini.

398. Commissione dei termini

1717 maggio 4

n. s, f. 38v A' dì 4 magio 1717 la general dugana di Prato [hanno] statuito et ordinato che per l'avenire ànno deputato 4 omini per li defirenze deli termi così ànno deputato 30

160 nr. 398 – 401

il con[s]iglier Giovanni Antoni Pozzo et l'omo di ragione Iacom Sartore et a Iacom Batalora, b-l'omo di ragione Hanz Marti Pozo-b.c

- d-A' dì 31 decembre del 1740 li genarali vicini dela dug[a]na di Prato hano ordinato et deputato 4 homi^e per li diferenza deli termini, così ànno deputato il signor consiliere Gianatoni Pozi et Pietro Pozi et Giosepe Gienaso di Prato et me soto scrito. Io Allisandro Pozi ho scrito per^f comisone deli vicini.-d
- ^a Segue Giorgio Gai depennato e et ripetuto per errore.
- b-b Aggiunta posteriore di altra mano.
- ^c Ordine cassato.

20

- 10 ^{d–d} Aggiunta datata di altra mano.
 - e Aggiunto sopra la linea.
 - f Segue com per errore.

399. Caldaie dell'alpe 1722 maggio 4

15 A' dì 4 magio 1722 li generali vicini dela du[g]ana di Prato àno statuito et ordinato che per l'avenire non facendo la bogia compita neli alpi che tocharà alla dugana di carigare che queli bogesi far bogia particolar non sia dato le caldere dela dugana da doperare ma che abino di provedersi deli sue. Io Giovanni Antoni Pozzo ò scrito.

400. Fuoco

1722

1722 li general vicini della dugania di Prato si fa hordano che queli che portarà focho se non con lume ho candele soto la pena di soldi 5 per volta et quelli che non scoverà la carisna e chi tenerà legna su dei sotto pena di lire 6 per volta. Io Antoni Sartore ò scrito.

401. Letame

1722

1722 si fa nota che li gineral vicini della dugania di Prato hano hordan[a]to che nisuno possia metter fora grassa dopo^a passando santo Bartollameio sino che sarà tesio soto la pena lire 6 per prato.^b

- ^a Aggiunto sopra la linea.
- b Ordine cassato.

nr. 402 - 404

402. Roda delle capre

1723 maggio 4

A' dì 4 magio 1723 li generli vicini dela dugana di Prato ànno statuito et ordinato che per l'avenire la roda dele capre vadino due capre al giorno a rodare sino a Tuti i Santi riservato la prima roda da primavera quando si tensa alora vadino quatro al giorno con il rodei et pasato la prima roda vadino come sopra et dali 20 di setembre indietro devino rodare anco li iore come le capre avendoli nela roda et li anceli et capre sterle devano rodarli tuta la state come le capre da late come at un altro ordine apare^a et pagare il pastoreso. Io Giovanni Antoni Pozo ò scrito a nome del console et generali vicini.

^a In riferimento all'ordine nr. 378 del 24.6.1686.

403. Carico alpi

1725 dicembre 31

- Ri. S. f. 41r A' dì 31 dicembre 1725^a li ginerali vicine del dugiana di Prato àno statuvito et hordinato che per l'avenire queli bogiesi della dugiana di Fieso che vengiano 15 nel alpe di Cadoni che abiano a pagare soldi dieci per catta per il torre et la caldera. ^b
 - ^a Aggiunto sopra la linea.
 - b Ordine cassato.

404. Talpe

20

1728 dicembre 31

li. S.f. 41r A' dì 31 december 1728 li generali vicini dela dugana di Prato ànno ordinato che per l'avenire che chi prenderà talpini, per ogni talpino di tasa soldi duoi di Milano.^a

a Ordine cassato. 25

162 *nr.* 405 – 407

405. Bogge

1731 dicembre 31

A' dì 31 december 1731 si è statuito et ordinato sie a sortito et meso due sorti chi toca li primi a far la bogia di Tramorg et poi b la far la bogia di Cadonigino et poi valivare la bogia di Cadoni Grando et poi se ne vanza in Giera, così si è sortito e tocato per sorte a comencare a far la roda in Tramorg prima deve andare Giorgi Bertina e poi segu[i]tare vicino per vicino diretivamente come sopra e-et poi li seguente devano li sudeti far la boga in Cadonigino l'ano seguente et poi seguitare a valivare Cadoni Grando et poi in Gera se ne vanzo ma queli che hano fato la roda di Gera non vadino più sino che non averano fato la roda tuti li altri-e, g

- a Così nel testo, si intenda probabilmente sia.
- b Segue la per errore.
- ^c Segue lettera depennata.
- ⁵ ^d Segue gl depennato.
 - e-e Aggiunta posteriore di altra mano.
 - f Segue deve depennato.
 - g Ordine cassato.

406. Stalla

1731 dicembre 31

A' dì 31 december li generali vicini dela dugana di Mezo di Prato ànno ordinato hi. S. f. 56r che si faci un tegio in Vano a nom dugana. a

a Ordine cassato.

20

25

407. Pecore

[1731 dicembre 31]

Item si è statuito et ordinato che nisun vicino dela dugana non ardi[s]cano di h. s.f. 56r pigliar pecore forastieri per meter nel alpe di Tramorg soto la pena de lire 6 per pecora.

Item si è ordinato che li sia dato per ogni pecora di pastoreso soldi 10 li vicini dela dugana.^a

a Ordine cassato.

nr. 408 – 410

408. Toro

1733 dicembre 31

II. S. f. 43r A' dì 31 decembre del 1733 li genelali^a vicini dela dugiana di Prato ànno statuvito et ordinato che per l'avenire chi haverà vache et moati per il giorno di san Giotado^b che habiano ha pagiare soldi 4 di Milano per chiascheduna moiata et vacha et per il giorgno^a di san Giotado che habiano di dare il conto di quanti che haverano hogni ano et questi soldi habiano dare a queli che tetinarà c il toro.

^{d-}A' dì 4 magio 1734 li generali vicini di Prato ànno confirmato il sudeto ordini e per questa roda. Io Giovanni Antoni Pozo ò scrito. -d

- a Così nel testo.
- b Così nel testo, si intenda San Gottardo.
- ^c Così nel testo, si intenda tenirà.
- ^{d-d} Aggiunta datata di altra mano.

409. Preambolo agli ordini del 1739

1739 aprile 4

15

Nel nome del Signore, l'anno dello stesso milla setcento trenta nove in giorno di martedì li 4 aprille.

Il presente si contiene il libro delli ordini delli vicini della deganea di Prato ed Masiencho richavati dal loro libro vechio et rinovati, coreti^a nel presente in quel istesso tenore ed modo che li preffati vicini della medema deganea li si 20 conteneva.

^a Aggiunto a margine.

410. Ordine che si debba ogni anno ellegere un console

[1739 aprile 4]

L'anno 1649^a avendo li gieneralli vicini della detta deganea di Prato statuito ed ordinato in loro gienerale vicinanza logata secondo sempre fu statto anticha praticha ed consuetudine come apare al loro libro vechio che ogni anno in avenire si debba ellegere un novo console dalla detta deganea ed che detta consolaria debba sempro essere oservata che debba andare giustamente ed realmente a roda da vicino ed vicino ed essendo più vicini in uno il più vechio 30

nr. 410 – 412

sia tenuto a fare detta consolaria fino che di detti vicini sarano e così si debba oservare chi dal una tera si porta nel altra e così si debano oservare anche dalli altri offici loro de' saltari ed giurati della medema loro deganea ed vicini occorendo che in avenire si straportassero fuori della medema qualcheduno d'essi vicini siano tenuti ed obligati a fare detti agravi prima che si vollessero come sopra straportarsi ed quando occoresse anche che si facesse un vicino novo deve anche quello essere tenuto a questo di stare ed osservare e questo s'intende il tuto secondo li antichi solitati, osservati ed usitati ed che anche nel avenire essatamente si devono osservare tanto nel presente capitolo quanto nelli altri capitoli che nel presente libro sono descriti ed richavati dal loro libro vechio.

Con che però che detti giuratti, console ed altri siano tenuti ed obligati a fare visita nel boscho della faura di detta deganea li tre mesi magiori, cioè giugno, lulio e agosto, cioè una volta al mese a vedere se contrafacientii controfacessero e ritrovandone che fuosse contrafatto siano tenuti ad inquisire chi avesse contraffato e quelli siano poi reportati.

^{b-}Agiungendo anchora di dover andare a far visita alla detta faura anche nel mese di magio. ^{-b}

- a L'ordine risale probabilmente al 1649 ma siccome nel 1739 è stato rivisto e corretto come si dice nel preambolo (nr. 409) si è mantenuta la datazione successiva.
- 20 b-b Aggiunta posteriore di altra mano.

411. Che li consoli doppo la resa delli conti devono pagare

[1739 aprile 4]

Capitolo primo. Essendo primieramente statuito ed ordinato dalli medemi gieneralli vicini della detta deganea che nel avenire che tuti li consolli che sarano in avenire una volta che al tempo solito d'aver reso li suoi conti nelli vicini sia tenuto a pagare con dinari in termine d'un anno doppo la resa de' conti altrimenti sia tenuto et obligato a meter pegno e pagare il fitto ad ratam.

412. Ordinatione per la roda del toro grande

[1739 aprile 4]

Capitolo secondo. Essendo stato statuito ed ordinato dalli medemi gieneralli vicini di detta degane[a] che in avenire si debba tenere ed mantenere la roda del toro grande che sia tedescho levato della montagna di Santo Gotardo questo per ogni vicino al qualle li tocharà la roda secondo portarà a tenore delli ordini e questo lo debba avere per il principio di gienaro con che però detto toro sia

nr. 412 - 414 165

giuencho ed che sia di sodisfatione in colaude delli consoli ed giurati delli detti vicini di detta deganea che sarano in avenire per tempora per la manutencione del detto toro porta di avere scudi undeci qualli scudi 11 ogni vicino li debba ricevere ed isborsare per la fiera di santo Andrea avanti di sonare l'avemaria quando alcuno manchase di ciò viene esser tenuto ed obligato a doverlo tenere per un anno in avenire quando in ciò manchase.

^a Segue della ripetuto per errore.

413. Ordinatione per il toro picolo

[1739 aprile 4]

Capitolo terzo. Essendo statuito ed ordinato dalli medemi gieneralli vicini di detta deganea che per il toro picollo lo debano tenere ed mantenere secondo la regola del grande ed che sia anche quello giuvencho.

^a-Item si è statuito ed ordinato se vi fosse qualche vicino in dette terre che non avessino fatto tal roda [dei] tori ed consolaria ed che si fossino straportati da l'una casa a l'altra che quel tale sia obligato a far tal roda avanti che vadi la roda 15 fuori di detta terra.

Li generalli visini àno ordanato che doppo ànno finitto la roda del tuoro a Masenchio resta per memoria si come non l'àno fatta ciovè Giuseppe Danz e puoi li due frattelli Puoci^b ciovè Fellicino e Iovani^c Puoz della Cassa Nova doppo l'anno finita li altri vicini si sono obbligatti in prima a farla Giusepe Danz e poi detti Puozzi si sono obligati a farla due anni un ano per uno. -a d

- ^{a-a} Aggiunte posteriori di altre mani.
- b Così nel testo, si intenda Pozzi.
- ^c Segue s per errore.
- d Ordine cassato.

414. Ordinatione per li bechi

25

[1739 aprile 4]

6. 3, f. 12r Capitolo quarto. Essendo statuito ed ordinato dalli medemi che in avenire che ogni vicino debba avere a chi tocha la roda li duoi bechi cio[è] il grande et il picolo e che li debbano avere pronti chi tocharà per il primo d'ottobre e prima debbano avere il primo anno il picolo, il secondo anno il grande e chiunque li tochasse a tenerli che manchassero sia caduti pagare la pena de lire seii per

166 nr. 414 – 416

giorno dico lire 6. Con mantenerlo sino alli diecisette di gienaro tanto del uno quanto l'altro.^a

^a Segue aggiunta ottocentesca.

415. Ordinatione per li giurati devono asistere il console

[1739 aprile 4]

Capitolo quinto. Item avendo statuito ed ordinato che per il tempo in avenire ogni anno detti vicini debbano congregarsi per ordinare li loro ordini e constituire duoi uomini uno per tera qualli debbano stare apresso al console di detta degagna per aiutarlo nelli bisogni di detta degagna e per ordinare secondo loro solliti ed consuetudine e tuta volta ed quante volte dimanderano detto console ed uomini la detta degagna ed che detti di detta degagna vicini non comparessano, in tal caso detto console et duoi uomini possiano fare ordinare quelle cose qual sono d'esser fatte ed ordinate ed tuto ciò che per essi sarà fatto ed ordinato la detta dug[a]na obligata a stare ed osservare con questo però tuto ciò averano fatto e ordinato ciaschuno di loro esso console ed uomini siano tenuti a reportare e manifestare talli loro ordini ciaschuna loro gienerale deganea ed i detti consoli ed giurati debbano fare per loro giuramento secondo il solito ed consuetudini ed non giurando doppo che sarano elleti ed avisati siano condegnati in lire una per ogni giorno quanto starano di giurare.

416. Ordinatione per chi non puossa pasentare li suoi beni [1739 aprile 4]

Capitolo sesto. Item essendo stato statuito ed ordinato che nesuna persona a tempo di primavera non debbano né possono pasentar li suoi beni se non sono apreso li pascoli comuni di poter andare dentro senza far danno ad altri da nesun tempo stando ancora un spazo sopra il suo, lontanto dalli altri ed doppo santo Bartolomeo nesuno non posono più pasentare sotto la pena de soldi dieci per ogni bestia ed per ogni volta a chi contrafarà e doppo santo Bartolomeo non puossino più pasentare sotto la medema pena come anche a per ingrasare li beni che doppo sant Bartolomeo non puossono meter fuori grasa nelli beni sotto la pena de lire 3 dico tre per ogni persona ed ogni b giorno.

^a Segue sotto depennato.

20

^b Segue parola incomprensibile depennata.

nr. 417 – 419

417. Ordinatione per chi sega il terzole

[1739 aprile 4]

Ri. 3, f. 13v Capitolo settimo. Essendo statuito ed ordinato che in avenire se qualche vicino segarà terzolo cade ogni ed ogni persona per ogni volta che lo farà in lire terzole sei dico, riservando a quelli che avessero segato il radasì avanti santo Bartolomeo ma quelli qualli poi che segasero il radasì doppo santo Bartolomeo siano tenuti pagare come sopra.^a

^a Segue aggiunta ottocentesca.

418. Ordine per il caregiare a tempo tensito

[1739 aprile 4]

© Capitolo ottavo. Item essendo stato statuito ed ordinato che nel avenire doppo che sia passato otto giorni d'esser tensato li beni che nesuna persona presumi né possono più caregiare né tirare alcuna sorte di legnami per li beni de' particolari e gienerali riservandosi però pasando alcuni con una schlita voida ed anche per strada comune però che non sia fatto nesun dano ad alcuno e chi contrafarà a detto ordine sia caduto a pagare lire tre per ogni volta ed ogni contrafaciente dico lire 3.ª

^a Segue aggiunta ottocentesca.

419. Ordine per li annimali a tempo di tensito

[1739 aprile 4]

20

© Capitolo nono. Item essendo statuito ed ordinato che in avenire doppo averano meso in tensito li beni nessuna persona puossi meter fuori annimali osia roganti ma li debano tenerli su seratti sino a tanto che non anderano nelle alpi e l'istessamente quando verano fuori delle alpi et magienchi e chi contrafarà caderà nella pena de soldi dieci per ogni volta ed per ogni giorno e li saltari e giurati li debbano caciare e notarli.

Item ancora chi tenise ed avesse detti animali disferati in tempo di distensito quelli quali cadeno nella pena de lire tre terzoli per ogni giorno et ogni volta dico lire 3.

168 nr. 419 – 421

a-1793 il giorno 31 decembre in Prato la general degagnia congregata per magioranza unita ànno agionto al soprascrito ordine che non posino da nisun tempo lasiar fuori li animali nelli benni sotto la penna [de] soldi otto al giorno salvo per una stracoraria quando spazasero il salvo honor letame <d'>essi animali.-a b

^{a-a} Aggiunta datata di altra mano.

b Ordine cassato.

15

420. Ordine per chi schraserà lumaghe

[1739 aprile 4]

Capitolo decimo. Essendo statuito ed ordinato che nel avenire nesuna persona in tempo di tensito delli beni ardischa di scrasare lumaghe fuori delli suoi beni e se qualche persona contrafarà sia caduto ed condegnato in lire tre de terzoli per ogni volta ed ogni contrafaciente dico lire 3 e la metà sia datta al acusatore e la mettà alli vicini.

421. Ordine per le ciusene [1739 aprile 4]

Capitolo undecimo. Item essendo stato statuito ed ordinato che nel avenire che dopo giorni tre che sia stato tensato li beni debano avere ogniuno aver fatto le ciosene ed quelli che averano bestie per quelli tre giorni siano obligati tenerli su ed pasato li detti tre giorni^a non avessero fatto le ciusene che qualchuno avese manchato quelli talli poi sia tenuto pagare il dano che puotrà sucedere.

b-1784 il gorno 31 decembre in gorno solito ànno affermato per magioranza il soprascrito ordine agongendo il termine d'altri gorni 5 che sono poi otto gorni di dovere ogniuno che averà ciosene in detti otto gorni averli fatti in do[v]uta forma acciò posino essere da saltari colodati in mancanza pasato li otto gorni siano sotoposti alli danni come sopra e siano obligati a pagare a vigore del incanto che verà fatto dal console ogni anno tanto per le cosene come gartegni e porte senza contradizione. Landscriba Fransioli.-b

^a Segue non depennato.

b-b Aggiunta datata di altra mano.

nr. 422 - 425 169

422. Ordine per li beni di tensito nelli monti

[1739 aprile 4]

li. 3, f. 16r Capitolo duodecimo. Essendo statuito ed ordinato che nel avenire nelli monti siano^a tensito doppo giorni dieci che sarà tensito nel piano.

a Segue in depennato.

423. Ordine per chi farà foglie nelli beni delli altri

5

20

[1739 aprile 4]

Ri. 3, f. 16v Capitolo 13. Essendo statu[i]to ed ordinato che nel aven[i]re nessuna persona non puossono né far foglia nelli beni d'altri, né pigliar legnami delle ciusene d'altri sotto la pena de lire dodeci per ogni persona ed ogni volta a chi contrafarà 10 a detto ordine.

424. Ordine per il trascorso delli cavalli nelli beni

[1739 aprile 4]

Ri. 3, f. 17r Capitolo 14. Essendo statuito ed ordinato che in avenire se avessesro cavali li qualli facessero alcuni stracorsi nelli beni quelli talli che li à a sia condegnato in lire una per cavallo per ogni volta ed ogni giorno et le bestie bovine soldi c-sei dicho 6-c le minute quatrini due per ogni volta come sopra. d

- ^a Segue a ripetuto per errore.
- b Segue per depennato.
- c-c Corretto su due.
- d Segue aggiunta ottocentesca.

425. Ordine per chi lassiase fuori cavali in tempo di notte

[1739 aprile 4]

11. 3, f. 17v Capitolo 15. Item essendo stato statuito ed ordinato che in avenire chiunque persona avessero cavali e venendo che da quelli fossero lassiati fuori in tempo di notte nelli pascoli comuni e che trascoressero nelli beni o possessioni de

170 nr. 425 – 428

particolari vicini della detta deganea quelli li qualli siano ed debbano essere condannati in lire tre de terzoli per cavallo per ogni volta ed ogni giorno ed notte che talli contra a detto ordine controfacessero con questo però che ogni uomo e vicino dalli venti anni che possa avere, debba et puossa caciarli ed sia in obligo nottarlo ed darlo in notta al console overo saltari che sarano d'anno in anno in avenire ed della medema condana la terza parte sia datta a quello che ritroverà talli contrafacienti ed due parte alli gienerli vicini.^a

^a Segue aggiunta ottocentesca.

426. Ordine per chi lasiase o conducessero cavali o bestie per li beni in tempo di tensito

[1739 aprile 4]

Capitolo 16. Item essendo statto statuito ed ordinato che in avenire che se qualcheduno condurerana cavali overo vache o capre overo annimali o pecore per li prati doppo essere li beni in tensito nesuna persona puossa farlo salvo che la menasse in gorda e chi contrafacesse a questo ordine et talli contrafacienti controfacessero per li cavalli viene essere condegnato in soldi trenta de terzoli per ogni cavallo ed ogni volta ed soldi dieci per ogni bestia bovina ed soldi cinque per capre ed pecore ed annimali.

a Così nel testo.

10

427. Ordine per chi passa con cavali per le strade

[1739 aprile 4]

Capitolo 17. Item si è statuito ed ordinato che in avenire non devono ardirsi alcuna persona di andare con cavali dal techio o gartegno detto di Rongieta per andare o passare con cavali in giù per Cadencho alla Rongia ma che habbino di andare per la caralle fino al mollino ed andar fuora sotto per la strada fino alla Bossiarina ed venire ancora per l'istessa strada e chi contrafarà sia caduto nella pena de soldi trenta per ogni cavallo ed ogni volta dico lire terzole 3.

428. Ordine per la concessione delle piante del boscho

[1739 aprile 4]

Capitolo 18. Essendo stato statuito ed ordinato che in avenire che nesuna persona li. 3, f. 19r presumi di voler tagliare nesuna sorte de piante abenché concessi se prima non

nr. 428 – 430

habbia avisato li giurati della deganea cioè console ed giurati ed che detti console ed giurati debano avere inteligenza ad osservare a persona contrafacienti aciò che non fuosse bene osservato al detto ordine. In virtù d'una sentenza trata per il medemo ordine di detta faura stato fatto ed osservato, quelli li qualli non osservassero detto ordine sia poi caduto nella pena de lire terzole 18 dico dieci otto per ogni contrafaciente ed che la pianta sia caduta alli vicini ed se tali vicini avessero il bisogno delle dette pianti siano tenuti ed obligati a dimandarli alli vicini in gienerale per il giorno di santo Gotardo giorno da loro ordinato dal general vicinato.

^a-Notta bene che doppo l'avere graziatti come sopra e non doprando le dette piante a fare tal fabricha nella conformità che vengano richiesti sia tolto la soprascrita pena e decadutto ancora la pianta e che si debba ciò effetuare che non si posa più comulare altrimenti. -a b

15

^{a-a} Aggiunta posteriore di altra mano.

429. Ordinatione per chi bogiarà le vache [1739 aprile 4]

Capitolo 19. Item si è statuito ed ordinato che nel avenire ciascheduno vicino in tempo che devono bogiare le sue vache ed per il tempo che le bogie sono fatte ed restino di tenere li capreti ed capre ed bechi a dietro delle bogie et questo sopra tute comunalmente sopra tute le bogie de' loro vicini ed degagnesi con discrecione de' degagnesi per la sua soma overo ratta parte della pena e condana del alpe secondo che loro conoserano ed li parerà espediente.^a

^a Ordine cassato.

430. Ordinatione per chi deve passare con cavali da Cortesopra per 25 andare a Creuro

[1739 aprile 4]

© Capitolo 20. Item essendo stato statuito ed ordinato che in avenire che nesuno de' detti vicini in tempo di tensito possia andare da Cortesopra per andare a Creuro per niun modo sotto per caso di neessità che un cavalo fuosse 30 zoppo overo stracho ma debino andare per la strada del pascolo ed chi contra-

b Sulf. precedente figura aggiunta ottocentesca.

nr. 430 – 433

farà sia caduto nella pena de lire una de terzoli^a per ogni bestia ed per ogni volta.

^a Segue una depennato.

5

431. Ordinatione per chi toglie vache a fitto fuori delli ordini

[1739 aprile 4]

Capitolo 21. Essendo stato statuito ed ordinato che in avenire che qualonque vicino togliese a fitto overo a latte vache fuori di solito delli ordini di detti vicini che detto vicino contrafaciente sia condegnato in lire seii de terzoli per ciascheduna vacha o bestia ed per ogni volta.^a

Ordine cassato, segue aggiunta ottocentesca.

432. Ordinatione per chi facesse dano nelle possesioni

[1739 aprile 4]

Capitolo 22. Item essendo statuito ed ordinato per il tempo in avenire che in caso si facesse alcuni danni nelle possessioni come questo accade, che deba quel tale del dano nel termine de tre giorni prossimi debba fare stimare il danno. Avendolo però saputo se in detto termine non farà stimare quel dano che ciò non puossi più pretendere cossa alcuna per tal danno. ^a

a Ordine cassato.

433. Ordine per li giurati nel custodire la faura [1739 aprile 4]

Capitolo 23. Item essendo stato statuito ed ordinato che in avenire li duoi giurati debbano per il loro giuramento fatto et che debbano fare habino a custodire la faura ed il magiencho di Casoreii ed devono andare ad asegnar fuori le piante della faura datte ed concesse dalli gienerali vicini ed li duoi soliti^a, cioè il giorno di santo Silvestro ed il giorno di santo Gotardo Magiore, così tute

nr. 433 – 436

quelle che sarano concesse ed a quelli concessi in questi debbano restare ed osservare.

^a Corretto su giurati, segue soliti ripetuto per errore.

434. Ordine per quelli che avessero il bisogno de legnami della faura

[1739 aprile 4]

5

Capitolo 24. Item essendo stato statuito ed ordinato che in avenire che chi averà bisogno di legnami per fabricale^a della faura devino quelli tali dimandarli nella general degagna il giorno di santo Silvestro et il giorno di santo Gotardo Magiore et poi tante piante che li sarano concesse avanti tagliarli farsegli desegnare fuori dalli giurati overo console e tagliar sollo quelle piante che li sarano asegnati come sopra sotto la pena della perdita delli legni ed in pena pecuniaria come nelli altri ordini et instromenti apare se tagliasero senza farseli asegnare fuori come sopra over tagliasero di più piante siano tenuti ed incorsi nella medema pena come di un altro ordine in lire dieci otto dico 18.

^a Così nel testo.

435. Ordine per trasare il traso di Cadencho

[1739 aprile 4]

Ri. 3, f. 22v Capitolo 25. Item essendo statuito ed ordinato dalli gienerali medemi vicini che in avenire si debba trasare il traso di Cadencho nel giorno 9 del mese di ottobre questo però ogni anno in avenire.

436. Ordine per la grassa del magiencho

[1739 aprile 4]

Ri. 3, f. 23r Capitolo 26. Item si è statuito ed ordinato per l'avenire che nesuna persona non ardischa né debba cerchare né levare nesuna grassa sopra il magiencho di Casoreii sotto pena di chi vollesse a ciò contrafare caderà nella pena de lire 25 tre terzole per ogni persona ed ogni volta, cioè sempre qulla che si è nel pascollo. a

a Ordine cassato.

nr. 437 – 439

437. Ordine per le strade o sentieri

[1739 aprile 4]

Capitolo 27. Item essendo stato statuito ed ordinato che in avenire nesuna persona ardischa di voler fare novo sentieri overo strade sopra tuti li beni delli medemi vicini della loro degane[a], ciò in qualonque parte sia delli detti suoi beni e chi contrafarà sia condegnato in soldi 35 de terzoli per ogni contrafaciente che li ritroverà di fare tale danno.

438. Ordine per chi averà capre sterle o anzeli

[1739 aprile 4]

Capitolo 28. Item si è statuito ed ordinato che in avenire nesuna persona di chi averà capre sterle ed anzelli siano sempre tenuti a rodarli come le capre di latte ed pagare il pastoressio uguale alle capre e chi non vorà o contrafare a detto debbano pagare soldi di Milano trenta per ogni capo ed dopo li 20 settembre siano tenuti ed obligati a rodare li iori giovini.

439. Ordine per chi deve rodare le capre

[1739 aprile 4]

Capitolo 29. Item essendo statuito ed ordinato che in avenire qualonque persona delli vicini averano e meterano in roda capre doppo calende di giugno che siano tenuti et obligati a rodarli ed pagare il pastoresio per tuta la state e benché li tornassero levar fuori di subito della sudetta roda che solamente si lasiase sollo un giurno nondimeno siano tenuti obligati rodare e pagare per tuta l'estate.

a-1792 il giorno 31 decembre la general degagnia ànno affermato sudetto ordine e agiongiendo che vendendo una capra non sia tenuto a pagar il pastoresio per quella né tantomeno rodarla, del resto di atenersi come al soprascrito ordine. Landscriba Fransioli di comisione.-a

b-1794 il 31 dezembre in oggi ànno fatto per magioranza che posino comprare capre e vendere e metendoli in roda siano obligati a pagare il pastoresio se li venderano dopo li ànno messi in roda.-b

15

^{a-a} Aggiunta datata di altra mano, successivamente cassata.

o b-b Aggiunta data di altra mano.

nr. 440 – 442

440. Ordine per chi compra o prende capre a fitto

[1739 aprile 4]

Ri. 3, f. 25r Capitolo 30. Item essendo stato statuito ed ordenato che in avenire chionque persona comprerà o che pigliarà cap[r]e a fitto overo a latte ed che li mettesse in roda delli detti vicini quelli talli che ciò farano che per il termine de tre giorni d'averli avanti che al medemo li venise la roda sia sempre tenuto ed obligato rodare anche quelli che sono stati comprati overo presi a latte e medemamente se dovessero andare quelli di latte tre giorni davanti che siano essenti di rodarli.

a-Il 29 dezembre 1779 notta bene che in avenire si agionge che se qualche viccino della degagnia comprase qualche capre, anzeli o peccore alle fiere b-o da altro tempo-b e che essi volessero meterli in roda e che subito tre giorni che saranno statti in roda e che di novo quei talli li vendesero, talli bestie siano tenuti a rodarli abbenché fosero statti solamente tre giorni in roda e questi abbenché avesse già rodatto e pasatto la roda delle altre che esso aveva di prima e non volendo rodarli sia obligato soldi 20 per cappo per tassa. Landscriba 15 Fransioli.-a

441. Ordini per chi a tempo di primavera per lassiar fori il bestiame

[1739 aprile 4]

20

Ri. 3, f. 25v Capitolo 31. Item essendo statto statuito ed ordenato per l'avenire a tempo di primavera nessuna persona non puossa più lassiare fuori nessuna sorte di bestie bovine né cavali né somari sopra le campagne né prati in tempo che sarà distenso ed chi contrafarà in questo li ànno messo di pena soldi 12 per bestia bovina ed somari ed li cavali soldi 20 per ogni cavalo lasiandoli fuora come sopra. Se qualche persona che abbia venti anni e più queli li debbano nel medemo giorno darli in notta al console.

442. Ordine per la faura per chi sbrodasse rami

[1739 aprile 4]

11. 3, f. 26r Capitolo 32. Item essendo statuito ed ordinato che nel tempo in avenire che nesuna persona non ardischa di andare nella faura per sbrodare overo ramare giù

a-a Aggiunta datata di altra mano.

b-b Aggiunto sopra la linea.

nr. 442 – 445

delle pessie e larice né grandi né picoli e chi contrafarà a questo li sia tolto soldi 30 de terzoli per ogni pianta e che li rami siano ancora del gienerale della degagna ed la metà sia datta al acusatore se sarà da 20 anni in su ed che si abino a darli in notta al console di subito che sarà seguito di tal contrafaciente nel istesso giorno che sarà fatto ed ritrovato il contrafaciente ed che sia tolta la pena iremisibilmente.^a

^a Segue aggiunta ottocentesca.

15

25

443. Ordine per chi portasse via delle ciusene

[1739 aprile 4]

Capitolo 33. Item essendo stato statuito ed ordinato in avenire che nesuna persona possia portare via legna della ciosena di Casoreii sotto la pena de soldi 20 per persona ed per ogni volta che ciò farà ed la metà di questo sia datta al acusatore ed che subito da quelli li quali li vederano lo debano portare al console overo giurati della degagna.

444. Ordine per chi tocha la consolaria

[1739 aprile 4]

[Capitolo] 34. Item essendo stato statuito ed ordinato che per l'avenire a chi tocharà per ordine di fare la consolaria, saltaresia et li giurati di detta degagna che habino di farla quelli medemi ed che non puossino darla ad altri che non si deve dare giuramento a altre persone ma quelli che tocha la roda, riservato se fuosse qualche persone che non fuosse habile in tal caso quelli abbino prontare uno che sia di sodisfacione della degagna che sia abile e suficcente a talle obligo.

445. Ordine per la roda del toro

[1739 aprile 4]

Capitolo 35. Item essendo statuito ed ordinato che in avenire nesuna persona che tocha tenere la roda del toro di roda che per li tre mesi febraro, marzo ed aprile nesuna persona possia tenere li sudetti tori nel Cios Grando nelli monti che abbiano di tenirlo di sopra la saltaressia della degagna in conformità delli ordini

nr. 445 – 449

et questo sia fatto che di volte viene delle neve grosse che non si può andare lontano con le vache.

446. Ordine per quando non si facesse le bogie nelli alpe

[1739 aprile 4]

6.3, f. 28r Capitolo 36. Item essendo statuito ed ordinato che per l'avenire non facendo la bogia compita nelli alpi che tocharà alla degagna di carichare che quelli bogiesi farà bogia a particolar non sia datta la caldera della degagna di doprare ma che habiano di provedersi delle sue.

447. Ordine per li quatro uomini deputati

[1739 aprile 4]

10

15

20

25

© Capitolo 37. Item essendo statuito ed ordinato che in avenire havendo deputato quatro uomini per la diferenza che accade per le termenanze nelli beni ed che questo sia sempre osservato in avenire. Così di presente sono il signor giurato Allesandro Pozzi ed Antonio^a ed Pietro Pozzi ed Giuseppe Sartore et b-Pietro Stef[a]no-b c.

448. Ordine per chi taglia piante de ceresa

[1739 aprile 4]

Ri. 3, f. 29r Capitolo 38. Item essendo statuito ed ordinato che in avenire che chi tagliarà piante de cerese sopra li pascoli della peza communa siano quelli talli condegnati in lire dodeci terzoli per ogni pianta ed la terza parte di detta taxa sia datta al acusatore.

449. Ordine per chi puortasse fuocho

[1739 aprile 4]

li. 3, f. 29v Capitolo 39. Item essendo statuito ed ordinato che in avenire chionque persona portarà fuocho schoperto per le tere fuori di candelle o lume ed queli li qualli che

^a Segue Pozzi depennato.

b-b Aggiunta di altra mano.

c Ordine cassato.

178 nr. 449 – 451

non netarano la caligine nelle case e che tenirano legnami sopra li dari quelli cadano nella pena de lire terzole seii per ogni volta et contrafaciente.

^a–1797 il giorno 31 dezembre li generali vicini congregati ànno agionto al sudeto ordine che in avenire qualunque uomo dalli 20 anni in su possa riportare chi contrafarà di quanto sopra e sia datto la terza parte al acquisatore portando però in notta il giorno di matina o di giorno o di sera o di notte il contrafaziente, così seguito per magioranza. Landscriba Fransioli. ^a

^{a-a} Aggiunta posteriore di altra mano.

b Così nel testo.

10

25

450. Ordine del trasare a chi ora

[1739 aprile 4]

Capitolo 40. Item essendo stato statuito ed ordinato che nel avenire che nesuna persona per tempo di traso ardischa di mettere bestie bovine né cavali in traso novo avanti l'avemaria e chi contrafarà sia caduta nella pena de lire cioè soldi 20 per le bestie bovine per ogni capo e per li cavali soldi trenta.

a-1795 il giorno 31 decembre ànno per magioranza chiarito li sopra nominato ordine per li cavali resta fisato che in avenire quando trasano Chios Cadenchio possa ogni vicino che avesse de suoi cavali meterne due per un giorno e due quando trasano li altri cioseti, cioè Piane Postechio e nelli Segnie e solamente due per giorno e chi ne metesse di più de due siano condenati in soldi 45 Milano per ogni giorno e per ogni cavallo. Landscriba Fransioli di comisione.-a

^{a-a} Aggiunta posteriore di altra mano.

451. Ordine per chi tiene vache alla state a casa

[1739 aprile 4]

Capitolo 41. Item essendo statuito ed ordinato che in avenire qualsivoglia vicino della degagna che vorà tenere vache a casa la state habbiano a meterli a roda sotto la pena de lire 6 dico seii per vacha e chi haverà la roda habiano darghi il dovuto governo ed lassiando trascorere nelli prati ed campi ed lassiando condenare che quello della roda abia a pagare detto danno.^a

^a Segue aggiunta ottocentesca.

nr. 452 – 454

452. Ordine per chi averà vache e moiate fuori dell'ordini che per il giorno di santo Gotardo devano avisare

[1739 aprile 4]

u.3,f.31r Capitolo 42. Item essendo stato statuito ed ordinato che in avenire chi averà vache ed moiate che per il giorno di santo Gotardo habino queii talli notificarli quanti capi, vache ed moiate aciò che per il sudetto [giorno] di santo Gotardo si puossa sapere quello che si deve pagare e devono quelli talli pagare per ogni capo come sopra soldi 4 dico quatro ed dar conto nel sudetto giorno di santo Gotardo aciò che il gienerali de' vicini resti sodisfato ed questa taxa si debba dare a quelli li tocharà tenere il toro grande.^a

a Ordine cassato.

453. Per il vicino del signor consigliere Fransioli

1739 [aprile 4]

Capitolo 43 del anno 1739. Item essendo stato statuito ed ordinato che in avenire essendo che fu statto ed elleto ed fatto vicini Stefano Maria Fransioli di Dalpe nella nostra deganea con queste condicioni da noi riservata che prima per li trasi delli ciusitti ed per l'aqua della tera et per le ellemosine le quelle che lui vorà godere debba ed abbia lui andare ad acordarsi con queli vicini dove lui s'intende di godere ed per il vicinato che a lui fu stato graciato da noi essendo stata in tuto a noi rimessa e pagò lire 80.^a

a Ordine cassato.

454. Ordine per il tensito fatto della Piota

[1739 aprile 4]

li. 3, f. 32r Capitolo 44. Item essendo stato statuito ed ordinato che in avenire li gienerali vicini unitamente ànno tensato il locco dove si nomina la Piotta della Ches nella conformità che li nostri antecessori essere stata tensata. a

a Ordine cassato.

nr. 455 – 457

455. Toro

1745 dicembre 31

A' dì 31 decembre del 1745 li generali vicini dela dug[a]na di Prato hano hordinato che queli i quali che han tenito il toro picolo e che tenirà sino che a non sarà finito la vistitura si è hordinato che piagiono bire 10 terzoli per uno et homo et che non piosono fitarlo sino a santo Giani di giuno et il primo ha comminciato Giacho Antoni Stefano per Filici Piozi. Io Allisandro Pozi ho scrito per comisione deli vicini.

- ^a Segue sarà depennato.
- 10 b Così nel testo, si intenda paghino.
 - c Così nel testo.
 - d Così nel testo, si intenda Giovanni.

456. Ordine per li conti de' consoli

1750 dicembre 31

- Capitolo 45. A' dì 31 decembar l'ano 1750 li generali vicini della dugana di Prato hano ordinato per magioranza unita che per l'avenire il signor console quando che darà li conti il giorno solito sia tenuto et obligato a pagare in tanti boni dinari e non pagando con dinari sia tenuto et obligato a beter^a pegno in sodisfacione delli generali vicini e pagare il fito. Io Antonio Pozzi ò scrito per comisione del signor console et generali vicini.^b
 - ^a Così nel testo, si intenda probabilmente meter.
 - b Ordine cassato.

457. Ordine per li animali

1752 maggio 6

- ²⁵ Capitolo 46. A' dì 6 magio del 1752 li generali vicini dela dug[a]na di Prato hano statovito et ordinato che per l'avenire chi haverà animali che piasando^a a car[e]n di aprile nesuno non ardiscano più di lasarli fora soto la pena de soldi 24 di Milano per volta et animali fora per li prati et campi.
- b-Avertendosi che ànno fatto per magioranza unitta che sicome nisun vicino non debano lasiar fori li salv'onor annimalli doppo il giorno di calen marzzo e

nr. 457 – 460

con l'istessa tassa come di sopra se qualcheduno contrasse a quanto sopra. Io Frances[c]ho Maria Fransioli ho scrito di comisione.

Itim di novo fu fatto per magioranza unita dalli generali vicini il giorno solito della congregacione li 31 decembre 1787 che li sopranominati due ordini restino in suo vigore agongiendo che lasiando trascorere sopra li benni e che siano disferati resta fisato che si è fatto la tassa delli soldi 24 dicho vinti quatro da Milano per ogni volta che da consoli o da gurati overo da uomini da venti ann in su che siano poi notati. Landscriba Fransioli di comisione. -b c

- ^a Così nel testo, si intenda passando.
- ^{b-b} Aggiunte posteriori di altre mani.
- c Ordine cassato.

458. Maiali

10

20

25

1752 maggio 6

- Ri. 3, f. 85r A' dì 6 magio del 1752 li generali vicin[i] dela dug[a]na di Prato hano statovito et ordinato che per l'avenire chi haverà animali che nisuno non ardi[s]cono di non lasar fora rogianti pasando a caren di aprile soto la pena de soldi 24 di Milano per volta et animali.^a
 - a Ordine cassato.

459. Dessa della faura

1753 dicembre 31

Ri. 3, f. 34r A' dì 31 decembre deli 1753 li generali vicini dela dug[a]na di Prato hano statuvito et ordinato che per l'avenire che nisuna persona non ardisca di andare a tal[i]are né tirare su dessa dela faura soto la pena le lire 6 per volta et per persona. b

- a Segue g per errore.
- b Ordine cassato.

460. Roda delle capre

1756 dicembre 31

li. 3, f. 34r A' dì 31 decembre l'ano 1756 in Masencho li àno statuito ed ordinato li generali vicini della dugagnia di Pratto li^a àno fatto l'ordine sicome per la roda delle capre 30

182 *nr.* 460 – 462

dove che la sarà il gorno di santo Pietro che la si fermi dove che la sarà in quella sutteta^b cassa che la sarrà ed poi àno ordinatto per magoranzza unita che se qualcheduno piarà qualche capre da latte si debba cominciare a Masencho o a Pratto a rodarlli di subitto ed a rodarne una capra per gorno ed doppo che sono rodatti una volta non siano obbligatti più per quella statte che starano in roda. Io Francescho Maria Frisolli di Masencho ho scritto di comisione del consolle^c ed generalli vicini della nostra degania.

- ^a Segue àno depennato e li ripetuto per errore.
- b Così nel testo, si intenda sudetta.
- o c Segue Carl depennato.

461. Toro

1756 dicembre 31

A' dì 31 decembre l'ano 1756 in Masencho àno stattuitto ed ordinatto per magoranzza unitta li ginirali vicini àno ordinatto che per il toro grosso tedescho àno ordinato che passando calen febraro che non si possa doperar più per a tirare altrimente, se qualcheduni li farà contra questo ordine sia una dobbla di tassa che fa lira terzolli 60. Io Francescho Maria Frisolli ho scritto per comisione delli generalli vicini della nostra dugagnia di Prato.

- ^a Segue per ripetuto per errore.
- 20 b Segue at depennato.

462. Faura

1760 gennaio 21

A' dì 21 genaro l'anno 1760 li generalli vicini della dugania di Pratto ànno statuito ed ordinato se un qualche vecino vollesse o mandasse Zacaria Sartore nella faura da sé sollo per taliare piante se quel tal vicino mandase il sudeto per taliare in detta faura sia tolto a quel vicino lire terzolle 30 dico trenta facendo danno. Io Francescho Maria Frisolli ho scrito per comisione del consolle e generalli vicini della nostra dugania di Pratto.^a

a Ordine cassato.

nr. 463 – 465

463. Fienagione

1764 luglio 8

A' dì 8 lulio l'ano 1764 al locho solito li generali vicini della degania di Prato ànno per magioranza unita fatto il sottoscrito ordine. Il signor console ogni anno che sarà pro tempora sia e debba aver obligato a meter assieme e dimandar la degania al logo solito la domenica avanti santo Guani^a sotto la pena di un mezo scudo quando volesse negligire del suo obbligo e in detto giorno la general degania o li representanti in quel giorno quelo che farano per magioranza per faurare il fieno debba esser tal magioranza per ratta ed ferma senza contradicione e se qualcheuno volesse contradire a segare quando fosse faurato sia obbligato a pagare la tassa ciovè mezzo scudo per ogni pezza di pratto che segarano e pagando detta tassa bonalle e quantonque se non volendo bonalmente pagare detta tassa avendo da proseguire per gusticia sia quel talle obligato oltre la soprascrita tassa a pagare le spesse che farano per talle tassa e questo fu seguito unitamente come sopra. Io Frances[c]ho Maria Fransoli per comisione del signor console Giuan 15 Batista Sartor di Pratto e della general degania ò scrito.^b

- a Così nel testo, si intenda Giovanni.
- b Ordine cassato.

464. Consolaria

1767 dicembre 31

20

Ri. 3, f. 37r A' dì 31 decembre l'ano 1767 li generali vicini della dugania di Prato ànno fatto per publicha magioranza che per l'agravio di far la consoraria ànno statuito ed ordinato per l'avenire per far tal agravi, ma si riservano poi ogni anno in cospicione di fermar tal agravio a quel vicino o non conforme piacerà alla general degania. Io Frances[c]ho Maria Fransiolli publicho notaro di Leventina 25 ò scrito di comisione.^a

a Ordine cassato.

465. Due giurati

1768 gennaio 20

h. 3, f. 37r A' dì 20 genaro 1768 fa fede il console diganer in tal giorno fatto per publicha magioranza che sicome per il pasato negligivano per l'agravio delli due gurati

nr. 465 – 467

andavano a roda onde al presente ànno fatto per publicha magioranza che ogni vicino che non vorà asumersi loro a tal obligo devano pagare alla general digania lire 12 terzolle e poi debba andar avanti tal roda osia agravio, ma avertendosi poi che resta poi in cospecione alli generali vicini da fermar tal agravio a quel vicino che conoserano abille ed espediente a fermar tal roda e così senza alcuna contradicione come sopra^a e per il saltaro lire terzolle 5 in l'ano come sopra.^b

- a Aggiunto sotto la linea.
- b Ordine cassato.

10

25

466. Custodia di capre e capretti 1776 gennaio 20

1776 a' dì 20 genaro in casa del signor consolle Gioseppe Mini li generalli vicini in oggi congregati ànno per publicha magioranza ordinato che in avenire qualonque vicino che non darano la do[v]uta custodia alle capre e capretti lasiandoli trascorer<e> nelli benni in tempo tensito tanto nelli monti come nel piano siano tasatti in un soldo per ogni volta con questa dichiarazione che qualonque persona posia prenderli e menarle nelle mani del console overo giuratti delle tere e poi da detti giurati visare per la prima volta li padroni e doppo che sarano avisati la prima volta trascorendo di novo sia incorso nella sopranominata pena e la mettà della tasa sia datto al accusatore, come anche nella detta pena quelli li qualli non tecerano di subito alla sera le dette capre trascorendo in detti fondi siano come sopra e questo per ogni cappo un soldo fatto, letto ed acetatto. In fede landscriba Fransioli di comis[ione].^a

a Ordine cassato.

467.Galline

1776 dicembre 31

1776 a' dì 31 decembre essendo già da quindezi anni e più che li generalli vicini avevano fatto per magioranza unida che nel seminare a primavera e in agosto per diezi giorni debbano ogniuno che averà delle galine debbano ogniuno tenerli nelle sue stanze senza lasiarli fuori sopra li benni sotto la pena de un soldo per ogni galina al giorno e la mettà di detta tassa sia datta al accusatore così in oggi ànno di novo per magioranza fatto che si dovese rogare il presente come sopra

nr. 467 – 469

agiongendo ogni anno dal consolle che sarà elletto tanto a primavera come in agosto debba al logo solito avisare e fisare il giorno e tempo come sopra acciò ogniuno diano la dovuta custodia con tener sarate le dette galine in sue stanze, acciò non trasccorino a far danno come sopra e trascorendo in tempo de diezi giorni doppo l'aviso del console sia tolto la pena come sopra fatto, letto e ratificato dalli generali viccini e consolle Gioseppe Batalora. Landscriba Fransioli di comisione.^a

a Ordine cassato.

468. Male di polmonera 1782 gennaio 20

10

1782 il gorno 20 genaro attesta il signor console Pietro Danz qualmente il gorno 29 del scorso dezembre in general vicinato anno per magioranza unita fatto di metere in conto le spesse seguite per avere otenuto la liberazione del notto malle di polmonera per la boggia di Tramorcio e per quelli di casa si sono dalla degagnia pagatti e per magioranza unita ànno ordinatto che in avenire accadendo che Dio non voglia o al particolare o al generalle o in parte d'una qualche boggia, si dovese pagare quella spessa dal generalle sempre però per avere la liberazione e non altrimenti. Il che fu fatta, letta ed accetata dal generalle. Landscriba Fransioli di comisione.^a

^a Ordine cassato.

469. Roda delle pecore 1782 dicembre 31

Ri. 3, f. 38r 1782 il gorno 31 dezembre^a gorno solito [di] congregatione ànno fatto per magoranza unita che in avenire quelli che averano la roda delle peccore debbano lasiarli fuori delli techi quando lasierano andare le capre avertendo che chi contrafarà di non lasiarli andare quando anderà le capre e alla sera a un'ora discreta che quel talle sia tasato in lire terzole 6 per ogni gorno e questo siano tenuti sollo al riportarli il console, saltari e gurato che ogni anno ànno l'obligo del guramento. Landscriba Fransioli di comisione. ^b

a Segue SG.

b Ordine cassato.

186 nr. 470 – 472

470. Vacche e sterle

1784 dicembre 31

1784 il gorno 31 decembre in casa del signor console della degagnia Pietro Mino ànno fatto per publicha magioranza che in avenire se qualche persona e vicino meterano vache o sterle nelli trasi pasando il gorno 9 otobre di^a quelli che leveranno dopp<o> tal gorno per condurle alla fiera di Lugano sia tolto soldi 8 al gorno per vacha. Landscriba Fransioli di comisione.

^b-Notta bene che per due o tre vache com<e> sopra non siano comprese né condenate come sopra. Sudeto Fransioli di comisione. ^{-b}

o a Segue più che depennato.

20

b-b Aggiunta posteriore della medesima mano, successivamente cassata.

471. Accusa anonima

1791 gennaio 20

1791 il giorno 20 genaro in Prato il console Carlo Giorgio Pozzi e vicini congregati ànno in oggi ordinate per magioranza unitta che quelli che contrafarano alli antiscriti ordine che non viene nominato pagga. In avenire qualonque uomo dalli 20 anni in su riportando al console o gurati il contrafaciente e notar o far notare secretamente il giorno sia datto per sua mercede la terza parte della tassa e li altri due terzi alla degagnia. Landscriba Fransioli di comisione.

472. Resina

1791 dicembre 31

1791 il giorno 31 decembre in Prato il signore console e onorandi viccini della degagnia di Prato giorno solito congregati ànno statuito et ordinato per magioranza ànno fatto che in avenire nesuna persona posino andare a far rasa nella nostra faura della degagnia sotto la penna de lira Milano 7:4 per ogni persona e per ogni volta se sarà viccino e se sarà person<a> forastiera che si oltrase come sopra sia condenata in lira Milano 12 per ogni volta e per ogni persona e sia datto la terza parte al accusatore. Landscriba Fransioli l'ò scrito di comisione.

nr. 473 – 474

473. Galline

1795 dicembre 31

1795 il giorno 31 dezembre essendo congregati li generali viccini di Prato e per magioranza ànno fatto che in avenire per otto giorni da primavera quando si semena la campagnia come in agosto nel ricolierla di tener su le galine serate <e> non lasiarle fuori sotto la pena d'un soldo per galina per ogni giorno e ogni persona da 20 anni in su possa condenarli e per otto giorni da primavera e otto giorni nel ricoliere e questo deve il signor console dar l'aviso in dugagna qual giorno^a devano cominziare a tenerli su serati. Landscriba Fransioli de comisione.

b-1797 il giorno 31 dezembre ànno in oggi agionto la tassa di sopra in soldi 4 per galina per giorno lasiandoli fuori come sopra e la mettà^c parte sia datta al accusatore, ciovè per ogniuno. Sudeto Fransioli.-b d

- a -n- corretto su -d-.
- ^{b-b} Aggiunta datata della medesima mano.
- c Corretto su quarta.
- d Ordine cassato.

474. Ordine che non si possa ingrasare i prati doppo santo Bartolomeio

1796 dicembre 31

Batalora di Prato li generali vicini della dugniagnia di Prato àno fatto per publicha magoranza che in avenire chionque in avenire ingr<assa>rà prati doppo a san Bartol<omeo> sina che sarano finito li tr<asi e ch>ionque contrafarà a qu<esto ordin>e sia condanato in li<re dodazi> dicho dodaz<i>o per ogni <pe>pe>za e trovando il ordine vechio che sia casato e resta di nesun valore ed in fede Guan 25 Batista Battalora di Prato ò schrito per comisione del signor console e generali vicini dalla dugniagnia di Prato.d

e-1799 il giorno 31 decembre il signor console Giovanni Batista Batalora in oggi nelli generali vicini ano sta[t]uito e ordinato per magioranza unita ànno agionto al antescrito ordine che prima di santo Bartolomeio posino ingrasare li suoi beni e da santo Bartolomeio sina li 20 setembre nesuna persona non posia ingrasar detti benni sotto la pena del antescrito ordine e dal 20 setembre indietro posino ingrasare li suoi benni anche prima di trasarli né tantomeno non posino portar fuori né tirar fuori la salvo honor grassa per non far danno alli particolari. Io Francescho Maria Fransioli notaro di Leventina di comisione l'ò scrito.-e f

. .

188 nr. 474

- ^a Aggiunta di altra mano.

- Aggiuna di ditra mano.

 b Così nel testo.

 c Segue terza depennato.

 d Segue aggiunta ottocentesca.

 5 e-e Aggiunta datata di altra mano nel foglio successivo.

 f Ordine cassato.

nr. 475 – 476 189

II.3 Ordini della degagna di Fiesso

Per la descrizione dei libri degli ordini relativi alla degagna di Dalpe e Cornone rispettivamente per i criteri di trascrizione si veda l'Avvertenza pp. LXXI-LXXVI.

La maggior parte degli ordini contenuti nel libro 3 risalenti al 1679 e ad 5 altre date sono stati trascritti anche nel libro 6 della degagna di Fiesso; di questi ultimi verranno segnalate unicamente le divergenze formali e non ortografiche rispetto all' originale. Per il preambolo alla trascrizione degli ordini si veda nr. 541 (1783).

Il libro 4 è piuttosto lacunoso in quanto mancano diversi fogli tra cui i primi 10 due. Si ipotizza che esso risalga al 27 decembre 1723, sebbene mancando il preambolo non se ne ha la certezza. Si sono inoltre riscontrate parecchie analogie con gli ordini contenuti nel libro 3, tuttavia è evidente che al momento della stesura del libro 4 gli ordini non sono stati semplicemente copiati ma rielaborati (come nel caso della degagna di Prato cfr.) per questa ragione sono 15 trascritti integralmente.

Di Fiesso esiste poi un altro libro, il numero 2, risalente all'ottocento che riporta gli ordini del 1679.

475. Preambolo degli ordini del 2 gennaio 1679 1679 gennaio 2

20

u. 3, f. 2r 1679 alli 2 di gienar in Fiesso. Libro delli vicini della gieneralle dughania di Fiesso dove sono descriti li loro ordini et conto di ogni loro afare di generalità de' vicini di Fiesso per vivere per l'avenire con magior pace et concordia et unione di loro et suoi desendenti et a saluto delle anime loro con protesta di stare et mantener deti ordini et farli mantener da ciascheduno chi volese contradire o 25 contrafare come dentro si declararà.

476. Il modo di pasentar in tempo di primavera come segue capitolo primo

[1679 gennaio 2]

18.3,f.4r; È statuito et ordinato che per tempo di primavera che nesuna persona ardischa a 30 pasentar né vicino né foristirero nelli suoi pratti se prima non sarano serati et giosi su in colode deli saltari overo abiano da menarli in gorda et ligarli dentro

190 nr. 476 – 478

nelli deti suoi pratti ciò di ogni sorte di bestie, ciò sotto penna de soldi 15 per volta et che li saltari siano obligati a condanar dete bestie et notarli ali contrafatienti, ciò si intende sopra il teritorio della deghania di Fiesso.

a-A' dì 27 decembre 1685 li sudeti vicini per deghania loghata hano gionto al sudeto ordine che da ogni tempo esendo li giosi serati come sopra che non posino pasentar con alcune bestie, esendo segati in parte o tuto da radasì ma non esendo segati come sopra vendendoli a vicini o metendo le loro bestie che ciò posino fare non deroghando però al capitolo b-a foglio-b dieci in deto libro per foristieri.
d-Io Carlo Monti ho scrito-d.-a

- ^{a-a} Aggiunta datata, della medesima mano.
- $^{b-b}$ Non figura in li. 6.
- ^c In riferimento all' ordine nr. 485.
- ^{d-d} In li. 6 si legge Come da Carlo Monti aveva scrito.

477. Per nettar il Solcho

[1679 gennaio 2]

Item è statuito et ordinato che ogniuno che averà beni drio al Solcho che ogniuno li. 3, f. 5r; sia obligato a nettar il Solcho conforma va li suoi posesioni ogni anno che farà bisogno di netarlo sotto penna di un scudo per volta et per vicino.

Item ancora che nesuna persona ardis[c]ha di mettar legna nel Solcho de nesuna sorte et chi contrafarà siano obligati a sottogiacere ali danni et ancora ogniuno posia pigliar deti legni fora del Solcho.

478. Che li roganti siano feratti

[1679 gennaio 2]

Item è statuito et ordinato che nesuno ardis[c]ha a metta[r] fora roganti né grandi li. 3, f. 6r; né picoli che non siano ferati con 3 ferri sotto penna de lire 3 per volta et che il^a li. 6, f. 5r console et saltari siano obligati a condanarli.

a In li. 6 segue signor.

nr. 479 - 480

479. Per li 2 boggia di roda

[1679 gennaio 2]

li. 3, f. 7r; Item si è ordinato che si tenga ogni anno duoi boggi di roda uno grande et uno picolo, ciovè quel vicino che li tocha a tener il bogio picolo questo anno che l'ano seguente sia obligato a tener il grando sotto pena di un scudo per volta et sottogiacere ali danni che ne potrano patir deti vicini non avendolo per tempo et abiano a tenerlo sino al anno novo.

a In li. 6 figura becchi.

480. Per metere fora il rutto

[1679 gennaio 2]

li. 3, f. 8r; li. 6, f. 6r Item si è statuito et ordinato che nesuna persona ardis[c]ha a mettar fora rutto sopra li prati dopo sant Bartolomeo sina che li vicini non averano trasato tre giorni in deto gioso sotto penna de lire 3 per ogni cavalada o crom.

^a–L'ano 1724 li 27 decembre li generali vizini della degagna di Fieso hano di novo statuito et hordinatto che nisuno vizino non posino tirar fori rutto nemeno portarlo fori di sorte veruna sotto alla sudeta pena come di sopra sino che non haverano trasatto li detti beni et questo dopo 3 giorni, dopo ziovè sopra li pratti et questo hordine l'àno afermato li sudeti vizini in giorno di degana loggata et per magioranza unita et questo in havenire sia oservato, chi contrafarà sia castigatto come di sopra.

Nota bene il 27 december 1728 li generali vicini hano di novo fato hordine che hogniuno posia metere grasa ha suo beneplacito riservato il pragiudizio del terzzo come sopra che non posiano handare per li prati deli hastri^b con slite.^c

1734 il 27 decembre li generali vicini hano rafermato l'ordine di sopra in suo vigore et forzza, riservato l'ordine del 1728 quelo resta caso in tuto et per tuto resta bono il soprascrito et pena come sopra ciovè per ogni cavalada et crome et pena per ogni contrafaciente pena lire 3 per volta pasato santo Bartolameio.-a

^{a-a} Aggiunte datate di altre mani, non presenti in li. 6.

b Così nel testo, si intenda probabilmente altri.

c Ordine e aggiunta cassati.

192 *nr.* 481

481. Per il giorno che deve aver pronto il torro di roda

[1679 gennaio 2]

Item è statuito et ordinato che per l'avenire quelo il quale tocha a tenir il torro di roda delli vicini che abia a tenir un torro todes[c]ho et che l'abia pronto nella dechania per il giorno di santo Antonio che è li 17 gienar ogni anno et pasato santo Antonio non abiano a farlo lavorar in modo veruno ma abiano a tenerlo al servitio delle bestie di deti vicini, ciò sotto penna chi contrafarà abiano a tenerlo l'ano a venire et ancora sia obligato a star sotto ali danni che ne potrà patir ciaschedun vicino. Et chi volese rompere tal ordine che tri delli vicini posano rostar di rompar tal ordine et sopra tal bove li vicini àno fori per sempre scudi dieci^a che vano drio al tal torro et quela persona che à nelle mani tali danari et averà finito la sua roda sia obligato a sborsarli in mane di quelo che li tocha la roda l'anno seguente, habia^b a sborsarli in mane a quel talle per tuto il giorno della fiera di santo Andreia di Faido et non sborsando per quel giorno, ogni anno che sia obligato a tornar far la roda quel anno a venire codicho scudi dieci che vano di queli deli vicini con la roda del toro-co

d-A' dì 27 december 1693 li generali vicini ànno ordinatto che per l'avenire che per la roda del toro vadi per l'avenire farla per estimo, cioè si è messo che per ogni roda vadi cinque catte di estimo per anno cioè chi ave<rà>e mancho de cinque catte deve ricavare dal supseguente vicino scudi 2 per catta una al conpimento di 5 catte et essendo duoi vicini che avesesse guguale estimo non potendosi agiustare d'acordi devano sortire a chi tocha per sorte deve poi far la roda et ricavare sina al conpimento delle 5 chatte li duoi scudi per chatta et pertochante di esser pronto. Il toro lo lasiamo riformatto nella forma et nel ordine antescritto diciara tanto per esser toro todescho come nel fare la roda di esser pronto nel tenore come antoscrito apare, cioè eseguitto per magioranza a' dì sudetto per esser il giorno solito di vicinato logatto. Io giuratto Giovanni Pietro Giambone ò scrito.g

L'ano 1714 a' dì 27 decembre in Rodi in giorno di dugagna locata li generali vizini hano fato hordine che per l'avenire hano limitato cate 4 per ano per la roda del toro e poi seguitare con sana inteligenza che quelo haverà più estimo habbia a prontare il toro come^h con questo che chi haverà meno estimo devano sborsare un filipo per cata et non havendo estimo deve atribuire nela conformità come queli che ha estimo ziové un filipo per cata incominziando l'ano 1715 con questo che hano ha prontarlo come nel ante capitolo appare et che in havenire non si habia a doperare più soto pena de lire 3 al giorno ⁱ⁻et ogni vizino¹ havendo estimo o non havendo estimo deve pagare per cate 2 filipi 2 et questo he fato soto al console novo il signor giurato Gembone di Fieso-ⁱ.-^d

li. 3, f. 9r-v; li. 6, f. 6v-7v nr. 481 – 483

- a Corretto su seii; in li. 6 segue dicho 10.
- b Corretto su parola illeggibile.
- c-c Aggiunta a margine probabilmente posteriore data la diversità dell'inchiostro impiegato e l'assenza in li. 6.
- ^{d-d} Aggiunte datate di altre mani.
- ^e Segue volta folio e nella pagina successiva averà è ripetuto.
- f Così nel testo.
- g Aggiunta cassata.
- h Segue nel ante capitolo apare depennato; in li. 6 figura come segue.
- i-i Scritto lungo il margine, non presente in li. 6.
- 1 Segue non depennato.

482. Che non si vendi legna per mercanzia^a

[1679 gennaio 2]

- *n. 6, f. 9v* È statuito et ordinato che per l'avenire veruna persona ardischa di tagliar legna nelli nostri boschi per farne mercanzia, ciovè per tornar a venderli ad altri di doprar in atto di mercanzia come sarebbe pristinari, ferari ed altri legniamari o altri simili negozi sotto penna in arbitrio di detti vicini seccondo al danno che averano fatto.
 - ^a Il presente ordine non figura in li. 3 mancando il f. È tuttavia menzionato nella rubrica.

483. Che li foristieri che abi[t]ano nella deghania faciano le breghe come segue

[1679 gennaio 2]

li. 3, f. 10r: Item è statuito et ordinato che per l'avenire ciascheduno foristiero che abita nela deghania di Fiesso abia per l'avenire a far et aiutar a far le brege, ciovè a far la saltaresia quando la tocharà la roda et lavori comuni qual pertocha drio al aqua 25 et al Solcho et ponti stando che si fa per salvar tanto il suo quanto il nostro.

Item ancora li vicini abiano ancora autorità di farli una tassa lecita ogni anno di quelo averano goduto in deta deghania di Fiesso.

a-1734 il 27 december il giorno solito di dugagna àno per magoranza unita hano rafermato il sudeto ordine in suo vigore et forzza riservato che per l'avenire li forastieri non faciano più saltaressia però pagano il solito deli^b [t]rasi^c comune.-a

^{a-a} Aggiunta datata di altra mano.

b Segue lettera depennata.

c Lettura incerta.

194 nr. 484 – 485

484. Che non si piglia aqua fori del Solcho

[1679 gennaio 2]

Item è ordinato che nesuna persona ardis[c]ha a pigliar aqua fori del Solcho #1.3,f.11r; per inaquar le posesioni sotto penna a tutti li danni che per tal causa ne potrà li. 6, f. 10x 5 seguire.

485. Per li soldi 5 che si dà per scudo deli giossi

[1679 gennaio 2]

Item è statuito et ordinato chi si voglia sia vicino o foristiero che darà via pascholi #1.3.f. 12r-y; a tempo della fiera di Lugano che siano obligati a dar alli vicini per ogni scudi soldi cinqui et posano darli via una notte over due et pasate dette due notte non posano metar dentro deti dela pas[c]holo né vache né cavali a pasentar ma che sia il traso delli vicini et che siano giosi su in colode delli saltari avanti che metar dentro tali bestie et chi darà via alla fiera di santo Bartolameo non siano obligati niente ali vicini et che ancora li posino seggare a suo tempo ma che siano serati su in colode come sopra.

li. 6, f. 8r-9r

b-A' dì 27 decembre 1685 li generalli vicini sudeti per deghania logata hanno fatto magioranza unita et agionto al sudetto ordine chi contrafarà al sudeto ordine sia tenuto et obligato di pagare alli sudeti vicini per ogni giorno et note per ciascheduna bestia bovina soldi dieci et per ogni cavallo soldi quindeci come sopra et che li vicini sudeti non posino far gratia contra il sudeto ordine esendo tre delli sudeti vicini contrari di non far tal gratia ciovè.-b

c-A' dì 27 decembre 1718 li generali vicini congregati conforma il solito hano hafermato li soprascriti hordini in suo vigore et forzza et di novo hano hagonnto^d hal soprascrito per magoranza unita che per l'avenire che nesuna parsona hardisca di pasentare^e con bestie bovini dopo santo Bartolomeio soto la pena de lire 3 per hogni bestia et hancora che nesuno hardischa di segare neli ciosi et poi darli via a altri soto l'istesa soma et pena de lire 3 per bestia et parimente ha queli che vendarano pascoli che non posiano metere bestie più che una note et uno gorno soto la sudeta pena de lire 3 per bestia et che non si posia fare nesuna grazia et per il pasentare per li ciosi che siano in colodo deli saltari et per li pascoli che non posiano vendarli senzza special licenzza dal generle deli vicini, ciovè per verbigrazia queli ciosi che ne segaf loro fori et poi vendarli come sopra.-c

- In li. 6 si legge nel.
- b-b Aggiunta datata probabilmente della medesima mano.
 - c-c Aggiunta datata di altra mano.
 - d Così nel testo, si intenda aggiunto; -n- scritta sopra la linea.
 - Segue volta folio.
 - Lettura incerta.

nr. 486 – 487 195

486. Che non si butti giù le giusenne [et] passi per tempo che sia tensoa

[1679 gennaio 2]

11. 6, f, 24v Itim è statuito et ordinato che doppo sarà tenso li posesioni veruna persona ardischa a butar giù verun passo né porta et ciosene per pasar con legnia o altro ma abbino a andar per li passi et strade usitate sotto la penna de lire 3 per ogni volta et anchora siano obligati a pagar tutti li danni che farano le bestie per tal causa ed che li saltari abbino a assegniar le mendanze a quelli quali averano trato per terra le sudete gusene, passi et porte ed gartegni come sopra.

Il presente ordine non figura in li. 3 mancando il f. È tuttavia menzionato nella rubrica.

487. Per fare le giosene

[1679 gennaio 2]

u.3.f. 13r. Item àno statuito et ordinato che ogni anno subito che sarà tensato li pratti in deta dugania che ogniuno che averà giosene o porte o gartegni da fare abiano subito da farli et che siano fatte tute in termine de giorni tre seguenti et che siano fatte in colodo del console et saltari et non facendole in colodo come sopra che siano segati le mandanze a quelli delle giosene et porte et fatte che siano et che qualcheduno portase via dete giosene o traserà per terra siano segnatte le bestie che varano dentro^a a queli che portano via dete giosene over^b trarano per terra et ancora siano condanate in lire 6 per volta et per persona et quando dalli saltari 20 sarano avisati sina alla seconda volta et non le farano che in tal caso li saltari posano metarli al incanto le dete giosene et passi et porte et poi farsi pagare da quele persone che sarano dete giosene.

c-1723 il 27 decembre li^d generali vicini hano fato hordine di novo che subito sarà tenso come sopra che nesuno posia handare con slite per li prati 25 soto pena de lire 3 per volta risservato per le strade soliti senza fare dano neli prati di deti^e vicini riservato giorni 8 dopo tenso li beni.-c

- Si intenda andranno dentro.
- b In li. 6 figura opur
- c-c Aggiunta datata di altra mano.
- d Seguono alcune lettere, probabilmente li, depennate.
- In li. 6 figura d'essi.

196 nr. 488 – 490

488. Che non faciano legna né folia neli prati d'altri

[1679 gennaio 2]

Item è ordinato che veruna^a persona ardischa a far legna né foglia né starnume 11.3,f.14r; nelli pratti d'altri sotto penna de lire 3 per persona et volta et la mità sia data al 5 acusatore et l'altra mittà a queli del pratto.

a In li. 6 figura nesuna.

489. Per la concesione delle piante che si darà licenza nelle faure [1679 gennaio 2]

Item è statuito et ordinato che chi si voglia averà bisogno de piante nelle nostre #1.3.f. 15r; faure o sia^a ghagi per fabricare o quergiare che prima siano esaminati per li nostri trii homini che da noi sono elletti se talle persone hano bisogno di retificare o quergiare o farne di novo et poi facendo necesità per talle fabriche che poi alora vengino nelli vicino a dimandarli et poi quelle piante che da deti vicini sarano concese o asai o poco devino poi dalli nostri consoli et saltari essar asegnati et 15 nominati fori la qual pianta devino tagliare et asegnarli fori a mancho danno un poco per loco et quelle tagliare et non doperando deti legni per le fabriche che li dimandino che siano condanati in un scudo per pianta et li homini eleti per andar a veder tali fabriche sono eletti li consoli et saltari che sarano in oficio quel anno.

b-1692 li 27 decembre li generalli vizini àno tornato a confermare il soprascrito ordine come anche quelo a foi 15° delle faure con ciò restino fauratti come parla li detti ordi[ni], come ancora àno confirmato tutti li ordini del libro et questo per magioranza unitta.-b

- Segue depennato gagi.
- b-b Aggiunta datata di altra mano, non presente in li. 6.
- ^c In riferimento all' ordine nr. 505.

490. Per li lavori comuni per la pena imposta a chi non venirà [1679 gennaio 2]

Item è statuito et ordinato che per l'avenire quando la deghania ordinerà di fare #1.3,f. 17r; 30 lavori comuni per qualche ocasione che ogni uno sia obligato a andar o mandar

nr. 490 – 492 197

una persona che sia sufitienta quando dal console sarà dimandato sotto penna de soldi 22 ¹/₂ per ogni persona et volta et se qualcheduno mandase donne o giovini li quali non siano sufitienti che sia in libertà del console di farli et colodarli boni over mandarli via et sia tolto la penna come sopra.

Item esendo poi che ale volte deti homini sono absenti di casa over amalati et che non abiano persone a casa che siano abili in tal caso li sia tolto di penna soldi 15 per uno ma avendo persone a casa abili siano obligati a mandarli sotto la sudetta penna.

491. Per li tri saltari

[1679 gennaio 2]

11.3.f. 18r; Item è statuito et ordinato che per l'avenire deve esser tri saltari uno in Rodigo et Moras[c]ho che quelo vadi per sempre a roda in dete due terre et uno a Cortefiorino^a et l'altro a Fiesso di sopra et che ogni uno resti nella sua terra ma che tuti 3 abiano a catiar fora le bestie dalli pratti della deghania dove che li vederano o saperano che vi siano dentro sia di giorno sia di notte et segnarli come al antecedente capitolo^b apare et le mandanze siano della gienerale dugania.

c-Item ocorendo che vi fose qualche done vedove li quali non avesero homini suficienti in casa per far tal saltaresha che in tal caso esse done abiano libertà di farla fare over che sborsino fori per deta roda lire de 12 et che e-deto scudo-e vadi a queli vicini di quela terra dove abitano quela donna che darà fora tal tassa et 20 che la roda vadi inanzi al primo vicino che li to[c]ha la roda.-c

- In li. 6 figura Conferino.
- b Si intenda il nr. 505.
- $^{\mathrm{c-c}}$ Aggiunta probabilmente posteriore della medesima mano.
- d In li. 6 segue terzole.
- e-e In li. 6 figura dette lira.

25

10

492. Che non si taglia piante di ciresa in Pignoret [1679 gennaio 2]

11.3,f.19r; Item è statuito che veruna persona ardis[c]ha di tagliar piante di ciresa in Pignoredo né grande né picole sotto penna di un scudo per pianta et sia proibito a 30 tagliar a ter[i]eri et a foristieri.

198 nr. 493 – 495

493. Il giuramento del console et saltari

[1679 gennaio 2]

Item è statuito et ordinato che subito sarà elleto il console et saltari ogni anno devino giurare la consolaria per un giuramento solene di oservare li ordini delli vicini che sono descriti in questo libro et ancora se qualche persona contrafarà alli deti ordini deve reportarli in deghania et ancora abia a custodir le faure che sono sopra il dominio della nostra dugania a una con li saltari et se vi sarà contrafatienti over se sarano piante regate o sechate devino il tuto reportarli in dugania et non volendo subito giurare deve pagar di penna lire 1 al giorno tanto il console come li saltari.

li. 3. f. 20r: li. 6, f. 17v

494. Chi deve stimar il danno che si fa nelli posesioni della deghania

[1679 gennaio 2]

Item è statuito et ordinato che ocorendo che si facese qualche danno nelli #1.3,f.21r; posesioni nella nostra deghania che li saltari veggi dal anno avanti siano obligati a stimar tal danno che sarà seguito et non trovando il dedou over il pratrone delle bestie che averano fatto il danno in tal caso li saltari del deto anno devino pagar tal danno che sarà stimato.

495. Per le anzele et iore per la roda

[1679 gennaio 2]

Item è statuito et ordinato che chi averà anzele sterle che deviino guardar det roda u.a., f. 22r; tuta la state et chi averà iore devino cominciar a guardar det roda li 10 di otobre et del pastoresio siano esenti.

^{a-}Item è statuito et ordinatto ali 24 magio 1699 a cima di Morascho dalla gieneral dugania di Fieso che chi averà capre devino rodarlli et guardar di roda reialmente et pontualmente senza ogni fraude et ingano et non fazendo così siano condanatti in silli dieci per capra per ogni volta che lasiarano di guardar di roda o a malliza o altrimente.

1723 il 27 december li generali vicini hano rifermato il soprascrito hordine con la gonta che chihonque haverà capre da late devano rodarli sina hab santo Michaele^c soto l'istesa pena sudeta quando li tocharà la roda giustamente.-a

^{a-a} Aggiunte datate altre mani.

Omesso in li. 6.

Così nel testo.

nr. 496 – 499

496. Per qual tempo si può far fiene a bos[c]ho

[1679 gennaio 2]

ii. 3, f. 23r; Item è statuito che ogni deghagniese posa far fiene a boscho dalla Lagascha in fori dalla strada de' capre in suso sina al Sasso Biancho abenché sia nel erba da vache et compreso ancora in Loita che si posa fegnare dalla festa di santo Lorenzo indietro che sarà li 10 agosto et chi andarà in deti lochi avanti al giorno sudeto sia condanato in lire 6 per persona et volta.

497. Per tener vache a casa la state

[1679 gennaio 2]

li. 3, f. 24r; Item è statuito et ordinato che ogni vicino possa tener una vacha a casa la state et chi ne tenirà due pag[h]i alla deghania lire 1 soldi 10 et chi ne tenirà tre paghi alla deghania lire 12, ma le sterle siano anulate in tuto et per tuto.

498. Perché^a non si tengi cavali a casa li 3 mesi magiori [1679 gennaio 2]

li. 3, f. 25r; Item è statuito et ordinato che veruna persona ardischa a tener cavali a casa li tre mesi maggiori, ciovè luglio, agosto et setembre, più che 3 notte salvo che fosero zoppi over amalati che non potesero andar nelli alpi ciò sotto penna de lire 6 per ogni cavalo et notte.

^a Nella rubrica degli ordini come pure in li. 6 figura Che non si tenghi cavali sopra li passquari li 3 mesi magiori.

499. Che ogniuno deve andar in deghania esendo dimandato [1679 gennaio 2]

li. 3, f. 26r; Item è statuito et ordinato che ogni vicino esendo dal console dimandato in deghania deve andare in deghania non avendo legitimo impedimento sotto la penna de lire 1 per uno et volta.

200 nr. 500 - 501

500. Del tempo limitato di trasare

[1679 gennaio 2]

Item è statuito et ordinato che si deve comintiar a trasar il primo giorno ogni anno li 10 di ottobre et devino cominciare in Morascho et in Inchencho giorni 4 et poi 5 a Poscorte giorni 3 et poi in Croce un giorno et poi in Quartina et sul Buii un giorno et poi in Campagna et poi in Gioss l'ultimo et che non debino metere veruna sorte de bestie in veruno trasso novo avanti l'avemaria la matina che andarano in detto traso salvo li cavalli che li posino metere la sira avanti nel gioso di Moras[c]ho che posino andar dentro la notte avanti che trasar la matina poi con tute le bestie ma solo la prima notte et non più sotto penna de soldi 15 per bestia et cavallo et volta.

Item sia però in libertà delli vicini di ordinar ogni anno di comintiar un giorno o duoi avanti al sudeto giorno secondo che li parerano espediente o che sia necesità.

^{a-}A' dì 27 december 1727 li generali vicini hano hordinato che per l'avenire che nesuno posia metere fori nesuna sorte de bovi grosi né stirochi^b crestati soto la pena de lire 6 per hogni giorno et volta ciovè neli sudetti trasi riservato il toro di roda ha chi l'averà d'in ano in hano come sopra.-a

a-a Aggiunta datata di altra mano.

b In li. 6 figura svengi.

501. Delli pignoramenti in quanta soma che devino essar pignorati

[1679 gennaio 2]

Item è statuito et ordinato per le bestie che sarano pignorati nella nostra 11.3,f.28r; deghania^a devino pagar per ogni cavallo soldi cinqui et per ogni bestia bovina soldi duoi et per ogni capra et^b pecora un sasino et per ogni rogante ferato soldi duoi et per ogni rogante disferato lire 3 per volta et si deve pigliar la sudeta penna tanto se si trovano di notte quanto di giorno et se sarano bestie ladre over di notte sia in libertat^c delli vicini di metarli et creserli su la penna davantagio et le mandanze siano delli vicini generalli.

- Segue che sa[ra]no pignorati ripetuto per errore.
- *In li. 6 figura* o.
- Così nel testo.

502. Per star a casa un homo nel tempo della messa in giorno di festa per curar il focho^a

[1679 gennaio 2]

li. 3, f. 29r-v; li. 6, f. 25r-26r b-Ittem è-b statuito et ordinato per magioranza fatta li vicini abitanti nella terra di Fiesso et Cortefiorino che ogni festa e domeniche del anno deve esser obligati a star a casa il capo di casa over una persona^c sufitienta et^d che deve andar a roda uno per festa et quelo che li tocharà a star a casa sia obligato a andar a revisitar le dette due terre per il pericolo del focho et altri pericoli che potrebe occorere et fato o pasato la sua roda deve quel tale essar obligato ad avisar quel tale che tocha la festa seguente sotto la penna di un filipo per ogni festa che contrafarano.

^e-A' dì 27 decembre 1681 si è novamente afirmato il deto ordine come sopra con agionta che se qualche persona andarà a pigliar focho in casa d'altri si è ordinato che <non> devino portar foco atorno da una <casa> all'altra ma sollo con una lume <ed non> in altro modo sotto penna de lire 6 <per v>olta et che il console abia <da> ricavar tal condana iremisibilmente. -e

f-<A'> dì 27 decembre 1693 li generali vicini hano agionto al sudetto ordine che il signor giurato Giambone a una con il consolo regente devino ogni tre mesi al più andar in tute le case della deghania et vedere se fa bisogno di far spazare li camini over per li fogaré o pigne o legni et [t]rovando che vi sia qualche cosa da fare che deti doi homini abino autorità et comando di far fare quelo trovano spediente etg far fare soto pena lire 24.

Item soto la contrascrita^h pena li vicini abitanti a Cortefiorino àno ordinato di star a casa ogni domenica et festa a curar il foco ciovè il capo di casa o marit o moglia o persona suficienta.

Item li vicini habitanti in Rodigo àno ordinato di stare a casa ogni festa et domenica per curar il focho sotto la sudetta penna così comincia Pietro Bacho et poi segitarⁱ.-^f

In li. 6 figura Per curar il fuocho.

b-b In li. 6 figura Essendo.

^c Sopra la linea homo.

d Segue quelo che depennato.

e-e Aggiunta datata di altra mano con numerose lacune dovute a lacerazione della pagina. La ricostruzione delle parole mancanti è stata resa possibile a partire da li. 6.

f-f Aggiunta datata di altra mano.

g et sovrapposto a -nte della parola precedente.

h In li. 6 figura sudetta.

¹ In li. 6 segue In fede io Francescho Maria Fransioli publicho landtscriba di Leventina come avanti dichiara di comisione, in riferimento al preambolo nr. 541.

202 nr. 503 - 505

503. Per la refitione del reverendo signor curato e sacristano il gorno di santa Maria Madalena^a

[1679 gennaio 2]

Itim è statuito et ordinato che per l'avenire conforma il solito che il gorno della 11.6.f. 23r festa di santa Maria Madalena il reverendo signore curato et sacristano pro tempora che sarà vada a refitiarsi la matina della festa ed la sera avanti in casa di quello a cui tocarà in roda a torno^b come si è usitato sin ora et quando quello non vorà far detta spesa sia obligato dare fuori un scudo al console il qualle sia obligato proveder per uno che facia la festa over farla luii et poi se la spesa meritase più asai per qualche concorso de sacerdoti sia rimesa a vicini di conoserli di più del scudo et ciò per il curato et monacho.

- Il presente ordine non figura in li. 3 mancando il f. È tuttavia menzionato nella rubrica.
- Così nel testo, si intenda turno.

15

25

504. Per cambiar la taxsa con queli di Varenzo

[1679 gennaio 2]

Item è ordinato che per l'avenire se li vicini di Varenzo caciase bestie delli vicini 11.3.f.30r di Fiesso a Varenzo, li vicini di Fieso posino chaciar di queli di Varenzo in contracambiar per le lire 10 che vi è di taxsa conforma parla le sentenze et se vanzarà fora qualche cosa nel contracambiar vadi deti danari alli vicini generali di Fieso et siano il console et saltari di deta dugnania ogni anno obligati a andar a chaciar tale bestie sapendo che siano sopra il nostro et ancora di là della aqua nel Alnedo siano deti console et saltari obligati a chaciar et pignorar le bestie foristiere.

505. Per le terminanze delle faure della deghania

1679 dicembre 26

Item è statuito et ordinato che dal targui grande ciovè dalla finenza di queli di 11.3,f.16r-v; Varenza^a in qua sina al Solcho sia faura[te] tute le laraci tanto picole come grande sina alla giosena delli pratti et sina b-alla Cavadura-b che in deto loco siano faurate tute le larazi come sopra. Et dal Solcho sina fora in chò del prou det Loita, ciovè sina sul mott det Loita sia faurate tute le laraci et peshe tute le piante laraci et peshe siano faurate et la finenza in giù sina alle giosene et in suso sina a sima

nr. 505

del pendente riservato il Boschaion det Vanno, ciovè dal targui che viene dal Mott Bruso sina al rii che viene di Tremorgio in detto loco non sia faura[te] ma fori di quelo sia faura[te] sotto penna chi contrafarà sia obligato et posto penna per ogni pianta un scudo per pianta che li contrafatienti debino pagarlo alli vicini della dughania di Fieso et la pianta sia dechaduta alla deta deghania. Fato deto ordine il giorno solito li 26 decembre 1679 sotto il console novo Carlo Scolar, ciovè era già ordine veggio et scrito il presente li 24 giugno 1680 alla presenza del console Carlo Scolar et consiglieri Antoni Giambone, Pietro Bacho, Antoni Sartor, Antoni et Pedro Scolar et Giovan Pietro Giambone. ^c-Io Carlo Monte ho scrito.-^c

d-A' dì 27 december 1695 si è di novo confermato il sudeto ordine come ancora agionto che siano ancora faurate li piante seche e regate neli sudeti lochi, cioè dal Solcho sina alla Lagascha et in altri logi restano faurati come sopra riservato però a' dì detto si è fatto ordine unito dali vicini che dalla Lagascha sina al prato di Loita che avendo qualche vicino bisogno in detto locho^e piante per fabrichare che deve dimandare nelli vicini e devano concedere nel lecito et quel tale deve dimandare il console a sue spese ad asegnarli fori le piante che li sarano concese.

10

35

40

Item per queli che ànno di bisogno per suo uso di casa di legni per brugiare si è conceso per ordine fato a' dì deto due piante per vicino che li desidera per ogni ano, cioè piante che non sia piante boni di fabricha et che quel tale che vorà taliare per brugiare deve piliare a sue spese il console a farlo andare nel deto boscho ad asegnarli fori dette piante et chi anderà a taliare li legni tanto di fabricha come per brugiare senza il console deve eser castigato nela pena come antoscrito apare.

Item si [è] fatto ordine per li legni che porterà le luine sopra li pasquari dela degagna che siano faurati ogni anno sina a calen di magio et poi dopo si ne farà quelo che li vicini disponerà et chi contrafarà sia castigato per ogni contrafaciente in lire 12 per ogni laricha et volta.

^{f-}A' dì 27 december 1708 si è fatto e faurato nel istessa forma e pena per li ³⁰ legni che porterà in tempo di buza il Tisino. ^{-f}

Item si è faurato li spigni delle lareseti ogni anno sina che il console et vicini vederà spediente di incantarli o spartirli sotto la pena di lire 3 per ogni incaricho di ogni contrafaciente. g-Io Giovanni Pietro Giambone ò scrito-g,-d

a Così nel testo, si intenda Varenzo.

b-b Aggiunto a margine in sostituzione di del Solcho depennato nel testo.

c-c *In li. 6 figura* ed esser scrito da Carlo Monte.

d-d Aggiunta datata di altra mano.

e Segue volta folia.

f-f Aggiunta datata tra le linee di altra mano.

g-g Non figura in li. 6.

204

506. Conti dei minori

1695 gennaio 17

A' dì 17 gienar 1695 li vicini della deghania di Fieso hanno fatto magioranza li.3,f,31r-v unita che per li rendimenti de' conti delli redas orfani aspetanti a detta deghania hanno deputato a sentir li conti per l'avenire li signori giurati Monti et Giambone et li consiglieri Giovanni Scolar et Antonio Giambone et il console che sarà in oficio ogni anno li quali cinqui homini habino a sentir li conti per il loro giuramento con ogni diligenza a nome di deti vicini et morendo uno de' deti deputati che li vicini ne abino ad elegere un altro vicino in loco di quelo morto in fede. Io giurato Monti ho scrito.

^{a-}A' dì 4 giuno console et vicini dela degania di Fieso di novo àno deputato come sopra il signor cons[ig]lie[r] Giosepe Scolar in nome di suo padre et il consilier Antonio Monti^b per esar morto suo fratelo il signor giurato Carlo Monti.

A' dì 27 december 1705 console et vicini di novo ànno depu[ta]tto a sentire conti come sopra in nome del quondam consilier Antoni Giambone deputtatto Giovanni Antoni Giambone et agionto ancora Giovanni filiolo del quondam Anz Iacom Sartore.

A' dì 27 dice[m]bre 1710 console et vicini di Fieso ànno di novvo eletto in piede di Giovanni Anttoni Gia[m]boni il signor omo di ragione Giann Battista Pozo, in locho del Gia[m]boni a sentire detti contti.

1719 a' dì 10 setember hano daputato in nome del sudetto Giosepe Maria Scolaro hano daputato Giovanni Pietro Bacho di Rodi per sentire li sudetti conti come sopra.

A' dì 5 magio 1725 il console e vicini dela dugagna ànno eletto Giovanni Pietro Fransiolo di Rodi per sentir conti in cambio del quondam Giovanni Pietro

A' dì 14 magio 1730 il console et generali vicini dela dugagna come dentro ano eleto per sentir li conti come dentro in locho del quondam Giovanni Sartore àno [elleto Francescho Sartore come dentro.

A' dì 27 december 1735 li generali vicini hano deputato in loco del signor giurato Giovanni Pietro Giambone il signor consiliero Giovanni Giacomo Giambone per sentire li conti come dentro per aver il sudetto signor giurato rinonciato tal oficio come sopra.

A' dì 27 decembre 1738 li generali vicini hano deputato in locho del quondam^c signor consiglier Giovanni Giaccomo Giamboni il signor consiglier Giovanni Battista Giamboni per sentire li conti.

A' dì 27 decembre 1740 li generali vicini hano depu[ta]to in locho del quondam signor consiglier Giovanni Pietro Fransioli il signor veibal Antonio Sartore. Lo stesso giorno ed anno li sudetti generali vicini hano deputato in locho del quondam signor giurato Giambattista Pozzi il signor consiglier Antonio Steffani quali due signori elletti son con tutte le cariche le quali havevano li antecessori.

nr. 506 – 508 205

Li 27 decembre 1748 li generali vicini di Fiesso hano deputati in luogo del signor consiglier Giambattista Giamboni e del quondam Francesco Sartore per assistere alli conti che li curatori rendono de' minori Carlo Scolaro e Giuseppe Giambome.--^a

- ^{a-a} Aggiunte datate di altre mani.
- b Segue in per errore.
- c Aggiunto sopra la linea.

507. Rape e verze

1698 dicembre 27

hano fat[o] ordine che per l'avenire il dominio et teretorio di Campagnia soto la carale comona sia tensa di hogni sorte di bestie sina a Tuti li Santi che nesuna persona ardisca di metar bestie in deto locho soto la pena de lire 3 per hogni bestie et volta con pato et condicione che queli che semenerano rave overo verze in deto logo siano tenuti a cura[r]lo deto locho aciò non sia fato dano^a in deto locho qual non posano far nesuna condana a verino^b vicino di nesuna sorte di bestie ma bensì chi averà seminato cualche sorte di rave overo verze in deto lolocho^b et non altre persone abiano hobligo di have[r] cura in deto logo il quale si è conceso tal gracia per poter seminare rave et verze et non per altra causa fato soto ala consolaria del segretario consiglier Antonio Giambon console di deta degagnia. In fede io Antonio Monti ho scrito di comis[i]one.

- ^a Segue dano ripetuto per errore.
- b Così nel testo.

508. Consolaria

1708 dicembre 27

h. 3. f. 32r. A' dì 27 december 1708 si sono congregatti li a vicini conforma il solito et si è ordinatto per la consolaria che si deve fare per l'avenire et si è fatto 3 sorte per veder dove si à da cominciar e a chi tocha. Il primo è tochatto la sorte di cominciar in Morascho b-cioè a Antoni Bartinac e poi seguittando da Morascho-b a venir in Rodi e farla ogni uno vicino per roda e da Rodi a Cortefiorino e da Cortefiorino a Fiesso. b-Io Giovanni Pietro Giambone ò scrito per comisione delli vicini per esser solito giorno di vicinato.-b

206 nr. 508 – 510

^c-A' dì 25 december 1716 si sono congregati li vicini conforma il solito et s'è ordinato che essendo qualche done vedove che non abia filioli suficienti di poter fare la consolaria quando li tocha la roda di farla che abiano a sborsare alli vicini un filipo di taxa overo che ne prontino uno de vicini abile a farla a sue spese di dette done vedove chi tocherà et sborsando il filipo alli vicini che la roda vada inanzi. ^b-Io Giovanni Pietro Giambone ò scrito per comisione delli vicini per esser solito giorno di vicinato-^b.-^c

- ^a In li. 6 segue signori.
- b-b Omesso in li. 6.
- 10 ^{c-c} Aggiunta datata di altra mano.

509. Ontani

1719 dicembre 27

A' dì 27 december 1719 li gienerali vicini ànno ordinato e fauratto le audane et folia del Aunet di Rodi e del Ramo e del Aunet del Ponte in tutto e per tutto tanto per foliare ogni anno si ordenerà, e per taliare ancora si ordenerà quanto si vederà spediente e chi contrafarà tanto nel taliare aldani come foliar avanti del tempo che si ordenerà sia condanato in soldi 30 per ogni incaricho di legni o di folia. Io Giovanni Pietro Giambone ò scritto a nome e comisione de' vicini gienerali.

b-A' dì 27 december 1730 il giorno solito li generali vicini hano rafermato il tuto come sopra riservato che per la folia per magoranzza unita hano disfaurato la folia che^c ogniuno posia ruspare la folia a suo beneplacito senzza nesuna condana. Giovanni Batista Pozzo ho scrito de comesione deli vicini.-b d

- ^a Segue della per errore.
- ^{b-b} Aggiunta datata di altra mano.
 - ^c Segue che ripetuto per errore.
 - d Ordine cassato.

510. Roda delle capre 1722 dicembre 27

Li 27 decembre 1722 in Fiesso essendosi in quest'oggi congregata secondo il signor solito la general degagnia di Fiesso ha eletto per suo nuovo console il signor giurato Giovanni Battista Pozzi in piede di Antonio Sartore il qual console ad una con la maggior parte de' vicini per magioranza levata hano statuito,

nr. 510 – 511 207

ordinato che per l'avenire chionque della loro degagnia metterà capre in roda li tre mesi maggiori, ciovè luglio, agosto, settembre debba anche rodare e pagare il capraro sino a Tutti i Santi e che chionque metterà capre in roda sul principio quando si tensa per tre giorni debba rodare e pagare sino a Tutti i Santi.^a

a Ordine cassato.

511. Capitolo terzo. Che il console debba nel tempo di primavera convocare li vicini per detterminare il giorno di tensare come per fare le sciese o siino ciossene nel seguente ordinato con una nova aggionta al medemo

[1723 dicembre 27]

Si è stattuito ed ordinato che in avenire il console che sarà d'in anno in anno ogni primavera quando sarà tempo opportuno a cognicione sua o avertito da vicini debba convocare ed adimandare in degagna li vicini per detterminare il giorno da tensare e detterminato che sarà ogni vicino o forastiere quali haverano gartegni, porte, sciese o siino ciossene, debbano nel termine de giorni tre dopo il giorno prescritto della tensacione fare ed haver fatte tutte le soprascrritte nominate cose. Anzi siino obligati li console e saltari ad andare a visitare come sopra e quele che sarano da loro colodate siino come admesse anche dalli vicini e quele che da sudetti console e saltari non sarano collodate siino li medemi obligati ad avisare 20 quelo o queli al quale o a' quali toccherà aciò subito di novo vengano (dove non sono colodate) ad esser rifatte e quando in ciò alchuno mancasse in tal caso il console possa metter quele all'incanto e farle rifare a costo de' negligenti ed occorendo tratanto qualche condana, quela sii alla partita di chi negligirà come sopra, come parimente chi getterà a terra ciossene o passi dopo che sarà tenso e che le bestie per questa causa facessero dano tutte quele mendanze o siino condane, tutte siino da pagarsi da quelo che haverà gittatto a terra li passi o ciossene come anche d'avantaggio paghi di condana perciò alli vicini ogni volta lire terzoli sei.

L'anno 1723 li 27 decembre li generali vicini concordemente (oltre all'antescritto ordine) hano nel medemo giorno aggionto che subito sarà tenso niuno possi andar con slitte per li prati delli vicini, passati però che sarano otto giorni dopo sarà tensato e chi contrafarà come sopra sii condenato in lire terzoli tre per ogni volta e che non si possa far gracia.

^a Segue ogni depennato.

208 nr. 512 – 513

512. Capitolo quarto. Del modo di tenersi per passentare in ogni tempo

[1723 dicembre 27]

Si è stattuito ed ordinato che in avenire in tempo di primavera nissuna persona 11.4, f. 2r ardisca passentare tanto sii vicino, quanto sii forastiere ne' proprii suoi prati se prima non sarano serrati e collodata la ciossena dalli tre saltari opure menare quele bestie con una corda nelli proprii suoi prati e s'intende d'ogni sorte di bestie e ciò sotto la pena de soldi quindeci per volta e per capo e che di ciò ne habbino per loro giuramento d'aver cura ed attenzione li saltari. E l'anno 1685 in degagna logatta (conforme al solito) hano novamente aggionto al sudetto ordine che in tempo di redasì essendo segato un qualche prato o tutto o parte (quantonque fosse serrato) niuno possa passentar quel prato, né venderlo in alchun modo sotto la pena de soldi quindeci per ogni capo e volta a chi contrafarà come sopra come parimente se qualche vicino o forastiere venderà pascoli (però con la regola come sopra) in tempo della fiera di Lugano, sii obligato e debba pagare alli vicini soldi terzoli cinque per ogni scudo che ricaverà del prato che venderà, però essendo serrato e chi contrafarà come sopra debba pagare l'antescritta pena irremissibilmente e se accadesse che si volesse far grazia che tre vicini habbino autorità di rompere tal grazia.

20 513. Capitolo quinto. Dove devono essere li tre saltari con un'aggionta d'ordine

[1723 dicembre 27]

Si è stattuito ed ordinato che per l'avenire vi debbano essere tre saltari uno a Fiesso, uno a Cortefiorino ed uno tra Rodigo e Morasco e che questa obligatione vadi sempre a roda in ogni succennato luogho uno per luogho, così che un saltaro resti per ogni terra, l'obligo de' quali è di custodire li prati delli vicini e forastieri dopo sarano tensati dalla degagna e che habbino di andare sii di giorno come di notte vedendo nelli prati bestie a danneggiare come anche essendo avisati per tal effetto debbano come sopra andare e a tenore del loro giuramento in virtù dell'ordine condenare come siegue: se sarano cavali soldi cinque per ogni cavalo e volta, se bestie bovine soldi due per ogni bestia e volta e se sarano capre o peccore un sisino per capo e per volta, che se poi sarano roganti soldi quindeci per ogni rogante ed volta come sopra con avertenza che se fossero poi disferati sii dopia la pena, cioè lire terzoli tre per ogni animale ed ogni volta e questa pena tanto se sarà di giorno quanto se sarà di notte. E quando poi fossero bestie ladre e ritrovandole di notte a daneggiare, in tal caso sii in libertà delli vicini di metterli ed accrescergli la tassa secondo vedrano espediente e che la tassa che sarà

nr. 513 – 515 209

secondo il suscritto ordine o crescendola sempre sii a favore de' generali vicini senza contradicione. S'averte però che quando in una delle soprascritte tre terre vi fossero qualche done vedove o pupili quali non havessero uomini sufficienti per sostenere tal giuramento ed agravio in tal caso sii in libertà di quele o queli constituir un uomo per tall'effetto o pure paghino lire terzoli dodeci a quela terra nella quale habiterano. E quel vicino che seguiterà debba fare la detta saltarescia come se a lui proprio fosse toccata.

^a-Li 27 decembre 1745 si è ordinato che in avenire ritrovando nelli prati giumenti in tempo di tenso^b siino condenati in soldi di Milano due e occorendo che fossero queli ladri in tal caso sii ad arbitrio de' vicini acrescerli la condana lo secondo vedrano espediente.^{-a}

^{a-a} Aggiunta datata della medesima mano.

514. Capitolo sesto. Regola che devessi tenere con le bestie avanti sii tenso

[1723 dicembre 27]

Si è stattuito ed ordinato che in avenire dopo comincierà esser terreno in tempo di primavera (abenché non sii tenso) mai alchuno, né vicino né forastiere, lasci andar cavali né bestie bovine per li prati e campi delli vicini come anche li roganti quand'anche fossero ferrati, e chi contrafarà a questo ordine sii condenato come siegue: per ogni cavalo e per ogni volta soldi terzoli dieci, per ogni vaccha o altra bestia bovina soldi terzoli cinque e per ogni rogante soldi venti e che in ciò ne sii obligo speciale del console d'osservare e che tal pena sii levata irremissibilmente e non si possi far grazia a chi contrafarà a questo ordine, come parimente che da niun tempo nissuno ardisca lasciar andare roganti che non siino ferrati con tre ferri tanto se sarano grandi quanto se sarano picioli li medemi animali e questo sotto la pena de lire terzoli tre per ogni animale e volta che contraverassi. E p[e]rò siino obligati il console e saltari sopra ciò d'averne special cura a ciò iremissibilmente sii levata la pena.

515. Capitolo settimo. Regola per ingrassar li beni

30

[1723 dicembre 27]

li. 4, f. 5r Si è stattuito ed ordinato che ad ogn'uno tanto vicino, quanto forastiere sii lecito ingrassare li suoi beni di primavera e per tutto l'altro tempo sino a sant Barto-

b -n- aggiunto sopra la linea.

210 *nr.* 515 – 518

lomeo del medemo anno e passato il giorno di sant Bartolomeo non sii più lecito né tirare né portar grassa di sorte veruna nelli prati per tall'effetto sino non sarano passatti tre giorni dopo che gli generali vicini haverano trasato con le bestie come alli ordini loro, e ciò sotto la pena de lire tre per ogni volta tanto sii portata quanto sii tiratta e ciò sii senza grazia.

516. Capitolo ottavo. Chi debba stimar il dano fatto dalle bestie quando sii tenso e a chi toccarà a pagare tal dano dopo stimato

[1723 dicembre 27]

Si è stattuito ed ordinato che in avenire occorendo qualche dano nelle possessioni di qualche particolare dopo sarano tensati li prati e campi delli vicini ed adimandando quelo riparo del suo dano li saltari dell'antecedente anno siino tenuti ed obligati a stimare e giudicare tal dano (secondo si troverà) e quando li saltari nuovi non sapino dar conto delle bestie che haverano fatto tal dano in tal caso siino queli obligati pagar tal soma secondo sarà stimato.

15 **517.** Capitolo nono. Che niuno ardisca far foglia, strame né legna nelli prati d'altri

[1723 dicembre 27]

Si è stattuito ed ordinato che in avenire nissuna persona tanto vicina quanto forastiera ardisca far foglia, strame né legna nelli prati d'altri sotto la pena de lire terzoli tre per ogni volta e carica e persona ed essendo riportato da persona degna di fede la condana vada in tre parti, cioè una all'accusatore, l'altra a quelo del prato e la terza alli generali vicini.

518. Capitolo decimo. Sopra il scrasar lumaghe dopo che sarà tenso [1723 dicembre 27]

Si è stattuito ed ordinato che a nissuna persona in avenire sia lecito né possa in tempo che siino tensi li prati scrasar lumaghe, anzi sino a Tutti li Santi e ciò sotto la pena de lire terzoli tre per persona e per ogni volta, intendendosi però solamente nelli prati delli altri e non ne' proprii e che tutti queli che sarano al giuramento habili vedendo li possino far notare dal console e la terza parte della soprascritta condana vada all'accusatore e l'altre due parti alli generali vicini.

nr. 519 - 520 211

519. Capitolo undecimo. Come debbansi regolar le peccore dopo sarà tenso

[1723 dicembre 27]

Si è stattuito ed ordinato che in avenire dopo che li generali vicini havrano tensato chi haverà peccore debbano tutte unirle e farle andare a roda una per giorno sin tanto non anderano all'alpe e nel tempo che quele starano a casa, mia sii lecito ad alcuno lasciar le peccore nelli pascoli delle bestie bovine ma mandarle per le Loite di Priora, overo per la Secca o per Loita e ciò sotto la pena de lire terzoli nove per ogni volta a chi contrafarà a questo ordine. A risserva però se per qualche grand pioggia non si potesse arischiare e^b condurle ne' soprascritti luoghi. E di ciò ne sii puro caricho del console e saltari a far che chi mancherà sii riportato.

- a Così nel testo, potrebbe trattarsi di una forma dialettale di mica.
- b Così nel testo, si intenda probabilmente a.

520. Capitolo duodecimo. Regola per trasare li prati e come [1723 dicembre 27]

Si è stattuito ed ordinato che in avenire si debba cominciar a trasare in questa degagna il giorno dieci ottobre opure con consenso generale un giorno o duve avanti con la seguente regola: in Morasco o sopra o sotto tre giorni, dopo in Inchencho e Cima di Rodigo un giorno, un giorno in Quartina e sul Buglio, un giorno in Croce, tre giorni al Pascorte, due giorni nelli Cruvissci e per ultimo in Campagna con quest'avertenza però che ne' trasi niuno possa lasciar fuori buovi grossi, stirozzi né torri, eccetto il torro di roda a chi l'haverà d'in anno in anno e chi in ciò contrafarà sii condenato in lire terzoli sei per ogni giorno e volta che contraverà a quest'ordine e la pena sii levata irremissibilmente come ancora chi haverà cavali nel tempo di trasare possino mettere queli nelli trasi colle bestie bovine de' generali vicini giorni quatro e non più sotto la pena de lire due e meza terzoli per ogni cavalo e volta a chi contrafarà. Anzi di notte tempo mai sotto la medema pena e di ciò ne sii obligo speciale tanto del console quanto de' saltari per loro giuramento ad averne special cura.

212 nr. 521 - 522

521. Capitolo decimo terzo. Regola per il torro di roda e del tempo d'averlo pronto

[1723 dicembre 27]

Si è sttattuito ed ordinato che in avenire quelo al quale toccherà tener il torro 11.4,f. 11r-v di roda debba tener un torro tedesco e per il giorno di sant'Antonio, cioè li diecissette genaro lo debba haver pronto nel territorio e passato quel giorno non possa farlo lavorare in modo alchuno ma habbia a tenerlo al servizio delle bestie di detti vicini e chi contrafarà in ciò la pena imposta si è che novamente obligato sii a tenerlo l'anno venturo senza veruna contradicione ed anche sii tenuto ad andare in accordo di queli vicini che ne potrano haver patito dano. Ed acioché quest'ordine sempre resti in suo vigore (occorendo si volesse altrimente fare della generalità delli vicini) tre soli vicini habbino ius ed autorità d'impedire a ciò resti in suo vigore e forza come sopra.

Sopra ciò li generali vicini hano sborsato scudi terzoli dieci quali in avenire sempre vadino a quelo che toccherà la roda con questa regola che quelo il quale haverà finito il suo obligo debba per tutto il giorno della fiera di sant'Andrea haver sborsato li scudi dieci terzoli delli vicini in mano di quelo a cui toccherà la roda, che se poi in ciò mancasse sii novamente obligato a tenerlo l'anno seguente senza veruna contradizione. E perché non fossero tropo agravati li più poveri con quest'agravio, perciò concordemente hano stabilito che in avenire si debba questo per estimo mantenere cioè quatro catte per ogni anno. Avertendo però che chi haverà maggior estimo quelo debba mantenerlo con ricavare dall' vicino o da chi non havrà del tutto sattisfato tanto quanto sii alla soma d'un fellipo de lire terzoli dieciotto per catta e a chi toccherà pagare, debbano pagare con puro denaro e s'intendano^a in ciò tutti obligati come sopra secondo le regole del godimento. Quando poi sucedesse per disgrazia (il che Dio non voglia) morisse di qualche infermità il torro e senza malizia o colpa di chi lo invernerà, in tal caso^b resti o restino a parte della disgrazia e dano anche quelo o queli a cui o a' quali toccherà il medemo anno di pagare e succedendo in ciò qualche discrepanza sii obligo de' generali vicini a decidere in tutto quelo sarà di raggione decidersi.

-no aggiunto sopra la linea.

Segue volta foglio.

35

522. Capitolo decimo quarto. Per li becchi di roda

[1723 dicembre 27]

Si è stattuito ed ordinato che in avenire si debbano tenere due becchi di roda uno 11.4.f. 12r novello ed un grande con questa regola che quelo a cui toccherà la roda del

nr. 522 – 525 213

beccho novello l'anno venturo sii tenuto ed obligato a tenere quel grande e questi debbano haverli pronti per il primo giorno del mese d'ottobre e mantenerli sino al primo giorno di genaro dell' venturo anno e ciò sotto la pena d'uno scudo per uno a chi mancherà obligandoli inoltre a sogiacere a tutti li dani che ne potrano patire sì in generale come anche in particolare non prontandoli come sopra.

523. Capitolo decimo quinto. Regola per la roda delle capre

[1723 dicembre 27]

61. 4, f. 13r Si è stattuito ed ordinato che in avenire qualonque vicino o forastiere haverà capre in roda passato sant Pietro (quand'anche fossero capre da latte) debbano giustamente rodarle sino al giorno di sant Michele^a se li verà a casa la roda e chi mancherà in ciò sii condenato in una lira e meza terzola per ogni volta e giorno come anche chi haverà anzelle sterle debbano guardar quele di roda e rodarle tutta l'estatte e parimente chi haverà iore debbano alli dieci d'ottobre rodare anche quele come le anzelle sino a Tutti li Santi ma poi non siino tenuti pagare pastorescio veruno tanto per le anzelle quanto per le iore.

524. Capitolo decimo sesto. Che non si possa tener cavali a casa li tre mesi maggiori

[1723 dicembre 27]

20

61. 4, f. 14r Si è stattuito ed ordinato che in avenire niuno tanto vicino quanto forastiere possa tener cavali sopra li pascoli di questa degagna li tre mesi, cioè luglio, agosto e setembre, fuorché tre notti opure che per disgrazia ve ne fosse qualche zoppo che non si potesse condurlo all'alpe. E chi non osserverà quest'ordine sii condenato in terzoli sei per ogni cavalo e notte e che debbano essere sopra ciò attenti li 25 console e tre saltari.

525. Capitolo decimo settimo. Per tener vache a casa l'estate a latte [1723 dicembre 27]

li. 4, f. 15r Si è stattuito ed ordinato che ogni vicino possa tenere una vacha a casa a latte l'estate e chi ne tenirà due debba pagare alli vicini una lira e meza terzola, 30

^a Segue lettera depennata.

214 *nr.* 525 – 527

ma se poi alcuno ne tenirà tre, quelo dovrà pagare alli vicini lire terzoli dodeci, con avertenza che bestie bovine sterle siino in tempo di statte a casa del tutto anulate.^a

a Ordine cassato.

25

526. Capitolo decim'ottavo. Che ogn'anno si debba far il lavor comune drio al Solcho

[1723 dicembre 27]

Si è stattuito ed ordinato che in avenire ogn'anno si debba fare dietro al Solcho un generale lavor comune in tempo di primavera secondo si vedrà nel luogo più necessario e chi mancherà in ciò sii condenato in lire terzoli tre e levata irremissibilmente la pena a chi mancherà, come anche siino tenuti anovalmente tutti queli che haverano prati sotto le larici dietro al Solcho a nettarlo secondo anderano li suoi prati e chi in ciò mancherà, sii condenato in un scudo e che non si possa fare veruna grazia. Avertendo però che quando vi fossero sassi così grandi che da sé solo quel tale non potesse rimoverli in tal caso il giorno che si farà il lavor comune li vicini siino tenuti ad aggiustarlo, a rimoverli fuori del Solcho. Come parimente che niuno ardisca lasciar né metter legna nel Solcho di sorte alcuna e chi contrafarà sii tenuto a soggiacere a tutti li danni che potrano occorere, anzi sii lecito ad ogn'uno levarli que' legni e benefficiarsene per se stesso. E di più ancora che nissuna persona ardisca di levar aqua fuori del Solcho per adaquar prati e possessioni sotto la pena di dover soggiacere a tutti li danni che per tal causa potrano seguire.

527. Capitolo decimo nono. Che tutti li forastieri che habitano in questa degagna facino tutte le breghe come qui sotto

[1723 dicembre 27]

Si è ordinato che in avenire tutti li forastieri che vorrano habitare in questa degagna debbano andare a tutti li lavori comuni che si farano dalli vicini sì dietro al Solcho come dietro a ponti e finalmente tutte le altre breghe a risserva della saltarescia per la quale (secondo l'uso comune) pagherano il solito raso^a, come anchora li vicini habbino ius ed autorità di farli una raggionevole tassa alli medemi forastieri ogni anno.

a Così nel testo, si intenda probabilmente tassa.

nr. 528 - 529215

528. Capitolo vigesimo. De' lavori comuni e la pena imposta a chi mancherà quando sii alla propria casa avisato dal console

[1723 dicembre 27]

u. 4, f. 18r Si è stattuito ed ordinato che in avenire quando in degagna si ordinerà di fare lavori comuni uno o più per anno (secondo porterà l'occasione) che ogni vicino e forastiere debba andarvi il giorno detterminato, overo mandare persona sufficiente a tall'effetto, anzi tutte quele persone che da altri sarano mandate debbano essere dal console che sarà pro tempore riconosciute se sufficienti o no e quando non fossero riconosciute abili dal console in tal caso quel vicino o que' vicini sii o siino condenati in lire terzoli tre per ogni giorno e volta, che se poi 10 qualchuno fosse absente da casa in quel giorno per suoi particolari interessi opure in quel tempo si trovasse indisposto in tal caso questo, o se più questi, siino tenuti a pagare solamente lire terzoli una e meza ma tal tassa senz'altro in tutti li modi levata.

529. Capitolo vigesimo terzo. Quali siino le faure della degagna e loro 15 termini

[1723 dicembre 27]

ii. 4, f. 19r-v Si è stattuito ed ordinato che in avenire dal Valone Grande che confina con queli di Varenzo venendo a ora sino al Solco e dalle sciese o siino ciossene delli prati sino alla foppa della Cavadura tutte le larici siino faurate tanto quele grandi 20 quanto quele piciole. Parimente dal Solco sino fuori finito il prato di Loita siino faurate tutte le piante tanto di larice, quanto di pescia e verso Ticino li termini siino le proprie sciese o ciossene ed a monte verso vento tutto il pendente e verso ora sino alla rongia che conduce l'aqua in Casorei. A risserva però il Boscaiolo, quale non resta faurato, cioè dal Riale che viene dal lagho di Tramorggio, cioè il 25 Riale verso vento sino al Valone che corisponde al motto detto Mot Bruso e chi in ciò contraverà sii condenato in un scudo per pianta e la perdita delle medeme piante e tutto a favore ed utile de' generali vicini. E di ciò per loro giuramento ne debbano haver particolar attenzione e cura il console e tre saltari che sarano d'in anno in ano.

E l'anno 1695 li 27 decembre di nuovo oltre la confirmacione del sudetto ordine hano di novo faurate tutte le piante secche e regate dal Solcho sino alla Lagasca sotto l'istessa pena come sopra. Con quest'avertenza che le larici, le quali sono o sarano proprie per far canali per mantenimento dell'aqua per le due terre di Fiesso e Cortefiorino che sì in generale come in particolare per quell'opera si possino tagliare per tutto dal Solcho venendo verso ora.

30

216 nr. 529 – 531

^a-L'anno 1747 li 27 decembre di nuovo li generali vicini novamente hano confermato li soprascritti ordini e di più hano aggionto che in avenire non possino concedere più piante di nissuna faura della degagna d'altro tempo fuorché il giorno 27 decembre solito della congregatione delli medesimi vicini.

Li 27 decembre 1752 li gennerali vicini di Fieso ànno di novo ordinato che in avenire si è di novo rinovato la tassa per chi tagliarà larici della soprascrita faura tanto di verde quanto di seche che sia inri[mi]sibilmente tassato di lire terzoli 18 per pianta e con la perdita di detta pianta e la pena sia un scudo ali vicini et un mezo scudo al acusatore che sia abile al giuramento e questo per magioranza unina^b.-^a

^{a-a} Aggiunte datate di altre mani.

15

530. Capitolo vigesimo quarto. Regola per la legna che porterano le lovine^a opure il Ticino in tempo di buzza o in altri acidenti

[1723 dicembre 27]

Si è stattuito ed ordinato che in avenire tutta la legna che dalle lovine sarà portata sopra li pascoli comuni di questa degagna sii faurata ogni anno sino a calende di maggio ed a quel termine sii alli vicini generali lecito disporne secondo stimerano proprio. Come parimente nell'istesso modo sii faurata la legna che condurà il Ticino in tempo di buzza sopra li pascoli comuni o in altri acidenti sino a dichiarazione de' generali vicini e chi contrafarà a quest'ordine sii condenato in lire terzoli sei per ogni carica e volta e che sii lecito ad ogniuno habile al giuramento vedendo a riportarlo e farlo notare dal console che sarà quell'anno per farlo pagare la tassa senz'altro.

²⁵ Così nel testo, si intenda lavine.

531. Capitolo vigesimo primo^a. Dove si possa far fieno a bosco e quando

[1723 dicembre 27]

Si è stattuito ed ordinato che in avenire ogn'uno possa far fieno a bosco dalla Lagasca in fuori e dalla strada delle capre in suso sino al Sasso Bianco, abenché sii luogho o erba da vacche come anchora nel luogho di Loita ed altri luoghi fuori della pastura delle vacche, parlando però di questo territorio e non delle pezze

b Così nel testo, si intenda unita.

nr. 531 – 534 217

comuni. Ed il termine di poter cominciar a far fieno nella degagna sii ne' dominii della sola degagna sii il giorno dopo sant Lorenzo, cioè gli undeci d'agosto e chi anderà ne' sudetti luoghi avanti a tal termine o in altro luogho dove sii pascolo per le bestie bovine sii condenato in lire terzoli sei per ogni persona, volta e carica da pagarsi alli vicini da chi contrafarà.

^a Si intenda probabilmente quinto.

532. Capitolo vigesimo sesto. La proibizione di tagliar piante di cerase [1723 dicembre 27]

61. 4, f. 22r Si è stattuito ed ordinato che in avenire niuno tanto vicino quanto forastiere ardisca tagliar piante di cerase in verun luogho del dominio di questa degagana (però ne' pascoli comuni) e ciò sotto la pena d'un scudo per ogni pianta tanto piciola quanto grande a riserva che se ne levassero di quele piciole dalle radici per ripiantarle ne' prati proprii e questa pena per ogni pianta e volta e che debba irremissibilmente levarsi a favore delli vicini.

533. Capitolo vigesimo settimo. Per cambiar la tassa con queli di Varenzo

[1723 dicembre 27]

61. 4. f. 23r Si è stattuito ed ordinato che in avenire (occorendo che queli di Varenzo o queli di Fiesso o tutte due le parti cacciassero le bestie contrarie) la tassa delle lire dieci che vi è imposta per ogni bestia a tenore parlano le sentenze, debba contracambiarsi con li medemi di Varenzo se sarà eguale e se mai fosse d'avantaggio il soprapiù di tal tassa, vada alli generali vicini e li console e saltari che sarano d'in anno in anno siino per loro giuramento tenuti ed obligati a caciar tali bestie (sapendo che quele siino sopra il dominio di questa degagna) ed anche sotto l'istessa obligatione li succennati console e saltari debbano cacciare le bestie 25 forastiere di là dall'aqua nell'Alnedo e pignorarle.

534. Capitolo vigesimo ottavo^a. A chi e come si debba conceder piante nelle faure

[1723 dicembre 27]

11. 4, f. 24r Si è stattuito ed ordinato che in avenire qualonque vicino hav<rà> bisogno piante per restaurare fabriche o per novamente fabricare debba o da tre vicini neutrali

nr. 534 – 537 218

primieramente far conoscere tal bisogno e quelo riportato nelli generali vicini sii obligo delli medemi a concederci le piante neccessarie alla dimanda, con avertenza però che quele piante dalli vicini nelle faure concesse debbano essere assignate dal console di quell'ann<o> e dalli tre saltari, che se poi quel tale non adoprasse tali piante per restaurare o novamente fabricare (secondo havrà richiesto e adimandato) sii quelo condenato in lire terzoli dieciotto per ogni pianta che taglierà in tal caso e la pena si debba irremissibilmente levare^b senza veruna grazia.

- Nel testo 8ttavo, corretto su settimo depennato.
- -e- corretto su -a-.

535. Stramare

1748 dicembre 27

Li 27 decembre 1748 li gen[e]rali vicini di Fiesso àno statuito et ordinato che per 11.3,f.34r l'avenire il giorno che rusperano la foglia della favura sia disfaurato ancora il spigno delli larice che ogni vicino posa stramare a suo beneplacito. Io Guan Antonio Stefani ò scrito.

536. Fuoco

1749 dicembre 27

Li 27 decembre 1749 il giorno solito della congr[eg]acione li generali vicini di #1.3,f, 82v; Fiesso hano statuvito et ordinato che in avenire nisuna persona ardisca di andare a prendere focho in nisun modo se non con unna candela sotto la pena de soldi 30, la mità della tassa al accusatore et l'altra mità alli generali vicini.

537. Stramare

1751 dicembre 27

25 Li 27 decembre 1751 li generali vicini ànno statuito et ordinato che per l'ave- 11.3,f.34v nire non sia più faurato la strame né spigno in nesuna manera né da nesun tempo.

nr. 538 - 540 219

538. Roda delle capre

1763 dicembre 27

1763 a' [dì] 27 decembre, Fiesso, li gennerali vicini ànn[o] di novo ordinatto che per la roda delle capre che il console deba in tempo di primavera, che sarà tempo di meter le chapre in roda, avisare tutti chuelli che avrano chapre avisarli che chi vol tener capre la statte debano in termini di tre giorni se vogliono tener capre a chasa e chuando non si rasolvesero per tal tempo siano tenuti et obligati a pagar il pastoresio e rodarli tutta statte con chesto però se cualcheduno vendese per bisogno sia tenutto et obligato a pagar la metà del pastoresio e chueli che metesero poi al alpe per suo conto o darli a latte siano tenuti et obligati a rodarli e pagar il pastoresio sen[z'] altra contradicione.

539. Caldaia dell'alpe di Cadonigo 1772 dicembre 27

Ri. 3, f. 39r 1772 a' dì 27 decembre in Fiesso li generali vicini ànno [ordinato] per magioranza unita che si deba per il primo magio^a sborsare per ogni catta d'estimo soldi Milano 20 dicho venti in mane del consolle e questo per provedere la caldera per l'alpe di Chadoni Grande.

^a Segue per magioranza depennato.

540. Ontani

s. a.^a 27 dicembre

20

Li 27 decembri li generali^b vicini hano novamente nel luogo solito della casa del console Pietro Giamboni ordinato che per l'avenire siino faurate le aldane e foglia tanto della faura quanto il Ramo ed anche l'Aunet di là del Ponte, cioè di là del Ticino, così che chi in avenire o taglie<ra> o rusperà foglia in avenire sii condenato per ogni carica e volta soldi terzoli trenta e che sii lecito 25 ad ogni uno abile al giuramento possi riportare e che la terza parte sii del accusatore.

- a Anteriore al 22.1.1783 perché presente anche in li. 6.
- b Segue lettera depennata.

220 nr. 541

541. Preambolo degli ordini del 22 gennaio 1783 1783 gennaio 22

L'anno di nostra salute milla settecento otantatre il gorno ventidue di genaro in li. 6, f. 2r gorno di martedì in Masengo.

Il signor console delli onorandi vicini di Fiesso con mano spalmata a nome di guramento nelle mani di me infrascrito landscriba^a di avere fatto per publicha magioranza nel gorno solito dalli loro onorandi signori vicini ordinato di fare trodure^b il loro libro vechio e rimetere in questo libro novo ogni loro ordine ed altri affari, acciò in avenire per sé e suoi sucesori abbino da contenerli a quanto qui dentro dichiara senza contradizione, acciò in avenire posino vivere in pacce ed concordia ed unione li presenti e suoi desendenti a salute delle annime loro con protesta di stare et mantenere li qui dentro scriti ordini ed farli mantenere da caduno chi volesse contradire o contrafare come qui dentro si^c noterà avendo quanto qui dentro ricavato dal loro libro vechio sfoliato già rogatto l'ano 1679 alli 2 alli supranominato mese di genar in Fieso.

- ^a Ossia Francesco Maria Fransioli, si veda la sottoscrizione al nr. 502, nota. i.
- b Così nel testo, si intenda probabilmente tradurre.
- ^c Segue si ripetuto per errore.

III VICINANZA

221

10

30

III.1 Ordini della vicinanza di Prato

Per la descrizione dei libri degli ordini relativi alla vicinanza di Prato rispettivamente per i criteri di trascrizione si veda l'Avvertenza pp. LXXI–LXXVI.

Gli ordini della vicinanza sono contenuti nel libro 1 in copia (quindi per le aggiunte non è possibile specificare se si tratta della medesima mano o di altra mano) e nei cartacei 65 e 279 dell'Archivio di Prato, nonché nel cartaceo 50 dell'Archivio di Cornone.

542. Forletto

1631 dicembre 26

1631 a' dì 26 decembre Anselmo del Sartore servidore della vicina[n]ca de Pratto fa manifesto come che essendo la vicina[n]ca congr[eg]ata nel portico de Santo Giorgo per caussa del forleisto si che la vicina[n]ca à ordenato che si debbia restare conforme che si è fatto per il pasato, cioè che li foresteii pagano un mecco bacco a per soma et quelli della vicina[n]ca un silii per soma et in casso che quelli de Quinto non ne menarano ho b-vorro rannaciasaro-b in mane de' detti de Pratto che della mittà siano tenuti detti de Pratto chi menerà detta merca[n]cia hovero risso siano o[b]ligati a pagare mecco bacco per soma et che questo la vicina[n] zca non ne voliano spessa alcuna ma se ne puolle tirare di più la vicina[n]ca lo acetarà volontiere. Io Anselmo del Sartore ho la presente fatto scrivere. Io Giacomo de Ambrosio ho scrito per sua comisione.

c-L'ano del Signore 1632 io Selmo del Sartore servidore dela vicinanza di Pratto facio arlacione comme la vicinanza à incantato via il forleito et l'ano incantato ani 3 dico ani tre a scudi 28 et uno quarto per ano et uno bari[le] di vinno sopra il tutto con patto che disborsa ogni ano mittà a magio et mittà a santo Martino conforma che vorano le nostre talie. Io Antonio de Ambrosio ò scritto con comisione del detto servidore.-c

Originale: Arch Storico Prato, cart. nr. 65, cart. 33 x 20 cm, (f. 1r–2v) il testo figura al f. 1r.

a Così nel testo si intenda mezzo bazzo.

b-b Così nel testo, si intenda vorranno rinunciare.

c-c Aggiunta datata di altra mano.

222 nr. 543 – 545

543. Preambolo degli ordini della vicinanza di Prato 1672 maggio 4

L'anno della natività del Signore così sia. Milla seicento setanta due alli quatro f. 2r-v del vero messe di magio. Copia.

Libro de' ordini della general viccinanza di Prato in virtù della nova convenzione seguite tra loro degagnie Prato, Dalpe e Cornone, et Fiesso in solidom, e qua dentro si troverà descrito per le loro alppi et visnari, e qua dentro si troverà descrito il tutto ordine per ordine che nel seguente tempo sia ogni dugagnia da tenere et conservare et convenutosi l'anno ut supra, et affermati da una general viccinanza di atender, observare et esseguire come detti ordini dichlararano. Laus D[e]o^a semper.

^a Trattandosi di un'abbreviazione potrebbe valere l'alternativa D[omin]o.

544. Per li lavori comuni che si deve fare

[1672 maggio 4]

Itim si è ordinato che si faccino duoi lavori comuni nelli alppi et masenchi e ciò f. 4v–5r ogni anno devino alla dove gode habiano fare li detti lavori comuni.

a-Li 4 giugnio 1691 li 24 deputati ànno ordinato che ogni anno devino far li detti due lavori comuni ogni anno et se una degagnia non farà li sudeti lavori comuni ogni anno sia condanato in tre filippi et se un particcolar mancharà o più siano condanati in soldi 30 per uno ogni giorno et che siano obligati a notarli et reportarli a suo temppo et meterli in taglia con questa dichiarazione che chi bogierà di più vache che cinque che vadino duoi per viccino a far talli lavori comuni, cio[è] che siano sufficienti in colode di detti viccini.-a

a-a Aggiunta datata.

25

545. Ordine per li tori di roda

[1672 maggio 4]

Itim si è ordinato per li torri di roda che la dugagnia di Fiesso deve metere un toro grande et uno piccolo, et la degagnia di Prato anccora leii ne deve metere uno grande et uno picholo, et poi Dalpe et Cornone devano anccora mantenere un grande et duoi piccoli quando poi si mette bestie bovine in Pesiora et quando non

nr. 545 – 548 223

si mette poi bestie bovine in detta Pesiora devano sollo meterne duoi ciovè nelli alppi et magenchi ma l'invernata ogni dugagnia faccino quelo che a loro parerà espediente. Con questa declaratione che quela degagnia caricharà Pesiora deve mantenere il detto torro in detta alppe et tocando di andar dentro bestie de due degagne come alla roda tocharà che quella degagnia che meterà davantagio vache, che l'altra che quella metti dentro ancora il torro tanto in detta alppe come anchora in Morghirolo et Cadoni piccolo et essendo uguale vache non agiustandosi che tirano li sorti in fra li bogessi di una degagnia et del altra degagnia.

546. Ordine per le capre che vanno al alppe

10

[1672 maggio 4]

f. 10v Itim si è statuito et ordinato se le capre delli alppi fori delle rode delle terre che se anderano nelli masienchi per tempo che siano tensi, che siano condenati in un sesino per capra et volta et ciò ogni huomo honorato da venti anni in susso possa condanare et che detta condana vadi alla general viccinanza.

547. Ordinatione per li forastieri per metere fori loro bestie [1672 maggio 4]

filly Itim si è statuito et ordinato se qualche forastiero volesse dimandar licenza di metere fuori le bestie sopra li pasquari della viccinanza deve prima haver liccenza alla dove abita in quella dugagnia avanti che venire in viccinanza et in caso che la dugagnia non fosse contenta di dar tal licenza alora non si deve anccor dalla viccinanza per metere detta liccenza.

548. Ordine per li forastieri

[1672 maggio 4]

f. 12v-13r Itim si è ordinato se qualche forastiero vorà venire ad abbitare in una di esse loro terre della viccinanza deve prima haver licenza dalli viccini della predeta terra de esse dugagne alla dove vorà habbitare avanti che venire in viccinanza a dimandar tal gracia.

Inoltre vigore del ordinatione del Magnifico Officio di Leventina si deve avanti far tal gratia et licenza detto forastiero prontare una sigurtà de scudi 50 30

224 nr. 548 – 551

dicho cinquanta overo quelo darà abbitazione avanti che sarà detti viccini concesso tal licenza et sigurtà deve quel talle pagar lui detta sigurtà delli scudi 50 per cotesto forastiere.

^a-A' dì 26 decembre 1708 li 24 deputati hanno di novo ordinato chi si voglia forastiero habbitante nella viccinanza habia venire nella viccinanza over nelli giorni ordinati che anderano insieme li 24 deputati a dimandar la grazia delli godimenti che vorano fare con bestie come il legniamare et per far fieno di boscho et ogni cosa come sopra appare.-^a

a-a Aggiunta datata.

20

25

549. Ordinatione di queli si trasferise dal una dugagna sopra l'altra [1672 maggio 4]

Itim si è statuito et ordinato se uno viccino si trasferirà d'unna dugagnia sopra l'altra per abbitare in quel altra dugagnia, che quel talle sia viccino tanto quanto un altro viccino habitativo di detta dugagna ciovè nelli alppi et masienchi e pascolo comune ma per li trasi et ellemosina et aqua della terra habia a giustarsi con queli viccini alla dove vole habbitare in detta tera ed dugagnia altrimente non habia a godere li detti trasi né ellemosina, né aqua di essa tera in modo alcquno.

550. Ordinazione per il giorno di bogiare le vache

[1672 maggio 4]

Itim si è ordinato e statuito che per l'avenire devino il giorno limitato venire a bogiare le loro vache et altri affari della viccinanza deveno congregarsi nel locco solito avanti alla chiessa di sant Giorgio di Prato la secconda domenicha di magio.

551. Ordinazione qual scriture sono invalidi

[1672 maggio 4]

Itim si è statuito et ordinato che tutti li ordini et instrumenti et sentenze et ogni cosa che desponerà contra il contenuto delli presenti ordini, ciovè tutto quello che traterà contra li presenti ordini siano casi et invalidi et tenuti di niun valore

nr. 551 – 553 225

per l'avenire. Riservando però li instrumenti et sentenze che tratano intorno alli confini di essa viccinanza li quali habiano da esser validi et di queli prevalersi sicome ancora quelli di Pesiora contra queli di Bedreto.

552. Ordine per mutare le bogie a tutte le casine

[1672 maggio 4]

f. 17y-18r Item si è statuito et ordinato che ogni anno chi caricherà li alppi habbino quelli bogiesi mutare con le bestie a tutte le casine delle alppe sotto penna de un scudo per volta ancho devono metere fora il letame delli stabbi sopra li loro alppi.

a-L'anno 1752 a' dì 29 deccembre li signori 24 deputati della viccinanza di Prato ànno statuito et ordinato che per l'avenire che quando doverano mutare da una casina al altra debano andare per le strade che si pratichava antichamente come quelli di Gerra quando voglin mutare in Crespiana debbano andare su da Cima di Campo ciovè di dentro delli Prati di Gerra e quando doverano mutare in Piano di Sambucho devano andare da Sercianada s'intende tanto nel andare come nel venire debbano sempre andare per le strade antiche e chionque contrafarà sia condanato in lire terzole 60 per ogni volta che contrafarano ed sia datto al accusatore la quarta parte però dalli vinti anni in su.-a

a-a Aggiunta datata.

553. Del modo di fabrichare abbitacholi a Creuro [1672 maggio 4]

f. 18v-19r Itim si è statuito et ordinato che a Creuro posseno ogniuno della viccinanza fabrichare abbitacoli et logiare bestie per tempo di giugnio et doppo il 2 setembre poseno allogiare bestie li duoi messi magiori et quando si farà bogia in Pesiora con bestie bovine doppo li 2 setembre posino allogiare a Creuro et la viccinanza habia a far una casina in un comune luocho et poi la bogia di Pesiora doppo li 20 setembre vadi ogni dugagnia nelli suoi masienchi ciovè Fies in Van e Prato in Casorei ed Dalpe et Cornone in Piumognia ciovè le bestie buovine et li cavali vadino come nelli anti capitoli appare.^a

a Ordine cassato.

226 nr. 554 – 556

554. Del modo di poter fabrichare nelli magienchi

[1672 maggio 4]

Itim che ogni viccino possa fabricare casine et techi nelli masienchi dove li f. 19v tocherà a andare con le loro bestie ciovè dove sonno fabricate le altre stancie nelli loghi soliti di detti masenchi.

555. Del giuramento che devono fare per le vache di latte

[1672 maggio 4]

Itim si è ordinato che chi piglierà vache a latte seccondo l'ordine di essa viccinanza come avanti se detta viccinanza vorà sapere se le dette vache sortischano a suo utile o dano deve quelli talli far un giuramento avanti il signor consiglier e servidore della viccinanza se dette vache vadeno a suo utile e danno il lagiadigo et non potendo giurare non deve meterli in detti alppi.

556. Del modo della pezza comuna

[1672 maggio 4]

Itim si è ordinato che la pezza comuna ciovè li pasquari di detta viccinanza resti per l'avenire in comunela conforme è stato per il pasato senza inovare cossa alchuna, salvo per Creuro qual resti come nel ante capitolo declara.

b-A' dì 29 decembre 1752 li signori 24 deputati della viccinanza di Prato ànno statuito et ordinato che per l'avenire che doppo sarano andati alli masienchi se qualche viccino della viccinanza che l'avesse più di una o due vache più del suo estomo posia anchora venire sopra la pezza comuna a pascholare, ma queli talli viccini che paserano alle due vache di più del suo estimo non posia né debba venire con bestie ciovè vache o sterle sotto la pena de soldi 40 terzolli per bestia al giorno riservato li viteli che potrano avver delli suoi et sia datta la mità della tassa al accusatore riservando però sempre che per disgrazia di neve debbano venire et andare a dietro alla neve.-b

 $^{^{\}rm a}$ In riferimento all' ordine nr. 553 Del modo di fabricahre abbitacholi a Creuro. $^{\rm b-b}$ Aggiunta datata.

nr. 557 – 561 227

557. Per mantenere il viccino in quela dugagnia

[1672 maggio 4]

f. 22v Itim si è ordinato che ogni viccino sia obligato a mantenere il viccino in quella dugagnia dove abbita a tutti li utili et danni che ne resulti et non in altre dugagne se da volontà propria non vorano essere dugagniesi.

558. Per la riserva di Casoreii

[1672 maggio 4]

f. 23v Itim per Casoreii fuori di detti 12 anni non si leva la chiarezza et ragione che trata un biglieto fatto da quelli della dugagna di Prato quando hanno messo in comunela li alppi et masienchi et sententie della Illustrissima Superiorità.

559. Il modo di viccinare alle allppi e masienchi et pezza comuna

10

15

25

[1672 maggio 4]

f. 24v Item si è statuito et ordinato che in quanto per viccinare li alppi, masienchi et pezza comuna che ogni viccino non habia a godere sollo un viccino et non più.

560. Che non si possa rompere li detti ordini senza la volontà de tutte le tre dugagnie

[1672 maggio 4]

f. 25v Item si è ordinato che se la viccinanza vorà mutare o renovare uno o più delli presenti ordini, che perciò la viccinanza sia patrona, ma se una de' dette dugagne contrariasse di non renovare detti ordini che in tal casso essa possa rostare di non romper veruno di detti ordini, ma restino in suo tenore non essendo ambbi tre uniti.

561. Della grassa del stabio di Gerra

[1672 maggio 4]

Itim si è statuito et ordinato che per la grassa dell' stabio di Gerra et le trapore overo legnoi^a de salvatici che possino tirar la mettà di detto utile la terra di Dalpe

228 nr. 561 – 564

con che però che debbino mantenere li duoi saltari per custodire Piumognia tanto li prati come li pascoli, et l'altra mettà la terra di Cornone con che però che mantengono ancora loro li altri duoi saltari et custodire il sudeto masencho come sopra.

5 a Così nel testo.

562. Ordinatione per discargar le alppi

[1672 maggio 4]

Itim si è ordinato che nesuna boggia della viccinanza non possino discarigare nesuna bogia avanti li 20 di setembre sotto la penna de lire 60 terzole per bogia, salvo per tempo contrario da neve che non possino sostentare la loro bogia et venendo qualche bogia che venisse al mancho di erbba in tal caso habbino a dimandare alla viccinanza conforme fu stato il consueto et li masenchi restino tensi come sopra sino alli 5 di giugnio ma esendo festa restino tensi fino il primo giorno di lavoro.

a-1790 il giorno 29 decembre li generali signori ventiquatro in oggi ànno fatto per publicha magioranza ed ànno aggionto al sudetto ordine dovendo discharichare qualche alppe avanti li 20 di setembre per mancamento d'erbba debbano venire con le loro bestie sopra la pezza comuna e li magenchi restino tensi sina li venti di setembre e essendo festa il giorno venti di setembre posino andare alli magenchi il giorno diezinove. Landscriba Fransioli di comisione.-a

^{a−a} Aggiunta datata.

563. Chi meterà vache davantagio sopra la pezza comuna

[1672 maggio 4]

25 Itim si è ordinato che se qualche persona meterà fori vache in avantagio che f.31v nomina li ordini che sopra la pezza comuna pagino soldi 20 per vacha.

564. Ordine per il fienno

[1672 maggio 4]

Itim chi comprarà fieno nella viccinanza et che vorano revenderlo fori della *f. 32v* viccinanza paghino alla viccinanza un scudo al spazo overo soldi 30 al cento, et

nr. 564 – 568 229

chi venderà il suo fieno fori della viccinanza non posino comprar altro fieno in cambio sotto la sudeta penna.

565. Ordine di non prendere sterle forestiere

[1672 maggio 4]

f. 43v Item che non possino pigliar sterle forastiere di veruna sorte per meterli alli alppi 5 né a casa sotto pena di un scudo per sterla et sia datta alla viccinanza.

566. Come si deve meter capre nelli alppi

[1672 maggio 4]

Item si è ordinato l'anno et giorno antescrito che chi vorà metere capre nelli alppi che non possino tenerli più sopra la pezza communa ma che habino a mandarli via sopra suo alppe sotto penna de un soldo per capra al giorno et il consiglier della viccinanza deve farli levar via subito et se vorano tenerli alli masienchi abbino a dimandar licenza a queli bogessi che li tocarà in tal masencho, però se detti bogesi sonno tutti contenti uniti caso non possino meterli de nesuna sorte habino a meterli nelli loro alppi.

567. Che non si possa segar radasì nella valle di Piumognia

[1672 maggio 4]

f. 50v Item si è statuito et ordinato che nessuna persona né viccino della viccinanza che haverà benni prati nella val et magenchio di Piumognia non ardischa più di segare radasì sotto penna de lire seii dico 6 per pezza di prato.

568. Come non si deve segare alli techi di Piumognia

[1672 maggio 4]

f.51v Item che nessuno possa più per l'avenire segare né far fieno d'intorno alli techi di Piumognia né Casorei né Vano sopra il pascolo comune sotto penna de lire seii dicho 6 per ogni contrafaciente et persona al giorno et volta, riservato queli che potrano provare per scritura o testimoni che siano suoi regari.

230 nr. 569 – 572

569. Che non si possa metter torri sopra li masenchi

[1672 maggio 4]

Si è statuito et ordinato che nesuna persona non possa più metter torri che f.55v non siano castrati sopra li masienchi sotto la penna di mezzo scudi per giorno riservato però a quelli che li tocha le rodde.

570. Per li bovvi grossi

[1672 maggio 4]

Item si è ordinato che per l'avenire sia torri castrati sia altri buovi manzi et de più vechi non possino menarli nelli alppi né anccora nelli masienchi in modo veruno ma sollo possino meterli sopra la pezza comune.

571. Che la pastura di Pesseg sia del alppe Cadoni

[1672 maggio 4]

Itim si è ordinato che per l'avenire la pastura di Pesseg sia del alppe Cadoni da f. 57v Dalpe et che la finenza tra Cadoni et Casoreii sia al Rii di Pesecho et non più oltra.

572. Penna per chi lassiarà trascorere bestie in tempo di tenso sopra li masenchi

[1672 maggio 4]

Item si è ordinato et statuito che per l'avenire chi lassiarà transcorere bestie bovine o cavali o somari et peccore da tempo che li masienchi siano tensi sotto la pena de soldi cinque per bestia bovina et li cavali soldi diecci et somari soldi cinque et le peccore duoi seseini però le peccore non possino andar da nesun tempo nelli masienchi sotto la medema penna con questo che essendo li 24 per tempo di primavera con li consoli et saltari.

a-1757 a' dì 29 decembre itim si è ordinato che per l'avenire nisuna boga ardischa di venire sopra il masencho di Piumognia per tempo di neve senza dar parte a chi n'averà parte in detto masiengo sotto la penna de scudi cinque per ogni bogia che contrafarà a detto ordine.-a

15

a-a Aggiunta datata.

231 nr. 573

573. Ordini riguardanti la Faura di Pianez 1677 maggio 2

1677 li 2 maggio esendo congregata la generale vicinanza di Pratto avanti alla chiesa di Santo Giorgio di Pratto così ano ordinato per puplica^a magioranza pertocante alla Faura delle Larici del loco nominato di Pianezo come già era Faura di Laraci dal anno 1622 sina al presente, così già duoi anni fa la sudetta vicinanza hanno fatto giunta a detta faura che siano faurate tutte le laraci grande et picole venendo in giù sina alla ciosena delli Pratti di Creuro come alli sottoscriti termini apare ciovè il primo termine comincia al buglio, over Porta da Casina, ciovè alla giosena delli pratti ed poi da ivi andando per dritta linia per in suso per il tergiuii da Casina sina a cima di deto tergiuii dove è il Pianno delle due Crocci et da deto pianno andando sina a Cimma di Loita Bella et da Cimma di Loita Bella andando in dentro verso ora sina a cimma et fora in chò del Piano della Grussa et poi da deto Pianno della Grussa desendendo in giù per dritta linia sina alla Porta del Ghan et dalla Porta del Ghan venendo in fora verso vento sina al Pozetto del Sass et da ivi venendo per dritta linia sina al Sasso Groso fora in cho del Piano di Fondo che guarda verso Creuro et da ivi andando per dritta linia sina alla giosena del Mas[c]harone, ciovè a Cima del Mas[c]harone et da ivi venendo in fora verso vento dré alla giosena delli pratti sina alla Porta di Casina come già sopra nominata, così et talmente che tutti li laraci grande et picole che sono di dentro de' deti termini siano faurati et da veruna persona non siano molestati né tagliati né per giosene né per altro sotto la penna de lire dodici per pianta, et che siano tolti iremmisibilmente et ancora sia decaduta la pianta alla vicinanza et della detta penna sia dato un terzo al acusatore et che sia tenuto secretto et li altri duoi terzi alla vicinanza di Pratto.

Item che li 3 consoli delle 3 deghanie, ciovè il console della deghania di Dalpe et Cornone, et Pratto, et Fiesso abino per il giuramento loro a custodirla et tenerne il do[v]uto governo, et che abino di andar per deta faura due volte l'anno a revisitarla, ciovè una volta da primavera et una volta per la state et trovando che vi sia fatto danno devino essi consoli et altri acusatori portar et notificare al consegliere della vicinanza over alla gieneral vicinanza, ma le peshie et altri piantumi non siano faura[ti] ma ogniuno dela vicinanza si possa beneficiarsi.

Item ancora si è ordinato che la vicinanza non posa far gratia a veruna persona per concederli piante in detta faura se non ogni anno il giorno di calende di maggio et non altri giorni dell'anno.

Così il sudetto giorno la vicinanza à deputatti i signori consiglieri moderno Antonio Giambone et Antonio d'Ambrosio et me sottoscrito à scrivar il presente di deto tenore. Io Carlo Monti di Morascho uno de' giurati di Leventina ho il presente scrito et sottoscrito di comune come sopra.

b-L'anno 1783 alli diezi di gugnio si è agionto al qui avanti istrumento de do[v]ute terminanze, ciovè di sopra del Sasso della Grussa a un sasso teraneio si è rinovato una croze e sotto a detto sasso e crozze si è piantato un paia di

232 *nr.* 573 – 574

termini che guardano per drita lineia alla Porta de Gan. Dove fu scrito per ordine delli deputati della vicinanza di Prato in fede landscriba Fransioli di comisione.

1798 il giorno 20 decembre li 24 deputati per magioranza unitta essendo smarito altro scrito, perciò col presente anno faurato tutte le larici cominziando apresso alla ciosena a fond alla Riva del Mascharone andando in dentro sina al Gartegno detto della Presa e poi andando in dentro sopra la strada che si va in Piumognia restando tutte faurate come le altre di sopra sotto la pena come sopra e le larici sopra il Sasso sotto [la] strada restano faurate come sopra e similmente la aldane in detto sitto del Sasso e del Nadelo come alli termini posti appare. Secretario Fransioli di comisione.-b

d-Attesto io sottoscritto dell'apposizione del segno di mio tabellionato e d'avere estrata di mio proprio caratere la presente copia dall'originale presentatomi e conforme allo stesso li 30 maggio 1862 in Fiesso. In fede Felice Galeppi fu Carlo di Dalpe dimorante in Prato pubblico notaio del Canton Ticino. Le parole interlineate alla prima e seconda linea della presente faciata sono eliminate dal Galeppi.-d

Copia autenticata del 1862: A Patr Dalpe, cart. nr. 279, 34 x 22,5 cm, (f. 1r–2v) il testo figura da f. 1r al f.2r.

- o a Così nel testo.
 - $^{\mathrm{b-b}}$ Aggiunta datata.
 - ^c Segue (sopra la strada che si va in Piumognia) depennato.
 - d-d Sottoscrizione del notaio estraente.

574. Per il godimento delli alppi *1692 febbraio 19*

Li 19 febraro 1692 li 24 deputati hanno ordinato che per l'avenire se qualcheduno contrafarà con le loro bestie di ogni sorte contra l'ordine che sarà descrito per il godimento delli alppi et magenchi che ogniuno di detta viccinanza sia deputati a altri particolari non notiffichandosi da se stesso avanti li deputati di quanto abbia contrafato, che in tal caso sia condanato in dopia penna ciovè il dopio davantagio se non si notifficharà da se stesso al consiglier regente over alli deputati ciovè ogni^a anno avanti che li deputati faccino la loro radunanza delli conti anuali.

a Segue ogni ripetuto per errore.

nr. 575 – 577 233

575. Del giuramento delli deputati

1692 maggio 31

A' dì 31 magio 1692 la general viccinanza hanno fatto magioranza unita et ànno deputato ventiquatro uomini ciovè otto uomini per dugagnia et che queli devano far il giuramento solene et che per il loro giuramento devano remodernare et luccidare se vi è qualche ordine che non stii benne over giongiere ordini et meter la penna al contrafaciente conforme parerà espediente con questo che l'ordine dove declara che una degagnia si agravasse di qualche magioranza che tal ordine resti per sempre nel suo tenore come è già notato in detto libro a foglio ****

Così li sudeti signori deputati li 4 di giugnio 1692 hanno giurato solenemente di essercire et sentenziare come sopra et la viccinanza à ordinato di star et osservar et non promoversi fuori di quelo che sarà fatto da detti deputati per l'avenire.

a Rimando al foglio mancante.

15

576. Per il consiglier della viccinanza

[1692 maggio 31]

f.3r Itim occorendo che per l'avenire si metesse un consiglier della viccinanza che non fosse delli dentro scriti deputati, che durando il bieno di regente consiglier che sia deputato con li altri 24 et far magioranza con li altri ma finito il suo bieno resti fuori delli vintiquatro.

577. Se morisse uno delli 24

[1692 maggio 31]

f. 3r-v Itim morendo [uno] de' detti 24 che quella degagnia ne ellegerà un altro in piedi del deffonto.

25

234 nr. 578 – 581

578. Grazia

[1692 maggio 31]

Item che detti deputati per il loro giuramento loro non possino far grazia a veruna persona che averà contrafato alli ordini descriti in detto libro. a-S'intende però sempre che sia seguito per magioranza da detti 24-a.

^{a-a} Aggiunta posteriore di altra mano.

579. Quando la viccinanza volesse rompere ordini

[1692 maggio 31]

Itim volendo la viccinanza per qualsivoglia tempo voler far magioranza di f.3v-4r romper l'ordine et capitoli in detto libro foglio per li deputati come sopra et dentro che tre viccini possino diffendere di non rompere detto ordine.

Itim se uno o più de' detti deputati contrafarà alli ordini descriti in detto libro, che non sia contro il loro giuramento né che nesuno deve imputar l'altro che abbia fatto contro il suo giuramento ma che se contrafarà sia obligato a pagar la penna come un altro.

580. Ordinazione per li vitelli

1693 maggio 24

A' dì 24 magio 1693 li 24 hanno ordinato che chi vorà metere li suoi viteli con le altre sue bestie alli masienchi che li posino meterli gratis et più oltre che il loro estomo ma nelli alppi resti come al ordine.

581. Che li vicini posino far fieno di boscho

1695 maggio 23

L'anno 1695 a' dì 23 magio li signori 24 deputati hanno ordinato che ogniuno de' viccini della viccinanza posia andare a far fieno a boscho fuori del erbadigho delle vache dalli 11 agosto indietro a loro beneplaccito et chi contrafarà cade nella penna de mezzo scudo per persona et per giorno et li forastieri dalli 23 agosto indietro.

nr. 582 – 585 235

582. Contrafacienti d'uno de' huomini de' 24

1696 dicembre 26

f.34v L'anno 1696 a' dì 26 decembre si è ordinato che essendo qualcheduno delli 24 over altri che habino contrafato alli ordini et che non vi sia la taxa notatta et che vi sia da far magioranza sopra tal fatto che quel talle et suoi parenti sino in terzo grado devano andar fori di stua delli 24 sia qual sia sarà fatto la magioranza della taxa.

583. Per chi volesse metere capre con le loro vache alli alppi 1697 aprile 14

f. 8v A' dì 14 aprile 1697 li 24 deputati hanno ordinato che li bogiessi di ciascheduno 10 alppe che ogni anno se voranno metere con le loro vache, capre alli alppi overo se darano via a fitto un alppe o più che possino metere una capra per vacha sia sterla o da latte et non più e chi contrafarà sia condanato in diecci soldi per capra et vadi la condanna alla viccinanza et le soprascrite ciovè di più che queli che tengono a casa come sopra.

584. Che sopra li masienchi non si possa tener capre 1700 maggio 31

15

25

£9v L'anno 1700 a' dì 31 magio li 24 deputati hanno ordinato che nessuna persona non posia metere né tenere capre sopra li masienchi della viccinanza da niun tempo sotto la penna de soldi 10 per capra, et che visto il presente habia di levarli 20 via dal masiencho se qualcheduno contrafarà et non volendo levarli via che il consiglier della viccinanza abbia di farli levare via dette capre et che sia tolto la condana come di sopra et la condana vadi alla viccinanza.

585. Che non si possa metere bestie di latte nelli trasi delli viccini 1701 dicembre 26

f. 35v L'anno 1701 a' dì 26 decembre li 24 deputati hanno ordinato che nesuna persona non ardischa di meter bestie bovine di nesuna sorte cioè bestie da latte nelli trasi della viccinanza sotto la penna de libre seii de terzole per bestia e cappo.

236 nr. 586 - 588

586. Ordinatione per il godimento delli reverendi signori curati de alpi et masenchi et pezza comuna

1704 maggio 4

L'anno 1704 a' dì 4 magio la general viccinanza di Prato congregati nel luocco f.37v-38r solito sotto la chiesa di Sant Giorgio hanno statuito et ordinato che per l'avenire li reverendi signori curati Prato e Dalpe che possino metere due vache alli alppi et due ne possino tenere a casa per uno et volendo meterne tre alli alppi non posino tener sollo che una a casa et non possino vender l'erbba a nesuno vicino della viccinanza né forastieri e se quelcheduno vorano meter bestie sotto sponda di quella siano condenati in lire sei per vacha et fu confirmato dalli deputati come sopra.

587. Modo del far le bogie

1704 dicembre 26

A' dì 26 decembre 1704 li 24 deputati hanno statuito et ordinato se qualche f. 65v-66r viccino di qualsivoglia dugagnia della viccinanza portando l'occasione per far le loro bogge che affrontasse che un bogiesse li toccasi di andar in una bogga con la mittà del suo estomo over vache che quel talle deve andar con tutto il suo estomo in detta boggia et deve ternare indietro un altro bogiesse che habia mancho estomo sino non sarà valivato detta boggia.

Itim occorendo che in un alppe si facese due bogie non potendosi agiustare che tutti li bogessi siano tenuti a sortire unitamente e chi contrafarà a questo sia condenato in lire sei dico 6 per ogni bogiese.

Item et per carichare le alppii ogni bogiesse sia obligato a stare in magioranza con li altri bogiesi dell'alppe sotto la sideta^a pena de lire seii de terzole.

Così nel testo.

588. Ordinazione per li roganti nelli alppi

1708 maggio 29

L'anno 1708 a' dì 29 magio itim si è statuito et ordinato che nel avenire per ogni f. 131-14r sei vache posino metere un rogante grosso et per ogni tre vache un piccolo.

nr. 588 – 589 237

^{a-}A' dì 29 decembre 1729 li 24 deputati hanno statuito et ordinato che per l'avenire nessuna persona della viccinanza non ardischa più di metere fuori roganti maschi che non siino sanati sopra li alppi né masienchi nemeno meterli fuora sopra la pezza comuna sotto la pena de lire seii per volta et avendo notizia il consiglier o deputati della viccinanza li abbino a farli levare via subito et sia tolta la pena iremisibilmente e non volendo levar li sudeti subito che si possino metere sopra l'ostaria. ^{-a}

^{a-a} Aggiunta datata.

589. Ordinatione per l'erbba

1709 maggio 26

10

f. 38v-42r L'anno 1709 a' dì 26 magio li signori 24 deputati in Morascho si sono congregati nella casa del signor consiglier Antonio Mont per fare li loro ordini et remodernare et così ànno statuito et ordinatto che se qualcheduno viccino della viccinanza vorà vender la sua erbba che lo possa fare et vendere ma prima la debba vendere alla bogia in generale, non volendo la bogia in generale, la possia 15 vendere ad un particolare di detta bogia, cioè queli bogessi che haverano invernato bestie di più del suo estomo, ciovè al numero de due vache essendo qualcheduno particolari bogessi che ne habbino bisognio et non havendo bisognio la possino vendere poi a quello di sopra et non faccendone di bisognio più a quelli bogiessi di quella bogia la posino vendere ad un vicino di quella 20 dugagna et non essendo di quella dugagna la possino vender at un particolare della viccinanza ma non a forastieri et sia datto lire seii per vacha però s'intende alppe et masiencho ma non pezza comuna non la possino vendere con questa declaratione che prima ogni bogiesse di qualonque bogia della viccinanza debba godere la sua erbba dove li tocha andar in quella bogia et avendone di bisognio 25 che avesse bestie di più del suo estomo che prima deve comprare erbba nella di lui bogia ma non trovando erbba in quella la posi poi comprare nelli altri alppi della viccinanza non facendone di bisogno alli altri bogiessi sotto pena de lire seii

per vacha et sia datto alla vicinanza.

Itim che nesuno deve vender erbba nelle alppi se non venderano quela dell' magencho insieme nemeno vender quella del masencho senza quella dell'alpe riservato se qualche bogia volesse fitar via il suo alpe in tal caso li detti bogiesi posino godere loro la sua erbba del masencho con questa sana inteligenza che nesun particolare non possi meter vache né sterle né capri alli alppi né masienchi di più che quelli che sarano limitati se non haverano liccenza dalli bogiesi nulla di meno quelli talli devono pagare alla viccinanza un filippo per vacha et lire tre per capra.

238 nr. 589 – 590

^a-A' dì 29 decembre 1753 li signori 24 della viccinanza di Prato ànno di novo ordinato che per la prima domenicha di giugnio debbano congregarsi ogni dugagnia della viccinanza al suo loccho solito dove ogni dugagna sogliano a congregarsi e chionque viccino che vorrà meter bestie più del suvo estimo abbino a spiegarsi da chi l'abiano tolta e se qualche viccino della viccinanza meterà bestie sopra li masenchi e che non averà prima comprata l'erba sia tolto lire 6 terzole per ogni vacha.

Il giorno 30 decembre 1771 li signori deputati ànno di novo dechiarato l'antescrito ordine come doppo che sono andati alli suoi masienchi dove giustamente li [è] tocchato di sorte non^b possiano più straportarsi dal suo alppe ad un altro sotto la perdita de tutto l'estimo godutto al masenchio e anchora sia tolto oltre la perdita di tal erbadigo del suo alppe lire terzole sei per ogni vacha ciò per ogni catta né tanto avanti né doppo da niun tempo sotto la sudeta perdita e condanna come sopra.

1784 il giorno 30 decembre li signori deputati congregati ànno agionto al qui retro scrito ordine del 1709 il 26 magio come a quello siccome per lo pasato non restava dichiarato il giorno della fissazione del isibire l'erbba, là dove in oggi si è fatto per publicha magioranza che se qualche persona vorà vendere la sua erbba la debba essebire al console di quella boggia e non essendo il console a casa a uno di quelli bogiesi di quela bogia per il giorno 15 aprile e tanto il console overo quel talle che li darà l'aviso sia poi obligato a metere insieme e parteccipare alli suoi bogiesi e nel termine de giorni 15 ciovè per il giorno primo del messe di magio debba quel talle che averà rice[v]uto l'aviso darli poi risposta tanto se la vogliano comprare o non e non dando poi risposta per tal giorno quel talle lo possia vendere at altri particolari della viccinanza ma non a forastieri e sotto la già nominata penna del ordine vechio d'un mezzo scudo per catta. Di più trovandosi al ordine vechio che dichiarava il prezo de lire sei terzole per catta dove in avenire si lasia in libertà per il prezzo che il venditore potrà cordare dal compratore dove fu scrito, letto e per magioranza ratificato da sudeti signori. Landscriba Fransioli rogato il presente di comisione. -a

^{a-a} Aggiunte datate.

590. Giorno deputato della congregazione delli 24

1711 dicembre 26

L'anno 1711 a' dì 26 decembre li 24 deputatti hanno messo il giorno di congregazione il primo giorno feriale doppo la festa delli santi Inocenti et ogni deputato deve venir avanti il mezzo giorno et ritrovandosi nella casa della congregazione sotto pena de lire tre non havendo legitimo impedimento.

b non ripetuto per sengnalare all'inizio del f. 41r.

nr. 591 - 592 239

591. Faura

1719 maggio 26

f. 46v-47r L'anno 1719 a' dì 26 magio in Morascho la generale viccinanza di Prato hanno fatto una magioranza et hanno faurato tutte le piante che sono nel pendente di Pignioreto e chi contrafarà sia condenato in lire sei per pianta.

^a-L'anno 1752 a' dì 29 decembre li signori 24 deputati della viccinanza di Prato ànno faurato tutte le piante tanto di larasi come le pesse dell' loggho di Casorei dalla Guria in dentro verso vento sina a Fond Scopeii sopra la rongia sina a cima del colmo e chionque si oltrarà a tagliare piante in detta faura li sia tolto lire 18 per pianta et sia datto la quarta parte al accusatore riservato perrò per li stanzi di Casorei et per li monti et Van. ^{-a}

^{b-}1796 il 29 decembre li signori ventiquatro ànno per magioranza unita agionto la tassa della faura di Pignioreto in lire terzole 40 per ogni pianta e oltre la sudeta tassa resta deccaduta la pianta. Landscriba Fransioli di comisione. -^b

^{a-a} Aggiunta datata.

592. Ordine per li masenchi in tempo di tenso

1721 maggio 25

che per l'avenire chionque persona trovarà bestie sopra li masienchi nel tempo che sarano tensi possino condenarli, ciovè da venti anni in su et che sia obligato manifestarli al consigliero overo al console di detta dugagnia et della penna si è ordinato che sia datto duoi terzi sia della viccinanza e un terzo del accusatore: le bestie bovine soldi 4 per bestia et li cavali et somari soldi otto ed li masenchi siano tensi sino alli 5 di giugnio come alle carte di vestitudine apare per il tenso et per peccore et capre un sesino per ogni capo di peccora o capra.

b-L'anno 1752 a' dì 29 deccembre li signori 24 deputati della viccinanza di Prato ànno remodernato il sudetto ordine circha per il tenso delli masienchi si è lasiato in cospezione delli signori consoli delle dugagne et consoli delli viccini che per il loro giuramento debbano loro guardare che quando vi sarà erbba competente di potere andare lor consoli darano l'avisso alli viccini che tocerà alli suoi masienchi et chi ne averà parte abbente circha alla tassa per queli che laserà andare bestie sopra li masienchi circha alle bestie buine siano condanati in soldi 8 Milano et li cavali et giumenti siano condanati in soldi 16

b-b Aggiunta datata della medesima mano ma posteriore alla trascrizione del libro.

240 nr. 592 – 594

Milano et per peccora soldi uno Milano et di questo sia datto la mittà al accusatore.-b

^a Così nel testo. ^{b-b} Aggiunta datata.

593. Come si deve tenere le vache di latte

1722 dicembre 29

L'anno 1722 a' dì 29 decembre il signor consiglier regente et li ventiquatro deputati dela viccinanza di Prato si sono congregati conforme il solito per fare et remodernare li loro ordini così ànno statuito et ordinato che nesun viccino della viccinanza non posia metere fora vache né capre da latte sopra il dominio della viccinanza per carichar le alppi de' forastieri nemeno comprar erbba alli masienchi sotto penna de lire seii per vacha et soldi diecci per capra, nemeno non possino vender né comprar erbba delle capre delli alppi né a casa sotto la medema pena et habbino a levarli via subito di sopra al dominio della viccinanza.

594. Chi possa metere cavali sopra la pezza comuna

1722

L'anno 1722 la general viccinanza di Prato si sono congregati sotto la chiesa di sant Giorgio nel luocco solito così si sono convenuti tutti unitamente che per questi diecci nove anni a venire chi averà cavali delli suoi ne posino metere due sopra la pezza comuna avanti che vadino alli masienchi per tempo di primavera ed doppo sarano andati alli magienchi ne posia metere uno alli masienchi et uno lo possino metere fuori sopra la pezza comuna avanti che caricharano le alppi et doppo che si scari[c]harano et nel tempo che sarano le vache alli alppi resti come a un altro ordine apare et de novo sortire ogni anno come ad un altro ordine appare.

^a-L'anno 1755 a' dì 29 decembre li signori consoli e deputati hanno ordinato che per l'avenire nisuna persona ardischa di beter^b cavali sopra li masienchi della viccinanza ciovè queli che non toccano di sorte sotto^c la penna de lira 12 per cavalo et il console di detta degagnia sia obligato a prendere il detto cavalo e menarlo sopra l'osteria. -^a

^{a−a} Aggiunta datata.

b Così nel testo, si intenda probabilmente meter.

^c Segue sotto ripetuto per errore.

nr. 595 – 598

595. Remordazione del sudeto ordine

1723 dicembre 29

f. 42v L'anno 1723 a' dì 29 decembre li 24 deputati hanno remodernato l'antescrito ordine^a ciovè queli che averano la licenza dalli bogiessi paghino lire seii per vacha et soldi 10 per capra ma essendo qualche particolare che volesse metere davantagio senza liccenza delli bogesi tanto vachi come capri paghino come al antescrito un filippo per vacha ed soldi 30 per capra.

^a In riferimento verosimilmente all' ordine nr. 589 del 26 maggio 1709.

596. Chi affitase l'alpe che possi vender l'erbba del masencho

1727 febbraio 17

10

25

L'anno 1727 a' dì 17 febraro li deputati sonno stati congregati il dì sudetto per remodernare qualche ordine si che si è casato due righe del dentro scrito ciovè che chi affitava alppi non potevva vender l'erbba del magiencho si che a' dì detto hanno ordinato che affitando qualche alppe a un vicino delle dugagne della viccinanza che posino vender ancora l'erba del magencho per il suo giusto estomo che averà a talli bogiesi che averano l'alpe a fitto bissogniandola e non bisogniandola a detti bogiessi che haverano l'alpe che la possino vendere a altri della detta degagna o della viccinanza et si è fatto che paghino soldi 10 per vacha il tutto in conformità delli ordini.

597. Che li vicini devono notificarsi dove ànno comprato l'erbba *1730 dicembre 30*

L'anno 1730 a' dì 30 decembre li ventiquattro deputati hanno ordinato che per l'avenire ciascheduna dugagnia devono congregarsi per la domenica avanti sant Giovanni Batista et cerchare il conto dove hanno comprato l'erba acciò possino aver in luce che ogniuno godi il fatto suo.

598. Che nessuno possia ramar piante nella faura di Pianez *1732 dicembre 29*

L'anno 1732 a' dì 29 decembre li 24 deputati hanno statuito et ordinato che per l'avenire non si possa più far giù rami della faura di Pianez sotto la penna

242 nr. 598 – 601

di un mezzo scudo per pianta e sia datto al accusatore del contrafaciente soldi 20 per volta, si debba poi avertire che siano poi persone che pasino alli anni venti.

599. Chi comprerà bestiame per la fiera di Lugano

1732 dicembre 29

L'anno 1732 a' dì 29 decembre li ventiquatro deputati della viccinanza hanno statuito et ordinato che chionque comprerà bestie per la fiera di Lugano non li^a possino menare sopra li masienchi della viccinanza sotto la penna de lire sei per cappo, riservato però se averano erbba della sua propria e non di quella comprata.

a Corretto su si.

25

600. Che non si devve meter fori cavali in tempo che siano carichatti li alppi

1735 dicembre 29

L'anno 1735 a' dì 29 decembre li 24 deputati hanno statuito et ordinato che per l'avenire nessuna persona della viccinanza che averà cavali che doppo haverano cargato li alppi sino che non dischargarano che non ardischano più di meter fori cavali sopra la pezza comuna della viccinanza né somari sotto la penna de soldi 30 dicho trenta per cavalo et soldi 10 per somarii per ogni volta et ogni giorno et li abbino a levarli via subito et non volendoli levar via che il consiglier della viccinanza li possa levar via et meterli sopra l'osteria, et questo li 24 deputati a una con li consoli et saltari delli degagne li abbino a notar il giorno quando li notavano^a et sia datta la terza parte della taxa al accusatore.

^a -vano corretto su altre lettere illeggibili.

601. Quanti cavali si possa mette[re] nelli trasi 1735 dicembre 29

L'anno 1735 a' dì 29 decembre li 24 deputati hanno statuito et ordinato che per f. 59v-60r l'avenire [chi] haverà cavali che ne possi metter due nelli trasi per otto giorni et

nr. 601 – 604 243

non più, né più possino meter fori davantagio cavali de' due nelli trassi et ancho li somari l'istesso come li cavali otto giorni^a et non più sotto la penna de soldi 30 dicho trenta per cavalo et soldi diecci per somaro et la terza parte della taxa sia datta al accusatore et duoi terzi alla viccinanza di detta taxa, con questo però se vi fosse uno che havese un cavalo zoppo o stropiato il che habia a dimandar liccenza a quella degagnia che abbita li sudeti deputati et sotto la sudeta penna a chi li lassiarà dentro la notte et questo in ogni notte.

^a Segue otto depennato.

602. Penna per chi tiene animali che non siano ferati

1735 dicembre 30

10

25

f. 61v A' dì 30 decembre l'anno 1735 li ventiquatro deputati hanno statuitto et ordinato che per l'avenire nesuna persona che haverano animali nelli alppi et masienchi che non siano ferati che subito doppo l'aviso fatto habino a ferarli sotto la penna de lire tre per volta et che siano reportati et notati dalli deputati et giurati delle dugagne et la terza parte della penna che sia datta al accusatore et il resto alla general viccinanza.

603. Penna per chi havese bestie più che il suo estomo 1735 dicembre 30

L'anno1735 li 30 decembre li 24 deputati hanno ordenato che chionque persona della viccinanza che haverano bestie di più che il suo estomo et le due che possino tenere a casa che devono pagare soldi 20 per vacha come il solito, ciovè sopra la pezza comuna nel tempo di primavera.

604. Che li forastieri non possino passare per li benni della viccinanza in tempo di tensito con bestie

1735 dicembre 30

f. 64v-65r L'anno 1735 a' dì 30 decembre li 24 deputati hanno statuito et ordinato che per l'avenire nesuna persona forastiera non ardischa di passare per li beni della general viccinanza nel tempo che sia tenso li benni con bestie sbandati che non siano menati in corda da nesuna sorte de bestie sotto la pena de lire una per

244 nr. 604 – 607

vacha et soldi due per ogni capra et pecora et animali et trovando qualche contrafaciente uno delli deputati deve per il suo giuramento far pegnio et tal penna sia datta la mettà parte al accusatore et il rimanente alla general viccinanza medemamente sotto l'istessa penna anccora a chionque persona che contraffarà della viccinanza con andare avanti et indietro con simil sorte di bestie come sopra.

605. Chi prenderà bestie forastiere a inverno

1748 dicembre 30

A' dì 30 decembre 1748 li signori ventiquatro hanno ordinato che chionque prenderà bestie forestiere a inverno non li posiano più meter fori sulla pezza comuna della viccinanza sotto la penna de lire sei terzole per ogni bestia, ciovè bestie buine.

606. Che non si possa far fieno da boscho sotto strada da Cima Froda in giù verso Campagnia

1753 dicembre 29

A' dì 29 decembre 1753 li signori vintiquatro della viccinanza di Prato ànno fatto ordine che da Cima Froda in giù sina alli prati della Campagnia di Dalpe sotto strada dove si va in Piumognia, che nisunna persona non ardischa più da nesun tempo a far fieno da boscho in detto luogho sotto la penna di mezzo scudo al giorno et per persona et sia datta la terza parte al accusatore, però persone che siano abbili.

607. Quanti vitelli si pò meter nel alppe

1755 dicembre 29

L'anno 1755 a' dì 29 deccembre li signori deputati hanno fatto detto ordine e così f. 52v ànno ordinato che per l'avenire debbino betere a duuoi b vitelli per una catta e una manza parimente per una catta.

- ^a Così nel testo, si intenda probabilmente metere.
- b Così nel testo.

nr. 608 - 610 245

608. Che non si possa levar la salvo honor grassa dalli pascholi e magenchi

1755 dicembre 30

f. 68v A' dì 30 decembre 1755 li signori ventiquatro della viccinanza di Prato ànno ordinato che nesuna persona non possia più pigliare nemenno prender su salvo onor grassa sopra la pezza comuna della viccinanza, né sopra li masenchi, né sopra li alppi della viccinanza sotto la penna di mezzo scudo per persona et volta et sia datta la mettà della tassa al accusatore riservato nelle terre et carale et anccora delli carei di Piumognia e non più.

609. Rappresentanti delle degagne della vicinanza di Prato 1761 dicembre 28

10

20

A' dì 28 decembre l'ano 1761 facio fede il veibal regente Felice Danz della vicinanza di Prato che la seconda domenica di magio del presente anno, ànno fatto la general vicinanza di ellegere altri quatro uomini per degania a una con li altri nove uomini che erano elletti avanti asieme con li tre consolli delle deganie per fare li contti della vicinanza e contrafacienti e per beneficio della vicinanzza. Et in fede il veibal regente Felli[c]e Danz in loco di servidore.

Originale: A Vic Cornone, cart. nr. 50, 26 x 16,5 cm.

610. Per la mercede del accusatorei a 1763 dicembre 29

f.61r A' dì 29 deccembre l'anno 1763 li deputati della viccinanza di Prato con li consoli delle deganie il giorno solito ànno così per magioranza unita ànno di novo fatto che c[h]ionque uomo della viccinanza dalli 20 anni in su portarà avanti il giorno solito qualche contrafacciente sia datto la pagga conforme dalli ordini in ordini diclararano la pagga ciovè la terza parte delle condane al accusatore e li altri due terzi alla viccinanza resta dichiarato che quelli ordini che non nominano pagga al accusatore quelli non si dia niuna pagga.

a Così nel testo.

246 nr. 611 – 614

611. Che non si possa prender vache né sterle doppo li 20 setembre per inpiaccar erba

1766 dicembre 29

A' dì 29 decembre l'ano 1766 li signori ventiquatro deputati della general yiccinanza di Prato ànno statuito ed ordinato che niuna persona della viccinanza non si ardischano né possino prendere né vache né sterle a latte per piacar l'erbba nelli masienchi pasando il giorno 20 setembre sino che starano nelli magenchi sotto la penna de lire 3 terzole per vacha et catta d'estimo.

612. Che non si possa graziar veruno di piante fuori della secconda domenicha di magio

1770 dicembre 29

1770 a' dì 29 deccembre in oggi giorno ànno di novo statuito et ordinato li signori deputati della viccinanza di Prato che per l'avenire nesuna persona non si possa graziare a taliar piante nella faura di Pianez per l'avenire fuori del giorno fissato^a ciovè la secconda domenicha di magio e non in altre redunanze de strasordinari che si fano né da degagne particolari et in quel giorno graziando di qualche piante non si possano tagliarli dalli agraziatori se non sarano da medemi farli assegniare dal console della viccinanza e se qualcheduno si oltrasse senza esser assegniati dal detto console sia tolto lire terzole 30 per pianta e poi resta deccaduta la pianta alla viccinanza.

^a Seguono alcune lettere depennate.

10

613. Se una bogia volesse meter capre alli alppi

1771 maggio 6

1771 li 6 magio la general viccinanza ànno fatto per magioranza che volendo f. 45v una bogia meter capre nel loro alppe abbino a stare alla magioranza in detta bogia.

614. Ordine per la Monda e il Ciosseto di Gera 1773 dicembre 29

1773 a' dì 29 decembre essendo venuto notizia che li pastori del alppe di Gera f. 71v-72r faccevano logiare le salvo honor bestie nella Monda o sia Cioseto che perciò li

nr. 614 – 616 247

deputati della viccinanza in oggi ànno statuito et ordinato per magioranza unita in avenire quando trasano li prati della Monda e Cioseto in detto tempo né di giorno né di notte non si ardischano nesuna persona né pastori di detta alppe a stabiarli dentro né serar le porte dove et in quel sitto li farano entrare ma lasiarla aperta detta porta acciò possino usire dette bestie a suo beneplacito per entrare sopra l'alpe di Gerra, e trovando che serasero detta porta sia tolto lire terzole dodeci per ogni notte e li sia datta la terza parte dell'accusatore^a.

a Così nel testo, si intenda all'accusatore.

615. Regola per il console per risquotere a suo tempo li contrafacienti diversamente a caricho

1775 dicembre 29

f. 72v 1775 a' dì 29 decembre in oggi giorno li signori deputati della viccinanza di Prato ànno statuito et ordinato che in avenire debbano li signori consoli che sarano elleti riccavare o liquidare le partite delli contrafacienti ogni anno aprima di calen di giugnio ogni anno e se il console fosse negligente di non effetuare per detto tempo sia tenuto a caricho suo et non sarano abbonati né più sentirne nelli conti ed al console novo sia obligato di ricavare 3 liste, e questo si è fatto per publicha magioranza ciovè per una volta solla le tre liste.

^{a–a} Aggiunto sopra la linea.

616. Ordine per queli che vendono l'erbba

20

1778 dicembre 29

L'anno 1778 alli 29 decembre li signori deputati in oggi congregati per publicha magioranza ànno statuito et ordinato che se in avenire qualche viccino della viccinanza vendesse la sua erbba nel alppe e masienchio^a ad un altro viccino e quel talle nel messe di giugnio avesse le bestie di più che al numero di due vache e che volesse tenerli a casa e meterli fuori sopra la pezza comuna quel talle sia padrone pagando soldi Milano sedeci per vacha e soldi otto per sterla riservando le due che per due non siano tenuti a pagare la detta tassa.

Agiongiendo questa presente dichiarazione li sopra nominati signori per magioranza unita che in avenire non posino metere bestie nelli masienchi nel messe di giugno^b più del suo estimo che averano, ciovè per queli che tenerano a casa in tempo di state quelle posino meterle anche nelli masienchi di più del

248 nr. 616 – 618

suo estimo ciovè se un vicino ne tenerà di statte una a casa posia meterla al masiencho e se ne tenerà due possa meterle tutte due al masiencho e se non li tenesse a casa di state e che avesse goduto e messi al masiencho nel messe di giugno e setembre, in tal caso li sia tolto lire^c terzole sei per ogni vacha. E così similmente se li si ardissero di meterli nelli masienchi e poi li fitase dette bestie in alppi forastieri similmente sotto la medema pena quando non averà l'estimo per dette bestie.

- ^a Segue et depennato.
- b Aggiunto a margine.

25

10 ° Segue lire ripetuto all'inizio del f. 74v.

617. Sottoscrizione del notaio

Tutti li infrascriti ordini et capitoli che nel presente libro sono descriti havendoli io sottoscrito li ò copiati dal libro delli ordini della general viccinanza di Prato d'ordine e comisione delli signori consoli e deputati della medema viccinanza quale diligentamente osservato il suo tenore, sensi e dichiarazioni et osservazione che ad ogni modo posibile da me copiati in laude meritii et onore delli sopra citati signori, acciò che ogni consoli delle degagnie posino legerli e lasiarli legere, acciò che in avenire ogniuno posino atentamente osservarli in ogni buona forma nel tenore delli antescriti ordini resta dichiarato. Io Francescho Maria Fransioli publicho landscriba di Leventina estrato la presente copia di comisione li detti ordini.

618. Ordine per il console della degagnia per portar il libro il giorno della congregazione de' 24 della vicinanza

1789 dicembre 29

Il giorno 29 decembre 1789 li signori ventiquatro in oggi ànno ordinato per magioranza unita che in avenire li signori consoli delle tre degagnie il giorno della congregazione delli 24 debbano portare secho il libro delli ordini copiati dal libro della viccinanza mentre dovendo agiongere ordini overo sminuendo ordini si possino in tal giorno registrare anche nelli detti libri ugualmente al presente libro della viccinanza e manccando di portar detti libri sia tolto a quel console lire seii terzole e poi debba mandar a sua spessa a prenderlo. Landscriba Fransioli di comisione delli signori 24 come sopra.

nr. 619 – 621 249

619. Piante della faura di Pianez 1791 dicembre 29

f. 77v 1791 il giorno 29 decembre li signori deputati ventiquatro e consoli ànno statuito et ordinato che in avenire nesuna persona che verà graziato di qualche piante nella faura di Pianez debbano adoprarli per quella fabricha che verà graziato senza potere quele né venderle né cambiarle in modo alchuno.

E altresì abbisogniando qualche piante per le case de' beneficci debbano adoprarle per quell' bisognio senza poter cambiarle né venderle e chi contrafarà resta condanato sotto la penna come al ordine vechio^a in lire terzole 30 per ogni pianta ed anche resti deccaduto la pianta. Landscriba Fransioli di comisione.

^a In riferimento verosimilmente agli ordini riportati al nr. 573 riguardanti la faura di Pianez.

620. Resina

1791 dicembre 29

1791 il 29 decembre li signori ventiquatro deputati unitamente alli signori tre consoli delle tre degagnie ànno statuito et ordinato per publicha magioranza che da oggi in avenire nesuna persona più si ardischa di andare a fare rassa nelle faure della viccinanza sotto la penna de lire Milano 7:4 per ogni persona e volta che si troverà però se sarà vicino della viccinanza e se sarà forastiere lira Milano 12 per ogniuno de' contrafacienti e per ogni volta e la terza parte della detta tassa sia datta al accusatore e medemamente se si oltrerano a prendere rassa o rasina in dette faure per le larice. Landscriba Fransioli di comisione.^a

^a Il medesimo ordine è stato trascritto una seconda volta dalla medesima mano al f. 79v.

621. Vendita di terreni 1792 dicembre 29

25

f.80v 1792 il giorno 29 decembre in casa solita li signori ventiquatro deputati della viccinanza di Prato ànno statuito e ordinato per publica magioranza che in avenire qualonque persona vendendo fondi di minor soma de scudi 100 non debba dar via estimo, ciovè arivando alla soma de scudi cento sia obligato il

250 nr. 621 – 623

venditore al compratore un quarto di estimo e così a proporzione debbano regolarsi, intendendosi però se il venditore lo averà del suo estimo e che non sia pasato in lista al compratore se la soma sarà di meno come sopra fatto, letto e per magioranza accetato. Landscriba Fransioli di comisione.

622. Faura di Pianez 1794 dicembre 29

5

15

1794 a' dì 29 decembre in Mascengho vedendo gli signori ventiquatro che la faura di Pianez da molti concorenti che si avanzano a dimandar piante per techi e reparazioni de stanze di pocca longeza perciò in oggi ànno fatto per publica magioranza che in avenire non si debba più dar né g[r]aziare piante in detta faura se non sarà per una casa nova o stuveta o vero per un colminalle di una casa vechia o d'altre longeze straordenarie, atteso che per un travo d'un soffitto o simille de tre spaza circa ne pono avere nelli altri boschi convicini fuori di detta faura. Notaro Fransioli per comisione.

623. Strame nella faura di Pianez 1796 dicembre 29

1796 il giorno 29 decembre li signori 24 per magioranza unita [hanno ordinato] che in avenire che nesuna persona non debbano ruspare spini nella faura di Pianezzo né con raspe né ruspi di fero ma solamente con rusppi di legnio e chi contrafarà siano condenati in mezzo scudo al giorno e per persona. Landscriba Fransioli di comisione.

nr. 621 – 623

Glossario

A

A òra: verso est o verso sud, ossia in direzione da cui soffia l'Òra.

A Tecino (a Ticino): verso il fondovalle

A vento: verso ovest o verso nord.

Abiéz: abete bianco. Adaquare: irrigare. Aderbare: vedi Boggiare.

Agraziatori: beneficiari di una grazia.

Aldane: vedi Audan.

Alpe: pascolo d'alta montagna per l'estivazione del bestiame, specialmente bovino, in buona parte sopra il limite superiore del bosco. Un alpe comprende per lo più da tre a cinque corti posti a differenti altitudini. Solo nel corte principale si trova la cantina del formaggio (vedi Chèuna), mentre negli altri di solito c'è solo la cascina adibita ad abitazione e caseificio.

Andar a ròda: seguire il turno annuale o un altro tipo di turno stabilito dagli ordini.

Angróvan (sing. e pl.): frutto della rosa canina.

Animali: maiali.

Anzél (anzèla): capra al secondo anno

Anziano: in Leventina è l'amministratore di una chiesa, della parrocchia o di un ente parrocchiale.

Appareggiato: pronto, approntato.

Arlacione: relazione. Termine ricorrente soprattutto nei verbali riguardanti i minori e i rendiconti dei consoli.

Audan (dial. sing. e pl.): ontani.

Avemaria: al di là del significato religioso, il suono dell'A. (o Angelus) al mattino, a mezzogiorno e alla sera con la campana (piccola) assume aspetti pratici specificati negli ordini.

В

Bacighe vedi Bazi.

Banda: parte, estremità del villaggio.

Bastono: registro dei crediti (pegni, multe o altro) di un ente viciniale o della parrocchia.

Bazi: insieme degli arnesi usati sull'alpe per la lavorazione del latte; masserizie.

Bestie condannate: vedi Bestie pignorate.

Bestie da latte (bestie a latte): mucche da latte prese in affitto, di solito durante la stagione estiva. La medesima espressione è impiegata sia per le capre che per le bestie non lattifere (vedi Dare a inverno).

Bestie pignorate: bestiame sorpreso a pascolare nella proprietà privata o nei pascoli comuni in tempo proibito, per il quale i proprietari sono tenuti a pagare una multa.

Bidü: burro.

Boc (o boggo, pl. boggi, dial. bósc): becco, caprone.

Boggia (dial. bògia):

- Società di vicini aventi il diritto di godimento a) per un periodo determinato,
 b) perpetuo ed ereditario di un alpe con il proprio bestiame bovino durante i mesi estivi (S. Sganzini, VDSI, 2, p. 589);
- mandria di un alpe.
- assemblea dei vicini boggesi. B. di settembre: b. che si costituiva sul maggengo di Piumogna durante il mese di settembre dopo lo scarico degli alpi. Rompere la b.: ritirare il bestiame dopo il boggiamento o prima dello scarico dell'alpe.
- Boggiamento: comunicazione in base alla quale si usufruisce del proprio diritto d'alpe indicando al console della boggia il numero e il tipo di capi che si intende estivare.

Boggiare: vedi Boggiamento.

Boggese (dial. bogés, pl. bogis): membro di una boggia.

Bógión: recipiente, in genere una vecchia botte, usato per raccogliere la scotta (dial. scòcia) destinata all'alimentazione dei maiali sull'alpe.

Borre: tronchi di conifera.

Bosco sacro: per designare la faura all'inizio del XIX secolo è stato introdotto

252 Bossio – Ciòss

il termine improprio di B., che non compare mai nei documenti originali conservati negli archivi locali.

Bossio: vedi Boc.

Bove: toro.

Bove tedesco: toro acquistato oltre San Gottardo.

Breghe: oneri spettanti sia ai singoli vicini sia ai forestieri.

Brón: fontana pubblica in sasso.

Brutaca: vedi Brutisia.

Brutisia (brutura): panni sporchi da lavare.

Büi: fontana ricavata da un tronco di conifera, di solito in larice.

Büza: alluvione.

\boldsymbol{C}

Cadola: arnese in legno utilizzato per portare legna, formaggio o altro a dorso d'uomo.

Caggiare: cacciare, ossia far uscire le bestie dai prati.

Calende (dial. carén): primo giorno del mese.

Calongaro (dial. calong'éi): amministratore del fondo e dei beni del sale calonico.

Calonica: fondo istituito per il servizio della chiesa parrocchiale, per il sostentamento dei parroci e per l'assistenza ai poveri (vedi Sale calonico). I vicini delle varie comunità contribuivano con fitti annui in denaro o in natura.

Canepo (dial. chèno): canapa. Vedi anche Pozze per la canapa.

Canón (dial. pl. canói): elemento della condotta d'acqua ricavato da tronchi di conifera (vedi Orobio). Queste condotte venivano interrate.

Cantina (dial. chèuna): riferita all'alpe è il corte principale, in genere il più basso, dove la boggia o mandria staziona più a lungo e dove si trova, oltre alla cascina per gli alpigiani, la cantina per il formaggio.

Carale (dial. carè): uno dei sentieri principali fiancheggiato da muri che si dipartono dal villaggio verso la zona dei campi, verso il pascolo circostante il villaggio e verso l'alpe. Il fondo è acciottolato o lastricato. Di solito si trova a un livello inferiore rispetto al terreno prativo o campivo attraversato. Deriva da carél, acciottolato, e non da carrale.

Caréi: spazi tra le stalle, non sempre acciottolati o selciati e non necessariamente di proprietà privata, assegnati una volta tanto o a turno a coloro che hanno ricevuto il diritto dalla comunità di falciare l'erba. A Dalpe si ritrovano i caréi da Cleuro e i caréi dét Piümögna. Non hanno nulla a che vedere con quèdro e quadréll, come indicato nel VDSI, né hanno attinenza con i médéi o con altre forme di assegnazione dei terreni.

Caréna: giovenca che partorisce a due anni.

Cargiar l'alpe: caricare l'alpe, salire con il bestiame sui pascoli alti per la stagione estiva.

Carisna: fuliggine.

Caséi (sing. e pl.): casaro.

Cassina: cascina d'alpe.

Catta: unità di misura dell' estimo, suddivisa in mezzi e in quarti, in uso in Leventina fino al XIX secolo. Verso il 1850 nella vicinanza di Prato la C. corrispondeva a 600 scudi in beni immobiliari, generalmente campi e prati, ma non mancano le C. costituite anche da alberi di noce, da castagni e da vigneti. Serviva per la determinazione della taglia e per il calcolo di altri oneri, quali l'attribuzione del mantenimento del toro riproduttore e i lavori comuni.

Cavalada: carico di letame trasportato con un cavallo.

Cavalli con some: cavalli adibiti al trasporto.

Caxare: fare il formaggio e svolgere le mansioni di casaro.

Cercenare (dial. sciarscianè): asportare la corteccia alla base del tronco di una conifera allo scopo di farla seccare o per ricavarne fascere per le forme di formaggio.

Chèuna (dial.): vedi Cantina

Chomuniga: vedi Comunione.

Chosaro (cosaro): vedi Console.

Ciavo del molino: chiave del mulino dei vicini.

Ciòss: prato recintato.

Ciossena (dial. ciüsséna): chiudenda, recinzione, muretto di confine.

Ciossetti (dial. ciossét): vedi Ciòss.

Cò (fora in cò): all'estremità del villaggio.

Coerenza: confini di un appezzamento prativo di cui si nominano i proprietari confinanti.

Colminalle: trave alla sommità del tetto. Colodare: controllare, esaminare, valu-

Comunaglia: terre comuni.

Comunenza: vedi Pezza comune.

Comunione: essere di C. significa aver superato l'età per ricevere la comunione, cioè 12 anni.

Comunità di Dalpe e Cornone: degagna di Dalpe e Cornone.

Congiare: riparare.

Consigliere della vicinanza: rappresentante della vicinanza in seno al Consiglio di Valle.

Consigliere reggente: console della vicinanza in carica per un biennio.

Consoleria: vedi Consolato.

Consolato: periodo durante il quale il console svolge il suo mandato.

Console: nell'ambito della vicinanza di Prato si annoveravano le seguenti categorie di C.: C. della terra o vicinato, C. della degagna, C. della vicinanza, C. della mercanzia e C. della boggia. – C. nuovo (anche C. in officio, moderno, reggente): C. in carica, che inizia o ha iniziato il mandato per l'anno in corso. – C. vecchio: C. dell'anno appena trascorso il cui mandato è scaduto.

Consoro: vedi Console.

Corenza: vedi Coerenza.

Córte: una delle stazioni di un alpe, in genere da tre a cinque, dove la boggia soggiorna da una a più settimane durante l'alpeggio.

Cósar: vedi Console.

Crestato: castrato.

Crom (dial. cröm): grande cesta ovale montata su una slitta o su un carro a due ruote, usata per il trasporto del letame nei prati.

Cura: parrocchia.

Cusadore: accusatore.

D

253

Dannificatore: colui che arreca danni.
Dare a inverno: dare o prendere i
bovini o le capre per lo svernamento.

Dastabiare: abbandonare lo stèbi (vedi Stabbio) con la mandria dopo la mungitura per condurla al pascolo.

De dou: «padrone delle bestie che avranno fatto danno». Così viene definito negli ordini della degagna di Fiesso del 1679, mentre in quelli di Giornico si trova la forma italianizzata dadore.

Degagna (dial. déghègna, düghègna): ente intermedio tra il vicinato e la vicinanza. In Leventina se ne contavano una trentina.

Déi (pl. dari): solaio.

Denari di camera: denari della comunità.

Deputati dei minori: commissione di vicini designati al fine di ascoltare e deliberare assieme al console in merito ai conti di coloro che sono sottoposti a curatela o tutela (vedi Minori).

Deputati: solitamente in numero di 24, 8 per degagna, ed eletti a vita. I D. rappresentavano l'organo esecutivo della vicinanza di Prato.

Dèsa: fronda verde dell'abete utilizzata in inverno quale alimento di fortuna per le capre.

Destessio: vedi Distensa.

Diffendere: opporsi, porre il veto.

Differenza (o defirenze) deli termini: contestazioni sui termini dei prati.

Dimandare il comune (o la vicinanza): convocare in assemblea

Discargare: scaricare l'alpe.

Disfaurare: togliere i vincoli relativi a una faura, ma più propriamente abolire il divieto di libera fienagione e di raccolta del fogliame.

Disferato: termine impiegato per i maiali sprovvisti dei ferri che gli impediscono di grufolare, ossia di danneggiare la cotica erbosa di prati e pascoli.

Distensa: operazione inversa alla tensa; apertura dei pascoli, dei campi e dei prati alla frequentazione di persone e animali, sempre nel rispetto degli ordini e delle decisioni dei vicini.

Domandar grazia: chiedere la licenza o l'autorizzazione, in particolare da parte di un forestiero, di residenza, di pascolo, di traso ecc.

Domandare in vicinanza: convocazione dell'assemblea dei vicini da parte del console.

Donacimenti: danneggiamenti.

Donar la tassa: condonare la tassa.

Drapón: grande telo di canapa steso sul prato dell'aia e utilizzato per raccogliere i chicchi durante la battitura della segale.

E

Elemosina (dial. limòsina):

- distribuzioni sia in natura (sale, pane, grano) sia in denaro, effettuate in determinate ricorrenze;
- offerta devoluta al parroco per le sue funzioni liturgiche (messe, battesimi, funerali, anniversari).
- Erba: termine dial. ricorrente negli ordini della vicinanza per indicare il diritto di godimento dell'alpe e del maggengo.
- Erbadigo: territorio pascolivo battuto dal bestiame bovino.
- Erbèdi: erbatico, tassa annua di pascolo stabilita in base al tipo di bestiame.
- Eriscia: sedime di un fabbricato abbandonato.
- Estimo: antico catasto in uso fino al XIX secolo basato sull'inventario dei beni e sui rispettivi valori, in Leventina espressi in catte.

F

Falanze: trasgressione di ordini.

Far giù lino: espressione impiegata per indicare la fase della lavorazione del lino durante la quale vengono lavorate le fibre leggere e secche in modo che siano pronte per la tessitura. Di solito questa fase viene eseguita in casa o in una stalla, alla luce di candele o lucerne, ed è quindi delicata per l'alto rischio d'incendio.

Far giù rami: vedi Ramare.

Fare il proprio segno: indicare la propria marca di casa.

Faura: bosco di conifere che protegge il villaggio sottostante da valanghe e scoscendimenti. Costituisce anche una riserva di legname d'opera per i piccoli bisogni eccezionali degli abitanti aventi diritto di usufrutto. Ogni ente viciniale di regola ha la sua faura che non sempre serve da bosco protettore del villaggio. L'ubicazione, la costituzione e il numero delle faure dipendono da vari fattori di carattere generale o locale, quali l'estensione della superficie boschiva e la sua conformazione orografica. Altre categorie di F. sono rappresentate da un solo genere di piante (F. dei larici, F. degli ontani).

Faurare:

- costituire una faura;
- vietare l'inizio libero della fienagione in determinate zone prative, o la raccolta del fogliame da lettiera, o ancora l'inizio della vendemmia.

Favola: vedi Faura.

Fegnare: raccogliere il fieno selvatico (vedi Fieno di bosco).

Fibia (pl. fibi): anello di ferro utilizzato per congiungere gli elementi di legno dell'acquedotto (vedi Canón).

Fieno di bosco (dial. fégn da bòsc'): fieno selvatico raccolto in luoghi incolti non raggiungibili dal bestiame bovino durante il pascolo.

Finénzia (finencia): confine di un prato, di un alpe o di un pascolo.

Fitarescia: quota per l'affitto di un alpe.

Fogaré (dial. fögarè): focolare.

Fogliare: raccogliere il fogliame delle piante cedue.

Forense: vedi Forestiero.

Forestiero: non vicino. Il termine indica un abitante proveniente da un'altra comunità viciniale. Chiunque, benché vallerano, mantiene fuoco e casa fuori dalla vicinanza nella quale gode il diritto di vicinato. Ad esempio, un vicino di Cornone abitante a Dalpe era considerato forestiero in quel vicinato, e come tale aveva a suo carico determinati oneri quali le tasse per il consolato, la saltarescia, l'acqua e il toro.

Forlatero: vedi Forlettaro.

Forlettaro: appaltatore del forletto.

Forletto: pedaggio pagato dai somieri stranieri e percepito dalle vicinanze leventinesi sulle mercanzie in transito lungo il tratto di strada di loro pertinenza come compenso delle mancate entrate dovute al non dover impiegare somieri locali. Il F. serve a coprire le spese di manutenzione della strada e quelle per il trasporto dei poveri e degli ammalati di passaggio. Il ricavato netto viene spesso ripartito tra le famiglie vicine della degagna in questione.

Fraccia: riparo in muratura lungo il fiume.

- Andare alle fracce: partecipare ai lavori comuni alle fracce.

\boldsymbol{G}

Gaggio: termine antico sinonimo di faura, rimasto talvolta come toponimo, ad es. il G. diventato Faura di San Giorgio delle terre di Prato, Cortesopra e Mascengo, costituenti la degagna di Prato o di Mezzo.

Gartégn: cancello.

Generali vicini: denominazione impiegata in Leventina per designare il vicinato in genere.

Generalità dei vicini: totalità, ma anche interesse dei vicini.

Generalità di Dalpe e Cornone: espressione talvolta impiegata per indicare la degagna di Dalpe e Cornone.

Giónta: aggiunta.

Giorno deputato: vedi Giorno locato.

Giorno locato: data prestabilita per l'annuale assemblea dell'ente viciniale.

Giorno ordinato: vedi Giorno locato.

Giurati della faura: due vicini della degagna di Prato incaricati a turno di sorvegliare la faura e il maggengo di Casorei.

Goso: vedi Cioss.

Grasa (dial. ladam): letame.

Grazia:

- condono di una pena pecuniaria inflitta per la contravvenzione a una norma prescritta dagli ordini;
- licenza di prendere una o più conifere nella faura (vedi Legname di grazia);

 autorizzazione ad usufruire di determinati beni collettivi quali pascoli e alpi, o sollevazione dall'obbligo di assumere specifiche funzioni come la consolaria o la ròda del toro.

Gualivare: uguagliare, parificare.

H

Hostrimenti: strumenti notarili.

I

In colodo: vedi Colodare.

In piede di: in rappresentanza di.

Infaurare: vedi Faurare. Invernare: passare l'inverno. Inverno: vedi Dare a inverno.

Investitura (dial. véstidüra): periodo unitario di sfruttamento degli alpi stabilito negli ordini o per decisione particolare dei boggesi aventi diritto. Poteva durare 4, 6, 12 e talvolta fino a 20 anni.

Iöi: capretti dell'anno.

Iolli: vedi Iöi.

Iòra: capretto femmina dell'anno.

Ioreti: vedi Iöi.

Irremissibile: che non può essere rimesso, condonato; mancanza che non può essere condonata. Termine impiegato in caso di infrazione da parte di un vicino che è quindi tenuto a pagare inderogabilmente la relativa pena pecuniaria prevista dagli ordini. A tale pena non può venir concessa una dispensa, né i vicini possono concederla (vedi Grazia).

L

Lagiadigo (dial. lécèdi): compenso in denaro o in natura spettante al lèciaróss, cioè al proprietario delle mucche prese a latte per l'estivazione o per lo svernamento.

Landfogto: balivo.

Landscriba: in Leventina erano tre, tutti del paese. Di questi uno era tenuto ad abitare nell'Alta Leventina, l'altro a Faido e il terzo nella vicinanza di Giornico. Venivano eletti in parlamento ed erano detti notari di banca; avevano la funzione di interprete e di notaio ma il termine più ricorrente era landscriba, derivato dal tedesco.

Lasciare fuori le capre: non mettere le capre in stalla al ritorno dal pascolo.

Lavorare tarén: lavorare prati e campi propri o in affitto.

Lavori comuni: prestazioni gratuite a cui sono sottoposti tutti i fuochi di una comunità viciniale per l'esecuzione di lavori ricorrenti o straordinari di interesse comune.

Legnamare: facoltà di raccogliere o tagliare legna da ardere.

Legname di fabbrica: legname d'opera.

Legname di grazia: legname d'opera il cui taglio è concesso gratuitamente nella faura o in altri boschi, seguendo le disposizioni degli ordini.

Lèras (dial. sing. e pl. lèras): larice.

Limat: esigua striscia di terreno, di regola una scarpata, situata a un'estremità di un campo, sfruttata per falciarvi l'erba ma non per delle coltivazioni.

Limosina: vedi Elemosina.

Lista dei pignoramenti: elenco di vicini le cui bestie sono state sorprese su un terreno altrui o sono incorse in qualche altra infrazione. Una lista analoga è allestita per le infrazioni commesse dalle persone.

Logiar su: mettere in stalla.

Longerio (pl. logarii): tratta di mulattiera assegnata con i relativi diritti ad ogni vicinanza nell' ambito dell' organizzazione dei trasporti lungo la strada principale della Leventina.

Lüina: valanga. Lüm: lampada. Luogotenente:

- principale collaboratore e sostituto del balivo:
- rappresentante di una o più persone.

M

Maggengo (dial. maisgénc'): stazione intermedia tra il villaggio e l'alpe. Sinonimo di monte, cassinarésc.

Maggioranza levata: decisione adottata in assemblea dalla maggioranza.

Male del sospetto: peste.

Mandanze: condanne.

Maneggio: amministrazione, gestione.

Manza: giovenca che partorisce a tre anni.

Manzo: toro.

Marca di casa: contrassegno esclusivo di ogni famiglia, rappresentato mediante tacche incise nel legno con un coltello o uno scalpello. Le M. sono registrate nel cosiddetto Libro delle marche, conservato nella cassetta o scrigno assieme ai documenti del vicinato.

Masséi: massaro, contadino, padrone delle bovine alpeggiate.

Menare in gorda: condurre una bestia con una corda.

Minori: minorenni, orfani o altre persone incapaci sottoposte a curatela o tutela secondo le disposizioni degli statuti di Leventina.

Móiat: giovenca di due anni, manzetta.

Moltono: vedi Montone.

Monaco: sagrestano della chiesa parrocchiale.

Montone (dial. móntón, pl. montoi):

- maschio della pecora;
- mucchio di letame, di rami o d'altro materiale;
- porzione di beni spettante ad ogni erede.

Muro da carà: muro laterale della carale.

Mutare (dial. müdè): trasferirsi da un corte a un altro su un alpe.

N

Nevatte grosse: forti nevicate.

Nisdar: vedi Snidar.

Nòda: segno di riconoscimento alle orec-

chie di pecore e capre.

Nodrigare (dial. nodrié): allevare.

0

Òra: vento umido di fondovalle da sud-est, portatore di pioggia.

Ordinato: castrato.

Ordini: insieme delle norme adottate dalle assemblee dei vicini atte a regolare le antiche comunità viciniali.

Orobio (dial. óróbi): trivella che può superare i 2,7 m di lunghezza, usata per forare longitudinalmente i tronchi di conifera e ricavare tubi di legno, i cosiddetti cannoni (vedi Canón), impiegati per la costruzione delle condotte interrate per l'acaua.

Ostaria (osteria): mettere gli animali vivi sopra l'O. significa affidarli a un oste tenuto a custodirli e mantenerli fino alla messa all' incanto oppure fino a quando il proprietario, dietro pagamento delle spese, li riprende.

P

Paesano: originario del paese di Leventina, ossia di una delle vicinanze della Valle. I non-paesani erano invece i nonleventinesi.

Pareti per fabbrica: legname d'opera. Propriamente parét è una pertica o tondello fissato nella stalla per separare tra di loro le bestie.

Parpuèla: parpagliola, moneta di basso valore corrispondente a un ottavo della lira milanese, in corso fino al 1808.

Particolare: persona. Nell'ambito degli ordini si intende il capofamiglia.

Pascolo: terreno a superficie erbosa di proprietà collettiva destinato al bestiame bovino.

Pasentar li suoi prati: transitare nei propri prati durante la tensa.

Pasquari: pascoli.

Pastorescio (dial. pastórésc):

 conteggio delle spese dell'alpe calcolato in base al numero di vacche;

 quota da versare per la custodia e la monta delle capre.

Péscia: abete rosso. Pessa: vedi Péscia. Pèzza: appezzamento prativo.

Pèzza comune: appezzamento, di solito pascolivo, appartenente a due comunità viciniali che ne usufruiscono come stabilito dagli ordini.

Piante regate: alberi caduti.

Piante sercianate (dial. scèrscénéi): alberi, solitamente conifere, la cui corteccia è stata incisa circolarmente alla base allo scopo di farli seccare.

Pigna: stufa in pietra ollare.

Poli (dial. pui): nòccioli delle ciliegie. Gli ordini vietano di macinare i P. nel mulino dei vicini.

Polmonera: pleuropolmonite essudativa; malattia infettiva che colpisce bovini, equini e caprini.

Pómi da tèra: patate. Sono menzionate per la prima volta negli ordini di Cornone nel 1775 e in quelli di Dalpe nel 1781.

Possessioni: proprietà private, prati e campi.

Pozze per la canapa: pozze d'acqua ferma dove si metteva la canapa a macerare allo scopo di liberarne le fibre.

\boldsymbol{Q}

Quergiare (dial. quèrc'è): coprire il tetto con scandole.

R

Radasì: vedi Rédasì.

Ramare (dial. ramè): tagliare i rami di un albero, sia in piedi che abbattuto.

Ramondare giusso le pesce: vedi Ramare.

Rasa (dial. rèsa): resina.

Raspa (dial. rüsp): piccolo rastrello con i denti in ferro o in legno usato per raccogliere lo strame sotto gli abeti.

Rava: rapa.

Ravare: raccogliere le rape.

Rédas: orfani sottoposti a tutela, ma anche eredi.

Rédasì: secondo fieno.

Regari: diritto d'uso applicato al diritto di passo, di pascolo, di possedere una rascana su un terreno di terzi.

Richiedere il vicino: richiesta inoltrata da un forestiero al fine di essere accettato come vicino, con i diritti e gli oneri derivanti.

Ròda: turno prestabilito in rapporto a compiti particolari secondo cui gli animali (vitelli, capre, pecore e vacche da casa) vengono custoditi durante il giorno oppure (toro e becco) mantenuti per un certo periodo da uno dei vicini. Esisteva inoltre la R. del console, del saltaro, della guardia festiva, ossia l'ordine in base al quali i vicini dovevano assumere tali cariche. - R. delle capre e delle pecore: gregge di capre e pecore custodito, di solito in primavera dopo la proibizione del vago pascolo, secondo un turno obbligatorio prestabilito. - Chiamare la R.: espressione usata per indicare l'azione del capraio che sulla piazza del villaggio suona il corno per radunare gli animali lasciati uscire dalle stalle per poi partire per il pascolo. Queste sono le accezioni acquisite nella vicinanza di Prato e nella Leventina.

Rodare: partecipare alla ròda.

Rodéi: partecipante alla ròda delle capre.

Roganta: scrofa. Rogante: maiale.

Rompere gli ordini: venir meno agli ordini nel rispetto del diritto di veto espresso da una delle tre degagne costituenti la vicinanza.

Rongia:

ruscello, piccolo corso d'acqua naturale;

canale d'adduzione o d'irrigazione.

Rostare:

- fermare e respingere il bestiame al pascolo o su un sentiero;
- in senso figurato, impedire di prendere una decisione innovativa nell'ambito degli ordini mediante il diritto di veto.

Rüitanar netto (dial. rüitané): disboscare, pulire con cura un terreno pascolivo.

Ruscare: scortecciare.

Ruso: vedi Grasa.

Ruspare (dial rüspé): raccogliere lo

Ruspo: vedi Raspa.

Rutto: vedi Grasa. – Metter fora il rutto: spargere letame nei prati.

S

Sale calonico: sale acquistato con i mezzi del fondo omonimo e distribuito in parti uguali come elemosina a tutte le famiglie durante il periodo della Quaresima alla porta della chiesa parrocchiale.

Salédri:

- condotta per il trasporto dell'acqua, ottenuto con pertiche di larice dimezzate longitudinalmente e incavate;
- grondaia, pluviale.

Saltarescia:

- territorio attorno alla terra o villaggio dai confini ben definiti, sul quale il saltaro esercita le sue mansioni di sorveglianza quale guardia campestre; vedi Vicinore;
- turno annuale del saltaro;
- tassa pagata dai forestieri quale indennizzo per il servizio del saltaro, che essi non devono prestare alla comunità.
- Saltaro (dial. sautéi): guardia campestre, camparo; carica obbligatoria nell'ambito del villaggio esercitata a turni annuali.
- Salvo onor (S.O.; S.H.): con licenza parlando, con tutto rispetto. Espressione impiegata nei documenti redatti tra il XVII e il XIX secolo quando si devono nominare le bestie, soprattutto il toro, la vacca, il becco e il maiale, oppure il letame e la latrina.

Sbródare (dial. sbrodè): vedi Ramare.

Scandri: scandole.

Scarico: discesa dai pascoli alti con il bestiame al termine dell'estivazione.

Sclitar: transitare con una slitta.

Scrasar lumaghe: cercare lumache.

Scriba: vedi Landscriba.

Scvénc: toro giovenco di due anni.

Séguénda: canale artificiale di scorrimento costruito dai boscaioli per l'esbosco dei tronchi abbattuti.

Sercianati: vedi Cercenare.

Sgrübia: sgorbia, scalpello.

Sgualivare:

 conguagliare, pareggiare il numero dei capi bovini di una boggia; Sili – Tensa 259

 calcolare la media della quantità di latte munto sull'alpe per la ripartizione dei latticini prodotti.

Sili: vedi Silingh.

Silingh: scellino, moneta di scarso valore. Snidar: sarto, dal ted. Schneider.

Solco:

 toponimo indicante il solco vallivo soprastante l'abitato di Fiesso e percorso dall'omonima valanga. L'espressione – drio al S. significa lungo il S.;

usato quale sostantivo indica la seguenda.

Somare: vedi Tener cavalli.

Someggiare: vedi Tener cavalli.

Somiere: sinonimo di mulattiere o someggiatore.

Sonto (dial. bóasc): sterco bovino.

Sortimento degli alpi: assegnazione degli alpi mediante sorteggio ai boggesi o alle terre costituenti le degagne.

Spazzo (dial. spazz): unità di misura di lunghezza, di superficie e di volume impiegata nei secoli scorsi in Leventina e altrove. Lo S. lineare corrispondeva a 3 braccia ed equivaleva nel XIX secolo a 1,917 m ca., mentre la misura di superficie corrispondeva a 3,67 m² ca. ed è attestata ancora nei primi decenni del XX secolo. Negli atti della visita pastorale di san Carlo Borromeo alla parrocchia di Prato Leventina, effettuata il 16 ottobre 1577, si legge infatti: La misura del spacio è in questo modo. Vz. [cioè] brazza 3 fa uno spacio, talché uno spacio di feno, bisogna haver la misura di un spacio per alteza, largheza et longheza. Et con questa misura del spacio si misura ogni terreno p[er] largheza et longheza solamente, secondo lo ordine del paese di Leventina (Archivio arcivescovile, Milano, Fondo Tre Valli, vol. 40, 286r).

Spigni: aghi di abete utilizzati come strame (vedi Starnüm).

Stabbio (dial. stèbi): recinto o luogo di stazionamento della mandria, adiacente alla cascina dell'alpe.

Stanze (dial. stanzi): costruzione mista, tipica dei maggenghi, comprendente l'abitazione, la stalla e il fienile. Termine un tempo in uso in tutta la Leventina. Stanze degli alpi: cascine degli alpi. Starnume (dial. starnüm): strame di aghi d'abete.

Statuti: insieme delle disposizioni scritte, applicate in tutta la Leventina, contenenti le norme da codice, oggi suddivise in codice civile, delle obbligazioni, penale, di procedura civile e di procedura penale. Si conoscono gli statuti del 1656, ma si sa dell' esistenza di altri risalenti alla metà del Trecento, purtroppo andati persi.

Stecho: caprone di almeno due anni.

Stèrla: bestia bovina o caprina che non dà latte.

Stèrlo (dial. starlét): vitello d'allevamento.
Stimadore: persona incaricata di stimare il valore dei beni privati necessario all'allestimento dell'estimo. Gli S., di regola due per ogni vicinanza, vengono nominati dall'assemblea della vicinanza e successivamente confermati dal balivo al quale prestano giuramento dopo aver giurato di fronte alla vicinanza. È una carica a vita di notevole impegno e responsabilità.

Stirocchi: buoi giovani.

Stirozzi: vedi Stirocchi.

Strada comune: strada o sentiero principale.

Stüa: locale principale della casa, soggiorno. – S. delli 24: locale dove si riuniscono i 24 deputati delle tre degagne di Prato.

Stuveta (dial. stüeta): piccola camera adiacente alla stüa.

T

Taglia del bove et bossio: tassa versata per l'acquisto del toro riproduttore e il mantenimento del becco.

Tarciü: ripido valloncello nel bosco, lungo il quale si fanno scendere tronchi, ceppi e fieno di bosco.

Teciare: mettere in stalla.

Tegio (dial. técc): stalla.

Tener cavalli: allevare cavalli ed esercitare la soma.

Tensa: divieto di pascolo in determinati periodi applicato al pascolo da casa, ai maggenghi o agli alpi, secondo quanto prescritto dagli ordini. Il termine sta anche a significare il divieto imposto a persone o animali di entrare in campi e prati.

Tensatione: vedi Tensa. Tensito: vedi Tensa. Tenso: vedi Tensa.

Terminanze: termini dei confini.

Terra: villaggio costituente la più piccola comunità viciniale, vale a dire il vicinato

Terre della vicinanza: odierne frazioni.

Terreno: termine che indica il suolo sgombro da neve.

Terrieri: abitanti vicini di una terra o villaggio.

Terzgiui: vedi Tarciü.

Terzolo (dial. tèrzöu): terzuolo, terzo fieno che cresce dopo il rédasì e non sempre viene falciato.

Tessio: vedi Tensa. Ticoni: carboni ardenti.

Tràpore dei salvatici: trappole utilizzate per la cattura della selvaggina.

Trascorere: si dice di animali che penetrano o attraversano i prati per pascolare.

Traso:

- diritto di pascolo pubblico autunnale per il bestiame bovino, che può brucare l'erba ricresciuta nei prati privati dopo la prima o la seconda fienagione, in modo più o meno sorvegliato, fino al sopraggiungere dell'inverno. È un diritto spettante al vicinato, regolato da ben precise norme, in parte scritte in parte fondate sulla consuetudine, abolito con la legge cantonale del 1853;
- terreno prativo su cui può essere esercitato il diritto di pascolo pubblico autunnale da parte dei singoli proprietari di bestie bovine.
- Trasporto a tappe: forma di trasporto assunto e organizzato dalla comunità locale che ne detiene il monopolio.
- Trasporto diretto: forma più recente di trasporto con bestie da soma, effettuato da someggiatori stranieri, senza soste e senza dipendere dall'organizzazione dei somieri locali. Conseguenza del T. è

l'introduzione della tassa del forletto (vedi Forletto), da cui deriva l'espressione trasporto per forletto.

Trasporto per ordine: vedi Trasporto a tappe.

U

Uomo di ragione: giudice, membro del tribunale della ragione.

\boldsymbol{V}

Vacche da casa: mucche tenute in paese durante la stagione dell'alpeggio per sopperire al fabbisogno quotidiano di latte. Era obbligatorio organizzarne il pascolo collettivo secondo un turno (ròda) giornaliero.

Vago pascolo delle capre e delle pecore: pascolo libero nei prati tollerato per un breve periodo in primavera dopo lo scioglimento delle nevi, e in autunno dopo la raccolta e dopo il traso.

Vèbal: servitore, usciere, dal ted. Weibel. Vicinanza: una delle otto comunità della Leventina, ossia Bedretto, Airolo, Quinto,

Prato, Faido, Chiggiogna, Chironico e Giornico, in cui era suddiviso l'antico comune di valle. Prima del 1441 anche le vicinanze di Iragna e di Lodrino facevano parte del comune di Leventina.

Vicinare: sfruttare, usufruire dell'erba degli alpi, dei maggenghi e della pezza comune

Vicinatico: diritti spettanti a un vicino.

Vicinato: *l'ente* viciniale più piccolo costituito da un solo villaggio o terra. In totale in Leventina sono circa 70.

Vicini de fora: vicini abitanti all' estremità del villaggio opposta a quella di dentro.

Vicini de novo: vicini nuovi.

Vicino: membro di una comunità viciniale, discendente in linea maschile dalle antiche famiglie originarie del luogo. I vicini si distinguevano in vicini del vicinato o della terra, vicini della degagna e vicini della vicinanza. Ogni vicino si definiva quindi contemporaneamente in base a queste tre appartenenze viciniali, oltre a quella parrocchiale.

Vicino femminile: diritto di vicinato in linea femminile.

Vicino locato: vedi Giorno locato.

Vicino paterno: diritto di vicinato in linea maschile.

Vicinore: territorio giurisdizionale di un vicinato. Sinonimo di saltarescia.

Visnéi (dial. visnó): vedi Vicinore. Vistidane: vedi Investitura.

\boldsymbol{Z}

Zorint: parte superiore della stalla adibita a fienile, in contrapposizione a zotint, parte inferiore utilizzata quale alloggio del bestiame.

Zotint: vedi Zorint.

Seite 262 bleibt frei

Osservazioni sull'indice analitico

Nell'allestimento dell'indice che qui si presenta, per il quale è stato considerato unicamente il testo degli ordini (anche quelli aggiunti nelle note) e non le parti introduttive del curatore, sono state adottate alcune scelte che necessitano di una breve spiegazione.

Innanzitutto non sono stati presi in considerazione i nomi di persona. Non compaiono nemmeno alcune voci. Per esempio i toponimi Dalpe, Cornone, Prato e Fiesso, ripetendosi quasi ovunque, sono stati segnalati solo in casi particolari; resta comunque utile ricordare che gli ordini sono raggruppati in base ai livelli della struttura viciniale, e dunque i riferimenti nr. 1–121 riguardano il vicinato di Dalpe, i riferimenti nr. 122–245 quello di Cornone, e così via (si veda la suddivisione indicata nel sommario). Anche la voce a c c u s a t o r e, riguardando la grande maggioranza degli ordini, si è deciso di non inserirla.

Le indicazioni dei giorni (per mezzo di una data precisa, di termini quali calende o altro) non sono state segnalate se non quando i giorni erano individuati con il nome del santo.

Un discorso diverso va fatto per la voce boggia e i suoi derivati: visti i numerosi riferimenti e il frequente sovrapporsi con la voce alpe, si è deciso di farli confluire tutti in quest'ultima voce, che risulta essere abbastanza articolata.

La voce r o d a presenta solo i riferimenti agli ordini che trattano della roda in generale, mentre per le rode specifiche (delle capre, del toro ecc.) si rimanda alle rispettive voci.

Analogamente, la voce vicini considera solamente quei casi in cui gli ordini disciplinano degli aspetti particolari, mentre non sono segnalate tutte le occorrenze del termine nel testo.

Inoltre, quando nel testo figurava l'espressione vicini e forestieri, intendendo che l'ordine era rivolto a tutti indistintamente, non si è riportato alcun riferimento nemmeno sotto la voce forestieri.

Talvolta è stato necessario adottare criteri variabili nel segnalare delle voci che, per la loro affinità, tendono a sovrapporsi. Dapprima il gruppo relativo al bestiame: sotto la voce be stiame compaiono unicamente i riferimenti in cui nel testo è usato il termine generico, e lo stesso vale per le voci be stiame minuto e be stiame bovino. Quando invece nell'indice delle materie il termine bestiame si trova all'interno di altre voci (in particolare alle voci Cioss Grande e pascoli comuni), esso raggruppa i riferimenti ai singoli animali (capre, capretti, maiali ecc.) ad esclusione dei tori, a meno che il numero elevato dei rispettivi riferimenti non abbia suggerito di mantenerli separati (è il caso della voce prati).

L'altro gruppo è appunto quello di prati e pascoli, suddivisi in quattro gruppi principali: prati (intesi come terreni privati), pascoli comuni, maggenghi e alpi. All'interno della categoria prati sono compresi anche i prati recintati, distinti in Cioss Grande e ciossét (denominazione sotto la quale rientrano tutti quelli che non sono chiamati Cioss Grande o Cioss, ovvero il Cioss Piccolo o Ciossetto, i ciossetti, i ciossetti piccoli, e i vari toponimi Airòi, Borblenco, Campagna, Morinaso, Quartinasc e Vael, i quali toponimi figurano però anche quali voci autonome). Quando gli ordini trattano della presenza di bestiame nei prati, si è solitamente segnalato alla rispettiva voce un gruppo di riferimenti generici (nei prati) e uno di riferimenti specifici al Cioss Grande.

Se inoltre per una voce si presentavano dei riferimenti a ordini troppo puntuali o specifici per essere aggregati alle suddivisioni proposte, questi sono stati raggruppati alla fine della voce stessa, con l'indicazione altri ordini.

Per quanto riguarda i termini obbligo e divieto, siccome la maggior parte degli ordini comporta un'interdizione o un'imposizione, si è deciso di tralasciarli optando per la forma positiva.

Infine va segnalato che tutte le parole con un'accezione particolare o che non sono propriamente in italiano sono state messe in tondo, così come tutti i toponimi (a eccezione dei nomi dei comuni e dei corsi d'acqua principali), dato il grande numero di varianti incontrate nella documentazione.

I numeri dell'indice analitico rinviano ai numeri dei singoli ordini.

Indice analitico

A

abete rosso, taglio 255, 382, 442, 573; termini delle faure 98, 505, 529, 591. Vedi anche dèsa.

accusa, vedi denuncia.

a c q u a , abbeverata 249; condotte (canói) 96, 104, 529; condotte (fibia) 104; condotte (saledri) 17, 329; godere i diritti di vicinatico (acqua della terra) 242, 453, 549; irrigare i terreni 328, 484, 526; lavori comuni (fontane, acqua, ponti) 96, 119, 241, 483, 527; manomettere l'acqua 17, 90; termine di delimitazione di un'area o percorso 249, 427, 529, 573. Vedi anche fontana, riali, rongia.

affitto, vedi alpe, capre, terreni, vacche. Airòi 81,97.

alluvione 505, 530.

Alnedo 504, 533.

alpe, affitto degli alpi 252, 276, 288, 291; alpi di forestieri (fuori della vicinanza) 593, 616; alpi in comune (comunella) 558; assegnazione (boggiamento) 2, 41, 48, 149, 159, 259, 278, 550, 587; assegnazione (la domenica precedente San Bernardo) 132, 183, 200, 252, 253; assegnazione (altri termini) 37, 250, 331, 340; assegnazione dell'alpe di Cadonico 24, 37, 48, 149, 200, 249, 379, 380, 389, 405; assegnazione dell'alpe di Cadonighino 405; assegnazione dell'alpe di Geira 149, 159, 248, 263, 278, 389, 393, 405; assegnazione dell'alpe del Lambro 24, 37, 48, 147, 149, 200, 263; assegnazione dell'alpe di Morghirolo 1, 41, 149, 153, 159, 168, 263, 278, 379; assegnazione dell'alpe di Pesciora 380, 385, 389; assegnazione dell'alpe di Sgnoi (Lambro) 149; assegnazione dell'alpe di Tremorgio 389, 405; caldaie del latte 390, 399, 403, 446, 539; carico 248, 328, 329, 331, 360, 361; cascine 264, 267, 279, 552; diritti d'erba 123, 170, 259, 288, 329, 549, 559, 574, 589, 593, 596, 616; lavori comuni 252, 253, 544; letame 247, 252, 253, 328, 329, 552, 561, 608; pesatura del latte 252, 253; recinzioni 249; rompere la

boggia 124, 171, 250, 329; scarico 265, 328, 347, 553, 562, 572; scarsità d'erba 250, 562; strade 249, 552; tassa sul burro 50; tensa 250, 252, 307, 331, 341; toro della roda 136, 176, 268, 403, 545. Vedi anche bestiame, bestiame bovino, bestiame minuto, boschi, capre, capretti, caproni, cavalli, deputati, maiali, pecore, sterle, tassa, vacche, vitelli.

Altdorf 66, 85, 94, 121. Vedi anche tori (toro tedesco).

angróvan, vedi rosa canina.

animali selvatici 561.

appalto, vedi incanto.

a si ni, nei prati 62, 220, 223, 323, 381, 441, 601; sui maggenghi 572, 592; sui pascoli comuni 600. Vedi anche giumenti.

assemblee, convocazione 258, 310, 463, 550, 573, 586, 590, 594; diritto di voto 327; obbligo di partecipazione 74, 127, 174, 258, 329, 352, 415, 499.

assenti, diritto al godimento dell'elemosina 202, 262, 302; oneri 12, 490, 528.

Aunét, Aunét del Ponte 509, 540; Aunét del Ramo 509, 540; Aunét di Rodi 509. Aunido 52, 61.

avena 84.

B

bastono 331, 359. Bedretto 329, 551.

Bella, Cima di Loita Bella 573.

beneficio, decima del beneficio 325.

bestiame, bestie ladre (trasgressione con malizia) 261, 312, 495, 501, 513; concessione di grazia 44, 240; da portare alla fiera di Lugano 512, 599; di forestieri 117, 131, 181, 211, 219, 247, 271, 305, 309, 320, 324, 407, 504, 533, 547, 548, 565, 604, 605; doveri di console e saltari in caso di denuncia 131, 181, 283, 292, 318, 491, 494, 504, 513, 516, 533; nei prati 26, 32, 146, 214, 240, 304, 346, 421, 500, 507, 511, 553; nei prati (Ciòss Grande) 139, 190; sugli alpi

2, 249, 265, 341, 614; sui maggenghi 248, 250, 341, 562; sui pascoli comuni 197, 562; transito 197, 232, 335, 357, 416, 476, 486, 512, 552.

bestiame bovino, nei prati 15, 97, 110, 213, 220, 336, 351, 381, 397, 424, 441, 450, 501, 513, 514, 520, 585; nei prati (Ciòss Grande) 167, 199, 223, 273, 314; sugli alpi (Pesciora) 545, 553; sui maggenghi 572, 592; sui pascoli comuni 303, 605; transito 269, 275, 313, 315, 426, 485. Vedi anche bestiame, giovenche, sterle, tori, vacche, vitelli.

bestiame minuto, nei prati 424; noda (contrassegno alle orecchie) 3, 286; roda 7; sugli alpi 147, 149, 249; sui maggenghi (Piumogna) 247, 248. Vedi anche bestiame, capre, capretti, caproni, maiali, pecore.

Bianco, Sasso Bianco 496, 531.

bilancia (stadera) 71, 115, 245.

boggia, vedi alpe.

boggia di settembre, vedi Piumogna. boggiamento, vedi alpe.

Borblenco 81, 97.

Bosarina 98, 351, 427.

Boscaión di Venn 505, 529.

boschi, alpe di Cadonico 249; concessione di vendita 255, 296; delimitazione delle faure 61, 77, 95, 98, 505, 529, 573, 591; taglio di piante 355, 363. Vedi anche faura, fieno, legname, piante.

Brogasia 280.

Brüsó, Mott Brüsó 505, 529.

bucato 29, 46, 216, 224, 238.

Büi 500, 520.

burro 50, 143, 151.

\boldsymbol{C}

Cadenco 351, 374, 427; traso 373, 435, 450.

Cadonico 249, 328, 330; assegnazione dell'alpe 24, 37, 48, 147, 149, 200, 379, 380, 389, 405; boschi dell'alpe 249; caldaia del latte 403, 539; confini 571; rongia 328, 329; strada 249; tensa 331, 341; tori 403.

Cadonighino 405, 545. calcina 300.

caldaia, caldaia del latte 134, 185, 390, 399, 403, 446, 539.

calongéi, vedi sale.

c a m i n i, costruzione o sistemazione 67, 106; pulizia 400, 449, 502. Vedi anche fuoco.

Campagna 79, 87, 257, 507, 606; rape e patate 55, 103, 116, 507; traso 81, 97, 500, 520.

campane 293, 319.

campari, vedi saltari.

campi seminati 269, 313.

Campiano 297.

Campo, Cima di Campo 552.

Campolungo 249, 329.

cancelli 61, 232, 421, 486, 487, 511, 614; cancello detto della Presa 573; cancello di Ghèsar 336; cancello di Morenco 140, 191; cancello di Rongiéta 427. Vedi anche recinzioni.

canói, vedi acqua.

cantina 249.

capofamiglia 118, 236, 502. Vedi anche guardia festiva, lavori comuni.

capre, anzél (capre al secondo anno) 377, 440, 495, 523; di forestieri 196, 604; in affitto 277, 377, 378, 402, 438, 440, 460, 495, 523, 593; nei prati 56, 102, 157, 180, 214, 257, 351, 466, 501, 513, 538; nei prati (Ciòss Grande) 210, 261, 312; roda 42, 83, 89, 102, 128, 156, 163, 166, 175, 210, 266, 350, 377, 378, 402, 438, 439, 440, 510, 523, 538; roda (attribuzione) 34, 36, 38; roda (termini e durata) 329, 394, 460, 523; roda (compravendita di capre) 266, 282, 299, 316; roda (obblighi del rodei) 7, 137, 187; sterle 377, 402; sugli alpi 149, 249, 332, 356, 429, 538, 546, 566, 595, 613; sugli alpi (numero) 251, 583, 589; sui maggenghi 250, 350, 466, 546, 566, 584, 589, 592; sui pascoli comuni 56, 593; taglia del caprone 155, 162, 189, 221; transito durante la tensa 275, 315, 426,

capretti, ammalati 69; con la roda delle capre 9, 10, 34, 377, 402, 438, 495, 523; nei prati 108, 466; nei prati (Ciòss Grande) 261, 312; roda 7, 23, 42, 329; sugli alpi 332, 356, 429.

caproni, roda 53, 114, 226, 230, 372, 414, 479; roda (numero) 91, 93, 522; sugli alpi 332, 356, 429; taglia 155, 162, 189, 221.

266 carale - Croci

carale 204, 608; termine di delimitazione di un'area o percorso 98, 209, 507; transito con merci o bestiame 120, 336, 342, 351, 427.

caréi 608.

casaro, della boggia di settembre 130, 134, 145, 182, 185; vacche del casaro 43.

cascine, a Cléuro 553; sugli alpi 247, 249, 252, 264, 267, 279, 552; sui maggenghi 64, 133, 184, 554, 591.

Casoréi 331, 337, 350, 353, 389, 553, 558; confini 329, 571; faura 367, 433, 591; fieno 375, 568; letame (sonto) 376, 436; recinzioni 383, 443; rongia 529; tensa 341. Vedi anche maggenghi.

Cassina 573; Porta da Cassina 573.

Cassinélla, Passo di Cassinélla 329. Castelazio, fonte di Castelazio 329.

Cavadüra 505, 529.

cavalli, da portare alla fiera di Lugano 485; del longerio 331, 361; nei prati 5, 19, 220, 323, 351, 381, 397, 424, 425, 441, 450, 500, 501, 513, 514, 520, 601; nei prati (Ciòss Grande) 223; sugli alpi 249, 251, 253, 331, 361, 553; sui maggenghi 247, 250, 331, 553, 572, 592, 594; sui pascoli comuni 361, 425, 594, 600; transito durante la tensa 140, 191, 275, 315, 332, 351, 357, 426, 427, 430; zoppi 332, 357, 498, 524, 601.

Chés, Piòta della Chés 454.

chiesa 324, 327; San Giorgio di Prato 550, 573, 586, 594; San Rocco di Cornone 99, 202.

ciliegi 392, 448, 492, 532.

ciliegie, nòccioli di ciliegia 201.

Cima, Cima del Mascarone 573; Cima di Campo 552; Cima di Loita Bella 573; Cima di Rodigo 520; Cima Froda 4, 98, 247, 249, 250, 252, 255, 606; Cima Spelonca 250.

Ciòss Grande, bestiame 139, 167, 190, 194, 199, 210, 214, 219, 223, 261, 273, 312, 314; fienagione 225, 256, 274, 297, 306; letame 142, 144, 192, 256, 306, 480; recinzioni 167, 194, 204; tensa 81, 139, 190, 204, 223, 261, 273, 297, 312; termini 297; tori 384, 445; traso 34, 51, 142, 144, 167, 192, 194, 210, 219, 256, 306, 480, 500.

ciossét, fienagione 227, 235, 237; tensa 81, 213, 214, 232, 485; traso 51, 81, 212, 453, 614; altri ordini 21, 65, 206, 265, 450. Vedi anche Airòi, Borblenco, Campagna, Morinaso, Quartinasc, Vael.

Ciossetto 265, 614.

Cléuro 328, 332, 357, 430, 553, 556, 573; Prati di Cléuro 573.

Colfiorino, vedi Cortefiorino.

confini, vedi termini.

consigliere della vicinanza 555, 566, 573, 574, 584, 588, 592, 600; nomina 576.

console, approvazione del toro della roda 136, 176, 203, 332, 334, 412; conti dei minorenni 70, 391, 506; conti della consoleria 239, 411, 456, 615; controllare le recinzioni e i cancelli 204, 206, 421, 487, 511; convocazione dei lavori comuni 96, 490, 528; convocazione delle assemblee 127, 174, 352, 415, 463, 499; custodia della stadera comune 71, 245; custodia delle caldaie del latte 390; faura (designare le piante da tagliare) 355, 367, 368, 386, 428, 434, 489, 505, 534, 612; faura (sorveglianza) 52, 311, 410, 529, 573; faurare il fieno 148, 179, 225, 297, 298; giuramento 329, 331, 493; ispezioni nelle case per il fuoco 67, 207, 243, 502; libri degli ordini 122, 169, 295, 333, 409, 475, 541, 543, 618; nomina 239, 328, 410, 415; onorario per la stima 125, 172; salario 8, 325; stimare i danni al fieno 148, 179. Vedi anche consoleria, pegni.

console della boggia 589.

console della boggia di tembre 129, 178, 248, 247.

consoleria, conti 239, 411, 456, 615; roda 12, 105, 109, 150, 364, 365, 370, 395, 410, 444, 464, 508; vicini che si trasferiscono 371, 410, 413.

Coracure, Coracure di Casoréi 375.

corteccia 233.

Cortefiorino 258, 491, 513, 529.

Cortesopra 332, 357, 364, 366, 380, 389, 430.

Crespiana 552.

Créuro, vedi Cléuro.

Croce 500, 520; Croce dalla Fos 297; Croce della Valletta 297; Croce di Poz 209: Piano della Croce 35.

Croci, Piano delle due Croci 573.

Cruvisci – Fond 267

Cruvisci 520.

curato 325, 326, 619; diritti d'erba 586; roda della festa al curato e al sacrista 20, 503; suonare le campane 293, 319.

D

danni, termine per il risarcimento 331, 359, 432. Vedi anche stima.

decima del beneficio 325.

denuncia, autodenuncia 574; conferma della ricompensa 610; denuncia anonima 471, 573; lista delle denunce 283, 615; termine per la denuncia 381, 382, 383.

deputati, conti dei minorenni 70, 362, 391, 506; sorveglianza per il pericolo di incendio 67, 234; valutazione dell'erba sull'alpe 250; i 24 deputati 577, 578, 579, 582; i 24 deputati (nomina) 575, 609; verifiche dei termini 398, 447.

dès a (fronda di abete bianco e abete rosso) 459.

diritti, vedi acqua, alpe, assemblee, assenti, curato, donne, elemosina, erba, maggenghi, ordini, pascoli comuni, regari, veto, vicinatico, voto.

disgrazia 73.

donne, trasmissione di diritti alla discendenza femminile 247, 328.

Dragoneto 95, 98, 248.

\boldsymbol{E}

Einsiedeln (Madonna di Gualto), pellegrinaggio 35.

elemosina, denaro a favore dell'elemosina 64, 161; diritto al godimento dell'elemosina 49, 202, 262, 302, 453, 549; legati per l'elemosina 146, 169, 280. er ba, falciare erba 31, 225; scarsità d'erba sugli alpi 250, 562.

erba (diritto di godimento) 123, 170, 247, 259, 288, 329, 549, 559, 574, 589, 593, 596, 597, 616; diritti dei curati 586; trasmissione alla discendenza femminile 247.

erbe (verdure) 238.

eredi 26.

eredità 247,328.

estimo, attribuzione delle rode in base all'estimo 94, 114, 222, 481, 521; multa in base all'estimo 611; numero del bestiame in base all'estimo 556, 580, 587, 589, 595, 596, 603, 607, 616; tassa per la caldaia del latte in base all'estimo 403, 539; vendita di terreni 621.

F

Faido 257.

faura, degli ontani 52, 61, 77, 88, 95, 98, 229, 233, 509, 540, 573; di conifere 98, 301, 505, 529, 573, 591, 612, 619; piante cadute o secche 493, 505, 529; raccolta del fogliame 509, 535, 540; raccolta della resina 321, 472, 620; raccolta dello strame 535, 623; scortecciare gli ontani 233; sorveglianza 52, 311, 366, 367, 386, 410, 433, 489, 493, 529, 534, 573; taglio di legname d'opera 301, 311, 462, 591; taglio di legname d'opera (designazione delle piante) 355, 367, 368, 386, 428, 433, 434, 489, 505, 529, 534; taglio di legname d'opera (faura di Pianez) 573, 598, 612, 619, 622; taglio di rami 382, 442, 598; taglio o raccolta di dèsa 459; termini 61, 77, 95, 98, 505, 529, 573, 591, Vedi anche abete rosso, Aunét, Aunido, boschi, Casoréi, Cima Froda, Fauretta, fieno, grazia, larice, legname, Nadello, piante, Rovina, San Giorgio, Pianez, Pignoret.

Fauretta 311; Piano di Fauretta 98. fibia (anello per le tubazioni lignee) 104. fieno, compravendita 250, 252, 253, 564; faurare il fieno 148, 179, 225, 297, 298, 463; fieno di bosco 249, 375, 376, 496, 531, 548, 581, 606; fieno terzuolo 237, 256, 306, 396, 417; lavori comuni in base al fieno 96, 104; nel pascolo delle vacche 281, 329; secondo fieno (rédasì) 396, 417, 476, 512, 567; stima dei danni 148, 179; sui maggenghi 270, 298, 329, 567, 568; tempo della fienagione 14, 31, 227, 235, 274, 297, 298, 303, 329, 485.

fiera, fiera di Lugano 470, 485, 512, 599. fiume, vedi Piumogna, Ticino. fogliame, nei terreni altrui 488, 517, 349, 423; nelle faure 509, 535, 540. Fond, Fond Scopei 591. fondi, fondi di Prato 325.

Fondo, Piano Fondo 61, 573.

fontana, costruzione 119, 241; lavare i panni 29, 46, 216, 224, 238; lavare la verdura 238; manomissione dell'acqua 90; vuotare le fontane 29, 80. Vedi anche acqua, rongia.

Fontana, Fontana di Mott 249. Foppe, Sasso delle Foppe 301.

forestieri, alpi di forestieri (fuori della vicinanza) 593, 616; bestiame di forestieri nei prati 117, 131, 181, 211, 565, 604; bestiame di forestieri nei prati (Ciòss Grande) 219; bestiame di forestieri sugli alpi 271, 407, 565; bestiame di forestieri sui maggenghi 247; bestiame di forestieri sui pascoli comuni 305, 309, 320, 324, 504, 533, 547, 548, 604, 605; fieno di bosco 548, 581; oneri per i forestieri residenti 242, 483, 527, 548; pegni 252, 305, 548, 604; uso del mulino 68, 75; altri ordini 101, 329, 472,

542, 589. forletto 254, 542.

formaggio 249.

forno 28, 67, 113. Vedi anche fuoco.

Fos, Croce dalla Fos 297.

fratelli, roda del toro 338.

Froda, Cima Froda 4, 98, 247, 249, 250, 252, 255, 606.

fuoco, accendere i forni di notte 28, 67, 113; guardia festiva 18, 118, 502; ispezioni nelle case 67, 207, 502; portare il fuoco con la lucerna 67, 112, 113, 218, 234, 243, 400, 449, 502, 536; altri ordini 106, 242, 252. Vedi anche incendio.

G

galline 285, 467, 473. Gan, Porta del Gan 61, 573.

Gannis, Serra de Gannis 249.

Gano, vedi Gan.

garanzia (sigurtà) 548. Vedi anche pegni. Gäser, vedi Ghèsar.

Geira, assegnazione dell'alpe 149, 159, 248, 263, 278, 389, 393, 405; carico dell'alpe 248; Prati di Geira 552; scarico dell'alpe 265; tensa dell'alpe 248, 252, 307; toro della roda 268; altri ordini 247, 271, 288, 291, 552, 561, 614.

Ghèsar, cancello di Ghèsar 336.

Giornico 247.

giovenche, manze 347, 607; moiat 107, 408, 452.

giudizio, grado di parentela 582.

giumenti 513, 592. Vedi anche asini, cavalli.

giuramento, dei giurati 331, 367, 415; dei saltari 215, 329, 493; dei 24 deputati 575; del console 329, 331, 493.

giurati, approvazione del toro della roda 332, 334, 412; designare il pascolo delle pecore 354; faurare il fieno 148, 179; ispezioni nelle case per il fuoco 502; nomina e giuramento 331, 367, 415; roda 366, 395, 410, 444, 465; sorveglianza della faura 366, 367, 386, 410, 433.

Grande, *vedi* Ciòss Grande; Vallone Grande 529.

grazia, a forestieri 309, 548; bestiame da portare alla fiera di Lugano 485, 512; falciare fieno 297, 298; tagliare piante nella faura 534, 573, 612, 619, 622; veto alla concessione di grazia 44, 252, 485, 511, 514, 515, 526, 534, 578; altri ordini 121, 240, 244, 326.

Grosso, Sasso Grosso 573; Sasso Grosso di Mascengo 329.

Grussa, Piano della Grussa 573; Sasso della Grussa 573.

Gualto, Madonna di Gualto, vedi Einsiedeln.

guardia festiva 18,118,502. Guria 591.

I

impegno, prendere l'impegno con il console 339, 386, 555.

In Sü 11.

incanto, bestiame messo all'incanto (osteria) 588, 594, 600; mettere all'incanto l'esecuzione delle recinzioni 22, 421, 487, 511; altri ordini 64, 104, 119, 290, 505, 542.

incendio, danni alle cascine 133, 184; ispezioni nelle case 67, 207, 502; suonare le campane 319. Vedi anche deputati, fuoco, guardia festiva.

Inchenco 500, 520.

interesse – manze 269

interesse, tasso 99, 100. irrigazione 328, 484, 526. Vedi anche acqua, rongia.

L

Lagasca, fieno di bosco 496, 531; piante cadute o secche 505, 529.

lagiadigo 555.

Lambro (e Sgnoi), assegnazione dell'alpe 24, 37, 48, 147, 149, 200, 263; toro della roda 268; altri ordini 147, 288, 291.

larice, resina 620; taglio 255, 382, 442, 529; termini delle faure 98, 505, 529, 573, 591.

latte, a latte (in affitto), vedi capre, vacche; caldaia 134, 185, 390, 399, 403, 446, 539; pesatura 252, 253.

lavori comuni, al Solco 477, 483, 526, 527; costruire fontane 241; mandare una persona valida 490, 528, 544; obbligo di partecipazione 13, 27, 96, 241, 250, 329; per i forestieri residenti 483, 527; sugli alpi 252, 253, 544; sui maggenghi 247, 248, 250, 252, 544.

legati, per elemosina 146, 169, 280.

legname, lavori comuni (fornitura di legname) 96, 119, 529; legna da ardere tenuta in casa 400, 449, 502; nel Solco 294, 477, 526; quantità che si può tagliare 284, 505; taglio per rivendita 255, 482, 619; taglio di legname d'opera nella faura di Pianez 573, 598, 612, 619, 622; taglio di legname d'opera nelle faure 301, 311, 462, 591; taglio di legname d'opera nelle faure (designazione delle piante) 355, 367, 368, 386, 428, 433, 434, 489, 505, 529, 534; taglio nei terreni privati 488, 517; trasporto 4, 119, 313; trasporto durante la tensa 140, 191, 342, 418, 486. Vedi anche, boschi, faura, piante.

letame, letame dell'alpe 247, 252, 253, 328, 329, 552, 561, 608; raccolta del sonto 376, 436, 608; spargere letame nei prati 401, 416, 474, 480, 515; spargere letame nei prati (Ciòss Grande) 142, 144, 192, 256, 306, 480; altri ordini 165, 419. libri, libri degli ordini 122, 169, 295, 333, 409, 475, 541, 543, 618.

lino 28,67.

lisciva 238.

lista, lista delle denunce 283, 615.

Loita 505, 529; Cima di Loita Bella 573; fieno di bosco 496, 531; Loita Stalgera 375; pecore 519.

Loite, Loite di Priora 519.

longerio, vedi cavalli.

Losoi, vedi Osoglio.

lucerna, nelle stalle 28, 67; portare il fuoco 67, 112, 113, 218, 234, 243, 400, 449, 502, 536.

Lugano, fiera di Lugano 470, 485, 512, 599.

lumache 345, 420, 518.

luogotenente, rappresentante di un vicino trasferitosi 123, 170.

M

Madonna, Madonna d'agosto, vedi santa Maria Assunta; Madonna di Gualto, vedi Einsiedeln.

maggenghi, bestiame da portare alla fiera di Lugano 599; cascine 554; diritti d'erba 549, 559, 574, 589, 596, 616; lavori comuni 544; letame 436, 608; maggenghi in comune (comunella) 558; recinzioni 206; tensa 337, 546, 562, 572, 592; tori 545, 569, 570; altri ordini 553, 556, 566, 580, 584, 588, 594, 602, 611. Vedi anche asini, bestiame, bestiame bovino, bestiame minuto, capre, Casoréi, cavalli, fieno, forestieri, maiali, neve, pecore, Piumogna, saltari, sterle, vacche, Venn, vitelli.

maiali, castrare i maiali 260, 588; ferrare i maiali 87, 164, 419, 457, 478, 514, 602; nei prati 16, 30, 65, 79, 87, 287, 317, 343, 351, 419, 457, 458, 501, 513, 514; nei prati (Ciòss Grande) 261; noda alle orecchie 286; sugli alpi 252, 253, 332, 344, 588, 602; sui maggenghi 252, 322, 588, 602; sui pascoli comuni 588; transito durante la tensa 275, 315, 426, 604.

malattie, *peste o* male del sospetto 35; polmonera 468.

malizia, trasgressione con malizia (bestie ladre) 261, 312, 495, 501, 513.

manze, vedi giovenche.

marca di casa 308.

Mascarone 100, 573; Cima del Mascarone 573; Riva del Mascarone 573.

Mascengo 258, 364, 366, 385, 413, 460; Sasso Grosso di Mascengo 329.

massaro 11,40,41,48.

mercanzia, vedi forletto.

messa 18,118.

Mezo, Mezo Vale 374.

Mezza, Rio di Mezza Selva, *vedi* Fauretta. *minorenni*, conti dei minorenni 70, 362, 391, 506; roda *della* consoleria 365; roda *della* saltarescia 513.

moiat, vedi giovenche.

Moncuc, Porta di Moncuc 297.

Monda 265, 614.

montone 228, 231.

Montonis 329.

Morasco 364, 366, 389; saltari 491, 513; traso 500, 520.

Morenco, cancello di Morenco 140, 191.

Morghirolo, assegnazione dell'alpe 1, 41, 149, 153, 159, 168, 263, 278, 379; carico dell'alpe 248; toro della roda 268, 545; altri ordini 247, 251, 288, 291.

Morinaso 81, 97.

Motasio 209.

Mott, Fontana di Mott 249; Mott Brüsó 505, 529.

mulino, termine di delimitazione di un'area o percorso 351, 427; uso del mulino 68, 75, 84, 111, 201.

muri 204,232.

N

Nadello, faura degli ontani 52, 61, 77, 88, 98, 573; tarciü del Nadello 4.

neve, discesa dai maggenghi 556; scarico degli alpi 562, 572; toro della roda 101, 384, 445; transito nei campi seminati 313.

noda (segno di riconoscimento) 3, 286.

0

ontani, corteccia 233; faura 52, 61, 77, 88, 95, 98, 229, 509, 540, 573. Vedi anche Alnedo, Aunét, Nadello.

ordini, diritto di veto alla modifica di ordini 481, 521, 560, 579; libri degli ordini 122, 169, 295, 333, 409, 475, 541, 543, 618; modifica di ordini della vicinanza 551, 560, 579; preambolo 122, 169, 295, 333, 409, 475, 541, 543.

Orello 258.

orfani, vedi minorenni.

orobio 104.

Osoglio 257.

osteria, vedi incanto.

P

pane, cuocere il pane 28; elemosina del pane 202, 280. Vedi anche elemosina, forno.

parentela 582. Vedi anche donne, eredità. pascoli comuni, bestiame 56, 197, 281, 289, 303, 320, 361, 425, 466, 556, 562, 563, 588, 593, 594, 600, 603, 604, 605, 616; bestiame di forestieri 305, 309, 320, 324, 504, 533, 547, 548, 604, 605; fieno 281, 303, 568; fieno di bosco 531; godimento dei diritti di vicinatico 549, 559; letame 608; piante di ciliegio 392, 448, 532; piante portate dal fiume o da valanghe 530; tori 384, 445, 570; transito durante la tensa 197, 335, 416, 418, 604; vendita 146.

pascolo, del bestiame bovino 496, 519, 531; delle pecore 329, 331, 354, 519; delle vacche 249, 281, 329, 331, 581.

Passo, Passo di Cassinélla 329.

pastori 187, 236, 249, 510, 614.

pastorescio, multe messe nel pastorescio 277,344; per le capre 377,394,402,438, 439,510,538; per le capre (esenzione) 495,523; per le pecore 407; per le vacche 259.

patate 116. Vedi anche rape.

pecore, designazione del pascolo 329, 331,354,519; di forestieri 271,407,604; nei prati 33, 39, 56, 351, 501, 513; nei prati (Ciòss Grande) 210, 214, 261, 312; roda 42, 128, 156, 157, 175, 180, 210, 282, 299, 316, 329, 331, 353, 440, 469, 519; sugli alpi 271, 331, 360, 407; sui maggenghi 353, 572, 592; sui pascoli comuni 56; transito durante la tensa 275, 315, 426, 604.

pegni – Prati 271

pegni, consegna al console 208, 252, 253, 305, 331; danni ai pegni 138, 188; legati per l'elemosina 146, 169, 280; per i forestieri 252, 305, 548, 604; per il console 411, 456; per ottenere il vicinatico 99, 100; pignoramento 135, 186, 331. Vedi anche bastono, pignoramento.

Perdono, domenica precedente la festa del Perdono (2 agosto) 298.

pesatura del latte 252,253.

Pesciora, assegnazione dell'alpe 380, 385, 389; carico dell'alpe 329, 331, 360, 361; scarico dell'alpe 347, 553; altri ordini 545, 551.

Pesseg, Riale di Pesseg 571. peste (male del sospetto) 35.

Pianaselva 257, 294, 309.

Pianez, raccolta di strame nella faura 623; taglio di rami o piante nella faura 573, 598, 612, 619, 622; termini della faura 573.

Piano, Piano della Croce 35; Piano della Grussa 573; Piano della Serra 61; Piano delle due Croci 573; Piano di Fauretta 98; Piano di Sambuco 552; Piano Fondo 61, 573; Piano Postecc 450.

piante, cadute o secche 493, 505, 529; giorni in cui si concedono tagli di piante 355, 363, 367, 368, 428, 433, 434, 529; portate dal fiume o da valanghe 505, 530; taglio di alberi sercianati 249, 284; taglio nei boschi 355, 363; taglio nella faura di Pianez 573, 598, 612, 619, 622; taglio nelle faure 301, 311, 462, 591; taglio nelle faure (designazione delle piante) 355, 367, 368, 386, 428, 433, 434, 489, 505, 529, 534; trapiantare ciliegi 532. Vedi anche boschi, faura, legname.

pignoramento, pegni 135, 186, 331; bestiame 208, 305, 501, 504, 533, 604. Vedi anche pegni.

Pignoret, ciliegi 492; faura 591.

pioggia 519.

Piòta, Piòta della Chés 454; Sasso di Piòta 376.

Piumogna (fiume) 98.

Piumogna 246, 247, 248, 249, 250, 252, 322, 389, 572; boggia di settembre 40, 45, 47, 129, 160, 178, 193, 553; caldaie del latte 134, 185; casaro della boggia di settembre 130, 134, 145, 182, 185;

cascine 64, 133, 184; fieno 270, 298, 567, 568; legname 255, 311; letame 247, 608; recinzioni 206, 247, 308; saltari 206, 215, 247, 561; strada per andare in Piumogna 573; tensa 307, 572; tori 154, 248. Vedi anche maggenghi.

poli (nòccioli di ciliegia) 201.

polmonera 468.

Ponte, Aunét del Ponte 509, 540.

ponti, lavori comuni 96, 483, 527; ponte di Cornone 300; ponte di Dalpe 119; ponte di Faido 309.

Porta, Porta da Cassina 573; Porta da Prei 4; Porta da Val 99, 297; Porta del Gan 61, 573; Porta di Moncuc 297; Porta di Sprugo 294.

porte, vedi cancelli, recinzioni.

Poscorte 500, 520.

Postecc, Piano Postecc 450.

Poz 149, 240; Croce di Poz 209.

Pozzetto, Pozzetto del Sasso 61, 573.

prati, asini 62, 220, 223, 323, 381, 441, 601; bestiame 26, 32, 131, 146, 181, 214, 240, 304, 346, 421, 500, 507, 511; bestiame bovino 15, 97, 110, 213, 220, 336, 351, 381, 397, 424, 441, 450, 501, 513, 514, 520, 585; bestiame di forestieri 117, 131, 181, 211, 219, 565, 604; bestiame minuto 424; capre 56, 102, 157, 180, 214, 257, 351, 466, 501, 513, 538; capretti 108, 466; cavalli 5, 19, 220, 323, 351, 381, 397, 424, 425, 441, 450, 500, 501, 513, 514, 520, 601; letame 401, 416, 474, 480, 515; maiali 16, 30, 65, 79, 87, 287, 317, 343, 351, 419, 457, 458, 501, 513, 514; pecore 33, 39, 56, 351, 501, 513; prati recintati vedi Ciòss Grande, ciosset, Ciossetto; recinzioni 26, 346, 421, 486, 487, 511; sterle 117, 497, 525, 565; tensa 32, 65, 87, 110, 285, 343, 345, 351, 381, 419, 420, 507, 510, 511, 513, 516, 518, 519; tori 329, 384, 445, 500, 520; transito durante la tensa 197, 232, 275, 315, 335, 351, 416, 418, 426, 476, 485, 486, 487, 512, 604; traso 142, 144, 192, 256, 306, 401, 416, 474, 480, 515; trasporto di legname durante la tensa 140, 191, 342, 418, 486; vacche 117, 212, 250, 252, 257, 329, 339, 389, 497, 525; vitelli 21, 329.

Prati, Prati di Cléuro 573; Prati di Geira 552

272 Prei – santi

Prei 17; Porta da Prei 4. Presa, cancello detto della Presa 573. Priora, Loite di Priora 519.

\boldsymbol{Q}

Quarta 99. Quartina 500, 520. Quartinasc, rape 55, 116; traso 79, 81, 97. Quinto 542.

R

raccolta, vedi semina. Ramo, Aunét del Ramo 509, 540. rape 55, 103, 116, 507. raspe 623.

recinzioni, controllo da parte dei saltari 138, 188, 206, 485, 511, 512; del Ciòss Grande 167, 194, 204; del Ciòss Piccolo 206, 232; esecuzione messa all'incanto 22, 421, 487, 511; manomissione 26, 232, 349, 383, 423, 443, 486; multe nei primi giorni di tensa 32; muri 204, 232; obbligo di fare le recinzioni 26, 249, 346, 421, 487, 511; segno sulle recinzioni 308; sugli alpi 249; sui maggenghi 247, 308, 383, 443; termine di delimitazione di un'area o percorso 98, 505, 529, 573.

rédasì, vedi fieno.

regari 249, 329, 568.

Resia 351.

resina 321,472,620.

Riale, Riale di Pesseg 571; Riale di Tremorgio 505, 529.

riali 249.

ricompensa (per la cattura delle talpe) 272,404.

ricotta 249.

Rio, Rio di Mezza Selva, *vedi* Fauretta. *riso* 542.

Riva, Riva del Mascarone 573.

Rivo 209, 224.

roda, obbligo di partecipare 126; rompere la roda 124, 171, 173; altri ordini 6, 73, 128, 175, 266, 402. Vedi anche bestiame minuto, capre, capretti, caproni, consoleria, curato, giurati, minorenni, pecore, saltarescia, tori, vacche, vedove, vitelli. Rodi 258, 364, 366; Aunét di Rodi 509; Cima di Rodigo 520; saltari 491, 513. Rodigo, vedi Rodi. rongia 328, 329, 529. Vedi anche acqua, Cadonico, Casoréi, riali. Rongia 95, 249, 427. Rongiéta 351, 427. rosa canina, frutti (angróvan) 84. Rovina 52. Ruinella 146.

S

sacrista 293,319,327,503. salamoia 249. sale 290.

saledri, vedi acqua.

saltarescia (carica), roda 12, 114, 198, 215, 369, 395, 410, 444, 465, 513; roda per i forestieri 483, 527.

saltarescia (territorio, visnei) 156, 170, 196, 197, 206, 208, 331, 360; toro della roda 384, 445.

saltari, approvazione del toro della roda 136, 176, 203, 332, 334, 412; controllo delle recinzioni 138, 188, 206, 421, 476, 485, 486, 487, 511, 512; far fare le recinzioni 22, 167, 194, 204; giuramento 215, 329, 331, 493; multe a discrezione dei saltari 351; nomina 491, 513, 561; onorario per la stima 125, 172; pegni 138, 188; pignorare 331, 504, 533; saltari vecchi (non più in carica) 138, 188, 494, 516; sorveglianza delle faure 52, 489, 493, 529, 534; stima dei danni 138, 188, 331, 359, 494, 516; sui maggenghi 206, 561.

Sambuco, Piano di Sambuco 552.

santi, Agostino (28 agosto) 267; Andrea (30 novembre) 136, 155, 176, 189, 334, 412, 481, 521; Antonio abate (17 gennaio) 66, 362, 372, 391, 521; Barnaba (11 giugno) 37, 329, 331, 360, 361; Bartolomeo (24 agosto) 136, 176, 197, 205, 247, 256, 306, 329, 331, 335, 347, 361, 396, 401, 416, 417, 474, 480, 485, 515; Bernardo (15 giugno) 20, 132, 183, 200, 252, 253; Cornelio (16 settembre) 248; Giorgio (23 aprile) 326; chiesa di San Giorgio di Prato 550, 573, 586, 594; faura di San Giorgio 386; Giovanni

sassi – temporali 273

Battista (24 giugno) 248, 299, 329, 332, 355, 455, 463, 597; Gottardo (5 maggio) 363, 367, 368, 408, 428, 433, 434, 452; San Gottardo (montagna) 332, 334, 412; vedi anche tori (toro tedesco); SS. Innocenti (28 dicembre) 590; Lorenzo (10 agosto) 496, 531; Maria Assunta (Madonna d'agosto, 15 agosto) 329; Maria Maddalena (22 luglio) 503; Martino (11 novembre) 66, 82, 85, 94, 291, 542; Materno (18 luglio) 326; Maurizio (22 settembre) 329; Michele (29 settembre) 104, 495, 523; Ognissanti (primo novembre) 402, 507, 510, 518, 523; Pietro (29 giugno) 14, 31, 225, 227, 235, 247, 248, 274, 297, 299, 328, 329, 331, 460, 523 Placido (11 luglio) 247; Rocco (16 agosto, festa votiva della vicinanza) 143, 151; chiesa di San Rocco a Cornone 99, 202; prato di San Rocco 209; Silvestro (31 dicembre) 73, 107, 221, 263, 288, 367, 368, 433, 434; Siro (9 dicembre) 136, 154, 158, 176, 177, 203, 247, 248.

sassi 300,526.

Sasso 61, 77, 95, 98, 573; Pozzetto del Sasso 61, 573; Sasso Bianco 496, 531; Sasso della Grussa 573; Sasso delle Foppe 301; Sasso di Piòta 376; Sasso Grosso 573; Sasso Grosso di Mascengo 329.

sgorbia 104.

Scontra 249.

Scopei, Fond Scopei 591.

Secca *519*.

Segnie 450.

segno di riconoscimento, marca di casa 308; noda 3,286.

seguenda, solco 294; tarciü (valloncello) 4,505,573.

Selva, Rio di Mezza Selva, vedi Fauretta. semina 467, 473; campi seminati 269, 313.

Sercianada 552.

Serra, Piano della Serra *61;* Serra de Gannis *249.*

servitore 258,555.

Sgnoi 252; assegnazione dell'alpe 149. Vedi anche Lambro.

slitte 269, 313, 342, 418, 480, 487, 511. solaio 449, 400.

solco 294.

Solco 477, 483, 484, 526, 527; termine di delimitazione di un'area o percorso 505, 529.

somieri, vedi forletto.

sonto, vedi letame.

Spelonca, Cima Spelonca 250.

Sprugo, Porta di Sprugo 294.

Stalgera, Loita Stalgera 375.

stalla, costruzione 406; letame 329, 552; lucerna nelle stalle 28, 67.

sterle, capre sterle 377, 402; da portare alla fiera di Lugano 470; di forestieri 219, 320, 565; nei prati 117, 497, 525, 565; nei prati (Ciòss Grande) 219; sugli alpi 252, 259, 331, 360, 565, 583, 589; sui maggenghi 248, 589, 611, 616; sui pascoli comuni 289, 320, 556, 616.

stima, danni 138, 188, 494, 516; danni al fieno 148, 179; fieno (per pagare i lavori alle fontane) 104; onorario 125, 172; termine per la stima dei danni e il risarcimento 331, 359, 432.

strada, condurre i cavalli 332, 351, 357, 427, 430; nuove strade 374, 437; per l'alpe 249; sugli alpi 552; termine di delimitazione di un'area o percorso 98, 297, 496, 531, 573, 606; trasportare legname 342, 418, 486; trasportare letame 165.

strame, spigni 505, 535, 537, 623; starnume 488, 517, 537. stufe (pigne) 502.

\boldsymbol{T}

taglia, del caprone 155, 162, 189, 221; del toro 57, 58, 66, 82, 85, 94, 107, 136, 152, 155, 176, 189, 195, 221, 222, 334, 370, 403, 408, 412, 452, 481, 521; altri ordini 542, 544.

talpe 272,404.

Tarbore, Tarbore di Casoréi 375.

tarciü, vedi seguenda.

tassa, ai forestieri 211, 219, 242, 247, 483, 527; di vicinatico 161; per il fieno 463; per la caldaia sull'alpe 403, 539; per le sterle sull'alpe 259; sul burro 50; sulla vendita di fieno fuori della vicinanza 564; sul trasporto delle some di mercanzia 254.

temporali 319.

274 tensa – *vacche*

tensa, alpi 250, 252, 307, 331, 341; Ciòss Grande 81, 139, 190, 204, 223, 261, 273, 297, 312; ciossét 81, 213, 214, 232, 485; Cléuro 332, 357, 430; maggenghi 248, 298, 307, 348, 422, 546, 562, 572, 592; pascoli comuni 197, 335, 416, 418, 604; prati 32, 65, 87, 110, 285, 343, 345, 351, 381, 419, 420, 507, 510, 511, 513, 516, 518, 519; prati (recinzioni) 26, 346, 421, 486, 487, 511; prati (transito) 197, 232, 275, 315, 335, 351, 416, 418, 426, 476, 485, 486, 487, 512, 604; prati (trasporto di legname) 140, 191, 342, 418, 486; altri ordini 240, 454.

termini 297, 551, 571, 573; deputati 398, 447.

terreni, affitto 252, 253; in pegno 99, 100, 280; vendita 146, 621.

terzuolo, vedi fieno.

Ticino (fiume) 504, 505, 530, 533.

tori, far lavorare il toro della roda 63, 66, 76, 85, 334, 461, 481, 521; morte accidentale del toro della roda 521; nei prati 329, 384, 500, 520; nei prati (Ciòss Grande) 384, 445; roda (approvare il toro grande) 57, 66, 82, 85, 94, 121, 136, 158, 205, 332, 334, 412, 481, 521; roda (approvare il toro piccolo) 58, 66, 82, 94, 136, 154, 158, 176, 177, 203, 217, 332; roda (attribuzione) 195, 338, 370, 371, 413; roda (attribuzione in base all'estimo) 94, 222, 481, 521; roda (durata) 136, 176, 205; roda (numero dei tori) 545; roda (obbligo di partecipazione) 86, 244, 371, 413; roda (toro tedesco) 57, 66, 72, 85, 94, 121, 332, 334, 370, 412, 461, 481, 521; sugli alpi 136, 176, 268, 403, 545; sui maggenghi 154, 203, 248, 252, 545, 569; sui pascoli comuni 384, 445, 570; taglia del toro a San Gottardo 408, 452; taglia del toro a San Martino 66, 82, 85, 94; taglia del toro a Sant'Andrea 136, 155, 176, 189, 334, 370, 412, 481, 521; taglia del toro a San Silvestro 107, 221; taglia del toro (altri ordini) 57, 58, 152, 176, 222, 403; toro della roda a forestieri 101; vendere o affittare il toro della roda 101, 158, 177, 217, 222, 455.

transito, con slitte 269, 313, 342, 418, 480, 487, 511; durante la tensa 140, 191, 332, 357, 374, 430; durante la tensa (pascoli comuni) 197, 335, 416, 418, 604;

durante la tensa (prati) 197, 232, 275, 315, 335, 351, 416, 418, 426, 476, 485, 486, 487, 512, 604; sui campi seminati 269, 313; sulla carale 120, 336, 342, 351, 427.

trappole 561.

trasferimento, vicini che si trasferiscono fuori dalla terra 123, 170, 251, 258, 371, 410, 413, 549.

traso, Cadenco 373, 435, 450; Ciòss Grande 34, 51, 167, 194, 210, 219, 256, 306, 480, 500; ciossét 51, 65, 79, 81, 97, 212, 213, 453, 614; inizio 209, 373, 397, 435, 450, 500, 520; letame nei prati 142, 144, 192, 256, 306, 401, 416, 474, 480, 515; toro della roda 500, 520; vacche di forestieri 211, 219, 483; vicini che si trasferiscono 251, 549; altri ordini 10, 209, 304, 336, 453, 470, 485, 585, 601.

trasporto, legname 4, 119, 140, 191, 313, 342, 418, 486; letame 165, 480; mercanzia (forletto) 254, 542; riso 542.

Tremorgio, assegnazione dell'alpe 389, 405; malattie (polmonera) 468; pecore di forestieri 407; Riale di Tremorgio 505, 529.

 \boldsymbol{U}

Uri 251.

V

vacche, da portare alla fiera di Lugano 470, 485; dei curati 586; del casaro 43; delle vedove 43, 45; determinazione della taglia del toro 107, 155, 189, 221, 408, 452; di forestieri 219, 247, 604; in affitto 250, 251, 259, 331, 358, 431; in affitto (nei prati) 212, 252, 329, 339, 525; in affitto (sugli alpi) 252, 329, 339, 555, 593, 595; in affitto (sui maggenghi) 247, 252, 611; in affitto (sui pascoli comuni) 593; lavori comuni in base alle vacche 544; nei prati 212, 250, 257, 389, 497; nei prati (Ciòss Grande) 194, 210; pascolo 249, 281, 329, 331, 496, 519, 531, 581; roda 59, 60, 78, 92, 128, 175, 236, 387, 388, 451; sugli alpi 2, 24, 37, 41, 43, 48, 200, 249, 252, 253, 259, 340,

Vael – Wassen

429, 583, 587, 589, 595; sugli alpi (numero) 251, 253, 331, 588; sui maggenghi 40, 45, 47, 154, 160, 193, 247, 248, 389, 589, 616; sui pascoli comuni 281, 556, 563, 603, 616.

Vael 81,97.

Vaiell, vedi Vael.

Val, Porta da Val 99, 297.

valanghe 505,530.

Vale, Mezo Vale 374.

Valletta 374; Croce della Valletta 297.

Vallone Grande 529.

Varenzo 504, 505, 533.

vedove, roda della consoleria 105, 109, 508; roda della saltarescia 491, 513; vacche delle vedove 43, 45.

vendita, vedi boschi, capre, estimo, fieno, legname, pascoli comuni, tassa, terreni, tori, veto.

Venn 406, 553, 568, 591; Boscaion di Venn 505, 529.

vento 243.

verdura, vedi erbe.

verze 507.

veto (diritto di veto), al conferimento del vicinatico 296; alla concessione di grazia 20, 244, 252, 297, 298, 309, 485, 512; alla modifica di ordini 481, 521, 560, 579; alla scelta del toro della roda 57, 205; alla vendita di boschi 255, 296.

vicinanza, modifica di ordini 560; nomina dei 24 deputati 575, 609. vicinatico, causa contro nuovi vicini 251; conferimento 99, 100, 143, 151, 161, 453; diritto di veto al conferimento 296; godimento dei diritti 123, 170, 250, 251, 302, 557, 559; oneri per i nuovi vicini 152, 161, 195, 410.

275

vicini, approvazione del toro della roda 57, 66, 82, 85, 94, 121, 203, 205, 217; partecipazione all'assemblea 74, 127, 174, 258, 329, 352, 415, 499; rappresentante (luogotenente) di un vicino trasferitosi 123, 170; spartizione delle entrate 64, 252; trasferimento fuori dalla terra 123, 170, 251, 258, 371, 410, 413, 549. Vedi anche impegno, vicinatico, voto.

Vidresco 96, 104.

vino 542.

visnei, vedi saltarescia.

vitelli, nei prati 21, 329; roda 11, 42, 52, 54, 59, 137, 187; sugli alpi 607; sui maggenghi 248, 580; sui pascoli comuni 556

voto (promessa di pellegrinaggio) 35. voto (diritto di voto) 327.

W

Wassen 66. Vedi anche tori (toro tedesco).

Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen (SSRQ) / Les sources du droit suisse

Namens des Schweizerischen Juristenvereins herausgegeben von dessen Rechtsquellenstiftung

Recueil édité au nom de la Société suisse des Juristes par sa Fondation des sources du droit

Verzeichnis der lieferbaren Bände / Liste des livres disponibles

I. Abteilung:

Die Rechtsquellen des Kantons Zürich

Neue Folge

Zweiter Teil: Rechte der Landschaft

Band 1: Das Neuamt

von Thomas Weibel. 1996. XXVII, 495 Seiten. Gebunden. Fr. 190.–/ 133.–ISBN 3-7965-1751-X

II. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Bern

Erster Teil: Stadtrechte

Band 1/2: Das Stadtrecht von Bern I und II: Handfeste, Satzungsbücher, Stadtbuch, Stadtsatzung 1539

von Friedrich Emil Welti, 2. Auflage, bearbeitet von Hermann Rennefahrt. 1971.

XLVIII, 765 Seiten. Broschiert. Fr. 170.-/ 119.-

ISBN 3-7965-1752-8

Band 2: Das Stadtrecht von Bern II: Satzungenbuch nach dem Wiener Codex: Stadtbuch

von Friedrich Emil Welti. 1939. XL, 129 und XI, 176 Seiten. Broschiert. Fr. 80.-/ 56.-

ISBN 3-7965-1753-6

Band 5: Das Stadtrecht von Bern V: Verfassung und Verwaltung des Staates Bern

von Hermann Rennefahrt. 1959. XXX, 803 Seiten. Broschiert. Fr. 150.– / 105.–

ISBN 3-7965-1754-4

Band 6: Das Stadtrecht von Bern VI: Staat und Kirche

von Hermann Rennefahrt. 1. Hälfte. 1960. XLVIII, 688 Seiten. Broschiert. Fr. 150.–/ 105.-

ISBN 3-7965-1755-2

2. Hälfte. 1961. VII, 395 Seiten. Broschiert. Fr. 110.-/ 77.-

ISBN 3-7965-1756-0

Band 7: Das Stadtrecht von Bern VII: Zivil-, Straf- und Prozessrecht von Hermann Rennefahrt. 1. Hälfte. 1963. XXII, 731 Seiten. Broschiert. Fr. 150.-/ 105.-

ISBN 3-7965-1757-9

2. Hälfte. 1964. XIII, 389 Seiten. Broschiert. Fr. 110.-/ 77.- ISBN 3-7965-1758-7

Band 8: Das Stadtrecht von Bern VIII: Wirtschaftsrecht von Hermann Rennefahrt. 1. Hälfte. 1966. XX, 530 Seiten. Broschiert. Fr. 110.–/77.–

ISBN 3-7965-1759-5

2. Hälfte. 1966. X, 349 Seiten. Broschiert. Fr. 110.-/ 77.- ISBN 3-7965-1760-9

Band 9: Das Stadtrecht von Bern IX: Gebiet, Haushalt, Regalien von Hermann Rennefahrt. 1. Hälfte. 1967. XXVII, 476 Seiten. Broschiert. Fr. 110.–/ 77.–

ISBN 3-7965-1761-7

2. Hälfte. 1967. IV, 446 Seiten. Broschiert. Fr. 110.-/ 77.- ISBN 3-7965- 1762-5

Band 11: Das Stadtrecht von Bern XI: Wehrwesen von Hermann Rennefahrt. 1975. XV, 500 Seiten. Broschiert. Fr. 150.–/ 105.– ISBN 3-7965-1763-3

Band 12: Das Stadtrecht von Bern XII: Bildungswesen von Hermann Rennefahrt. 1979. XII, 292 Seiten. Broschiert. Fr. 110.–/ 77.– ISBN 3-7965-1764-1

Band 13: Die Rechtsquellen der Stadt Biel mit ihren "Äusseren Zielen" Bözingen, Vingelz und Leubringen von Paul Bloesch mit einem Register von Achilles Weishaupt. 2003. 2 Halbbände, XLII, 1101 Seiten. Gebunden. Fr. 380.–/ 266.– ISBN 3-7965-1978-4

Zweiter Teil: Rechte der Landschaft

Band 1: Das Statutarrecht des Simmentales bis 1798 von Ludwig Samuel von Tscharner 2. Halbband: Das Niedersimmental. 1914. LXVIII, 334 Seiten. Broschiert. Fr. 110.–/ 77.– ISBN 3-7965-1765-X

Band 2: Das Statutarrecht der Landschaft Frutigen bis 1798 von Hermann Rennefahrt. 1937. X, 436 Seiten. Broschiert. Fr. 110.–/ 77.– ISBN 3-7965-1766-8

Band 3: Das Statutarrecht der Landschaft Saanen bis 1798

von Hermann Rennefahrt. 1942. LXXX, 512 Seiten. Broschiert. Fr. 110.- / 77.-

ISBN 3-7965-1767-6

Band 4: Das Recht des Landgerichts Konolfingen

von Ernst Werder. 1950. LXXI, 711 Seiten. Broschiert. Fr. 170.-/ 119.- ISBN 3-7965-1768-4

Band 7: Das Recht des Amtes Oberhasli

von Josef Brülisauer. 1984. XLIV, 431 Seiten. Gebunden. Fr. 190.–/ 133.–ISBN 3-7965-1769-2

Band 8: Das Recht der Landschaft Emmental seit 1803. Amtsbezirke Signau und Trachselwald

von Anne-Marie Dubler. 1991. 2 Halbbände. LX, 908 Seiten. Gebunden. Fr. 380.–/ 266.–

ISBN 3-7965-1770-6

Band 9: Das Recht der Stadt Burgdorf und ihrer Herrschaften und des Schultheissenamts Burgdorf

von Anne-Marie Dubler. 1995. 2 Halbbände. LXXXVIII, 904 Seiten. Gebunden. Fr. 380.-/ 266.-

ISBN 3-7965-1771-4

Band 10: Das Recht im Oberaargau. Landvogtei Wangen, Aarwangen und Landshut. Landvogtei Bipp

von Anne-Marie Dubler. 2001. 2 Halbbände. CXIII, 1078 Seiten, 5 Karten. Gebunden. Fr. 380.–/ $\,\,$ 266.–

ISBN 3-7965-1718-8

Band 11: Das Recht der Stadt Thun und der Ämter Thun und Oberhofen von Anne-Marie Dubler. 2004. 2 Halbbände. CVII, 1198 Seiten, 4 Karten. Gebunden. Fr. 380.–/ 266.– ISBN 3-7965-2061-8

III. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Luzern

Erster Teil: Stadtrechte

Band 1: Stadt und Territorialstaat Luzern: Satzungen und andere normative Quellen bis 1425 nach Vorarbeiten von Guy P. Marchal von Konrad Wanner. 1998. LXXIX, 513 Seiten. Gebunden. Fr. 190.—/ 133.— ISBN 3-7965-1772-2

Band 2: Stadt und Territorialstaat Luzern: Satzungen und andere normative Ouellen (1426–1460)

von Konrad Wanner. 2004. LI, 430 Seiten. Gebunden. Fr. 190.–/ 133.– ISBN 3-7965-2062-6

Band 3: Stadt und Territorialstaat Luzern: Satzungen, Eidbuch, Stadtrechtbuch und andere normative Quellen (1461–1489) von Konrad Wanner. 2005. XLIX, 682 Seiten. Gebunden. Fr. 190.–/ 133.– ISBN 3-7965-2134-7

Zweiter Teil: Rechte der Landschaft

Band 1: Vogtei und Amt Weggis von Martin Salzmann. 1996. LXX, 441 Seiten. Gebunden. Fr. 190.–/ 133.– ISBN 3-7965-1773-0

Band 2: Vogtei Willisau 1407–1798 1. Halbband: Freiamt, Grafschaft, Landvogtei Willisau von August Bickel. 2002. XXIII, 906 Seiten. Gebunden. Fr. 190.–/ 133.– ISBN 3-7965-1896-6

Band 2: Vogtei Willisau 1407–1798 2. Halbband: Stadt Willisau von August Bickel. 1994. XXV, 723 Seiten. Gebunden. Fr. 190.–/ 133.– ISBN 3-7965-1774-9

VII. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Glarus

Band 1: Urkunden, Vereinbarungen und Gerichtsordnungen von Fritz Stucki. 1983. LII, 539 Seiten. Gebunden. Fr. 190.–/ 133.– ISBN 3-7965-1775-7

Band 2: Einzelbeschlüsse bis 1679. Altes Landsbuch 1418–1679, weitere Einzelbeschlüsse dieser Zeit von Fritz Stucki. 1984. XXXII, 457 Seiten. Gebunden.

Fr. 190.-/ 133.-ISBN 3-7965-1776-5

Band 3: Einzelbeschlüsse 1680–1798. Allgemeine Landesmandate von Fritz Stucki. 1984. XXXIV, 507 Seiten. Gebunden. Fr. 190.–/ 133.– ISBN 3-7965-1777-3

Band 4: Gemeinden und private Genossenschaften von Fritz Stucki. 1985. XXVI, 546 Seiten. Gebunden. Fr. 190.–/ 133.– ISBN 3-7965-1778-1 Band 5: Register, Übersetzungen und Berichtigungen von Fritz Stucki. 1985. VI, 154 Seiten. Gebunden. Fr. 110.–/ 77.– ISBN 3-7965-1779-X

VIII. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Zug

Band 1: Grund- und Territorialherren / Stadt und Amt von Eugen Gruber. 1972. XXXVIII, 578 Seiten. Broschiert. Fr. 150.– / 105.– ISBN 3-7965-1780-3

Band 2: Stadt Zug und ihre Vogteien / Äusseres Amt von Eugen Gruber. 1972. XXVII, 588 Seiten. Broschiert. Fr. 150.– / 105.– ISBN 3-7965-1781-1

Band 3: Sachregister und Glossar zu den Zuger Rechtsquellen von Peter Stotz. 1985. VI, 91 Seiten. Fr. 80.–/ 56.– ISBN 3-7965-1782-X

IX^e partie: Les sources du droit du Canton de Fribourg IX. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Freiburg

Première section: Le Droit des Villes / Erster Teil: Stadtrechte

Band 1: Das Stadtrecht von Murten von Friedrich Emil Welti. 1925. XXIV, 633 Seiten. Broschiert. Fr. 110.–/ 77.– ISBN 3-7965-1783-8

Tome 2: Le droit d'Estavayer par Bernard de Vevey. 1932. XXI, 478 pages. Broché. Fr. 110.–/ 77.– ISBN 3-7965-1784-6

Tome 3: Le droit de Bulle par Bernard de Vevey. 1935. XVI, 174 pages. Broché. Fr. 80.–/ 56.– ISBN 3-7965-1785-4

Tome 4: Le droit de Gruyères par Bernard de Vevey. 1939. XXVI, 268 pages. Broché. Fr. 110.–/ 77.– ISBN 3-7965-1786-2

Band 5: Das Notariatsformularbuch des Ulrich Manot von Albert Bruckner. 1958. XV, 747 Seiten. Broschiert. Fr. 170.–/ 119.– ISBN 3-7965-1787-0

X. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Solothurn

Erster Teil: Stadtrechte

Band 1: Die Rechtsquellen der Stadt Solothurn von den Anfängen bis 1434 von Charles Studer. 1949. XXVIII, 612 Seiten. Gebunden. Fr. 190.–/ 133.– ISBN 3-7965-1788-9

Band 2: Mandate, Verordnungen, Satzungen des Standes Solothurn von 1435 bis 1604

von Charles Studer. 1987. VIII, 622 Seiten. Gebunden. Fr. 190.–/ 133.– ISBN 3-7965-1789-7

XII. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Schaffhausen

Erster Teil: Stadtrechte

Band 1: Das Stadtrecht von Schaffhausen I. Rechtsquellen 1045–1415 von Karl Mommsen, abgeschlossen von Hans Lieb und Elisabeth Schudel. 1989. XII, 446 Seiten. Gebunden. Fr. 190.–/ 133.– ISBN 3-7965-1790-0

Band 2: Das Stadtrecht von Schaffhausen II. Das Stadtbuch von 1385 von Karl Schib. 1967. XX, 195 Seiten. Broschiert. Fr. 80.–/ 56.– ISBN 3-7965-1791-9

XIV. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons St. Gallen

Erster Teil. Die Rechtsquellen der Abtei St. Gallen

- 1. Reihe: Die Herrschaft des Abtes von St. Gallen
- 2. Reihe: Die Alte Landschaft

Band 1: Die allgemeinen Rechtsquellen der Alten Landschaft von Walter Müller. 1974. XXXV, 508 Seiten. Broschiert. Fr. 110.–/ 77.– ISBN 3-7965-1792-7

Band 3: Die Rechtsquellen der Stadt Wil, nach Vorarbeiten von Magdalen Bless-Grabher bearbeitet von Peter Erni und Martin Salzmann. 2005. 2 Halbbände. L, 1124 Seiten. Gebunden. Fr. 380.–/ 266.– ISBN 3-7965-2135-5

Zweiter Teil: Die Stadtrechte von St. Gallen und Rapperswil

1. Reihe: Die Rechtsquellen der Stadt St. Gallen

Band 1: Die Stadtbücher des 14. bis frühen 17. Jahrhunderts von Magdalen Bless-Grabher unter Mitarbeit von Stefan Sonderegger. 1995. IL, 443 Seiten. Gebunden. Fr. 190.–/ 133.– ISBN 3-7965-1793-5

Band 2: Das Stadtbuch von 1673

von Ernst Ziegler unter Mitwirkung von Ursula Hasler mit einem Register von Anne-Marie Dubler.

1996. LVII, 481 Seiten. Gebunden. Fr. 190.-/ 133.-ISBN 3-7965-1794-3

XV. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Graubünden

A. Alträtisches Recht

Band 1: Lex Romana Curiensis von Elisabeth Meyer-Marthaler. 2. Auflage 1966. LX, 722 Seiten. Broschiert. Fr. 170.-/ 119.-ISBN 3-7965-1795-1

B. Die Statuten der Gerichtsgemeinden

Erster Teil: Der Gotteshausbund

Band 1: Oberengadin von Andrea Schorta. 1980. 672 Seiten. Gebunden. Fr. 190.–/ 133.– ISBN 3-7965-1796-X

Band 2: Unterengadin von Andrea Schorta. 1981. 624 Seiten. Gebunden. Fr. 190.–/ 133.– ISBN 3-7965-1797-8

Band 3: Münstertal von Andrea Schorta. 1983. 422 Seiten. Gebunden. Fr. 190.—/ 133.— ISBN 3-7965-1798-6

Band 4: Indices zu den Statuten der Gerichtsgemeinden sowie zu den Dorfordnungen des Engadins, des Münstertals und des Kreises Bravuogn (Bergün) von Andrea Schorta. 1985. 512 Seiten. Gebunden. Fr. 190.—/ 133.— ISBN 3-7965-1799-4

Zweiter Teil: Der Zehngerichtenbund

Band 1: Gericht Langwies von Elisabeth Meyer-Marthaler. 1985. XXVIII, 604 Seiten. Gebunden. Fr. 190.–/ 133.– ISBN 3-7965-1810-9

XVI. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Aargau

Erster Teil: Stadtrechte

Band 1: Das Stadtrecht von Aarau von Walther Merz. 1898. XXVII, 559 Seiten. Broschiert. Fr. 110.–/ 77.– ISBN 3-7965-1811-7

Band 4: Die Stadtrechte von Bremgarten und Lenzburg von Walther Merz. 1909. XVI, 424 Seiten. Broschiert. Fr. 110.–/ 77.– ISBN 3-7965-1812-5

Band 5: Das Stadtrecht von Zofingen von Walther Merz. 1914. XVII, 509 Seiten. Broschiert. Fr. 110.–/ 77.– ISBN 3-7965-1813-3

Band 6: Die Stadtrechte von Laufenburg und Mellingen von Friedrich Emil Welti und Walther Merz. 1915. XXV, 564 Seiten. Broschiert. Fr. 110.–/ 77.– ISBN 3-7965-1814-1

Zweiter Teil: Rechte der Landschaft

Band 1: Amt Aarburg und Grafschaft Lenzburg von Walther Merz. 1923. XIX, 870 Seiten. Broschiert. Fr. 170.–/ 119.– ISBN 3-7965-1815-X

Band 2: Die Oberämter Königsfelden, Biberstein und Kasteln von Walther Merz. 1926. XI, 350 Seiten. Broschiert. Fr. 110.–/ 77.– ISBN 3-7965-1816-8

Band 3: Das Oberamt Schenkenberg von Walther Merz. 1927. IX, 363 Seiten. Broschiert. Fr. 110.–/ 77.– ISBN 3-7965-1817-6 Band 5: Grafschaft Baden äussere Ämter von Walther Merz. 1933. XI, 398 Seiten. Broschiert. Fr. 110.–/ 77.– ISBN 3-7965-1818-4

Band 8: Die Freien Ämter I. Die Landvogteiverwaltung bis 1712 von Jean Jacques Siegrist. 1976. VII, 872 Seiten. Broschiert. Fr. 190.–/ 133.– ISBN 3-7965-1819-2

XVIII sezione: Le fonti del diritto del Cantone Ticino

- A. Diritto statutario
- B. Diritto extrastatutario (decreti, ordini, gride, rescritti, privilegi)
- C. Formulari notarili

Volume I: Formulari notarili a cura di Elsa Mango-Tomei. 1991. 495 pagine. Rilegato. Fr. 190.–/ 133.– ISBN 3-7965-1820-6

XIX^e partie: Les sources du droit du Canton de Vaud

A. Coutume

Tome I: Enquêtes par Jean-François Poudret et Jeanne Gallone-Brack. 1972. XVI, 586 pages. Broché. Fr. 150.—/ 105.— ISBN 3-7965-1821-4

B. Droits seigneuriaux et franchises municipales

Tome I: Lausanne et les terres épiscopales par Danielle Anex-Cabanis et Jean-François Poudret. 1977. XXXII, 836 pages. Broché. Fr. 170.–/ 119.– ISBN 3-7965-1822-2

Tome II: Bailliage de Vaud et autres seigneuries vaudoises Edition préparée par Danielle Anex-Cabanis et mise au point par Dominique Reymond. 2001. XXXVI, 586 pages. Relié. Fr. 190.-/ 133.-ISBN 3-7965-1719-6

C. Epoque bernoise

Tome I: Les mandats généraux bernois pour le Pays de Vaud 1536–1798 par Regula Matzinger-Pfister. 2003. L, 921 pages. Relié. Fr. 190.–/ 133.– ISBN 3-7965-2002-2

XXI^e partie: Les sources du droit du Canton de Neuchâtel

Tome 1: Les sources directes par Dominique Favarger et Maurice de Tribolet. 1982. VIII, 394 pages. Relié. Fr. 170.-/ 119.- ISBN 3-7965-1823-0

XXII^e partie: Les sources du droit du Canton de Genève

Torne 2: De 1461 à 1550 par Emile Rivoire et Victor van Berchem. 1930. XXIII, 600 pages. Broché. Fr. 110.-/ 77.- ISBN 3-7965-1824-9

Tome 3: De 1551 à 1620 par Emile Rivoire. 1933. XXIII, 673 pages. Broché. Fr. 170.–/ 119.– ISBN 3-7965-1825-7

Tome 4: De 1621 à 1700 par Emile Rivoire. 1935. XXXVIII, 715 pages. Broché. Fr. 170.—/ 119.— ISBN 3-7965-1826-5